OPIFICIUM News 24

rofessione & previdenza

Percorsi di informazione ed approfondimento
per professionisti, aziende e Pubblica Amministrazione

IN QUESTO NUMERO

Quindicinale di aggiornamento e approfondimento in materia di ambiente, appalti, edilizia e urbanistica, immobili, sicurezza

Chiuso in redazione il **15 maggio 2013**

Sede legale e Amministrazione:

Via Monte Rosa, 91 – 20149 Milano

a cura della Redazione

Edilizia e PA de Il Sole 24 ORE

Tel. 06 3022.6353
e-mail: redazione.ediliziaeambiente@ilsole24ore.com

OPIFICIUMNews24
professione & previdenza

Sommario

News

Lavoro, previdenza e professione

I professionisti possono fare gli amministratori

La Riforma del Condominio (legge 220/2012, in vigore dal prossimo 18 giugno) e la legge sui professionisti privi di Ordini e Albi (legge 4/2013) hanno ridisegnato la figura dell'amministratore di condominio: la prima dandogli maggiori compiti e responsabilità, la seconda dandogli una disciplina normativa ben definita. In questo quadro arriva da ultimo anche un provvedimento del Consiglio nazionale forense che si esprime sulla compatibilità o meno dell'attività di avvocato con quella di amministratore di condominio. Il provvedimento è molto importante perché le argomentazioni addotte a favore della compatibilità sono tali da poter essere estese a tutti gli altri professionisti ordinistici, e non soltanto agli avvocati.
Data la compatibilità, però, si aprono alcuni problemi fiscali e previdenziali, nonché logistici. Per quanto riguarda l'inquadramento reddituale ai fini fiscali e previdenziali, il Consiglio forense ha ritenuto che il reddito da attività di amministratore condominiale assuma per l'avvocato natura di compenso professionale, perché nell'attività di amministratore l'avvocato infonde le sue competenze e conoscenze specifiche. Sotto quest'ottica, il Consiglio ha ritenuto quindi che anche questo compenso da amministratore debba essere soggetto a contribuzione a favore della Cassa nazionale previdenziale ed assistenza forense (e questa posizione trova conferma in una recente sentenza della Cassazione, la n. 9076/13, che riconosce carattere professionale al compenso da amministratore condominiale percepito da un ingegnere, e pertanto stabilisce che tale compenso è di competenza della rispettiva cassa previdenziale).
Altro problema che andrà definito in tempi brevi riguarda il punto se l'avvocato (o un qualsiasi altro professionista ordinistico) debba dimostrare di svolgere l'attività di amministratore condominiale già da almeno un anno prima del vigore della legge e, se in mancanza di questa anzianità, debba aver frequentato un corso di formazione iniziale e svolga periodica formazione specifica, come previsto dall'articolo 71-*bis* delle Disposizioni di attuazione del Codice Civile per quanti inizino l'attività di amministratore dal 18 giugno in poi.
(Sintesi redazionale, 15.05.2013)

Apprendistato anche nelle imprese edili

Il 6 maggio scorso è stato sottoscritto un accordo tra le piccole e medie industrie edili e i sindacati per introdurre anche nel settore edile l'apprendistato professionalizzante. L'accordo prevede che tra il giovane e il datore di lavoro vengano stipulati un contratto vero e proprio (che indichi qualifica, retribuzione, periodo di prova, durata dell'apprendistato) e un documento contenente il piano formativo individuale. Si è stabilito che la durata del periodo di prova possa essere al massimo di 6 settimane, mentre la durata di tutto l'apprendistato può andare dai 36 mesi per il profilo professionale più basso fino ai 60 mesi per i profili di maggior rilevanza. Va sottolineato che l'accordo dà importanza ai periodi di apprendistato svolti in aziende diverse: tali periodi, sempre che facciano riferimento alle stesse qualifiche, concorrono al raggiungimento del periodo massimo di durata dell'apprendistato, a meno che tra l'un periodo e l'altro non sia passato più di un anno di intervallo. Al termine dell'apprendistato il rapporto contrattuale può essere interrotto senza bisogno di giustificazione; se il datore di lavoro, però, non fa nulla, allora il rapporto di lavoro continua senza soluzione di continuità trasformandosi in un normale contratto a tempo indeterminato. La retribuzione dell'apprendista sarà definita in misura percentuale rispetto alla retribuzione spettante ad un lavoratore del livello professionale a cui arriverà il giovane alla fine dell'apprendistato.

Si parte dal minimo del 70% e si cresce man mano (in genere, con cadenza semestrale) per arrivare agli ultimi sei mesi di apprendistato con una retribuzione che è del 96% rispetto a quella del lavoratore stabilizzato.
Ben delineata anche la formazione che il giovane apprendista dovrà ricevere. Un importante ruolo di supporto sarà dato dall'ente bilaterale di settore (Formedil), che elaborerà i moduli e i profili formativi e coadiuverà l'impresa nella pianificazione formativa. La formazione sarà strutturata in 80 ore annue medie, da svolgersi nell'impresa stessa oppure presso strutture formative esterne (fra cui anche le scuole edili). La formazione interna sarà possibile solo nelle aziende che abbiano tutori qualificati. L'accordo prevede anche la possibilità di sospendere l'apprendistato, spostando la durata finale del periodo di apprendistato qualora si verifichino casi di malattia o infortunio dell'apprendista di durata di almeno 60 giorni.
(Sintesi redazionale, 15.05.2013)

Maternità: interdizione anticipata per lavoro a rischio

Il Ministero del lavoro con Nota 29.4.2013, n. 7553 fornisce chiarimenti in merito all'interdizione anticipata e alla proroga del congedo di maternità per lavoro a rischio, al fine di uniformare il comportamento delle Dtl le quali sono competenti per l'emanazione dei relativi provvedimenti
A seguito dell'entrata in vigore del Dl n. 5/2012, convertito in legge n. 35/2012, alle Direzioni provinciali del lavoro è rimasta la competenza in materia di interdizione anticipata e proroga del congedo di maternità ex art 17, comma 2, lett. *b)* e *c)*, Dlgs n. 151/2001.
Con nota prot. n. 8712 dell'8.5.2012 (e non già dell'8.6.2012) il Ministero del lavoro aveva chiarito che all'emissione dei provvedimenti autorizzativi dovevano provvedere gli uffici territoriali, a seguito degli accertamenti della verifica dei presupposti che non potevano più essere effettuati dalle Asl.
In pratica, aveva specificato il Ministero che spettava al servizio ispezione del lavoro accertare la sussistenza di condizioni di lavoro, o ambientali, pregiudizievoli per la salute della donna e disporne lo spostamento ad altre mansioni durante la gestazione e fino a sette mesi dopo il parto.
Nel caso in cui l'adibizione a mansioni diverse non fosse possibile, allora la Dtl poteva emettere i provvedimenti interdittivi.
A distanza di un anno, la Direzione generale per l'attività ispettiva, con la nota prot. n. 7553 del 29.4.2013, è tornata sulla questione al fine di uniformare l'attività delle Direzioni territoriali del lavoro.
L'interdizione anticipata per lavori pregiudizievoli
Nel caso in cui la lavoratrice in gravidanza sia adibita a lavori pericolosi ed insalubri, indicati negli Allegati "A" e "B" al Dlgs n. 151/2001 o a lavori che comportino l'esposizione a rischi di esposizione ad agenti fisici, chimici o biologici, processi o condizioni di lavoro di cui all'Allegato "C", risultanti dal documento di valutazione dei rischi, il datore di lavoro dovrebbe adottare le misure necessarie per evitarle l'esposizione al rischio o spostarla ad altre mansioni, anche inferiori ma con conservazione della retribuzione precedente ex art. 7, Dlgs n. 151/2001.
Tuttavia, ai sensi dell'art. 17, comma 2, lett. *b)* e *c)*, la Direzione territoriale del lavoro può disporre l'interdizione anticipata delle lavoratrici in gravidanza, qualora sussistano congiuntamente: condizioni di lavoro o ambientali ritenute pregiudizievoli alla salute della donna e/o del feto (chiaramente non eliminabili); l'impossibilità di spostare la lavoratrice ad altre mansioni.
Con riferimento al termine "condizioni ambientali" la nota ministeriale del 29.4.2013 ha chiarito che lo stesso deve essere inteso come legato non solo alle mansioni svolte dalla donna, ma anche al contesto ambientale in cui viene effettuata la prestazione lavorativa.
La Dtl competente a svolgere gli eventuali accertamenti ed, eventualmente, ad emettere il provvedimento di interdizione, è quella sita nella provincia in cui è occupata la lavoratrice.

In questo contesto è importante anche il termine entro cui va adottato il provvedimento che è pari a sette giorni dalla presentazione della documentazione completa, inoltre ai sensi dell'art. 18 del Dpr n. 1026/1976 e come per altro chiarito dal Ministero del lavoro con risposta agli interpelli prot. n. 97 dell'1.6.2006 e n. 6854 del 20.11.2006 poiché l'emanazione del provvedimento è condizione essenziale per l'inizio dell'astensione dal lavoro, l'efficacia dell'interdizione decorre della data del provvedimento stesso e non può, invece, essere retroattiva. Oltre a ciò, così come già previsto dal citato art. 18 del Dpr n. 1026/1976 e ribadito nella risposta all'interpello n. 97/2006, il Ministero del lavoro sottolinea per l'ennesima volta la possibilità per gli uffici di disporre immediatamente l'astensione dal lavoro nel caso in cui il datore di lavoro, anche tramite la lavoratrice, produca una dichiarazione da cui risulti in modo chiaro, sulla base degli elementi tecnici attinenti all'organizzazione aziendale, l'impossibilità di adibire la stessa ad altre mansioni, fermo restando la possibilità di effettuare accertamenti successivamente.
In pratica il datore di lavoro ha un potere esclusivo in merito alla valutazione della fattibilità di un eventuale spostamento, perché solo lui conosce a fondo la propria organizzazione aziendale.
Inoltre, la valutazione relativa alla possibilità di spostamento deve anche tener conto dell'efficienza organizzativa e delle finalità economiche dell'impresa che non possono essere minate da uno spostamento di una dipendente.
Va quindi evitato uno spostamento puramente "collocativo " che potrebbe mettere a rischio lo scopo per cui l'azienda è stata costituita.
Per quanto concerne le cooperative, specifica adesso il Ministero, anche se non si tratta di un'attività di impresa in senso stretto, le valutazioni organizzative devono tenere conto, comunque, della finalità della struttura e della dimensione aziendale.
Sempre sull'argomento si segnala che, in passato, anche la situazione psicologica della lavoratrice non è stata sottovalutata dal Ministero del lavoro il quale, con la risposta all'interpello prot. n. 6584 del 28.11.2006, ha avuto modo di specificare che il presupposto per l'interdizione relativo all'impossibilità di spostare la dipendente ad altre mansioni non va inteso in senso assoluto ma in senso relativo per cui il provvedimento di interdizione dal lavoro deve essere adottato sia nel caso in cui nell'azienda non esista in assoluto alcuna mansione alternativa cui adibire la lavoratrice, sia nel caso in cui la mansione alternativa risulti in concreto così poco impegnativa da potersi considerare effettivamente inesigibile (situazione che si concretizza, per esempio, allorquando la mansione è di fatto già svolta da altri lavoratori).
Ad ogni modo rimane sempre alle Dtl la facoltà di disporre accertamenti successivi al fine di verificare la veridicità di quanto dichiarato dal datore di lavoro.
Oltre a quanto sopra può essere utile, in merito alla possibilità di adibire la lavoratrice ad altre mansioni quando non è possibile evitare rischi per la sua salute e sicurezza, tener presente anche la risposta all'interpello prot. n. 1865 del 19.7.2006 con cui il Ministero del lavoro ha sottolineato che, qualora non sussista la possibilità di spostamenti all'interno della stessa unità produttiva, può essere ammissibile uno spostamento all'esterno dei locali in cui la stessa presta generalmente la propria attività lavorativa, purché la diversa unità produttiva sia ubicata nello stesso comune e previo consenso dell'interessata.
Chiaramente i suddetti requisiti devono obbligatoriamente coesistere altrimenti, in caso contrario, la lavoratrice può rifiutare lo spostamento ed investire della questione il servizio ispezione lavoro della Dtl competente per territorio.
Infine, sulla materia è utile ricordare che, come chiarito dal Consiglio di Stato (parere n. 460/2003) e riportato dal Ministero del lavoro nella circolare n. 70/2004, le condizioni di cui alle lett. *b)* e *c)*, comma 2, art. 17, Dlgs n. 151/2001, sono connesse con lo svolgimento della prestazione lavorativa e l'interdizione anticipata è subordinata all'esistenza di cause particolari, strettamente connesse con il tipo di attività lavorativa svolta, esistenti al momento della richiesta.
Conseguentemente l'interdizione anticipata per lavoro a rischio non può prescindere dall'esistenza di un sottostante rapporto di lavoro e non è, quindi, possibile chiedere l'interdizione anticipata nei casi in cui la lavoratrice sia in Cassa integrazione, sospesa o, addirittura disoccupata.
Inoltre, in caso di rapporto di lavoro a tempo determinato, il provvedimento di interdizione avrà come termine la scadenza del contratto.

La proroga del congedo di maternità
In presenza di particolari rischi per la puerpera e/o del bambino, la lavoratrice ha diritto, altresì, alla proroga del congedo di maternità fino a sette mesi dopo il parto.
Posto che quanto detto a proposito dell'interdizione anticipata vale anche per il caso di specie, bisogna in merito evidenziare che l'Inps, con circolare n. 62/ 2010, superando le sue precedenti istruzioni, ha stabilito che, in caso di parto prematuro, i giorni di congedo obbligatorio non goduti prima del parto vanno aggiunti al termine del periodo di proroga con conseguente riconoscimento di un periodo di congedo *post partum* complessivamente di maggiore durata.
Tuttavia, poiché stante il dettato letterale il provvedimento emesso dalle Dtl può concedere solo la proroga fino a sette mesi dopo il parto, spetta al datore di lavoro calcolare ed aggiungere i giorni di congedo non goduti prima del parto perché avvenuto prematuramente.
L'importanza del Dvr specifico
Gli allegati "A" e "B" al Dlgs n. 151/2001 contengono un elenco dei lavori faticosi, pericolosi ed insalubri, nonché degli agenti e delle condizioni di lavoro pericolose che giustificano in caso di impossibilità di adibizione a mansioni non a rischio l'interdizione anticipata e, in alcuni casi, anche la proroga del congedo di maternità.
Posto che la Direzione generale della tutela delle condizioni del lavoro del Ministero del lavoro, con nota prot. n. 6165 del 16.3.2011, ha evidenziato la necessità di evitare una lettura formalmente rigida dei rischi elencati nei citati allegati "A" e "B" al Dlgs n. 151/2001, ammettendo anche rischi assimilabili a quelli tabellati, si ricorda che gli elenchi in questione non sono neanche da ritenersi esaustivi in quanto, ai sensi dell'art. 11 del Testo unico sulla maternità e paternità, il datore di lavoro è tenuto ad effettuare la valutazione dei rischi specifici per la sicurezza e la salute delle lavoratrici gestanti e puerpere, individuando in particolare anche i rischi di esposizione ad agenti fisici, chimici o biologici, processi o condizioni di lavoro di cui all'allegato "C" al medesimo decreto legislativo, nel rispetto delle linee direttrici elaborate dalla Commissione dell'Unione europea, individuando, altresì, le misure di prevenzione e protezione da adottare.
Inoltre, lo stesso art. 11 impone al datore di lavoro di informare le lavoratrici ed i loro rappresentanti per la sicurezza sui risultati della valutazione e sulle conseguenti misure di protezione e di prevenzione adottate.
A tal proposito il Ministero del lavoro ricorda che con precedente nota (prot. n. 3328/2002) era già stato indicato che la valutazione dei rischi specifici deve essere preventiva e le lavoratrici debbono essere informate, ancor prima che sopraggiunga una gravidanza, dei rischi esistenti in azienda, delle misure di prevenzione e protezione che l'azienda intende adottare in tal caso e, soprattutto dell'importanza di comunicare al proprio datore di lavoro tempestivamente il proprio stato di gravidanza al fine, eventualmente, di poterlo mettere in condizioni di provvedere immediatamente ad adibirle a mansioni non a rischio o a chiedere l'interdizione anticipata.
D'altra parte non bisogna dimenticare che nel nostro ordinamento non sussiste un obbligo per la donna di comunicare al proprio datore di lavoro di essere in gravidanza ma, nel caso di specie ed a parere di chi scrive, se la lavoratrice preventivamente informata sui rischi ai sensi del citato art. 11 non vi provveda, non può ravvisarsi alcuna responsabilità in capo al datore di lavoro per non aver adottato misure di prevenzione e protezione o per non averla adibita ad altre mansioni o non aver fatto richiesta di interdizione anticipata.
Quindi, tornando all'argomento principale, la valutazione dei rischi costituisce il presupposto sulla base del quale deve essere emesso il provvedimento di interdizione al di fuori dei casi elencati nei suddetti allegati "A" e "B" e, per il Ministero del lavoro, gli uffici non potranno entrare nel merito della sopra citata valutazione, ma, in casi eccezionali, qualora emergano:
- vistose contraddittorietà;
- assoluta carenza di adeguati criteri valutativi;
- assoluta genericità delle risultanze della valutazione;

potrebbe essere opportuno interessare la competente Asl per una verifica di carattere ispettiva in ordine all'adeguatezza del documento.
Comunque, continua la nota, anche in questi casi la Direzione territoriale del lavoro dovrà rilasciare il richiesto provvedimento interdittivo.

Il diniego

Il diniego di un provvedimento di interdizione per "lavoro a rischio" o di proroga del congedo di maternità può essere motivato da:
- mancanza di condizioni a rischio per la salute della lavoratrice e/o del bambino, in ragione del periodo tutelato (pre o post parto);
- possibilità di spostare la lavoratrice ad altre mansioni.

Quindi, la motivazione del provvedimento, su indicazione del Ministero competente, deve fare espresso riferimento:
- alla non sussistenza dei rischi di cui agli allegati "A" e "B" al Tu;
- all'esito della valutazione del rischio nel suo complesso;

sia per quanto attiene all'individuazione del rischio che per le misure adottate per la salvaguardia della salute della lavoratrice comprensive dell'eventuale spostamento ad altre mansioni.

Nel caso in cui, infine, la Dtl dovesse ritenere sussistente, contrariamente a quanto asserito nel Dvr, la possibilità di spostamento ad altra mansione della lavoratrice, tale evenienza deve costituire la motivazione del provvedimento di diniego ed essere oggetto di esplicita argomentazione a supporto della motivazione, sempre però nel rispetto dei principi relativi alle limitazioni oggettive delle scelte datoriali.

(Rossella Schiavone, Il Sole 24 ORE - Guida al Lavoro, 10.05.2013, n. 20)

Energia

Più crescita dai consumi green

Nella partita per innovare il sistema energetico italiano in chiave green, due assenze hanno compromesso, negli anni scorsi, lo svolgimento di un processo di trasformazione capace di dispiegare tutto il potenziale di benefici per i cittadini e il sistema Paese.

In primo luogo ha pesato la mancanza di una politica industriale, ovvero di una visione capace di coniugare il raggiungimento degli obiettivi ambientali (diffusione di tecnologie come eolico e fotovoltaico) con lo sviluppo di una solida industria nazionale di settore, in particolare manifatturiera.

E in secondo luogo, l'assenza pressoché totale di un progetto di comunicazione di massa, anzi di divulgazione di massa, in merito alle possibilità offerte dalle rinnovabili e, in particolare, dall'efficienza energetica.

I circa 18 GW di potenza fotovoltaica installati in Italia costituiscono oggi il principale pilastro che ci proietta verso il raggiungimento degli obiettivi fissati dall'Europa per contrastare il cambiamento climatico, il cosiddetto pacchetto «20-20-20».

Inoltre, il fotovoltaico ha avuto un impatto benefico sul prezzo dell'energia elettrica, riducendolo significativamente nelle ore centrali della giornata, quando il sole è più alto nel cielo.

Ma a fronte di questi benefici i costi sostenuti dagli italiani sono stati molto elevati: sette miliardi all'anno che peseranno per 20 anni sulle bollette dell'elettricità dei consumatori.

Un simile esborso ha finanziato l'installazione di impianti per decine di miliardi di euro, che però solo in minima parte sono finiti nelle tasche delle imprese italiane, dove è nata una filiera dell'installazione dei pannelli, ma mai un'industria del fotovoltaico.

Oggi il V conto energia è assai meno generoso, e nel complesso, il sistema degli incentivi è più povero (non si potevano chiedere altri sforzi ai consumatori italiani) ma anche più equilibrato: più orientato all'efficienza energetica e più aperto alle rinnovabili termiche, che producono non elettricità ma calore, come collettori solari, pompe di calore, sistemi di riscaldamento a biomassa; settori in cui l'Italia ha comparti industriali tradizionalmente più forti.

Restano alcuni nodi da sciogliere (gli incentivi, per esempio, non favoriscono l'adozione di alcune soluzioni ottimali) ma la lezione, nel complesso, sembra sia stata appresa.

Non si può dire altrettanto se parliamo di comunicazione ai cittadini. Anni di documentari, articoli, trasmissioni televisive sul cambiamento climatico e sui danni all'ambiente hanno fatto sorgere una nuova sensibilità nell'opinione pubblica. Ma al di là di sottolineare i pericoli, invocare la salvezza del pianeta e gridare al complotto dell'industria petrolifera, pochissimo è stato fatto per informare gli italiani sulle numerosissime, concrete possibilità di risparmiare energia nelle proprie case e nelle proprie imprese.
Per esempio, solo pochissimi cittadini italiani sanno che cos'è una pompa di calore, o anche solo che esiste, pur trattandosi di una delle tecnologie più importanti nella partita del risparmio energetico.
Nelle scuole i programmi ministeriali e molti insegnanti si sono già mossi, ma la maggioranza dei cittadini adulti, che non frequentano i convegni e non leggono riviste specializzate (ma decidono come scaldarsi, illuminarsi, muoversi) sono stati totalmente ignorati. Tanto che, come evidenzia una ricerca Ispo, tra coloro che si dichiarano interessati a investire in efficienza energetica e rinnovabili la metà afferma di non avere idea di come fare, e l'altra metà appare per lo meno confusa.
Nonostante gli sforzi di imprese e associazioni di categoria, finora, l'ultimo anello della filiera industriale, cioè gli installatori, sta contribuendo ben poco alla diffusione di queste tecnologie, e così anche un'altra categoria che si trova nelle condizioni ideali per svolgere un'attività di "evangelizzazione": gli amministratori di condominio.
Purtroppo per la maggior parte i professionisti si sono dimostrati più conservatori dei loro clienti, e votati a preferire ciò che è semplice e consolidato a ciò che è innovativo e richiede studio per essere applicato, nonostante i vantaggi per l'utente finale.
Si tratta di un atteggiamento miope, che spreca una grande opportunità di riqualificare professioni un tempo tenute in grande considerazione e oggi percepite come marginali.
Sta di fatto che tutto sarebbe più semplice se una spinta, anche solo in termini di curiosità, venisse dal basso. Dai cittadini.
Ecco perché chi scrive è convinto della necessità di un'ampia azione di divulgazione rivolta al largo pubblico, sulla falsariga di esperienze di successo del passato, come la pubblicità progresso o le vecchie «pillole di Quark», per citare un esempio.
Non si tratta di pretendere che tutti si trasformino in termo-tecnici, ma di accendere la curiosità del pubblico intorno alle soluzioni nuove. Di certo, una domanda appena più qualificata porterebbe rapidamente gli installatori ad assumere un atteggiamento più aperto verso l'innovazione. E allora, forse, si comincerebbe a fare sul serio.
(Maurizio Melis, Il Sole 24 ORE – Focus – Innovazione energetica, 10.05.2013)

Impianti potenti e fonti rinnovabili: gli elementi di crescita dell'energia in Italia

In materia di produzione di energia, in Italia le priorità al momento sono note: ridurre i sovracosti nelle bollette (che superano in media del 20% quelle degli altri Paesi europei); ridurre l'importo di energia dall'estero (ne importiamo l'80%); ridurre la mono-dipendenza dal gas; sfruttare a pieno le nostre centrali elettriche, moderne e potenti ma largamente sottoutilizzate; promuovere le fonti rinnovabili con incentivi che vadano ai fabbricanti nazionali.
Ma le cose, ora, stanno cambiando: il fotovoltaico sta raggiungendo la *grid parity*, ossia la competitività assoluta nei costi con l'energia elettrica e questo deve portare a ripensare *ex novo* alla funzionalità della rete, alla distribuzione, ai sistemi di integrazione tra fotovoltaico ed energia tradizionale (ossia a pensare a nuove tecnologie per trovare soluzioni di accumulo a batteria dell'energia fotovoltaica, così da affiancarla al tradizionale idroelettrico).
In quest'ambito, l'Enel sta da tempo promuovendo sia l'uso dell'energia elettrica anche per il riscaldamento domestico (con le pompe di calore super-efficienti di ultima generazione), sia una maggiore mobilità elettrica, che porterebbe ad un più ampio respiro produttivo dei nostri impianti ora sottoutilizzati e, contemporaneamente, ad un forte contributo nel campo della salvaguardia ambientale. Tutte azioni e politiche dalle forti potenzialità. Non è un caso che la Bip (la principale

società di consulenza energetica) ha stimato che lo sviluppo di reti intelligenti e la loro integrazione con i sistemi di accumulo possono portare a tre anni di anticipo (o di ritardo) nel raggiungimento della *grid parity* del fotovoltaico.
Ma non solo: uno studio ha chiaramente indicato che il fotovoltaico ha ormai raggiunto un livello di efficienza tale per cui l'investimento in tale forma di energia è sempre conveniente, anche senza gli incentivi statali (il quinto – e presumibilmente ultimo – conto energia sta ormai per scadere). Negli ultimi anni, infatti, i costi di installazione si sono dimezzati, riducendo i tempi di ritorno economico. E la sfruttamento dell'energia fotovoltaica è ancora piena di potenzialità, da sfruttare nel sistema industriale, nella mobilità e, soprattutto, nell'edilizia, *in primis* quella pubblica.
(Sintesi redazionale, 07.05.2013)

Bruxelles chiamata a decidere sui dazi ai pannelli solari cinesi

La Commissione europea ha dato mandato ad un comitato dei 27 Paesi membri dell'Unione affinché valutino la procedura finalizzata ad imporre dei dazi sull'importazione dei pannelli solari dalla Cina (dazi anti-dumping del 47% medio). La decisione definitiva dovrebbe arrivare all'inizio di giugno e i dazi partire da subito. Da mesi l'Europa sta facendo i conti con l'arrivo sul mercato dei pannelli solari cinesi, a basso costo (il 45% in meno rispetto a quelli europei), prodotti in modo intensivo e spesso con sussidi statali. Nel 2011 la Cina ha venduto in Europa pannelli per 21 miliardi di euro. Pare che ormai le aziende cinesi controllino l'80% del mercato europeo, anche se tutt'ora le società europee mantengono il 50% del mercato mondiale, stimato a circa 77 miliardi di euro. La Germania e l'Italia sono sempre state fortissime in questo settore, ma se fino a qualche anno fa le imprese tedesche e italiane erano particolarmente competitive, ora anche loro accusano il colpo di una concorrenza cinese tanto difficile da contrastare.
(Sintesi redazionale, 09.05.2013)

L'Italia hub dell'energia elettrica per i Balcani

L'Italia si sta avviando a divenire "un ponte energetico" per i Balcani, grazie a progetti di interconnessioni elettriche. Uno dei progetti più prossimi è la realizzazione dell'elettrodotto da un gigawatt lungo 415 chilometri tra l'Italia e il Montenegro. Il progetto è il principale del programma di sviluppo di Terna, il nostro gestore indipendente della rete di trasmissione elettrica. I lavori sono partiti grazie ad un investimento da un miliardo di euro così da rendere operativo il cavo entro il 2017. Oggi, poi, a Pogdorica la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (Bers) firmerà un finanziamento da 60 milioni di euro per supportare tutte le opere infrastrutturali legate al nuovo elettrodotto. Quest'ultimo è finanziato con normali meccanismi di remunerazione sulle bollette riconosciuti a Terna. Il titolare del prestito è la Cgers, l'operatore della trasmissione elettrica del Montenegro (una spa di cui Terna ha il 22% delle azioni).
Oltre alla trasmissione, la Bers guarda con attenzione anche ai progetti di distribuzione dell'energia elettrica. Per questo ha riconosciuto un prestito da 30 milioni di euro, che vanno ad aggiungersi ai 35 milioni di due anni fa, sempre a favore di Epcg (Electroprivreda Crne Gore), l'operatore elettrico montenegrino che è partecipato per il 43% dalla nostra A2A.
(Sintesi redazionale, 08.05.2013)

Edilizia e urbanistica

La vera sfida? L'edilizia smart

Sono 1.003 i regolamenti edili green e manca un protocollo condiviso per ridurre i consumi
Meno inquinamento per città più intelligenti. I centri urbani in Europa accolgono oltre la metà della popolazione mondiale e sono responsabili del 75% dei consumi complessivi di energia. Agli edifici, in particolare, vanno attribuite oltre il 40% delle emmissioni di anidride carbonica nell'atmosfera, a causa di caldaie sovradimensionate ed elevate dispersioni termiche.

Per questa ragione la Commissione europea ha avviato un forte piano di investimenti per finanziare progetti di smart city, rivolti innanzitutto ad aumentare l'efficienza energetica e la sostenibilità degli edifici nelle città dei Paesi membri. Stanno aderendo moltissime realtà, grandi e piccole. Anche in Italia si registrano Torino, Genova, Catania, Bari, L'Aquila e Milano che oggi, con Expo 2015, punta a diventare sempre più smart (vedi articolo a destra). In particolare, Expo Spa e Telecom Italia ad aprile hanno lanciato il concorso «Digital Ideas for Expo City 2015» (aperto fino al 30 agosto) per individuare progetti di cloud computing e near field communication: l'obiettivo è realizzare isole digitali multiservizi e applicazioni smartphone per la fruizione dell'evento, oltre a servizi innovativi per la gestione automatizzata degli edifici.
Entro il 31 dicembre 2020 tutti gli edifici di nuova costruzione dovranno essere a energia quasi zero. Per gli edifici pubblici di nuova costruzione questo obiettivo è anticipato a fine 2018. I vincoli normativi saranno stringenti anche per l'edilizia pubblica esistente: dal primo gennaio 2014 ogni anno il 3% della superficie dovrà essere riqualificato. «L'obiettivo di minimizzare il consumo energetico edilizio è una delle principali sfide che le amministrazioni pubbliche, il mondo imprenditoriale e i cittadini sono chiamati ad affrontare nei prossimi anni», dichiara Lorenzo Pagliano, direttore eERG (end-use Efficiency Research Group) che organizza il convegno "Nearly Zero Energy Buildings: tra attualità e futuro prossimo", in programma domani in fiera a Milano Rho-Pero nell'ambito di The Innovation Cloud.
Nel frattempo Lazio Filas, la finanziaria laziale per lo sviluppo, ha appena finanziato 45 progetti di e-government e applicazioni Open Data, per 6 milioni di euro. Regione Lombardia, invece, ha pubblicato un bando da oltre 16 milioni per progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale nel settore delle smart city (richieste dal 2 maggio al 13 giugno 2013). E sull'intero territorio nazionale proliferano le politiche energetico ambientali, tanto che sono 1.003 (su oltre 8mila) i Comuni che hanno inserito nei propri regolamenti edilizi criteri e obiettivi "green" in crescita del 42,3% rispetto al 2010, secondo l'ultimo rapporto dell'Osservatorio Nazionale sui regolamenti edilizi (Onre) di Legambiente.
Ognuno diventa smart a casa sua, ma l'Italia – nel suo insieme – è ufficialmente alla ricerca di un modello nazionale di smart city. Dopo aver siglato una convenzione con il Miur, entro sei mesi l'Anci dovrà studiare e valutare le tante e diverse realtà locali che si richiamano, direttamente ed indirettamente, ai concetti di città intelligente. A questo serve l'Osservatorio Smart City messo, i cui risultati verranno presentati nel corso di Forum Pa 2013, in programma al Palazzo dei Congressi di Roma dal 28 al 30 maggio: ad oggi collaborano 20 tra le principali città italiane e l'Osservatorio vuole mettere a sistema le migliori pratiche.
Si è parlato a lungo dell'assenza di un modello nazionale condiviso anche nel corso del "Public Hearing: verso Milano Smart City", incontro organizzato lo scorso 19 aprile dal Comune e dalla Camera di commercio del capoluogo lombardo per tracciare lo stato del l'arte della smart city in Italia. «Dobbiamo lavorare – ha detto Luis Sanz di City Protocol Society – sul metabolismo delle città, come fossero corpi umani. Ogni infrastruttura, edificio, quartiere, lampione o parcheggio dovrà essere connesso con dei sensori in una matrice di relazioni».
Per fare tutto questo, però, dobbiamo prima definire un processo condiviso: City Protocol è una rete globale che si propone di guidare le città nella costruzione di un futuro sostenibile, fondata lo scorso novembre con questo obiettivo dalla municipalità di Barcellona, Gdf Suez, Cisco e oltre trenta città, enti, università di tutto il mondo. «Stiamo mettendo insieme le sinergie – aggiunge Sanz – per arrivare entro un anno, allo Smart City Expo World Congress di Barcellona di novembre, e vedere i primi risultati». L'appuntamento è dal 19 al 21 novembre prossimi a Barcellona. La ricerca di un approccio comune è l'unica strada per fare in modo che il Far West della smart city non sia solo un ricco insieme di mirabolanti promesse di migliaia di amministrazioni locali.
(Michela Finizio, Il Sole 24 ORE – Rapporti – Sviluppo sostenibile, 07.05.2013)

Verifiche e rimedi in caso di edifici viziati da scarso isolamento acustico

Lo scarso isolamento acustico di un edificio può far nascere problemi e anche contenziosi tra il costruttore-venditore e il privato acquirente dell'immobile. In casi siffatti, per prima cosa bisogna verificare se lo scarso isolamentio dipenda da difetti strutturali dell'edificio (uso di materiali scadenti, mancanza di accortezze da parte del costruttore) oppure dipenda dall'attività dei vicini, che superi i livelli di tollerabilità. Nel caso di vizi strutturali, la legge prevede rimedi che vanno dall'eliminazione del difetto al risarcimento dei danni e che, nei casi più gravi, possono arrivare anche alla risoluzione del contratto di compravendita. L'eliminazione del vizio strutturale si risolve con interventi di isolamento a spese del costruttore. In questi casi è previsto anche un risarcimento del danno da disagio abitativo (ossia da ridotto godimento del bene). Se il difetto strutturale non può essere eliminato, l'acquirente dell'immobile può chiedere la riduzione del prezzo d'acquisto (fino al 20%) oppure può chiedere la risoluzione del contratto d'acquisto, con restituzione degli importi e risarcimento del danno. Dal canto suo, il costruttore è obbligato dalla legge 122/2005 a sottoscrivere delle assicurazioni decennali che coprano i gravi difetti costruttivi. L'azione giudiziaria dell'acquirente contro il costruttore-venditore si prescrive in dieci anni, ma in questo lasso di tempo il contenzioso deve essere iniziato entro un anno da quando il difetto acustico è stato rilevato o denunciato.
Il grosso problema, però, sta nel fatto che non ci sono leggi e orme certe e recenti che delineino un metodo univoco di accertamento dell'inquinamento acustico e, quindi, del danno che viene a crearsi. Per i rapporti tra costruttore-venditore e privato acquirente, infatti, non si applicano la legge 447/1995 (legge quadro sull'inquinamento acustico) e il Dpcm 5 dicembre 1997 sui requisiti degli edifici. Questo perché tali norme per i privati sono state bloccate dalla legge 88/2009, almeno finché non sopravvengano ulteriori e specifici decreti legislativi. Il tutto, quindi, è di fatto lasciato in mano ai tecnici abilitati alla rilevazione dei livelli acustici, affinché controllino sulla corretta esecuzione dei lavori di isolamento acustico degli edifici. La soluzione, in occasione di contenziosi, è stata risolta dai giudici richiamando comunque il Dpcm 1997 come norma più prossima e richiamando anche le norme Uni, da prendersi come valori di riferimento per valutare la qualità di isolamento acustico degli edifici.
(Sintesi redazionale, 06.05.2013)

La crisi edilizia colpisce anche la Lombardia

L'Ance-Lombardia ha presentato il settimo Rapporto congiunturale, da cui si ricava che il 2012 è stato il quinto anno consecutivo di calo per il settore edile regionale (che dal quarto trimestre 2008 ad oggi ha perso complessivamente 47.300 occupati, ossia il -13,1%). Nel 2012 in Lombardia le costruzioni sono calate del 6% (la media nazionale è -7,6%) e le stime dicono che nel corso del 2013 ci sarà un ulteriore 3,2% di calo. A pesare è l'esaurimento della cassa integrazione, che in Lombardia è cinque volte superiore rispetto al 2008 (dai 4,2 milioni di ore del 2008 ai 21,9 del 2012). Alla perdita del lavoro si affianca il dato delle 2.101 imprese (il 20% del totale nazionale) che hanno attivato procedure di fallimento tra il 2009 e il 2012.
D'altronde, dal 2005 al 2011 è crollato il numero dei permessi a costruire rilasciati (-62,1% in Lombardia, mentre a livello nazionale il calo è stato del 60,3%). Una causa di ciò è dovuta anche al fatto che, dei Comuni lombardi, circa 400 non hanno ancora adottato il Piano di governo del territorio, e questo nonostante la Regione abbia prorogato i termini, attuando nel frattempo i Prg esistenti. A tutto ciò si deve affiancare il calo dei finanziamenti da parte delle banche (-49,3%, rispetto al -44,8% nazionale, per la realizzazione di edilizia residenziale e -62,7%, rispetto al 61,7% nazionale, per l'edilizia non residenziale).
A dare il colpo di grazia al settore, in ultimo, c'è il Patto di stabilità che con i suoi vincoli ha bloccato nel 2012 nelle casse dei Comuni lombardi circa 670 milioni di euro destinati alle imprese. Non da ultimo c'è da considerare anche l'Imu, che di fatto ha acuito la crisi del mattone. Eliminare l'imposta potrebbe essere d'aiuto ma se ciò non è possibile – si augura l'Ance lombarda – che almeno la si possa togliere dagli immobili delle imprese rimasti invenduti.
(Sintesi redazionale, 08.05.2013)

Dalla Cassa Depositi e Prestiti 450 milioni per l'edilizia sociale

La Cpd Investimenti Sgr, la Spa della Cassa Depositi e Prestiti che gestisce il maxi-fondo da 2 miliardi, libererà entro quest'anno 450 milioni di euro da trasferire a fondi immobiliari locali che abbiano selezionato validi progetti per la realizzazione di opere di edilizia sociale. Ciò è reso possibile per effetto del Dpcm pubblicato il 19 febbraio scorso in Gazzetta Ufficiale, che eleva il limite di coinvestimento del Fia, il Fondo Investimenti per l'Abitare, gestito appunto dalla Cassa Depositi e Prestiti. Il nuovo limite, infatti, passa dal 40% al 60% (e potrà salire anche fino all'80% in caso l'investimento riguardi progetti di edilizia prettamente "sociale", ossia che prevedano, per esempio, la realizzazione di un alto numero di alloggi in affitto oppure che prevedano una spiccata caratterizzazione sociale nei servizi alle persone e al quartiere). Questo innalzamento del tetto di coinvestimento farà sì, allora, che il Fondo Lombardia-comparto 1 passi da 106 a 150 milioni, il Fondo Veneto Casa da 21 a 51 milioni, il Fondo Emilia Romagna SH da 20 a 70 milioni, il Fondo Erasmo (specializzato in residenze per studenti) da 60 a 90 milioni.
Ma in campo ci sono altre iniziative allo studio, come il Fondo Regioni del Sud, per esempio, per cui il Fia ha deliberato di sottoscrivere 70 milioni, o come il progetto con le Ferrovie per realizzare in Lombardia mille alloggi su tre aree Fs (Rogoredo, Lambrate, Greco-Breda), per il quale il Fia mette a disposizione 85 milioni.
(Sintesi redazionale, 08.05.2013)

Appalti

Soa, certificati sotto inchiesta

Business da 88 milioni per le 27 società organismo di attestazione - IL BILANCIO - Sono 23 i procedimenti in corso presso l'organo di vigilanza del settore: su 3.438 attestati verificati 323 sono risultati irregolari

Il «sistema Axsoa» scoperchiato a Roma, il caso Italsoa scoppiato poche settimane fa a Monza. Il mercato privato della qualificazione ai lavori pubblici, gestito dalle Soa (Società organismo di attestazione), su cui vigila l'Autorità dei contratti pubblici finisce nel mirino delle procure, chiamando in causa l'operato di Via Ripetta. L'ex presidente Luigi Giampaolino ha già smentito «di aver mai avuto rapporti d'Ufficio o personali con i vertici ovvero i soci» di Axsoa.
All'apparenza si tratta di un business limitato, ma evidentemente capace di muovere grandi interessi. Lo presidia un piccolo gruppo di società con un fatturato annuo complessivo di circa 88 milioni (bilancio 2011, ultimi dati disponibili). Ma va detto che il numero delle Soa attive è sceso molto negli anni. All'apice del business, appena cancellato l'Albo costruttori, le Soa erano 61. Nel 2005, quando l'Autorità di Vigilanza emise la prima condanna all'espulsione dal mercato (contro la Soa romana Meg & Crew) erano già scese a 45 per effetto di un primo giro di acquisizioni. Oggi, ne sono rimaste 27. Numero destinato a calare ancora. E non per operazioni di mercato. Dal 2011, da quando cioè l'Autorità ha potuto disporre di sanzioni aggiuntive (multe e sospensioni) rispetto alla misura draconiana della decadenza dell'autorizzazione, si sono verificati anche casi di restituzione «volontaria» dell'autorizzazione a rilasciare le certificazioni ai costruttori. Negli ultimi sei mesi, dopo essere finite nel mirino di Via Ripetta, hanno mollato le Soa Oprah (con base a Brescia) ed Exige (Matera). Un provvedimento di sospensione è ora nell'aria per la romana Axsoa, colpita da un'inchiesta della magistratura, culminata in arresti e sequestri di beni per milioni di euro. L'Italsoa di Afragola è indagata a Monza per false attestazioni nell'ambito di un'inchiesta sul crollo di una passerella su una statale. E ancora non basta. «Abbiamo ben 23 procedimenti sanzionatori in corso», spiega presidente dall'Authority Sergio Santoro. Non è improbabile che qualcuno finisca con un nuovo «cartellino rosso». Segnali della patologia di un sistema che avrebbe dovuto fare pulizia rispetto alle incrostazioni del vecchio albo costruttori e che è invece finito a sua volta nell'occhio del ciclone. L'ultimo censimento dell'Autorità dice che nel mercato operano 39.072 costruttori.

La differenza con l'Anc - che secondo le stime più attendibili a fine corsa contava circa 50mila imprese - non è granché. Ma c'è dell'altro. Negli ultimi quattro anni l'Authority ha eseguito verifiche straordinarie su 3.438 attestazioni, disponendo la decadenza (o il ridimensionamento) di 323 certificati per irregolarità dei documenti. Ma arginare la falla delle attestazioni basate su dati fittizi non sarà facile. I problemi sono due. Il primo è quello dei falsi certificati lavori. Un "buco nero" qualche hanno fa interessato da un'operazione di verifica in grande stile mai arrivata davvero a conclusione. L'altra fonte avvelenata del mercato è il sistema delle finte cessioni di ramo d'azienda. Un valzer mirato alla "compravendita" di requisiti cui si sarebbe dovuto mettere fine con la norma che dal 2011 obbliga ad accompagnare i contratti con perizia giurata disposta dai tribunali, alla prova dei fatti rivelatasi inefficace.
L'associazione che riunisce le principali società del settore, Unionsoa, per bocca della vicepresidente Tiziana Carpinello, non nasconde i problemi e chiede «più controllo sul mercato, perché c'è ancora da fare pulizia». Ma tra i rappresentanti del mondo imprenditoriale c'è chi chiede una svolta radicale: propugnando il modello della qualificazione in gara gestita dai singoli enti appaltanti. «Funziona così in tutto il mondo», dice ad esempio Giandomenico Ghella, presidente dell'omonima società campione nell'export.

LE DIMENSIONI

88 milioni

Il business

A tanto ammonta il fatturato delle 27 Soa, le società che operano nel mercato privato della qualificazione delle imprese attive nel settore dei lavori pubblici

39.072

I costruttori qualificati

È il numero delle imprese edili qualificate a operare nel mercato degli appalti. Secondo le stime più attendibili l'albo nazionale costruttori abolito nel 2000 ne contava circa 50mila

3.438

I certificati controllati

È il numero degli attestati di qualificazione sottoposti a verifica straordinaria da parte dell'Autorità negli ultimi quattro anni. Sono 325 quelli trovati irregolari a vario titolo
(Mauro Salerno, Il Sole 24 ORE – Impresa e Territori, 08.05.2013)

 Economia, fisco, agevolazioni e incentivi

Si estende lo sconto del 50%

La detrazione più alta si applica a scelta del contribuente entro i 96mila euro

Per il recupero del patrimonio edilizio, i contribuenti possono scegliere di detrarre solamente le spese sostenute dal 26 giugno al 31 dicembre 2012, «fruendo così della detrazione del 50% fino all'importo» massimo di spesa di 96.000 euro e tralasciando, quindi, i pagamenti effettuati, sempre con bonifico parlante, dal primo gennaio al 25 giugno 2012, che invece sarebbero detraibili solo al 36% e con un limite di spesa di 48.000 euro. È questa la posizione dell'agenzia delle Entrate, nella circolare 9 maggio 2013, n. 13/E, risposta 1.4 (si veda «Il Sole 24 Ore» del 10 maggio scorso).

Il nuovo limite

Per i bonifici effettuati dal 26 giugno 2012 al 30 giugno 2013, la detrazione Irpef è stata aumentata dal 36% al 50% e il limite di spesa massima agevolabile per unità immobiliare (comprensiva di pertinenza, secondo le Entrate) è passato da 48.000 euro a 96.000 euro. Quindi, se dal primo gennaio 2012 al 25 giugno 2012 sono stati pagati 48.000 euro e successivamente, fino al 31 dicembre 2012, sono stati pagati altri 50.000 euro, si possono detrarre, grazie alla risposta delle Entrate, tutti i 50.000 euro al 50% (anche se bonificati successivamente) e 46.000 euro (96.000 - 50.000) al 36 per cento.

In generale, nel caso in cui i lavori consistano nella mera prosecuzione di interventi iniziati in anni precedenti, ai fini del computo del limite massimo delle spese ammesse, si tiene conto anche delle spese sostenute e detratte in precedenza.
Quindi, se nel 2011 sono stati spesi, per esempio, 50.000 euro (di cui 48.000 euro detratti al 36% in Unico 2012 o nel 730 2012, relativi al 2011) e dal primo gennaio 2012 al 25 giugno 2012 sono stati spesi altri 60.000 euro, non è possibile portare in detrazione il 36% di questi ultimi, in quanto il limite dei 48.000 euro è stato già superato nel 2011. Ma se successivamente e fino alla fine del 2012, per lo stesso intervento, sono stati spesi altri 70.000 euro, è possibile considerarli per un importo pari alla differenza del limite massimo di questo periodo (96.000 euro) e le spese detratte per il 2011 (48.000 euro). Quindi, in Unico 2013 o nel 730 2013, può essere detratto il 50% di 48.000 euro (96.000 - 48.000), perdendo 22.000 euro di pagamenti (70.000 - 48.000).

Scelta solo per i bonifici 2012

Non è possibile applicare il chiarimento della circolare n. 13/E/2013 per ridurre a 26.000 euro la spesa del 2011, agevolata al 36%, e aumentare quella sostenuta dal 26 giugno 2012, per considerarla interamente (70.000 euro), ai fini della detrazione del 50%. Si ritiene che ciò valga anche nel caso in cui tutti i bonifici del 2011 siano stati "parlanti" (cioè con le corrette causali), ma non si sia ancora iniziato a detrarli, ad esempio, per una dimenticanza nell'inserimento nel modello Unico 2012 o 730-2012, relativi al 2011.
Il chiarimento delle Entrate, invece, può essere utilizzato solo per scegliere i bonifici effettuati nel 2012. Quindi, se nel 2011 i bonifici parlanti, per lo stesso intervento, sono stati, ad esempio, di 2.000 euro, per quelli del 2012 si possono detrarre prima tutti quelli effettuati dal 26 giugno (70.000 euro, detraibili al 50%) e poi quelli effettuati in precedenza (detraibili al 36%), fino al raggiungimento del limite di 96.000 euro (24.000 euro, pari a 96.000 - 2.000 - 70.000).

Limite annuale

Infine, va prestata attenzione anche al fatto che il limite di 48.000 euro (96.000 euro per il 2012/2013), oltre a essere riferito allo stesso intervento (anche pluriennale) effettuato nella stessa abitazione (comprensiva di pertinenze), è anche il limite massimo "annuale", per singola abitazione.
Anche in questo caso torna utile il chiarimento della circolare delle Entrate n. 13/E/2013, che consente di scegliere i bonifici effettuati nel 2012. Si consideri l'ultimo esempio, con la variante che i 70.000 euro pagati dal 26 giugno 2012 siano riferiti ad un nuovo intervento sulla stessa abitazione oggetto dei primi lavori. Seguendo la regola generale (senza considerare il limite annuale), per il primo intervento (2.000 euro pagati nel 2011 e 60.000 euro nel 2012, fino al 25 giugno) si potrebbero detrarre al 36% i 2.000 euro del 2011 e i 46.000 euro del 2012 (limite di 48.000 euro, meno i 2.000 già usati), mentre per la seconda opera (bonifici di 70.000 euro dal 26 giugno) si potrebbe considerare tutta la spesa sostenuta (sconto del 50%). Per il 2012, quindi, la spesa agevolata sulla stessa abitazione sarebbe di 116.000 euro (46.000 + 70.000), ma va ricordata la regola del limite annuale sulla stessa unità immobiliare (circolare n. 15/E/2003, paragrafo 2, interrogazioni parlamentari nuneri 5-04939-2011 e 5-07249-2012), che per il 2012 (come per il 2013) considera i 96.000 euro anche un limite massimo "annuale", per singola abitazione. Grazie alla circolare n. 13/E/2013, si può scegliere di detrarre il 50% dei 70.000 euro, pagati dal 26 giugno, e il 36% dei 26.000 euro (96.000 - 70.000), pagati dal primo gennaio al 25 giugno, garantendo una spesa massima annua agevolata, per la stessa abitazione, di 96.000 euro (seppur per interventi diversi).
(Luca De Stefani, Il Sole 24 ORE – Norme e Tributi, 14.05.2013)

Il Governo sta studiando come sospendere l'Imu alle imprese

Ieri a Bruxelles, il ministro dell'economia, Fabrizio Saccomanni, ha fatto chiaramente capire che il Governo italiano sta studiando le reali possibilità per poter sospendere la rata di giugno dell'Imu anche per gli immobili industriali, *in primis* i capannoni. I tecnici del ministero stanno valutando gli effetti finanziari di questa eventuale sospensione. Si è scartata da subito la possibilità di sospendere l'Imu di giugno per tutti i capannoni, il costo sarebbe stato troppo elevato. Si sta piuttosto studiando un criterio selettivo: quello basato sui limiti reddituali delle imprese oppure quello delle dimensioni delle loro attività imprenditoriali (insomma, la sospensione dell'Imu per le sole Pmi oppure per tutte le imprese che, al di là della dimensione, abbiano registrato un reddito al di sotto di una certa soglia).
Si sta anche ragionando sull'alleggerimento della base imponibile, magari congelando l'aumento del coefficiente di rivalutazione delle rendite catastali; nel 2013 è previsto il passaggio del coefficiente da 60 a 65, che in termini percentuali porterebbe ad un aumento del carico fiscale dell'Imu sulle imprese dell'8,33%. Il problema riguardo questa operazione è che servirebbe una copertura finanziaria reale e non un semplice passaggio di risorse da un capitolo di bilancio all'altro, come invece avviene con la compensazione di tesoreria stabilita per la sospensione dell'Imu sulle abitazioni principali.
(Sintesi redazionale, 15.05.2013)

Le delibere comunali su negozi, capannoni e seconde case

I Comuni avevano tempo fino a ieri, 9 maggio, per deliberare sulle aliquote dell'Imu e applicarle già in fase di primo acconto. Dei capoluoghi di Provincia (in tutto un centinaio) sono stati una trentina quelli che si sono mossi in tempo. Di questi, nessuno ha abbassato l'aliquota ordinaria per gli immobili diversi dall'abitazione principale. Cinque, addirittura, la hanno alzata (Asti, Benevento, Cuneo, La Spezia, Treviso), ma in realtà in molti capoluoghi l'aliquota era già al massimo (1,06%) e quindi non c'era possibilità di ulteriori rialzi. Oltretutto, bisogna anche considerare che da quest'anno, per gli immobili accatastati in categoria D, scatterà – a parità di quote – un aumento secco dell'8,3% della tassazione. In sostanza, una sorta di addizionale Imu per alberghi, capannoni, cinema, teatri, banche, ecc. Ci sono poi dei casi di capoluoghi che hanno visto vanificate dalla legge di stabilità le loro scelte di agevolare alcune tipologie di questi immobili. Infatti, la legge destina l'Imu di questi immobili allo Stato e dispone che l'imposta non possa avere un'aliquota inferiore allo 0,76%. Questa soglia minima vanifica, quindi, l'azione di quei Comuni che avevano deliberato aliquote più basse per agevolare alcune tipologie di immobili (quelli di nuove imprese, i capannoni rilevati da fallimenti, gli immobili ristrutturati, ecc.). Di contro, molti Comuni sono tentati ad alzare l'aliquota dello 0,76% standard sugli immobili produttivi, visto che possono tenere per sé l'extragettito. Riguardo invece le prime case, quasi tutti i capoluoghi vi concentrano il grosso delle proprie risorse, al fine di non toccare l'aliquota dello 0,4% o per concedere qualche agevolazione, ma sono molti i Comuni che, se hanno resistito nel 2012, quest'anno sono invece costretti ad alzare il prelievo anche sulle abitazioni principali.
Per tutti Comuni che non hanno inviato alle Finanze le delibere entro ieri permane comunque la possibilità di ritoccare le aliquote, solo che queste non si potranno applicare già all'acconto di giugno, ma solo al saldo di dicembre.
(Sintesi redazionale, 10.05.2013)

Metà dei Comuni si è registrata per i pagamenti alle imprese

Il ministro dell'Economia, Fabrizio Saccomanni, ha fatto sapere che finora sono 16.800 (su 22mila stimate) le amministrazioni pubbliche che si sono registrate per poter avviare le procedure per i pagamenti dei propri debiti con le imprese. Dell'operazione dà un giudizio sostanzialmente positivo l'Ance, l'Associazione nazionale dei costruttori edili, che conta tra il 25 e il 33% dei creditori totali, anche se questa sottolinea come rimanga ancora da puntualizzare la questione dei debiti pregressi. Secondo l'Associazione dei costruttori questi dovrebbero essere pagati per intero, per non far collassare tutto il sistema imprenditoriale italiano. A decidere sulla questione sarà il Governo, che esaminerà il provvedimento a Montecitorio il prossimo 13 maggio, quando nel frattempo si sarà insediata la nuova Commissione Bilancio.
L'approvazione dell'Ance, però, non significa che tutto vada bene. L'Associazione, infatti, fa sapere che in realtà solo la metà dei Comuni si è registrata (3.800 su 8.092), a cui si dovrebbero aggiungere a giorni 42 Unioni di Comuni. Gli assenti all'appello sono i piccoli Comuni, molti dei quali hanno presentato la domanda di registrazione e ancora attendono il vaglio preliminare. Ma a mancare all'appello sono anche soprattutto le Regioni e le Province autonome (si sono registrati 12 enti su 21) e i capoluoghi di Provincia (68 su 110). Al momento attuale, poi, risultano registrate anche 72 Asl, un'agenzia regionale per la sanità, 2 agenzie fiscali, 32 comunità montane, 17 università, 2 consorzi tra amministrazioni locali e, infine, circa 800 amministrazioni pubbliche della presidenza del Consiglio o dei ministeri.
(Sintesi redazionale, 03.05.2013)

Immobili

Un accordo tra costruttori e banche per agevolare i mutui casa

Il mercato della compravendita di immobili è fermo anche per la difficoltà di ottenere mutui dalle banche. Per riattivarlo, l'Abi e l'Ance si sono sedute ad un tavolo a cui hanno partecipato anche il ministero per lo Sviluppo Economico e la Cassa Depositi e Prestiti. Il risultato è una proposta centrata sullo strumento del “covered bond” bancario, che porti ad una maggiore facilità nella raccolta bancaria di liquidità a medio-lungo termine e, quindi, a poter mettere a disposizione di chi compra una casa “un plus di 10 miliardi rispetto alle normali condizioni di mercato”.
Le banche, insomma, dovrebbero creare un circuito di emissioni di obbligazioni bancarie garantite (appunto, covered bond) dedicate all'acquisto di abitazioni. Obbligazioni bancarie da sottoscrivere con il supporto importante di investitori istituzionali italiani. Il tutto, come detto, per creare un plus rispetto alle normali condizioni di mercato (cosa che tornerebbe ad attrarre anche gli investitori esteri, interessati alle obbligazioni garantite emesse dalle banche italiane). Alla luce di tutto ciò, il documento Abi-Ance chiede alla Banca d'Italia, al fine di permettere un più ampio utilizzo dei covered bond, di ridurre i livelli di capitale minimo necessario per poter utilizzare tale strumento (livello che ora è fissato a 500 milioni di euro).
I liquidi raccolti tramite l'emissione di questo tipo di obbligazioni servirebbero alle banche per finanziare l'acquisto di abitazioni di qualità, ossia di alta classe energetica, oppure immobili già esistenti ma interessati da ristrutturazioni volte alla riqualificazione energetica.
(Sintesi redazionale, 10.05.2013)

Sicurezza ed igiene del lavoro

Valutazione rischi a regime

Dal 1° giugno procedure standard escluse solo per attività pericolose

Scadrà il 31 maggio la facoltà per i datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori di autocertificare la valutazione dei rischi (Vdr). Salvo proroga dell'ultima ora, infatti, dal 1° giugno scatterà l'obbligo di ricorrere alle procedure standardizzate.

Iter tormentato

La nuove disposizioni prendono il via dall'articolo 29, comma 5 del Testo unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (decreto legislativo 81/2008), il quale inizialmente, prevedeva che il datori di lavoro in questione avrebbero potuto autocertificare l'effettuazione della valutazione dei rischi della propria azienda fino alla data in cui sarebbero entrate in vigore le cosiddette procedure standardizzate (da emanarsi con decreto interministeriale) e comunque non oltre il 30 giugno 2012. Quest'ultimo termine è stato prorogato una prima volta al 31 dicembre 2012 dal Dl 57/12.

Nel frattempo il decreto sulle procedure standardizzate del 30 novembre 2012 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 285 del 6 dicembre 2012. Il decreto differiva la sua entrata in vigore di ulteriori 60 giorni, anche perchè tali procedure «devono essere applicate per la prima volta da un numero particolarmente elevato di piccole e medie imprese le quali attualmente effettuano la valutazione dei rischi di lavoro unicamente sulla base di autocertificazione ex articolo 29, comma 5, del Tu».

La legge di stabilità 228/2012 all'articolo 1, comma 388, ha prorogato a sua volta l'autocertificazione della Vdr nel termine massimo "di salvaguardia" del 30 giugno 2013 nel caso in cui non fosse stata operativa la standardizzazione delle procedure.

È intervenuto, infine, il ministero del Lavoro con la nota 2583 del 31 gennaio scorso (si veda Il Sole 24 Ore del 1° febbraio 2013), fissando il 31 maggio 2013 come data ultima per i datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori per effettuare la valutazione con autocertificazione.

Le eccezioni

Per previsione dell'articolo 29, comma 5 del Tu, le procedure standardizzate non trovano applicazione nei confronti dei datori di lavoro delle micro imprese che svolgano attività indicate nell'articolo 31, comma 6, lett. a), b), c), d) e g), del medesimo Tu (attività esposte a pericoli di incidenti rilevanti del decreto legislativo 334/99; centrali termoelettriche; impianti e installazioni con pericoli da radiazioni ionizzanti di cui al Dlgs 230/95; nelle aziende per la fabbricazione e deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni), nei confronti delle quali si applicano le disposizioni ex articolo 28 del Tu, previste per la generalità dei datori di lavoro.

Modulistica online

La modulistica, allegata al decreto interministeriale in esame, necessaria per la redazione del Dvr, è scaricabile dal sito www.lavoro.gov.it, sezione "sicurezza nel lavoro" Essa richiede la descrizione generale dell'azienda (dati aziendali e sistema di prevenzione e protezione aziendale) nonché la descrizione delle lavorazioni aziendali e delle mansioni.

Il modello standard dovrà recare «data certa» o attestata dalla sottoscrizione del documento, ai soli fini della prova della data, da parte del responsabile del servizio di protezione e prevenzione (Rspp), del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (Rls) o del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale (Rlst) e del medico competente (Mc), ove nominato. In assenza di medico competente o rappresentate dei lavoratori per la sicurezza o rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale, la data certa va documentata con Pec o altra forma prevista dalla legge.

(Luigi Caiazza, Il Sole 24 ORE – Norme e Tributi, 14.05.2013)

L'urgenza esclude il piano sicurezza

SITUAZIONE SPECIFICA - Nel caso si tratti di interventi per garantire i servizi essenziali non è necessaria la pianificazione preventiva

Nuove indicazioni in materia di sicurezza, con una serie di risposte ad interpelli formulate il 2 maggio dalla commissione tecnica istituita presso il ministero del Lavoro.

Particolare attenzione viene posta al comparto edile, dove l'ambito della sicurezza riguarda anche la progettazione dell'opera. Contestualmente ad essa, infatti, viene richiesta la presenza del coordinatore per la progettazione e per l'esecuzione. Si tratta di professionisti che, ai sensi dell'articolo 98 del Testo unico (Dlgs 81/2008), devono essere provvisti di laurea magistrale oppure di diploma di geometra o perito industriale, agrario o agrotecnico. Devono altresì documentare

l'espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni che, secondo l'interpello, può riferirsi, per esempio, a quelle di direttore di cantiere, capo cantiere, direttore dei lavori, responsabile d'azienda per la sicurezza in lavorazioni, anche specifiche, di cantiere, datore di lavoro di impresa edile.
Restando sempre nella fase di progettazione, con altro interpello, la commissione ministeriale ritiene che i lavori urgenti necessari a garantire la continuità nell'erogazione di servizi essenziali per la popolazione (ad esempio per l'erogazione di acqua, energia elettrica, gas) possano essere effettuati senza la preventiva redazione del piano di sicurezza e coordinamento (Psc). Tali circostanze, ai sensi dell'articolo 100, comma 6, del Testo unico derogano all'obbligo del Psc, in quanto si tratta di lavori la cui esecuzione immediata è necessaria per prevenire incidenti imminenti.
Per quanto riguarda, invece, la documentazione minima che i lavoratori autonomi devono esibire al committente o al responsabile dei lavori per dimostrare l'idoneità tecnico professionale prevista dalla legge per operare in un cantiere temporaneo o mobile, la commissione si è riportata al contenuto dell'allegato XVII al Testo unico, nonché all'accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011. Di conseguenza, in fase di verifica del possesso della documentazione di idoneità tecnico professionale da parte del lavoratore autonomo, il committente non è tenuto a esigere l'esibizione degli attestati inerenti la formazione e l'idoneità sanitaria. Ciò non vieta comunque al committente la facoltà di richiedere al lavoratore autonomo ulteriori requisiti oltre a quelli minimi individuati nell'allegato XVII.
Infine, affrontando aspetti più generali riguardanti la valutazione dei rischi, in un ulteriore interpello, la commissione ritiene non si possa delegare a terzi la parte riguardante la valutazione di quelli derivanti dallo stress lavoro correlato. Tale aspetto è parte integrante della valutazione del rischio e in base all'articolo 17 rientra tra gli adempimenti del datore di lavoro che non possono essere delegati, anche quando il datore decida di avvalersi di soggetti in possesso di specifiche competenze in materia.
(Luigi Caiazza, Il Sole 24 ORE – Norme e Tributi, 07.05.2013)

Rifiuti e bonifiche

Tares: le regole per lo scambio dei dati catastali tra Agenzia e Comuni

Con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 29 marzo 2013, sono state definite le modalità tecniche per lo scambio dei dati relativi alla superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte in catasto e corredate di planimetria, sulla base dell'articolo 14, comma 9, del Dl 201/2011 convertito dalla legge 214/2011. L'articolo 14 del richiamato Dl ha disciplinato:
a)al comma 9-bis, l'attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun Comune, al fine di addivenire alla determinazione della superficie assoggettabile al tributo pari all'80% di quella catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al Dpr n. 138 del 1998, con l'obbligo per i comuni di comunicare ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge n. 212 del 2000;
b) al comma 9, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita - fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 9-bis - da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani o della Tia 1 ovvero della Tia 2. Ai fini dell'attività di accertamento, invece, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al Dpr n. 138 del 1998.

Le specifiche
Il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 29 marzo 2013 descrive, tra l'altro, i formati utilizzati dall'Agenzia delle Entrate per fornire ai Comuni le superfici calcolate, ai sensi del Dpr n. 138 del 1998, comprensive o meno delle aree scoperte, nonché i formati utilizzati dai Comuni per segnalare all'Agenzia le unità immobiliari con scostamenti significativi tra le superfici calcolate in base al Dpr n. 138 del 1998 e i dati in loro possesso. Al riguardo, il tracciato per lo scambio dei dati di superficie ai fini dell'accertamento del tributo Tares è stato predisposto sulla base di quello già in uso per l'applicazione della Tarsu, che continuerà a essere attivo. Per entrambe le forniture sono presenti, per ciascuna unità immobiliare, anche i seguenti dati: identificativo catastale, intestatari catastali e indirizzo presente nella banca dati.
La data dalla quale è assicurata la fruibilità delle predette informazioni verrà stabilita con apposito comunicato del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, che sarà pubblicato sul sito internet dell'Agenzia.
Gli immobili trattati sono quelli afferenti alle categorie ordinarie; sono, pertanto, esclusi gli immobili censiti nel gruppo D, relativo alle unità a destinazione speciale, e nel gruppo E, relativo alle unità aventi altre destinazione particolari. La fornitura effettuata dall'Agenzia potrà, inoltre, contenere i dati dei soggetti titolari degli immobili estratti se richiesti dal Comune. I file contenenti le segnalazioni, infine, possono essere organizzati in documenti XML o in file TXT e prima dell'invio devono essere compressi (con estensione ZIP).
(Carbone Claudio, Il Sole 24 ORE - Guida agli Enti Locali, 03.05 2013)

Rassegna normativa

(G.U. 15 maggio 2013, n. 112)

 Lavoro, previdenza e professione

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 12 dicembre 2012
Soppressione della Gestione speciale, presso l'INPS, degli enti pubblici creditizi, ai sensi dell'articolo 7, comma 5, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357. (13A03974)
(GU n. 108 del 10-5-2013)

 Decreta

il trasferimento all'assicurazione generale obbligatoria delle residue attivita' patrimoniali, cosi' come risultanti dal rendiconto 2010 e riportate nel prospetto allegato, della Gestione speciale per l'erogazione dei trattamenti pensionistici al personale degli enti pubblici creditizi, istituita presso l'INPS e soppressa a decorrere dal 1° gennaio 2011.
Il presente decreto e' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 Ambiente, suolo e territorio

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
DECRETO 4 aprile 2013
Criteri ambientali minimi per l'acquisto di carta per copia e carta grafica - aggiornamento 2013. (13A03777)
(GU n. 102 del 3-5-2013)

Contenuto: *il decreto reca l'aggiornamento 2013 dei criteri ambientali minimi (CAM) per l'acquisto di carta per copia e carta grafica da parte della pubblica amministrazione.*
Il decreto in questione annulla e sostituisce il decreto ministeriale GAB-DEC2009-111 del 12 ottobre 2009.
(Avv. Marco Fabrizio)

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
DECRETO 10 aprile 2013
Piano d'azione per la sostenibilita' ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione - revisione 2013. (13A03799)
(GU n. 102 del 3-5-2013)

Contenuto: *nel solco attuativo del Piano d'azione per la sostenibilità dei consumi nel settore della pubblica amministrazione previsto dall'art. 1, c. 1126, l. n. 296/2006 (c.d. "PAN GPP"), il decreto contiene una revisione e aggiornamento del Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della Pubblica amministrazione, contenuta in allegato al nuovo decreto.*

La revisione va ad aggiornare, in particolare, il precedente Piano d'azione dell'undici aprile 2008, sostituendo i punti: 4.2, Obiettivo nazionale; 4.4., Procedura per la definizione dei criteri ambientali minimi (c.d. CAM); 6, Gestione del PANGPP; 7, Azioni di supporto al piano.
Gli obiettivi principali ai quali mira l'odierna revisione del PAN concernono: 1) il rafforzamento del ruolo delle associazioni di categoria degli operatori economici nel processo di diffusione e promozione dei CAM presso gli associati (oltre che nel processo di definizione del CAM); 2) il maggiore coinvolgimento delle centrali di committenza nell'adozione e predisposizione dei CAM nelle proprie iniziative di gara; 3) una migliore divulgazione dei CAM verso i grandi enti (es. Università, CNR, ENEA, ISPRA etc.); 4) un maggiore supporto alle stazioni appaltanti per l'integrazione degli aspetti sociali, specie sulle categorie di appalto più soggette al rischio di lesione dei diritti dei lavoratori; 5) l'aggiornamento e il perfezionamento delle attività di monitoraggio; 6) la promozione dell'uso di strumenti di analisi e di valutazione del costo dei prodotti lungo il ciclo di vita; 7) il maggior coinvolgimento degli operatori economici nazionali nel processo di definizione delle proposte europee dei criteri ambientali per gli appalti verdi del toolkit; 8) la promozione della conoscenza dei sistemi di eco-etichettatura, in particolare dell'Ecolabel europeo, presso i consumatori privati e pubblici (p. 3.1, allegato al decreto in oggetto).
(avv. Marco Fabrizio)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 2 maggio 2013
Ordinanza di protezione civile finalizzata a favorire e regolare il subentro della regione Calabria nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticita' nel territorio della provincia di Vibo Valentia colpito dagli eventi alluvionali del giorno 3 luglio 2006. (Ordinanza n. 80). (13A03983)
(GU n. 106 del 8-5-2013)

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
DECRETO 26 aprile 2013
Definizione delle procedure e dei requisiti per l'autorizzazione degli Organismi demandati ad espletare le procedure di valutazione di conformita' ex art. 12, comma 3, lettera a), del decreto legislativo n. 262 del 2002 di attuazione della direttiva 2000/14/CE, concernente l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto. (13A04085)
(GU n. 110 del 13-5-2013)

Contenuto: *il decreto disciplina, ai sensi dell'art. 12, c. 3, lett. a), D.lgs. n. 152/2006, le procedure e i requisiti previsti ai fini dell'autorizzazione degli organismi di certificazione per l'espletamento delle attivita' di valutazione della conformità delle macchine ed attrezzature di lavoro destinate a funzionare all'aperto cui all'art. 11, c. 1, lett. a), b), e c, D.lgs. medesimo (a) procedura di controllo interno della produzione con valutazione della documentazione tecnica e controlli di cui all'allegato VI, D.lgs. n. 262/2002; b) procedura di verifica dell'esemplare unico di cui all'allegato VII, D.lgs. cit.; c) procedura di garanzia di qualità totale di cui all'allegato VIII, D.lgs. citato), intendendo, in tale contesto, per "organismo di certificazione": l'organismo che mediante tarature, prove, certificazioni, ispezioni e, previa autorizzazione, svolge le procedure di valutazione di conformita' di cui all'art. 11, comma 1, lettere a), b) e c) del decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 262 (art. 2, D.M. 26 aprile 2013).*
L'articolo del nuovo decreto prevede, al riguardo, come la richiesta di accreditamento ex direttiva 2000/14/CE dovrà essere indirizzata alla sede dell'organismo nazionale italiano di accreditamento (ACCREDIA) il quale rilascerà, se del caso, un accreditamento con valore di requisito obbligatorio per il rilascio e il rinnovo delle autorizzazioni per l'esercizio delle medesime procedure di valutazione della conformità ex art. 12, c. 1, D.lgs. citato. Le procedure di accreditamento dovranno essere tali da accertare il possesso dei requisiti stabiliti dal decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 262, anche con specifico riferimento alle capacita' tecniche.

Per ciascuna procedura di accreditamento, l'organismo nazionale italiano di accreditamento dovrà, comunque, svolgere le seguenti attivita': a) esame documentale con redazione del relativo rapporto; b) verifica presso la sede dell'organismo di certificazione e verifiche in accompagnamento, con eventuale campionamento e redazione dei relativi rapporti; c) visite di sorveglianza con cadenza annuale, con eventuale campionamento (art. 3, c. 5, D.M. in oggetto).
E', inoltre, previsto come la richiesta di autorizzazione di cui all'art. 12, c. 1 del menzionato D.lgs. n. 262/2002, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organismo di certificazione, dovrà essere indirizzata al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Direzione generale delle valutazioni ambientali, avendo cura di specificare: a) se trattasi di domanda di nuova autorizzazione o di rinnovo regolarizzata mediante marca da bollo di importo pari ad € 14,62, in ottemperanza a quanto disposto dal D.P.R. n. 642/72 (Disciplina dell'imposta di bollo), e successive modifiche e integrazioni; b) l'eventuale (pregresso) certificato di accreditamento in corso di validita', o comunicazione sostitutiva, emesso dall'organismo nazionale italiano di accreditamento; c) i documenti elencati nell'allegato IX, parte B del decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 262; d) la quietanza di pagamento della tariffa ai sensi dell'art. 16, comma 2 del D.lgs. n. 262/2002 (art. 4).
In ipotesi di accoglimento della domanda il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare dovrà trasmette il decreto di autorizzazione al Ministero dello sviluppo economico ai fini della notifica ai competenti organismi comunitari (Commissione europea e Stati membri utilizzando lo strumento elettronico denominato NANDO - New Approach Notified and Designated Organisations).
Da ultimo il decreto alloca in capo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, l'adozione di eventuali decreti di sospensione dell'autorizzazione qualora: a) l'organismo di certificazione non svolga efficacemente o in modo soddisfacente i propri compiti secondo quanto previsto dall'art. 12, c. 3, lettera c) del D.lgs. n. 262/2002; b) venga sospeso il certificato di accreditamento da parte dell'organismo di accreditamento (in tal caso con fissazione di un termine concordato con l'organismo nazionale italiano di accreditamento per ricevere eventuali elementi giustificativi).
Sempre attraverso l'adozione di appositi decreti interministeriali (Ambiente e della tutela del territorio e del mare/Sviluppo economico), l'autorizzazione potrà essere addirittura revocata qualora: c) si accertino gravi e reiterate irregolarita' da parte dell'organismo di certificazione, come previsto dall'art. 12, c. 3, lettera b) del D.lgs. n. 262/2002; d) si riscontri, ai sensi dell'art. 12, c. 3, lettera b), D.lgs. n. 262/2002, la sopravvenuta mancanza da parte dell'organismo di certificazione dei requisiti prescritti; e) l'organismo di accreditamento revochi il Certificato di accreditamento; f) l'organismo di certificazione non ottemperi nei modi e nei tempi prescritti a quanto stabilito nel provvedimento di sospensione sopra indicato (sub lettera A). Al proposito l'organismo nazionale italiano di accreditamento dovrà dare immediata comunicazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare dell'avvenuta riduzione, revoca, sospensione o mancata richiesta di rinnovo del certificato di accreditamento.
Dal 31 dicembre 2013 decadranno tutte le autorizzazioni (provvisorie) già rilasciate agli organismi di certificazione qualora non abbiano ottenuto il nuovo accreditamento (art. 8).
(Avv. Marco Fabrizio)

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
COMUNICATO
Informazioni sui gas fluorurati ad effetto serra di cui all'articolo 16, del decreto del Presidente della Repubblica n. 43/2012, recante attuazione del regolamento (CE) n. 842/2006 su taluni gas fluorurati ad effetto serra. (13A04176)
(GU n. 111 del 14-5-2013)

Contenuto: *il comunicato dà notizia dell'avvenuta pubblicazione sul sito web del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare (http://www.minambiente.it) de i dati ed il*

formato relativi alla dichiarazione contenente informazioni riguardanti le quantità di emissioni in atmosfera di gas florurati di cui all'articolo 16, c. 1, D.P.R. n. 43/2012.
(Avv. Marco Fabrizio)

Appalti

AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE
PROVVEDIMENTO 24 aprile 2013
Procedimento per la soluzione delle controversie ai sensi dell'art. 6, comma 7, lettera n), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. (13A03964)
(GU n. 106 del 8-5-2013)

AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE
COMUNICATO
Trasmissione dei dati dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture - settori ordinari e speciali - allineamento a 40.000 € della soglia minima per le comunicazioni ex art. 7, comma 8, del decreto legislativo n. 163/2006. (13A03970)
(GU n. 107 del 9-5-2013)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 marzo 2013, n. 49
Regolamento per la disciplina delle attivita' del Ministero della difesa in materia di lavori, servizi e forniture militari, a norma dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208, recante attuazione della direttiva 2009/81/CE. (13G00092)
(GU n. 110 del 13-5-2013)

Edilizia e urbanistica

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
DELIBERA 21 dicembre 2012
Adempimenti concernenti la ricognizione degli interventi di messa in sicurezza delle scuole finanziati a carico del Fondo sviluppo e coesione (FSC) con le delibere CIPE n. 32/2010 e n. 6/2012. (Delibera n. 148/2012). (13A03796)
(GU n. 101 del 2-5-2013)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
DELIBERA 21 dicembre 2012
Ripartizione del fondo per le infrastrutture portuali. (Delibera n. 139/2012). (13A03994)
(GU n. 108 del 10-5-2013)

DECRETO LEGISLATIVO 26 aprile 2013, n. 51
Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61, concernente ulteriori disposizioni di attuazione dell'articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di ordinamento di Roma Capitale. (13G00094)
(GU n. 112 del 15-5-2013)

Economia, fisco, agevolazioni e incentivi

SUPPLEMENTI ORDINARI
BANCA D'ITALIA
PROVVEDIMENTO 3 aprile 2013
Disposizioni attuative in materia di adeguata verifica della clientela, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231. (13A03635) (Suppl. Ordinario n. 35)
(GU n. 105 del 7-5-2013)

SUPPLEMENTI ORDINARI
BANCA D'ITALIA
PROVVEDIMENTO 3 aprile 2013
Disposizioni attuative per la tenuta dell'archivio unico informatico e per le modalita' semplificate di registrazione di cui all'articolo 37, commi 7 e 8, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231. (13A03636) (Suppl. Ordinario n. 35)
(GU n. 105 del 7-5-2013)

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 11 gennaio 2013
Decadenza dai benefici per gruppi di imprese agevolate dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488. (13A03971)
(GU n. 108 del 10-5-2013)

 Sicurezza ed igiene del lavoro

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
COMUNICATO
Quinto elenco, di cui al punto 3.7 dell'allegato III del decreto 11 aprile 2011, dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'articolo 71, comma 11, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 come modificato e integrato dal decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106. (13A03931)
(GU n. 103 del 4-5-2013)

 Pubblica Amministrazione

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
DELIBERA 21 dicembre 2012
Legge n. 443/2001 - Allegato infrastrutture al Documento di economia e finanza (DEF) 2012. (Delibera n. 136/2012). (13A03805)
(GU n. 103 del 4-5-2013)

 Chimica e alimentare

MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 25 marzo 2013
Integrazione al decreto 21 aprile 2011 relativo all'elenco di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva rame revocati ai sensi dell'articolo 2, commi 2 e 3 del decreto 15 settembre 2009 di iscrizione della sostanza attiva stessa nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194. (13A03761)
(GU n. 101 del 2-5-2013)

MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 26 marzo 2013
Elenco dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva «composti del rame» revocati ai sensi dell'articolo 3, commi 2 e 4 del decreto 15 settembre 2009 di recepimento della direttiva 2009/37/CE della Commissione del 23 aprile 2009. (13A03764)
(GU n. 101 del 2-5-2013)

MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 22 aprile 2013
Revoca del decreto 19 marzo 2013, recante: «Modifica delle autorizzazione dei presidi medico chirurgici insetticidi presentati sotto forma di liquidi concentrati, classificati come "irritante", "tossico", "nocivo" e "corrosivo" ed attualmente considerati come d'uso domestico o d'uso domestico e professionale». (13A03903)
(GU n. 104 del 6-5-2013)

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 1 febbraio 2013
Approvazione dell'elenco dei prezzi unitari massimi di produzioni agricole, strutture aziendali e costi di smaltimento delle carcasse animali per la determinazione dei valori assicurabili al mercato agevolato, nell'anno 2013. (13A03768)
(GU n. 106 del 8-5-2013)

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 18 aprile 2013
Variazione di denominazione di una varieta' di girasole iscritta al registro delle varieta' di specie agrarie. (13A03995)
(GU n. 109 del 11-5-2013)

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
DECRETO 24 aprile 2013
Ridefinizione del perimetro del sito di bonifica di interesse nazionale di «Venezia (Porto Marghera)». (13A04087)
(GU n. 110 del 13-5-2013)

Rassegna di giurisprudenza

 Appalti

CORTE COSTITUZIONALE, Sentenza 28 marzo 2013, n. 50,

La Corte Costituzionale traccia la strada della riforma del servizio idrico integrato

Con la legge 23 dicembre 2009, n. 191, art. 2, comma 186-bis, il legislatore statale ha voluto superare le "vecchie" autorità d'ambito attraverso la razionalizzazione della programmazione e della gestione del servizio idrico integrato.

La sentenza 28 marzo 2013, n. 50, della Corte Costituzionale affronta l'annoso problema della gestione del servizio idrico integrato, riconducibile ai servizi pubblici di rilevanza economica, da parte degli enti territoriali.

Nel caso in esame, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha promosso, tra le altre, questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 10, 11, primo periodo, 14 e 16, della legge della Regione Abruzzo 12 aprile 2011, n. 9 (Norme in materia di Servizio Idrico Integrato della Regione Abruzzo) per violazione dell'art. 117, primo e secondo comma, lettere e) ed s), della Costituzione.

In particolare i commi 10, 11 e 14, dell'art. 1 della legge regionale citata, stabiliscono che:

-Comma 10, "In ciascuna Provincia del territorio regionale è istituita l'assemblea dei sindaci – di seguito denominata ASSI – per l'esercizio delle competenze nelle materie assegnate agli enti locali dalla legislazione statale e regionale, in particolare i compiti di organizzazione del Servizio, di adozione del piano d'ambito provinciale, di scelta della forma di gestione, di determinazione e modulazione delle tariffe all'utenza, di affidamento della gestione. L'assemblea dei sindaci si riunisce su base provinciale e si articola nei subambiti territoriali corrispondenti agli ambiti di competenza dei singoli soggetti gestori che operano nella Regione. La partecipazione ai lavori dell'assemblea è gratuita";

- Comma 11, "L'ASSI, nell'ambito delle competenze materiali e territoriali di cui al comma 10, esprime in via ordinaria pareri obbligatori e vincolanti all'ERSI";

- Comma 14, "L'ERSI propone gli atti fondamentali di pianificazione e di programmazione del Servizio alle ASSI, che esprimono parere obbligatorio e vincolante. L'ERSI coordina ed unifica a livello regionale le deliberazioni delle ASSI al fine di mantenere l'uniformità di azione sull'intero territorio regionale, sentita la Commissione del Consiglio regionale competente, che deve esprimersi in via definitiva entro e non oltre i ventuno (21) giorni successivi alla richiesta da parte dell'ERSI. Il parere si intende reso in senso favorevole qualora la Commissione consiliare non si pronunci in via definitiva nel termine perentorio su indicato".

I Giudici Costituzionali considerano parzialmente fondata la questione di legittimità costituzionale per le seguenti ragioni:

- Il comma 10 può ritenersi legittimo e conforme al dettato costituzionale in quanto non contrasta con i principi di sussidiarietà, di differenziazione e di adeguatezza richiamati dall'art. 2, comma 186-bis, della legge n. 191 del 2009, visto che nel settore in esame il ruolo degli enti locali è fondamentale e la loro cooperazione è necessaria "in vista del raggiungimento di fini unitari nello spazio territoriale che il legislatore regionale reputa ottimale";

- I commi 11 e 14, invece, sono dichiarati contrari al dettato legislativo, poiché prevedono che l'attività dell'ERSI deve essere subordinata al rilascio da parte dell'assemblea dei sindaci di pareri obbligatori e vincolanti. La previsione di questa tipologia di pareri si pone in contrasto con l'autonomia che deve invece caratterizzare "l'attività programmatoria e pianificatoria dell'ente regionale attributario del servizio".
In conclusione, le considerazioni della Corte muovono da un presupposto imprescindibile, ovvero, l'inclusione della disciplina normativa del servizio idrico integrato nelle materie della "tutela della concorrenza" e "tutela dell'ambiente", entrambe di competenza esclusiva statale, nelle quali la potestà legislativa regionale deve rispettare i limiti positivi e negativi tracciati dal legislatore nazionale.
(Marco Porcu, www.professioni-imprese24.ilsole24ore.com)

■ CONSIGLIO DI STATO, Sentenza del 22 febbraio 2013, n. 1091.

 Gli "intrecci personali" determinano l'esclusione dalla gara

Indizi gravi, precisi e concordanti come gli "intrecci personali" esistenti tra società collegate e partecipanti ad una gara pubblica determinano la legittima esclusione dalla procedura.
Questo il principio ribadito dalla VI sezione del Consiglio di Stato, con la sentenza del 22 febbraio 2013, n. 1091.
Nel caso in esame alcune imprese concorrenti ad una procedura ad evidenza pubblica, per l'affidamento dei lavori di ristrutturazione di un edificio scolastico, erano state escluse:
- per non aver dichiarato l'esistenza di una situazione di collegamento formale (come espressamente richiesto dal bando di gara);
- perché tra di loro esistevano degli "intrecci personali" che facevano presumere l'esistenza di quegli indizi gravi, precisi e concordanti che il legislatore ritiene i presupposti per la sussistenza di un unico centro decisionale.
Respinto il ricorso presentato in primo grado contro l'esclusione, le imprese adivano il Supremo Consesso Amministrativo, che giudica infondato il ricorso:
"Premesso che il collegamento sostanziale ricorre nel caso in cui le offerte, seppure provenienti da imprese diverse, siano riconducibili ad un medesimo centro di interessi, si osserva che tale fattispecie, delineata dal richiamato orientamento giurisprudenziale sulla scorta della disciplina comunitaria, secondo cui il sistema delle gare pubbliche può funzionare solo, se le imprese partecipanti si trovino in posizione di reciproca ed effettiva concorrenza, ha poi avuto riconoscimento normativo nel d. lgs. n. 163 del 2006 – dapprima, nell'art. 34, comma 2, ora, nell'art. 38, comma 1 lett. m-quater), inserito dall'art. 3, comma 1, d.l. 25 settembre 2009, n. 135 –, che, in aggiunta alla fattispecie tipizzata delle situazioni di controllo ex art. 2359 cod. civ., contempla espressamente, a ricognizione del principio già affermato in via giurisprudenziale, le ipotesi di collegamenti, anche di fatto, tra imprese partecipanti che comportino l'imputabilità delle relative offerte ad un unico centro decisionale."
Pertanto:
"...applicando le enunciate coordinate normative e giurisprudenziali alla fattispecie sub iudice, deve, in primo luogo, affermarsi la legittimità delle impugnate previsioni della lex specialis di gara e del c.d. "Patto di integrità", sopra citate, in quanto conformi all'enunciato principio della natura escludente di collegamenti sostanziali tra imprese partecipanti lesivi dei canoni della segretezza delle offerte e della serietà e trasparenza delle procedure di evidenza pubblica."
Il collegamento societario e la partecipazione alle gare pubbliche hanno più volte interessato anche il legislatore comunitario, il quale ha recentemente disposto la contrarietà ai principi comunitari di trasparenza e concorrenza di una norma nazionale che impedisce, in via di principio, la partecipazione ai bandi pubblici di imprese tra loro collegate.

Con l'art. 38, comma 1 lett. m-quater), il legislatore italiano ha voluto recepire questo indirizzo, stabilendo che l'eventuale esclusione può essere stabilita soltanto valutando l'effettiva situazione concreta sottoposta all'attenzione della stazione appaltante.
(Marco Porcu, www.professioni-imprese24.ilsole24ore.com)

■ **CONSIGLIO DI STATO, Sez. 6^ - 10 maggio 2013, n. 2558**

APPALTI – Consorzi ordinari - Disciplina del riconoscimento dei requisiti tecnici e professionali – ATI.
Al di fuori dell'ipotesi specificamente contemplata dall'art. 276 d.P.R. n. 207 del 2010, concernente le società, anche consortili, appositamente costituite per l'esecuzione unitaria del contratto - la disciplina del riconoscimento dei requisiti tecnici e professionali maturati per l'esecuzione dell'appalto aggiudicato a un consorzio ordinario segue la stessa regola prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese e rimane direttamente legata all'attività effettivamente espletata nell'esecuzione del contratto da parte di ciascuno dei soggetti riuniti o consorziati.

APPALTI – Requisiti di partecipazione – Discrezionalità della stazione applatante – Limiti della ragionevolezza, pertinenza e congruità.
Rientra nella discrezionalità della stazione appaltante fissare requisiti di partecipazione anche rigorosi nei limiti della ragionevolezza, ossia della pertinenza e congruità a fronte dello scopo perseguito; con specifico riferimento alle gare nei settori speciali, l'art. 233 del Codice degli appalti prevede che nel caso di procedure negoziate, quale è quella qui considerata, "i criteri possono fondarsi sulla necessità oggettiva, per l'ente aggiudicatore, di ridurre il numero dei candidati a un livello che corrisponda a un giusto equilibrio tra le caratteristiche specifiche della procedura di appalto e i mezzi necessari alla sua realizzazione".
(Massime a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)

■ **CONSIGLIO DI STATO, Sez. 6^ - 10 maggio 2013, n. 2548**

APPALTI – Principio della sanabilità delle irregolarità formali – Limiti.
Il principio della sanabilità delle irregolarità formali, di derivazione comunitaria e rilevante anche nell'ordinamento interno, consente di attenuare il rilievo di prescrizioni formali che non incidano sull'assetto sostanziale degli interessi coinvolti nella procedura di gara né alterino le regole riguardanti la par condicio tra i concorrenti, ma ciò non impedisce d'individuare alcuni limiti generali alla regola della sanatoria, che non opera quando difettino requisiti essenziali dei documenti prodotti dalle parti. Altrimenti opinando si altererebbe anche la *par condicio* tra le imprese e si violerebbe il principio di autoresponsabilità, per il quale l'impresa partecipante alla gara d'appalto risponde della mancata produzione di atti, ad essa imputabile. Del resto, la regola della sanabilità riguarda previsioni secondarie della procedura di gara e non può estendersi a profili d'identificazione dei documenti prodotti dalle parti, onde la possibilità di regolarizzazione concerne solo il completamento o la chiarificazione di documenti o dichiarazioni già versati in atti, per porre rimedio ad incertezze o equivoci generati dall'ambiguità delle clausole del bando e della lettera d'invito o, comunque, presenti nella normativa applicabile alla concreta fattispecie (fattispecie relativa alla mancata sottoscrizione dell'autocertificazione).
(Conferma T.a.r. Lazio, Roma, sezione III, n. 5481/2009) – Pres. Maruotti, Est. Scola – Consorzio C. (avv. Santiapichi) c. Università degli studi Tor Vergata di Roma (Avv. Stato), S. s.p.a. (avv.ti Manzi e Calgaro) e atri (n.c.)
(Massima a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)

CONSIGLIO DI STATO, Sez. 5^ - 7 maggio 2013, n. 2462

APPALTI – Incompletezza della dichiarazione ex art. 38 d.lgs. n. 361/2006 - Mancata dichiarazione di condanne penali – Autonoma violazione di legge sanzionabile con l'esclusione.
Nelle procedure ad evidenza pubblica l'incompletezza della dichiarazione di cui all'art. 38 del D.Lgs. 163/2006 (così come la sua integrale omissione) rappresenta una autonoma violazione di legge sanzionabile, come tale, con l'esclusione dalla gara (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 8 novembre 2012, n. 5693). In particolare, la mancata dichiarazione di condanne penali impedisce il doveroso controllo dell'amministrazione sulla rilevanza e sulla gravità del reato e, pertanto, nel caso in cui il concorrente abbia sottaciuto, secondo la propria discrezionalità, l'esistenza di addebiti penali, è legittima l'esclusione dello stesso (Cons. Stato, Sez. V, 28 settembre 2011, n. 5406). Le valutazioni in ordine alla gravità delle condanne riportate dai concorrenti ed alla loro incidenza sulla moralità professionale spettano, infatti, alla stazione appaltante e non ai concorrenti, i quali sono per converso tenuti a indicare tutte le condanne riportate, non potendo operare a monte alcun filtro, omettendo la dichiarazione di alcune di esse sulla base di una selezione compiuta secondo criteri personali.
(Massima a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)

TAR PUGLIA, Lecce, Sez. 3^ - 30 aprile 2013, n.992

APPALTI - Cauzione provvisoria – Finalità – Ati costituenda – Riconducibilità della polizza fideiussoria a tutte le componenti.
Affinché nelle gare pubbliche di appalto sia assicurata la finalità della cauzione provvisoria, che è quella di garantire la stazione appaltante in ordine alla serietà dell'offerta, al rischio della mancata stipulazione del contratto in caso di aggiudicazione nonché, nel caso di ATI costituenda, all'impegno delle mandanti di conferire mandato alla capogruppo che stipulerà il contratto, ciò che deve reputarsi essenziale è che l'oggetto dell'obbligazione garantita sia chiaramente determinato in tutte le sue componenti oggettive e soggettive, nel senso che deve chiaramente determinarsi il soggetto garantito con riguardo alla natura collettiva della partecipazione di più imprese (Cons. di St., sez. V, 28 maggio 2010 n. 3401). Invero, nel caso in cui la polizza sia intestata solo a un'impresa di una costituenda A.T.I., ma in qualità di capogruppo di quest'ultima, con indicazione delle altre imprese, la polizza fideiussoria è riconducibile a tutte le componenti del raggruppamento, essendo idonea a coprire gli eventuali inadempimenti di tutte le società associate, anche in considerazione del fatto che rientrano nella portata della garanzia anche le inadempienze ascrivibili a fatti - non della capogruppo ma - di una delle imprese mandanti, di cui la mandataria dovrebbe pur sempre rispondere, per il vincolo di solidarietà che discende dalla presentazione dell'offerta congiunta. Se ciò che rileva, con riferimento alle previsioni dell'art. 75 del codice dei contratti pubblici, è che la polizza garantisca i rischi connessi al possibile inadempimento di tutte le imprese dell'A.T.I. costituenda (in particolare il rischio relativo alla mancata sottoscrizione del contratto d'appalto per fatto dell'aggiudicatario), non è allora necessario che ciascuna di esse provveda a intestarsi e sottoscrivere la polizza stessa allorché siano esattamente individuati i soggetti beneficiari della polizza e qualora il fideiussore, richiamata la natura collettiva della partecipazione alla gara di più imprese, singolarmente identificate, abbia dichiarato, altresì, di garantire, con la cauzione provvisoria, non solo la sottoscrizione del contratto, ma anche ogni altro obbligo derivante dalla partecipazione alla gara.

APPALTI – Sub criteri integrativi attinenti alle caratteristiche aziendali dei partecipanti alla gara – Illegittimità.
Sono illegittimi i sub criteri integrativi enucleati dalle Commissioni aggiudicatrici che, inerendo all'organizzazione e alle strutture logistiche e di supporto da utilizzarsi nella gestione dei servizi oggetto del contratto, siano direttamente attinenti alle caratteristiche aziendali dei partecipanti alla gara, atteso che la loro importanza deve essere determinata e resa nota ai potenziali concorrenti già al momento della produzione delle loro offerte al fine di evitare il pericolo che la Commissione possa orientare a proprio piacimento e a posteriori l'attribuzione di un punteggio determinante e, quindi, l'esito della gara (T.A.R. Lombardia, Milano, sez. I, 2 marzo 2009, n. 1429; T.A.R. Puglia Lecce, sez. III, 10 giugno 2011, n. 1035).

APPALTI – Conservazione delle buste contenenti le offerte – Tutela da assicurare in astratto.
La Commissione di gara deve predisporre particolari cautele a tutela dell'integrità e della conservazione delle buste contenenti le offerte, di cui deve farsi menzione nel verbale di gara, e tale tutela deve essere assicurata in astratto e a prescindere dalla mancata dimostrazione dell'effettiva manomissione dei plichi, né tale illegittimità può essere sanata dalla dichiarazione postuma del presidente e del segretario della commissione sulla conservazione, in cassaforte, della documentazione (Cons. di St., sez. V, 7 giugno 2012, n. 3351). Invero, le misure di cautela relative alla conservazione dei plichi sono volte a salvaguardare la possibilità, e non l'effettività, della manomissione. Pertanto è sufficiente che vi sia la prova in atti che la documentazione di gara sia rimasta esposta al rischio di manomissione per ritenere invalide le operazioni di gara, non potendosi porre a carico dell'interessato l'onere di provare che vi sia stato in concreto l'evento che le misure cautelari intendono prevenire. L'integrità dei plichi contenenti le offerte delle imprese partecipanti costituisce, infatti, un elemento sintomatico della segretezza delle stesse e della "par condicio" di tutti i concorrenti, elementi che, a loro volta, servono ad assicurare il rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità cui deve conformarsi l'azione amministrativa (T.A.R. Puglia, Lecce, sez. III, 17 febbraio 2012, n. 307).
(Massime a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)

■ **TAR PUGLIA, Bari, Sez. 1^ - 3 maggio 2013, n. 683**

APPALTI – Art. 46, d.lgs. n. 163/2006 – Integrale omissione della produzione documentale di cui all'art. 38 - Rimedio della regolarizzazione documentale – Inapplicabilità.
Il rimedio della regolarizzazione documentale, di cui all'art. 46, d.lg. 12 aprile 2006 n. 163, non si applica al caso in cui l'impresa concorrente abbia integralmente omesso la produzione documentale prevista dal precedente art. 38; viceversa, qualora la documentazione prodotta dal concorrente ad una pubblica gara sia presente, ma carente di taluni elementi formali, di guisa che sussista un indizio del possesso del requisito richiesto, l'Amministrazione non può pronunciare l'esclusione dalla procedura, ma è tenuta a richiedere al partecipante di integrare e chiarire il contenuto di un documento già presente, costituendo tale attività acquisitiva un ordinario modus procedendi, ispirato all'esigenza di far prevalere la sostanza sulla forma. (Cons. Stato, Sez. V, 28 dicembre 2011, n. 6965).
(Massima a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)

Edilizia e urbanistica

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez.3^, 8 Aprile 2013 (Ud. 14/3/2013) Sentenza n. 15971

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DIRITTO URBANISTICO - Domanda di condono - False dichiarazioni - Reato di cui all'art. 483 cod. pen. - Configurabilità – Presupposti.
Le false dichiarazioni rese da un privato nella domanda di condono integrino il reato di cui all'art. 483 cod. pen. (Sez. V n. 2978, 22/1/2010; Sez. V n. 5122, 9/2/2006; Sez. III n. 9527, 3/3/2003; Sez. V n. 3762, 23/3/2000; Sez. V n. 10377, 1/9/1999) sul presupposto che l'ordinamento attribuisce a tali dichiarazione valenza probatoria privilegiata - con esclusione di produzioni documentali ulteriori - e, quindi, di dichiarazione destinata a dimostrare la verità dei fatti cui è riferita e ad essere trasfusa in atto pubblico (Sez. V n.2978\2005). La configurabilità del reato deve, peraltro, riconoscersi anche nel caso in cui quanto dichiarato possa essere altrimenti verificato dal successivo destinatario dell'atto, poiché ciò che rileva è l'idoneità dell'atto falso ad ingannare comunque la fede pubblica e la violazione, da parte del privato dichiarante, del dovere di attestare al pubblico ufficiale la verità su circostanze giuridicamente rilevanti (Cass. Sez. III n. 340901, 27/9/2011; Sez. V n. 11681, 16/12/1997).
(Massima a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)

TAR VENETO, Sez. 2^ – 9 maggio 2013, n. 689

DIRITTO URBANISTICO - EDILIZIA – Scelte urbanistiche – Discrezionalità dell'amministrazione – Aspettative qualificate - Esempi – Insussistenza – Aspettativa generica di una reformatio in melius – Cedevolezza rispetto alle scelte urbanistiche.
Le scelte di ordine urbanistico sono riservate alla discrezionalità dell'amministrazione, cui compete il coordinamento di quelle esigenze che nella concreta realtà si presentano in modo articolato, con la conseguenza che nell'adozione di un atto di programmazione territoriale avente rilevanza generale l'amministrazione stessa non è tenuta a dare specifica motivazione delle singole scelte operate, che trovano giustificazione nei criteri generali di impostazione del piano, a meno che sulla precedente disciplina urbanistica siano state fondate specifiche aspettative, come quelle derivanti da un piano di lottizzazione approvato, da un giudicato di annullamento di un diniego di concessione edilizia o dalla reiterazione di un vincolo scaduto (per tutte, Cons. Stato, IV, 4 maggio 2010, n. 2545). Tali evenienze,laddove insussistenti, fanno sì che non sia configurabile un'aspettativa qualificata ad una destinazione edificatoria, ma una mera spes, e quindi solo l'aspettativa generica ad una reformatio in melius, analoga a quella di qualunque altro proprietario di aree che aspiri all'utilizzazione più proficua dell'immobile, posizione cedevole rispetto alle scelte urbanistiche dell'Amministrazione; onde non può essere invocata la c.d. polverizzazione della motivazione, la quale si porrebbe in contrasto con la natura generale dell'atto e i criteri di ordine tecnico seguiti per la redazione dello stesso (cfr. Cons. Stato, Ad. Plen. n. 24 del 1999; idem, cit., sez. IV, n. 5210 del 2007; Cons.Stato, sez. III, 6 ottobre 2009,n. 1610; idem, sez. IV, 12 maggio 2010 , n. 2843; T.A.R.Umbria, 12 luglio 2007 , n. 554, Tar Campania, Napoli, sez. V, 3 giugno 2008 , n. 5222).
(Massima a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)

■ **TAR MOLISE, Sez. 1^ - 9 maggio 2013, n. 295**

DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Realizzazione di lavori edilizi in area di proprietà di terzo – Comune – Ordine di ripristino dello stato dei luoghi – Illegittimità.
Il ripristino dello stato dei luoghi non può essere legittimamente ordinato da parte del comune per il solo fatto che i lavori edilizi siano stati realizzati in area di proprietà di un terzo, in mancanza del previo rilascio di autorizzazione da parte di questi, il quale abbia richiesto e sollecitato l'intervento del comune, atteso che, in tal caso, la questione attiene esclusivamente all'occupazione abusiva di un suolo privato e, pertanto, al rapporto intercorrente tra due soggetti privati che deve essere necessariamente regolato tra di loro in altro modo, facendo ricorso agli strumenti non solo civilistici messi a disposizione dall'ordinamento.
(Massima a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)

■ **CONSIGLIO DI STATO, Sez. 5^ - 7 maggio 2013, n. 2467**

DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Contributo di costruzione – Deroga all'onerosità della concessione – Tassatività delle ipotesi previste dalla legge.
Premesso che il contributo di costruzione è posto a carico del costruttore a titolo di partecipazione del concessionario ai costi delle opere di urbanizzazione in proporzione all'insieme dei benefici che la nuova costruzione ne ritrae (cfr., Cons Stato Sez. V, 21 aprile 2006 n.2258), la deroga alla onerosità della concessione ricorre nelle ipotesi tassativamente previste dalla legge; per quanto attiene in particolare la lettera f) dell'art. 9, l. n. 10 del 1977 , due requisiti devono entrambi concorrere per fondare lo speciale regime di gratuità della concessione: l'uno di tipo soggettivo, per effetto del quale le opere devono essere eseguite da un ente istituzionalmente competente e l'altro di carattere oggettivo per effetto del quale la costruzione deve riguardare opere pubbliche o di interesse generale (cfr, Sez. V, 20 ottobre 2004 n.6818; Sez. VI, 5 giugno 2007 n.2981; Cons. Stato Sez. IV, 2 marzo 2011, n. 1332).
(Massima a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)

■ **CONSIGLIO DI STATO, Sez. 6^ - 7 maggio 2013, n. 2458**

DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Art. 52 d.P.R. n. 380/2001- Norme tecniche riguardanti gli elementi costruttivi – D.M. 14 gennaio 2008 – Capitoli 4 e 8 – Distinzione tra nuove costruzioni e costruzioni esistenti.
L'art. 52 del d.P.R. n. 38/2001 prevede che le costruzioni sia pubbliche sia private debbono essere realizzate in osservanza delle norme tecniche riguardanti i vari elementi costruttivi fissate con decreti del Ministro per le infrastrutture e i trasporti, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici che si avvale anche della collaborazione del Consiglio nazionale delle ricerche (decreto adottato in data 14 gennaio 2008). Tale decreto prevede regole diverse a seconda che si tratti di nuove costruzioni (per le quali trova applicazione il capitolo 4) o di interventi su costruzioni già esistenti (per le quali si applica il capitolo 8); al fine di stabilire quando ricorra una nuova costruzione, deve farsi riferimento a quanto stabilito dalle norme primarie e secondarie di disciplina della materia (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 8 ottobre 2012, n. 5231): dalla lettura coordinata dell'art. 3, c. 1 d.lgs. n. 380/2001 e dell'art. 8.1. del decreto ministeriale in esame, risulta che occorre distinguere la struttura "da realizzare" nella sua interezza (nuova costruzione) dalla struttura "realizzata" nella sua interezza (costituzione esistente), il che esclude la possibilità di isolare un singolo elemento nell'ambito della struttura realizzata per ritenere che si sia in presenza di una nuova costruzione.
(Massima a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)

TAR EMILIA ROMAGNA, Bologna, Sez. 1^ – 2 maggio 2013, n. 342

DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Parcheggi non pertinenziali – Assoggettamento alle comuni regole edilizio-urbanistiche – Computabilità ai fini volumetrici.
I parcheggi non pertinenziali sono computabili ai fini volumetrici (v. TAR Friuli - Venezia Giulia 12 giugno 2006 n. 426), giacché le autorimesse edificate fuori terra vanno qualificate come nuove costruzioni (v. Cons. Stato, Sez. IV, 17 maggio 2012 n. 2847 e 26 settembre 2008 n. 4645): il legislatore ha riservato un regime differenziato ai soli parcheggi c.d. "pertinenziali", facendo soggiacere tutti gli altri alle comuni regole edilizio-urbanistiche delle nuove costruzioni, ivi compreso il rispetto della cubatura consentita per la zona territoriale di effettiva localizzazione dell'autorimessa.
(Massima a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)

TAR PUGLIA, Lecce, Sez. 3^ - 30 aprile 2013, n.988

DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Recinzione – Permesso di costruire – Necessità – esclusione.
La realizzazione di una recinzione costituisce manifestazione dello *ius excludendi alios* e non necessita di permesso di costruire, a patto che le opere di recinzione non consistano in vere e proprie opere di muratura, nel qual caso detto principio va temperato con l'opposta esigenza di sottoporre al regime abilitativo previsto dall'art. 10 DPR 380/2001 gli interventi che determinano un'irreversibile trasformazione del suolo.
(Massima a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)

TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. 8^ - 7 maggio 2013, n. 2356

DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Parcheggi interrati – L. n. 122/1989 e l.r. Campania n. 19/1989 – Zone bianche – Compatibilità.
In tema di parcheggi interrati, sulla scorta dell'art. 9 L. n. 122/1989 e della l.r. Campania n. 19/1989, che disciplina la realizzazione di parcheggi pertinenziali, può affermarsi che: a) quest'ultima non è soggetta ad oneri di costruzione e di urbanizzazione; b) l'esonero dal pagamento del contributo relativo agli oneri di urbanizzazione comprova che nella Regione Campania i parcheggi pertinenziali non sono considerati idonei ad aggravare il carico urbanistico; c) non dando vita ad una nuova costruzione, il parcheggio pertinenziale deve essere ritenuto compatibile anche con la legislazione rigoristica che, per le zone bianche, detta disposizioni volte appunto ad evitare la compromissione del territorio mediante la realizzazione di costruzioni che possano vanificare la futura programmazione urbanistica dell'area.

DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Autorizzazione sismica – Art. 94 d.P.R. n. 380/2001 – Autorizzazione ottenuta successivamente al rilascio del permesso di costruire – Legittimità.
Dalla lettura dell'art. 94 D.P.R. 380/2001 (rubricato "Autorizzazione per l'inizio dei lavori") si evince agevolmente che l'autorizzazione sismica rilasciata dal competente Ufficio Tecnico Regionale è necessaria per l'inizio dei lavori e non costituisce viceversa un presupposto per il rilascio del permesso di costruire. Tanto si ricava dall'esame della disposizione contenuta nel T. U. Edilizia, condotto secondo il criterio ermeneutico imposto dall'art. 12 delle preleggi al codice civile: vi si prevede infatti che "Fermo restando l'obbligo del titolo abilitativo all'intervento edilizio, nelle località sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicità all'uopo indicate nei decreti di cui all'articolo 83, non si possono iniziare lavori senza preventiva autorizzazione scritta del competente

ufficio tecnico della regione". Pertanto, la circostanza che l'autorizzazione sismica sia stata ottenuta dopo il rilascio del permesso di costruire non inficia la legittimità di quest'ultimo.
(Massime a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)

TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. 2^ - 3 maggio 2013, n. 2294

DIRITTO URBANISTICO - EDILIZIA – Ordine di demolizione – Successiva presentazione di un'istanza di sanatoria – Efficacia dell'atto sanzionatorio – Sospensione – Rigetto dell'istanza – Effetti sull'efficacia dell'ordine di demolizione.
La validità ovvero l'efficacia dell'ordine di demolizione non risultano pregiudicate dalla successiva presentazione di un'istanza di sanatoria ai sensi dell'art. 13 della l. n. 47 del 1985, posto che nel sistema non è rinvenibile una previsione dalla quale possa desumersi un tale effetto, sicché, se, da un lato, la presentazione della domanda di sanatoria attraverso l'istituto dell'accertamento di conformità determina inevitabilmente un arresto dell'efficacia dell'ordine di demolizione, all'evidente fine di evitare, in caso di accoglimento dell'istanza, la demolizione di un'opera astrattamente suscettibile di sanatoria, dall'altro, occorre ritenere che l'efficacia dell'atto sanzionatorio sia soltanto sospesa, cioè che l'atto sia posto in uno stato di temporanea quiescenza. All'esito del procedimento di sanatoria, in caso di accoglimento dell'istanza, l'ordine di demolizione rimarrà privo di effetti in ragione del sopravvenuto venir meno dell'originario carattere abusivo dell'opera realizzata. Di contro, in caso di rigetto dell'istanza, l'ordine di demolizione riacquista la sua efficacia (in termini, Cons. St., sez. IV, 19 febbraio 2008, n. 849; T.A.R., Campania, Napoli, sez. II, 14 settembre 2009, n. 4961).
(Massima a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)

TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. 2^ - 3 maggio 2013, n. 2281

DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Destinazione di un'area a edilizia scolastica – Configurabilità di un vincolo preordinato all'esproprio – Esclusione – Ragioni.
E' da escludersi che la destinazione dell'area ad edilizia scolastica possa configurare un vincolo preordinato all'esproprio, poiché, non sussistendo alcun impedimento a che alle necessità scolastiche si provveda mediante soluzioni locative, anziché proprietarie, il vincolo può ricomprendersi tra quelli che, secondo la decisione della Corte cost. n. 179 del 1999, "importano una destinazione (anche di contenuto specifico) realizzabile ad iniziativa privata o promiscua pubblico - privata". In altri termini, dunque, la destinazione scolastica comporta l'attribuzione al terreno di una vocazione edificatoria, sia pure specifica, in quanto realizzabile anche da privati ed inoltre la vocazione edificatoria del terreno va confermata anche in relazione al fatto che l'edilizia scolastica elementare costituisce opera di urbanizzazione secondaria (art. 1 lett. c in relazione all'art. 4 della l. n. 847 del 1964), la cui costruzione si deve considerare funzionale ad una destinazione edificatoria della zona (cfr. Cass. civile, sez. I, 21 marzo 2000, n. 3298; Cass. civile, sez. I, 21 febbraio 2003, n. 2641; si veda altresì, in questa stessa direzione, T.A.R. Puglia Bari, sez. III, 26 febbraio 2009 , n. 403).
(Massima a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)

TAR LOMBARDIA, Milano, Sez. 2^ - 30 aprile 2013, n. 1124

DIRITTO URBANISTICO - EDILIZIA – Distanze tra edifici – Sporti - Elementi decorativi- Computabilità – Esclusione.
Ai fini del calcolo della distanza tra edifici non devono prendersi in considerazione elementi meramente decorativi e privi di rilievo volumetrico, quali lesene od altro (cfr. i docc. 6 e 6a del Comune ed, in giurisprudenza, le sentenze del Consiglio di Stato, sez. IV, 17.5.2012, n. 2847 e sez. V, 2.11.2010, n. 7731, per la quale: <<Gli sporti, cioè le sporgenze da non computare ai fini delle distanze perché non attinenti alle caratteristiche del corpo di fabbrica che racchiude il volume che si vuol distanziare, sono i manufatti come le mensole, le lesene, i risalti verticali delle parti con funzione decorativa, gli elementi in oggetto di ridotte dimensioni, le canalizzazioni di gronda e i loro sostegni>>; oltre a TAR Lombardia, sez. IV, 4.5.2011, n. 1174)
(Massima a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)

TAR LIGURIA, Sez. 1^ – 30 aprile 2013, n. 727

DIRITTO URBANISTICO – Lottizzazione abusiva – Art. 30 d.P.R. n. 380/2001 – Concetto di "opere che comportino trasformazione urbanistica od edilizia" – Interpretazione funzionale.
La formulazione dell'art. 30 del D.P.R. n. 380/01 consente di affermare che può integrare un'ipotesi di lottizzazione abusiva qualsiasi tipo di opere in concreto idonee a stravolgere l'assetto del territorio preesistente, a realizzare un nuovo insediamento abitativo e, quindi, in ultima analisi, a determinare sia un concreto ostacolo alla futura attività di programmazione (che viene posta di fronte al fatto compiuto), sia un carico urbanistico che necessita di adeguamento degli standards. Il concetto di "opere che comportino trasformazione urbanistica od edilizia" dei terreni deve essere dunque interpretato in maniera "funzionale" alla ratio della norma, il cui bene giuridico tutelato è costituito dalla necessità di preservare la potestà pianificatoria attribuita all'amministrazione nonché l'effettivo controllo del territorio da parte del soggetto titolare della stessa funzione di pianificazione (cioè il Comune), al fine di garantire una ordinata pianificazione urbanistica, un corretto uso del territorio ed uno sviluppo degli insediamenti abitativi e dei correlativi standards compatibili con le esigenze di finanza pubblica.

DIRITTO URBANISTICO – Lottizzazione abusiva – Singole opere regolarmente assentite.
La verifica circa la conformità della trasformazione realizzata e la sua rispondenza o meno alle previsioni delle norme urbanistiche vigenti deve essere effettuata con riferimento non già alle singole opere in cui si è compendiata la lottizzazione, eventualmente anche regolarmente assentite (giacché tale difformità è specificamente sanzionata dagli artt. 31 e ss. D.P.R. n. 380/2001), bensì alla complessiva trasformazione edilizia che di quelle opere costituisce il frutto, sicché essa ben può mancare anche nei casi in cui per le singole opere facenti parte della lottizzazione sia stato rilasciato il permesso di costruire (così T.A.R. Bari, III, n. 1017/2008).
(Massime a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)

TAR LIGURIA, Sez. 1^ – 24 aprile 2013, n. 719

DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Sopraelevazione e connessa realizzazione di nuovi volumi – Qualifica di manutenzione straordinaria – Esclusione.
La sopraelevazione e la connessa realizzazione di nuovi volumi integra una trasformazione urbanistico-edilizia del preesistente manufatto incompatibile con la qualificazione edilizia di manutenzione straordinaria o risanamento conservativo o pertinenza dell'immobile principale, in

quanto idonea a modificarne la sagoma e creare nuovo volume, costituendo quindi una nuova costruzione o comunque un ampliamento della costruzione esistente soggetta al preventivo rilascio del permesso di costruire.
(Massima a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)

Energia

TAR PUGLIA, Bari, Sez. 1^ - 3 maggio 2013, n. 681

DIRITTO DELL'ENERGIA – Impianti di produzione di energia da FER - Regione – Individuazione delle aree non idonee all'insediamento – Discrezionalità amministrativa e tecnica – Linee guida di cui al D.M. 10/09/2010 – Criteri – Rapporto con l'attività regionale di classificazione.
L'individuazione da parte della Regione, mediante lo strumento delle linee guida, delle aree non idonee all'insediamento di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, presenta molti tratti tipici dell'attività di pianificazione urbanistica generale ed in particolare si caratterizza per l'analoga ampiezza della discrezionalità amministrativa e tecnica esercitabile dall'Amministrazione, all'interno di un composito quadro di interessi pubblici e privati che devono essere contemperati. L'allegato 3 del decreto del Ministero dello Sviluppo economico del 10 settembre 2010, intitolato "criteri per l'individuazione di aree non idonee", stabilisce che i divieti di localizzazione dei nuovi impianti non possono riguardare "porzioni significative del territorio o zone genericamente soggette a tutela dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio storico-artistico", né possono tradursi nella creazione di fasce di rispetto sovradimensionate rispetto alle effettive esigenze di tutela (lett. d), e che possono tenere conto della concentrazione di impianti già esistenti e della interazione con altri progetti contigui (lett. e). I criteri dettati dal decreto ministeriale, benché dotati di indubbia forza vincolante nei confronti delle Regioni, non possono tuttavia comprimere l'ampia discrezionalità che inevitabilmente caratterizza l'attività regionale di classificazione delle aree non idonee, dove confluiscono e si intrecciano valutazioni complesse di tipo ambientale, urbanistico, socio-economico di cui gli organi regionali competenti rispondono, in primo luogo, sul piano politico-amministrativo. La politica energetica, ed in specie la politica da perseguire nell'incentivazione dell'utilizzo di fonti rinnovabili, resta infatti rimessa nei suoi tratti essenziali agli organi democraticamente eletti, non assume carattere immutabile e può essere, al pari delle fondamentali decisioni di programmazione economica e di pianificazione dell'utilizzo del territorio, soggetta a ripensamenti e correzioni nel corso degli anni.

DIRITTO DELL'ENERGIA – Regione Puglia – Regolamento regionale n. 24/2010 – Estensione delle aree non idonee all'installazione di impianti di produzione di energia da FER – 60% della superficie territoriale complessiva – Legittimità.
L'estensione delle aree non idonee all'installazione di impianti di produzione di energia alimentati da fonti rinnovabili individuate dalla Regione Puglia con regolamento regionale n. 24/2010, ai sensi delle linee guida di cui al D.M. 10 settembre 2010 (All. 3), pur essendo quantitativamente rilevante (prossima al 60% della superficie territoriale complessiva), non integra di per sé una violazione della vigente disciplina legislativa e regolamentare, che assegna alle singole Regioni il potere di prevedere zone non idonee alla realizzazione di specifiche tipologie di impianti, anche tenendo conto dello sviluppo produttivo già raggiunto e delle autorizzazioni già rilasciate negli anni precedenti.
(Massime a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)

TAR PUGLIA, Bari, Sez. 1^ - 3 maggio 2013, n. 674

AREE PROTETTE – DIRITTO DELL'ENERGIA – Art. 2, c. 6 l.r. Puglia n. 31/2008 – Impianti eolici - Divieto di localizzazione nei SIC e nelle ZPS – Conformità al diritto europeo e alla Costituzione.
L'art. 2, sesto comma, della legge regionale n. 31 del 2008, nella parte in cui vieta la localizzazione di impianti eolici non finalizzati all'autoconsumo nei SIC e nelle ZPS costituenti la rete ecologica 'NATURA 2000' ed in area buffer di 200 metri, è conforme al diritto europeo ed alla Costituzione (cfr. sentenza 21 luglio 2011 della Corte di Giustizia dell'Unione Europea che si è pronunciare sulla questione pregiudiziale sollevata in merito). Con particolare riferimento ai principi di non discriminazione e proprorzionalità, richiamati dalla C.G.U.E., la disciplina più restrittiva dettata dal legislatore regionale è pienamente giustificata dai rischi di collisione, dalle perturbazioni e dall'effetto "barriera" che gli aerogeneratori producono, per dato di comune esperienza, costringendo gli uccelli a cambiare direzione e provocando, specialmente negli insediamenti di maggiori dimensioni, la perdita o la degradazione degli habitat naturali. Si tratta di effetti pregiudizievoli peculiari e tipici degli impianti eolici (i quali raggiungono altezze considerevoli ed interferiscono con le rotte di spostamento dell'avifauna), che viceversa possono non sussistere per altre tipologie di impianti industriali e che perciò giustificano l'introduzione di un regime di divieto assoluto nelle zone appartenenti alla rete Natura 2000. Quanto, poi, al principio di proporzionalità, la sottoposizione a divieto assoluto riguarda un'area definita e circoscritta del territorio pugliese (in particolare, Alta Murgia e Gargano). Inoltre, il divieto di legge si limita ai soli aerogeneratori e non riguarda altre forme di produzione di energie rinnovabili e si applica esclusivamente ai nuovi impianti eolici a fini commerciali, restando salva la possibilità di realizzare aerogeneratori finalizzati all'autoconsumo con potenza pari o inferiore a 20 kW. Ne discende che l'art. 2, sesto comma, della legge regionale n. 31 del 2008 non contiene divieti sproporzionati o discriminatori e risulta perciò compatibile con le direttive europee in materia di energie rinnovabili e di tutela dell'avifauna. Sotto altro profilo, la predetta norma regionale non viola il riparto di competenze tra Stato e Regioni regolato dal Titolo V della Costituzione: Il D.M. 17/10/2007 prescrive infatti che le Regioni vietino in modo assoluto e generalizzato la costruzione di nuovi impianti eolici nelle ZSC e nelle ZPS, con la sola eccezione dei progetti già depositati, degli interventi di sostituzione ed ammodernamento e degli impianti per autoproduzione inferiori a 20 kW.
(Massima a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)

TAR LOMBARDIA, Milano, Sez. 3^ - 26 aprile 2013, n. 1075

DIRITTO DELL'ENERGIA – Impianti che utilizzano il gas naturale – Art. 16, c. 6 d.lgs. n. 164/2000 – Impianti non conformi – Sospensione della fornitura – Soggetto interessato – Responsabile dell'impianto.
L'art. 16, c. 6 del d.lgs. n. 164/2000 specifica che quando risulta che degli impianti che utilizzano il gas naturale – come gli scaldacqua – non sono conformi alle norme di riferimento, spetta all'ente locale competente per i controlli, ossia ai comuni con più di quarantamila abitanti e alle province per la restante parte del territorio ai sensi dell'art. 10, comma 3, della legge 1991 n. 10, di chiedere alle imprese di distribuzione di sospendere la fornitura di gas agli impianti medesimi. La norma valorizza anche la posizione del responsabile dell'impianto, da intendere come colui che ne ha la materiale disponibilità e quindi la custodia, atteso che impone all'ente locale di ordinare alle imprese di distribuzione la sospensione dell'erogazione anche quando il responsabile dell'impianto non consente l'effettuazione dei controlli necessari per verificarne la regolarità. Ne consegue che il soggetto coinvolto nel rapporto amministrativo inerente all'effettuazione dei controlli non è il proprietario dell'immobile come tale, ma colui che ha la responsabilità dell'impianto, in quanto ne può materialmente disporre. La disposizione non consente di adottare prescrizioni nei confronti del

proprietario dell'immobile in quanto tale, a prescindere cioè dalla disponibilità effettiva dell'impianto, né in capo all'amministratore di condominio, atteso che non si tratta di incidere su parti comuni dell'immobile complessivamente considerato.
(Massima a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)

Ambiente, suolo e territorio

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez.3^, 8 Aprile 2013 (Ud. 14/3/2013) Sentenza n. 15971

DANNO AMBIENTALE – DIRITTO URBANISTICO – PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – ASSOCIAZIONI E COMITATI - Violazioni ambientali produttive di danno risarcibile - Delitti di falso ed abuso d'ufficio commessi allo scopo di rendere possibile un abuso edilizio - Risarcimento - Legittimazione alla costituzione di parte civile Artt. 30, 44, 64, 65, 71 e 72 d.P.R. 380\01, 110 e 483 cod. pen..
Tra le violazioni ambientali produttive di danno risarcibile rientrano anche quelle relative agli abusi edilizi, sempreché siano idonee ad arrecare concreto pregiudizio all'ambiente che deve essere, ovviamente, dimostrato. La legittimazione alla costituzione di parte civile deve essere riconosciuta alle associazioni ambientaliste anche in ordine a reati commessi in occasione o con la finalità di violare norme preordinate alla tutela dell'ambiente e del territorio, come nel caso di delitti di falso ed abuso d'ufficio commessi proprio allo scopo di rendere possibile un abuso edilizio (Sez. V n. 7015, 23/02/2011).

DANNO AMBIENTALE – ASSOCIAZIONI E COMITATI - LEGITTIMAZIONE PROCESSUALE - Processi per reati ambientali - Associazioni ambientaliste - Legittimazione alla costituzione di parte civile – Risarcimento - Artt. 313 c.7 e 318 d.lgs. n.152/06 - Artt. 2043 e 2059 cod. civ. - Art. 185, c.2 cod. pen..
L'art. 313, comma 7, d.lgs. 152\06 stabilisce che «resta in ogni caso fermo il diritto dei soggetti danneggiati dal fatto produttivo di danno ambientale, nella loro salute o nei beni di loro proprietà, di agire in giudizio nei confronti dei responsabile a tutela dei diritti e degli interessi lesi» e che la disciplina del danno ambientale introdotta dal d.lgs. 152\06 si affianca alla disciplina generale del danno contemplata dal codice civile, con la conseguenza che le associazioni sono tuttora legittimate ad agire «iure proprio» nei processi penali concernenti violazioni ambientali anche dopo l'abrogazione delle previsioni di legge che le autorizzavano a proporre le azioni risarcitorie per danno ambientale in caso di inerzia degli enti territoriali (art. 9, comma 3 d.lgs. 267\2000 n. 267 ora abrogato dall'art. 318 d.lgs. 152\06) (Cass. Sez. III n.19439, 23/05/2012). In ogni caso la possibilità di risarcimento in favore dell'associazione ambientalista «non deve ritenersi limitata all'ambito patrimoniale di cui all'art. 2043 cod. civ., poiché l'art. 185 cod. pen., comma 2, - che costituisce l'ipotesi più importante "determinata dalla legge" per la risarcibilità del danno non patrimoniale ex art. 2059 cod. civ. - dispone che ogni reato, che abbia cagionato un danno patrimoniale o non patrimoniale" obbliga il colpevole al risarcimento nei confronti non solo del soggetto passivo del reato stesso, ma di chiunque possa ritenersi "danneggiato" per avere riportato un pregiudizio eziologicamente riferibile all'azione od omissione del soggetto attivo».
(Massime a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)

TAR EMILIA ROMAGNA, Bologna, Sez. 2^ – 22 aprile 2013, n. 302

INQUINAMENTO ACUSTICO – Ordinanza ex art. 9 L. n. 447/1995 – Verifica del superamneto dei limiti relativi alle emissioni degli impianti industriali – Limiti differenziali – Preventiva zonizzazione acustica – Necessità – Esclusione.
Allo specifico fine di verificare il superamento dei vigenti limiti di legge riguardo alle emissioni degli impianti industriali, ivi compresi, pertanto, anche i c.d. “limiti differenziali” di cui all’art. 8 del D.M. 14/11/1977, onde valutare la sussistenza o meno dei presupposti per l’adozione di ordinanza *extra ordinem* ex art. 54, comma 2, D. Lgs. n. 267 del 2000 e 9 L. n. 447 del 1995, non é necessario che l’amministrazione comunale procedente si sia già dotata dei piani di zonizzazione acustica, essendo la previa approvazione di detta pianificazione necessaria solo riguardo ai c.d. limiti acustici “assoluti” (v. T.A.R. Toscana –sez. II, 24/1/2003 n. 39).

INQUINAMENTO ACUSTICO – Ordinanza ex art. 9 L. n. 447/1995 – Esposto di una sola persona – Sufficienza.
Per integrare l’applicabilità della misura repressiva dell’inquinamento acustico di cui all’art. 9 della L. n. 447 del 1995, non è necessario che il fenomeno coinvolga l’intera collettività, al riguardo bastando a concretare l’eccezionale ed urgente necessità di intervenire a tutela della salute pubblica, anche l’esposto di una sola persona o di una famiglia, non essendo previsto nella norma alcun parametro numerico o dimensionale (v. T.A.R. Piemonte, sez. II, 27/10/2011 n. 1127; T.A.R. Lombardia –MI- sez. IV, 21/9/2011 n. 2253).

INQUINAMENTO ACUSTICO – Accertata sussistenza per l'adozione di un'ordinanza extra ordinem – Risoluzione della questione mediante accordo sostitutivo – Facoltà dell'amministrazione.
L’accertata sussistenza dei presupposti per l’adozione di ordinanza *extra ordinem* in materia di inquinamento acustico contrasta con l’ipotesi di risoluzione della questione mediante accordo sostitutivo del provvedimento e che, in ogni caso, tale soluzione negoziale, non costituendo essa un obbligo per l’amministrazione procedente ma una semplice facoltà, non può essere oggetto di aspettativa giuridicamente tutelata da parte del destinatario del provvedimento.
(Massime a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)

TAR BASILICATA, sez. 1^ - 8 maggio 2013, n. 252

INQUINAMENTO DEL SUOLO – Interventi di bonifica – Articolazione del progetto di bonifica in fasi progettuali distinte – Art. 242, c. 7 d.lgs. n. 152/2006.
La possibilità, in relazione agli interventi di bonifica, “che presentino particolare complessità a causa della natura della contaminazione, degli interventi, delle dotazioni impiantistiche necessarie o dell’estensione dell’area interessata dagli interventi medesimi”, di articolare il progetto di bonifica “per fasi progettuali distinte, al fine di rendere possibile la realizzazione degli interventi per singole aree o per fasi temporali successive”, è stata introdotta nel testo dell’art. 242, comma 7, D.Lg.vo n. 152/2006 dall’art. 40, comma 5, D.L. 6.12.2011 n. 201 conv. nella L. n. 214/2011; anche precedentemente, il verbale della conferenza di servizi, atto di natura endoprocedimentale, poteva comunque prevedere l'avvio parziale del progetto di bonifica, dovendo il procedimento di approvazione deve essere concluso con un provvedimento espresso dell’Autorità procedente, da adottare in conformità al nuovo testo del citato art. 242, c. 7.

INQUINAMENTO DEL SUOLO – Interventi di bonifica – Progetto di bonifica – Superamento dei valori di CSR – Valori di CSC.
Diversamente dalla precedente disciplina di cui al D.M. n. 471/1999, gli artt. 240, lett. c), e), f) e p), e 242, comma 7, D.Lg.vo n. 152/2006 prevedono che il progetto di bonifica deve essere redatto soltanto nel caso risultino superati i valori di CSR, in quanto soltanto in tal caso il Legislatore qualifica il sito come "contaminato", mentre definisce "sito non contaminato" quello in cui sono stati rilevati valori superiori alle CSC e non alle CSR, eccetto il caso previsto dall'Allegato 1 al Titolo V della Parte IV del D.Lg.vo n. 152/2006, nella parte in cui prescrive che nel "punto di conformità" delle acque sotterranee, cioè nel punto a valle idrogeologico della sorgente di inquinamento "fissato non oltre i confini del sito contaminato oggetto di bonifica", per ciascuna sostanza contaminante devono essere rispettati i valori di CSC.

INQUINAMENTO DEL SUOLO – Interventi di bonifica - Progetto di bonifica – Termine di approvazione – Art. 242, c. 7 d.lgs. n. 152/2006 – Sospensione – Integrazioni documentali o approfondimenti – Fattispecie.
Il quarto periodo dell'art. 242, comma 7, D.Lg.vo n. 152/2006 statuisce che il termine di 60 giorni per l'approvazione, con eventuali prescrizioni ed integrazioni, del progetto di bonifica "può essere sospeso una sola volta", in caso di "necessità di richiedere, mediante atto adeguatamente motivato, integrazioni documentali o approfondimenti al progetto, assegnando un congruo termine per l'adempimento" (nella specie, l'integrazione del progetto di bonifica con le numerose attività preliminari, di cui alcune entro 30 giorni (precisamente 6 attività) ed altre entro 120 giorni (precisamente 15 attività), prescritte dalla Conferenza di servizi del 28.11.2011, costituiva proprio l'ipotesi, prevista dalla norma in commento, delle "integrazioni documentali o approfondimenti al progetto)

INQUINAMENTO DEL SUOLO – Interventi di bonifica – Caratterizzazione ambientale – Azioni di monitoraggio.
Ai sensi dell'Allegato 2 della Parte IV del D.Lg.vo n. 152/2006, la "caratterizzazione ambientale di un sito è identificabile con l'insieme delle attività che permettono di ricostruire i fenomeni di contaminazione a carico delle matrici ambientali, in modo da ottenere le informazioni di base su cui prendere decisioni realizzabili e sostenibili per la messa in sicurezza e/o bonifica del sito" e tali "attività di caratterizzazione devono essere condotte in modo tale da permettere la validazione dei risultati finali da parte delle Pubbliche Autorità in un quadro realistico e condiviso delle situazioni di contaminazione eventualmente emerse"; mentre le azioni di monitoraggio "devono essere effettuate nel corso e al termine di tutte le fasi previste per la messa in sicurezza, per la bonifica e il ripristino ambientale del sito inquinato, al fine di verificare l'efficacia degli interventi nel raggiungere gli obiettivi prefissati", cioè hanno la finalità di verificare l'efficacia nel tempo delle misure adottate e di mantenere i valori di concentrazione degli inquinanti nelle matrici ambientali interessate al di sotto dei valori soglia di rischio, per assicurare le condizioni di protezione ambientale e della salute pubblica. Pertanto, poiché i sondaggi di verifica per le sostanze inquinanti, già individuate, devono essere effettuate anche dopo l'approvazione del Piano di Caratterizzazione, per rendere efficace tale attività, risulta necessario anche l'aggiornamento dei dati, già acquisiti con il PC ed il documento dell'Analisi di Rischio.

INQUINAMENTO DEL SUOLO – Interventi di bonifica – Art. 239, c. 1 d.lgs. n. 152/2006 – Livelli di contaminazione superiori ai valori di CSC – Responsabile della contaminazione.
L'art. 239, c. 1 del d.lgs. n. 152/2006 stabilisce che le Pubbliche Amministrazioni, dopo aver accertato la presenza di livelli di contaminazione superiori ai valori CSC, devono svolgere "opportune indagini volte ad identificare il responsabile dell'evento di superamento" e solo dopo tali indagini può essere diffidato, "con ordinanza motivata, il responsabile della potenziale contaminazione a provvedere" e, soltanto se il responsabile della contaminazione non provvede, l'Amministrazione, ai sensi dell'art. 250 D.Lg.vo n. 152/2006, può adottare gli interventi necessari in via sostituiva ed in danno del responsabile".

INQUINAMENTO DEL SUOLO – Interventi di bonifica – Attività di monitoraggio – Corretta frequenza – Caratteristiche specifiche del sito.
E' illegittima la previsione di estendere le attività di monitoraggio delle acque sotterranee “con frequenza mensile”, in quanto la corretta frequenza del monitoraggio deve tener conto delle caratteristiche specifiche del sito.
(Massime a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)

 Sicurezza ed igiene del lavoro

CASSAZIONE PENALE, Sez. IV, 29 gennaio 2013, n. 4513, Pres. Brusco, Rel. D'Isa

PREVENZIONE INFORTUNI - Lavori di impiantistica elettrica - Condotta imprudente del lavoratore - Abnormità - Valutazione - Omessa informazione sulle procedure di lavoro - Non è tale - Responsabilità del Datore di lavoro - Valutazione - E' responsabile
Il comportamento imprudente del lavoratore non può essere qualificato "abnorme", qualora risulti che esso sia stato determinato da cattiva informazione sull'uso dei mezzi da adottare nello svolgimento del lavoro affidatogli.
La genericità o incompletezza del POS non è *ex se* indice di una mancata informazione professionale, la quale deve invece essere verificata in concreto, e deve altresì essere valutata in relazione alla concreta dinamica causale dell'infortunio.

 NOTA
Il legale rappresentante di una società, subappaltatrice dei lavori d'installazione degli induttori elettrici annessi a una vasca di rivestimento, necessari a riscaldare un bagno di zinco, era stato condannato per l'infortunio di un dipendente che, colpito accidentalmente da uno degli induttori, del peso di 4,5 tonnellate, aveva riportato gravissime lesioni che ne avevano cagionato il decesso. Al fine di sollevare la parte inferiore dell'induttore (vincolato nella parte superiore), per creare un'intercapedine ed effettuare così le opere di isolamento e sigillatura, mediante spalmatura di materiale sigillante sulle superfici, l'operaio aveva deciso autonomamente di utilizzare una corda rinvenuta sul posto. Questa corda era stata poi ritenuta dai tecnici dell'ASL usurata e, comun-que, non idonea allo scopo. Il lavoratore, dopo avere fissato il gancio del paranco per sollevare l'induttore, nonostante un collega di lavoro gli avesse detto che questo sistema non era corretto e che occorreva un sistema di aggancio denominato "Tirfor", mentre stava sistemando dei pezzi di legno tra la parte della vasca e l'induttore, nel frattempo sollevato con la corda, questa si era spezzata.
Il datore di lavoro, ricorrendo in Cassazione, ebbe a stigmatizzare la condotta del lavoratore come abnorme, atteso che lo stesso, con condotta improvvisa e autonoma, aveva deciso di utilizzare uno spezzone di corda certamente inidonea a sorreggere un carico di peso cosi rilevante qual era l'induttore. Sul decorso causale dell'infortunio non poteva poi avere influito l'asserita incompletezza del POS, poiché l'evento era risultato frutto della condotta imprudente e non diligente dell'operaio.
La Suprema Corte ha ritenuto fondato il ricorso. Sebbene nel POS della ditta le procedure di sicurezza relative al montaggio degli induttori della vasca di zincatura fossero generiche (pur essendoci un esplicito riferimento al sistema "Tirfor"), ha censurato la decisione della Corte di appello, secondo la quale il comportamento imprudente del lavoratore non poteva essere qualificato come "abnorme", posto che dalle testimonianze assunte era emerso che tutti i colleghi della persona offesa avevano dissentito circa l'uso della corda, visibilmente non idonea a sopportare il notevole peso dell'induttore da sollevare, tanto che uno dei colleghi, ribadendo la non correttezza del sistema di sollevamento che si stava per adottare, si era reso disponibile a trasportare sul posto il meccanismo, denominato Tirfor, predisposto per quella incombenza.

*Il Tirfor era proprio quel sistema di sollevamento che era indicato nel POS, con le annesse procedure da seguire in caso di suo utilizzo. Secondo la Cassazione, dunque, i compagni di lavoro non solo non avevano ritenuto corretta la procedura di sollevamento, ma erano anche a conoscenza di quale fosse il sistema idoneo, peraltro predisposto dal datore di lavoro. Ne deriva, hanno affermato i Giudici di legittimità, che "*appare, illogico ritenere che il (lavoratore deceduto) non ne fosse a conoscenza tanto più se si pone mente al fatto che egli era di qualifica superiore rispetto agli altri operai*". Di qui l'annullamento della sentenza di appello, giacché il ragionamento della Corte territoriale, circa la non abnormità del comportamento del lavoratore, in quanto determinato da cattiva informazione sull'uso dei mezzi da adottare nello svolgimento del lavoro affidatogli, era del tutto condivisibile in astratto, ma non in concreto, per il mancato approfondimento dell'aspetto relativo alla mancata informazione della vittima dell'infortunio.*
(Pierguido Soprani, Il Sole 24 ORE - Ambiente & Sicurezza, 14.05.2013, n. 9)

CASSAZIONE PENALE, Sez. IV, 31 gennaio 2013, n. 4958, Pres. Brusco, Rel. Romis

SICUREZZA SUL LAVORO - Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione - Lavori di sollevamento con la gru - Ordine di lavoro impartito al gruista - Inidoneità del mezzo di sollevamento in rapporto al carico - Assunzione di una posizione di garanzia prevenzionistica da parte del RSPP - Valutazione - E' tale
Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione che impartisca un ordine di lavoro assume con ciò, fattualmente, una concreta posizione di garanzia in relazione all'attività lavorativa in corso di svolgimento.

NOTA
*Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione di un'azienda era stato condannato per il reato di lesioni colpose gravi, per avere ordinato a un gruista di effettuare la movimentazione di una pala caricatrice del peso complessivo di 120-130 quintali, utilizzando una gru che, a causa del carico eccessivo, si era ribaltata contro un muro, determinando lo schiacciamento della cabina. Quale causa dell'infortunio era stata individuata l'instabilità del carico, in ragione dell'inidoneità del mezzo di sollevamento utilizzato per quel lavoro; secondo la perizia d'ufficio disposta dal Tribunale, "*nel concreto, il peso sollevato eccedeva la capacità di sollevamento della gru il gruista non ha errato nella manovra l'autogrù non era idonea a compiere la predetta operazione*". L'imputato aveva insistito nell'ordine di lavoro, malgrado l'operaio gli avesse inizialmente manifestato delle rimostranze, legate al peso eccessivo da movimentare. Insomma, il RSPP aveva mantenuto l'ordine perentorio di effettuare il lavoro, al quale il dipendente aveva dovuto sottostare visto il ruolo di fatto svolto dal RSPP e i suoi legami parentali con la proprietà, che lo avevano indotto a temere ritorsioni nella sua attività lavorativa, in caso di rifiuto. Questo contesto fattuale era stato confermato da un altro operaio che vi aveva assistito. Le testimonianze avevano anche concordemente confermato che l'imputato, oltre che risultare formalmente responsabile del servizio di prevenzione e protezione dell'azienda, aveva di fatto il comando gestionale del cantiere, forte anche del legame familiare che intercorreva con il legale rappresentante del consorzio.*
Con il ricorso per Cassazione l'imputato aveva dedotto, tra l'altro, di non avere compiti direttivi del cantiere, di non avere organizzato la manovra con la gru e che l'incidente era avvenuto per una manovra errata del lavoratore, tenuto a conoscere le caratteristiche di ingombro, di manovrabilità e di carico del macchinario, posto che il giudizio sull'opportunità del gruista di effettuare la manovra è del tutto autonomo e indipendente.
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna alle spese.

Secondo i Giudici della Suprema Corte, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione che impartisca un ordine di lavoro assume con questo, in realtà, una concreta posizione di garanzia in relazione all'attività lavorativa in corso di svolgimento, secondo il consolidato principio in base al quale chiunque, in qualsiasi modo, abbia assunto posizione di preminenza rispetto ad altri lavoratori, così da poter loro impartire ordini, istruzioni o direttive sul lavoro da eseguire, deve essere considerato automaticamente tenuto ad attuare le prescritte misure di sicurezza e a disporre e a esigere che esse siano rispettate, a nulla rilevando che siano presenti altri soggetti contemporaneamente gravati dallo stesso obbligo per un diverso e autonomo titolo. Occorre ricordare che, in proposito, l'art. 299, D.Lgs. n. 81/2008, ha disposto che le posizioni di garanzia relative alle qualifiche di datore di lavoro, di dirigente e di preposto "gravano altresì su colui il quale, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti a ciascuno dei soggetti ivi definiti*".*
(Pierguido Soprani, Il Sole 24 ORE - Ambiente & Sicurezza, 14.05.2013, n. 9)

Rifiuti e bonifiche

CASSAZIONE PENALE, Sezione III, 26 febbraio 2013, n. 9187, Pres. Lombardi, Est. Graziosi

RACCOLTO E TRASPORTO DI RIFIUTI NON autorizzato - Occasionalità - Configurabilità del reato
Il reato di raccolta e trasporto sanzionato all'art. 256, comma 1, D.Lgs. n. 152/2006, si configura anche nel caso di condotte occasionali, differenziandosi dal più grave reato di traffico illecito che, al contrario, richiede un'attività avente carattere continuato.

NOTA

La sezione III della Corte di Cassazione è tornata a occuparsi del reato di raccolta e trasporto di rifiuti e sugli elementi necessari alla sua configurabilità.
In particolare, la Corte ha ribadito l'orientamento consolidato secondo cui, ai fini della configurabilità del reato sanzionato al comma1, art. 256, D.Lgs. n. 152/2006, non è richiesta la continuità dell'attività illecita, diversamente da quanto previsto, invece, per il traffico illecito di rifiuti.
Pertanto, anche in presenza di una condotta meramente occasionale il reato di raccolta e trasporto illecito deve dirsi pienamente configurabile (si veda Cassazione penale, sezione III, 17 giugno 2011, n. 24428).
Come già precisato dalla stessa III Sezione penale, la norma incriminatrice descrive una fattispecie di reato istantaneo e non abituale (si veda Cassazione penale, sezione III, 4 aprile 2013, n. 15617) che non necessita, quindi, la persistenza dell'attività illecita. Esso, dunque, si perfeziona con il realizzarsi della singola condotta tipica.
Ciò consente di distinguere il reato di raccolta e trasporto dal più grave traffico illecito di cui all'art. 260, D.Lgs. n. 152/2006 che, invece, necessita del requisito della continuità dell'attività illecita posta in essere.
Al pari, per la contestazione di traffico illecito, la giurisprudenza ha sempre precisato come debba sussistere una meticolosa predisposizione organizzata di mezzi e strumenti a esso finalizzati (si veda Cassazione penale, sezione III, 23 luglio 2008, n. 30847).
Infatti, pur non potendosi limitare la differenziazione a un mero dato numerico, la Suprema Corte ha riaffermato come per la configurabilità della fattispecie di traffico illecito si necessitino quantomeno più operazioni e l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate finalizzate alla abusiva gestione di ingenti quantità di rifiuti (si veda Cassazione penale, sezione III, 6 dicembre 2012, n. 47229).

Al contrario, come più volte rimarcato dalla stessa Corte, il primo comma, art. 256, D.Lgs. n. 152/2006, sanziona anche la singola condotta di trasporto non autorizzato (si veda Cassazione penale, sezione III, 24 ottobre 2012, n. 41464).
Pertanto, nel solco della consolidata giurisprudenza formata sul punto dalla stessa Corte di Cassazione, il reato di trasporto non autorizzato deve dirsi sussistente anche in presenza di condotte meramente occasionali o saltuarie, in quanto, differentemente dall'art. 260, D.Lgs n. 152/2006, la norma incriminatrice non richiede alcuna continuità nell'attività illecita posta in essere.
(Gabriele Taddia, Il Sole 24 ORE - Ambiente & Sicurezza, 14.05.2013, n. 9)

Approfondimenti

Società tra professionisti, al via le regole

La normativa civilistica avente a oggetto le Società tra professionisti trova attuazione e completamento con le disposizioni introdotte dal recente D.M. 34/2013. Il nuovo regolamento disciplina le modalità di conferimento ed esecuzione degli incarichi, le incompatibilità alla partecipazione alla STP, le iscrizioni al Registro delle imprese e all'Albo professionale, il regime disciplinare.

Cristiana Trovò, Il Sole 24 ORE - Consulente Immobiliare, 15.05.2013, n. 929

Dal 21 aprile 2013 è in vigore, in materia di società tra professionisti, il D.M. giustizia 34 dell'8 febbraio 2013, come previsto dall'art. 10 della legge 183 del 12 novembre 2011 (legge di Stabilità), modificato e integrato, successivamente, dall'art. 9-bis del D.L. 1 del 24 gennaio 2012 (cosiddetto “decreto Liberalizzazioni”) convertito dalla legge 27 del 24 marzo 2012. La normativa avente a oggetto le STP trova attuazione con le disposizioni introdotte dal recente decreto le cui previsioni sono di seguito esposte.

Obblighi di informazione al conferimento dell'incarico
La STP deve informare il cliente, già al momento del primo contatto, anche tramite il socio professionista:
- del diritto di chiedere che l'incarico professionale conferito alla STP sia affidato a uno o più professionisti scelti dal cliente stesso. A tale fine la STP deve consegnare al cliente l'elenco scritto dei singoli soci professionisti, con l'indicazione dei titoli e delle qualifiche professionali di ciascuno, nonché l'elenco dei soci con finalità di investimento;
- della possibilità che l'incarico professionale conferito alla STP sia eseguito da ciascun socio professionista;
- di eventuali conflitti di interesse esistenti tra cliente e STP determinate anche per la presenza di soci investitori.

La prova dell'adempimento degli obblighi di informazione e il nominativo del professionista o dei professionisti eventualmente indicati dal cliente devono risultare da atto scritto.

Esecuzione dell'incarico
Nell'esecuzione dell'incarico il socio professionista può avvalersi, sotto la propria direzione e responsabilità, di collaborazioni ausiliarie e, solo per sopravvenute esigenze non prevedibili, da sostituti. I nominativi degli ausiliari e dei sostituiti devono essere comunicati al cliente in forma scritta il quale ha la facoltà di comunicare, sempre in forma scritta, il proprio dissenso entro tre giorni dalla comunicazione.

LA STP IN SINTESI

Soci professionisti
Possono costituire le STP i professionisti iscritti agli Ordini e ai Collegi. Sono ammessi come soci anche i cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea in possesso di un titolo che abilita all'esercizio della professione. I soci professionisti devono detenere almeno i due terzi del capitale. Devono osservare il codice deontologico dell'Ordine di appartenenza e il segreto professionale, anche nei confronti degli altri soci.
Soci investitori
Sono ammessi alla compagine societaria anche soci investitori nella misura massima di un terzo del capitale sociale.
Incompatibilità
È possibile partecipare, sia per i soci professionisti sia per i soci investitori, a una sola STP.
Forma societaria
Le STP possono assumere la forma giuridica di società di persone, società di capitali e società cooperative. La denominazione sociale deve sempre indicare che si tratta di STP.
Oggetto sociale
Le STP devono avere come oggetto sociale l'esercizio di attività professionali regolamentate.
STP multidisciplinari
Sono ammesse le STP multidisciplinari per l'esercizio di più attività professionali. Non è ammessa la costituzione di STP per l'esercizio dell'attività notarile in quanto tale attività non può essere esercitata in forma societaria.
Incarico
L'incarico professionale è eseguito solo dai soci professionisti. Il cliente può scegliere il professionista che deve svolgere il mandato.

Incompatibilità a partecipare a più STP
Ciascun socio può partecipare a una sola STP. L'incompatibilità a partecipare a più STP in base alla normativa esistente, art. 10, comma 6, della legge di Stabilità, a meno che non arrivino interpretazioni diverse, riguarda sia i soci professionisti che i soci investitori. L'incompatibilità a partecipare a più STP è applicabile anche alla società multidisciplinare, costituita per l'esercizio di più attività professionali ai sensi dell'art. 10, comma 8, della legge 183 del 12 novembre 2011. L'incompatibilità viene meno alla data in cui il recesso, l'esclusione del socio o il trasferimento dell'intera partecipazione producono i loro effetti per quanto riguarda il rapporto sociale.

Requisiti richiesti al socio d'investimento
Il socio con finalità d'investimento, può partecipare alla compagine societaria qualora non abbia subito misure di prevenzione reali o personali, non abbia riportato condanne definitive alla reclusione per due anni o più per reati non colposi, salvo che non ci sia stata la riabilitazione, non sia stato cancellato da un Albo professionale per motivi disciplinari. Tali incompatibilità si applicano anche ai legali rappresentanti e agli amministratori delle società socie per finalità d'investimento.

Iscrizione nel registro delle imprese
La STP, seguendo le regole per il tipo di forma societaria scelta, deve essere iscritta nella sezione speciale del registro delle imprese presso le Camere di Commercio. Tale iscrizione ha la funzione di certificazione anagrafica e di pubblicità notizia ai fini di verificare le eventuali incompatibilità dei soci.

Iscrizione all'Albo professionale
Oltre che al registro delle imprese la STP è iscritta in una sezione speciale degli Albi o dei registri tenuti presso l'Ordine o il Collegio professionale di appartenenza dei soci professionisti. La società multidisciplinare è iscritta presso l'Albo o il registro relativo all'attività individuata come prevalente nello statuto o nell'atto costitutivo.
La domanda di iscrizione è rivolta al consiglio dell'Ordine o Collegio professionale nella cui circoscrizione si trova la sede legale della STP, completa di atto costitutivo e statuto in copia autentica (oppure dichiarazione autenticata del socio-amministratore), certificato di iscrizione nel registro delle imprese, certificato di iscrizione all'Albo, elenco o registro dei soci professionisti che non siano iscritti presso l'Ordine o il Collegio cui è rivolta la domanda.
Il consiglio dell'Ordine o del Collegio professionale verifica la documentazione e iscrive la società nella sezione speciale, indicando ragione o denominazione sociale, oggetto professionale unico o prevalente, sede legale, nominativo del legale rappresentante, nomi dei soci iscritti, eventuali soci iscritti presso albi o elenchi di altre professioni. L'avvenuta iscrizione alla sezione speciale dell'Ordine va annotata nella sezione speciale del registro delle imprese, su richiesta di chi ha la rappresentanza della società.
Le variazioni o modifiche di atto costitutivo, statuto, contratto sociale, che implichino variazioni della composizione sociale, sono comunicate all'ordine, che provvede le relative annotazioni nella sezione speciale dell'albo o del registro.
Prima di un eventuale provvedimento negativo d'iscrizione per mancanza dei requisiti richiesti, il consiglio dell'ordine comunica tempestivamente al legale rappresentante della STP i motivi che impediscono l'accoglimento della domanda. Entro 10 giorni dalla comunicazione, la società ha diritto di presentare per iscritto le sue osservazioni, eventualmente corredate da documenti.
Se le osservazioni non vengono accolte, l'Ordine lo comunica al legale rappresentante della STP con una lettera impugnabile secondo le disposizioni dei singoli ordinamenti professionali. Si può ricorrere all'autorità giudiziaria in base alle leggi vigenti.

Cancellazione dall'albo per difetto sopravvenuto di un requisito
Gli Ordini professionali avranno, inoltre, il compito di cancellare la STP qualora, venuto meno uno dei requisiti previsti dalla normativa, la società non abbia provveduto alla regolarizzazione nel termine perentorio di tre mesi, decorrente dal momento in cui si è verificata la situazione di irregolarità.

Regime disciplinare
Ferma la responsabilità disciplinare del socio professionista, che è soggetto alle regole deontologiche dell'Ordine o Collegio al quale è iscritto, la STP risponde disciplinarmente delle violazioni delle norme deontologiche dell'ordine al quale risulti iscritta. Se la violazione deontologica commessa dal socio professionista, anche iscritto a un Ordine o Collegio diverso da quello della società, è ricollegabile a direttive impartite dalla società, la responsabilità disciplinare del socio concorre con quella della società.

Durc e appalti: per il Consiglio di Stato valgono le procedure semplificate

Il Consiglio di Stato conferma la propria "apertura" alle procedure semplificate in materia di appalti

Luigi Caiazza, Roberto Caiazza, Il Sole 24 ORE - Guida al Lavoro, 10.05.2013, n. 20

Consiglio di Stato
Ordinanza 23.4.2013, n. 1465

Il Consiglio di Stato, sezione sesta, è dapprima intervenuto con la sentenza del 18 dicembre 2012, n. 6487. Ora riprende le proprie considerazioni con la più recente ordinanza, della sezione terza, del 23 aprile scorso in oggetto.
Lo spunto per tale ordinanza in commento nasce da una contestata efficacia probatoria del Documento unico di regolarità contributiva (Durc) (1) ritenendo, da subito, che non vi sono norme primarie che prescrivono che il Durc per la partecipazione alle gare di appalto debba riferirsi alla specifica gara di appalto.
Le deduzioni dei soggetti interessati seppure conformi alle prassi amministrative delle amministrazioni vigilanti, non sono state, pertanto, ritenute rilevanti, "non potendo essere considerate rilevanti le circolari che risultino *contra legem*".
La citata sentenza del 2012 e la più recente ordinanza si pone, dunque, da una prima lettura, in netto contrasto con le istruzioni operative emanate sul punto dagli organi di vigilanza in materia di lavoro mediante le circolari n. 7 del 5 febbraio 2008 dell'Inail, n. 35 dell'8 ottobre 2010 del Ministero del lavoro e n. 145 del 17 novembre 2010 dell'Inps.

La prassi amministrativa del Ministero del lavoro, Inps e Inail
Soffermando l'attenzione sulla circolare dell'Inail, per la parte che qui interessa, è espressamente stabilito che la validità del Durc è correlata alla specifica normativa di riferimento e, quindi, "per tutti gli appalti pubblici, è legata allo specifico appalto ed è limitata alla fase per la quale il certificato è stato richiesto, come, per esempio, la stipula del contratto, pagamenti stati avanzamenti lavori (Sal) ecc.".
Non da meno è stato il Ministero del lavoro. Esso, preliminarmente, ha fatto riferimento, infatti, ad alcune determinazioni dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici, e ad incontri con i rappresentanti dell'Inps e dell'Inail, nonché con la commissione nazionale paritetica per le Casse edili.
Veniva, perciò, nella determinazione che, ferma restando la validità temporale trimestrale del Durc, al pari di quanto disposto dall'art. 39*septies*, del Dl n. 273/2005 (convertito nella legge n. 51/2006) (2), con espresso riferimento ai soli cantieri edili, dettava una soluzione, senz'altro meno semplificata e "spedita", soffermando l'attenzione in particolare sugli appalti pubblici.
Pertanto, con la circolare n. 35/2010 veniva stabilito, sulla base delle considerazioni richiamate e di alcuni orientamenti giurisprudenziali, che, relativamente ai contratti pubblici disciplinati dal Dlgs n. 163/2006 (3) e nell'ambito delle procedure di selezione del contraente, un Durc deve essere acquisito per ciascuna procedura che, in base all'art. 16*bis*, comma 10, del Dl n. 185/2008 (4), in tutti i casi in cui sia richiesto dalla legge, a sua volta, deve essere acquisito d'ufficio dalle stazioni appaltanti pubbliche, anche attraverso strumenti informatici.

La circolare non mancava, ad ogni buon fine, di stabilire che per le fasi di stato avanzamento lavori o di stato finale/regolare esecuzione, fermo restando l'obbligo di richiedere un nuovo Durc per ciascun Sal o stato finale riferiti ad ogni singolo contratto, il Durc ha validità trimestrale ai fini del pagamento per il quale è stato acquisito.
Con successiva precisazione la circolare, nel chiarire che il Durc deve essere richiesto anche nel caso di appalti relativi all'acquisizione di beni, servizi e lavori effettuati in economia, ai sensi dell'art. 125, comma 1, lett. , esso ha validità trimestrale con riferimento allo specifico contratto. Soltanto eccezionalmente, da riferirsi a ragioni di semplificazione e di speditezza, nella sola ipotesi di acquisizione in economia di beni e servizi, per i quali è convenuto l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento, il Durc ha validità trimestrale in relazione all'oggetto e non allo specifico contratto. Con la stessa circolare veniva, infine, sottolineato che, sempre nell'ambito degli appalti pubblici, non può essere utilizzato un Durc che sia stato richiesto a fini diversi (ad esempio un Durc richiesto ai fini della fruizione di benefici e sovvenzioni previsti dalla disciplina comunitaria o un Durc richiesto per lavori privati dell'edilizia); ciò in quanto le verifiche operate dai competenti Istituti e/o Casse edili, seguono ambiti diversi e procedure in parte diverse in relazione alle finalità per cui è emesso il Documento.
Con la ricordata circolare n. 145/ 2010, l'Inps si è sostanzialmente uniformata ai principi introdotti dal Ministero del lavoro con la circolare n. 35/2008.
In particolare, ha previsto che il Durc deve essere richiesto per ogni singola procedura di selezione e la sua validità trimestrale opera limitatamente alla specifica procedura per la quale è stato richiesto.
Fermo restando il vincolo dell'utilizzo del Durc **nell'ambito della singola procedura di selezione**, la stazione appaltante potrà utilizzare il documento oltre che ai fini della partecipazione anche ai fini dell'aggiudicazione e della sottoscrizione del contratto, a condizione che lo stesso risulti emesso in data non anteriore a tre mesi rispetto a quella dell'aggiudicazione e/o stipula del contratto.
Per lo stato di avanzamento lavori o stato finale/ regolare esecuzione è stato ricordato dall'Inps che sussiste l'obbligo di richiesta di un nuovo Durc con riferimento a **ciascun contratto**. In tale ipotesi, il documento, richiesto ai fini del pagamento, avrà validità trimestrale relativamente a ciascun contratto.
Anche l'Inps ha ricordato che nell'ambito degli appalti aventi ad oggetto acquisizione di beni, servizi e lavori effettuati in economia, ai sensi dell'art. 125, comma 1, lett. , la validità trimestrale del Durc si riferisce allo specifico contratto per il quale il documento è stato richiesto.
Al riguardo è stato ricordato che l'elemento della validità temporale non modifica il vincolo per le stazioni appaltanti di poter utilizzare il Durc limitatamente alla motivazioni per cui è stato richiesto.
A titolo esemplificativo, il Ministero nella circolare richiamata, ha precisato che un Durc richiesto ai fini della fruizione di benefici e sovvenzioni previsti dalla disciplina comunitaria ovvero per lavori privati dell'edilizia, non potrà essere validamente utilizzato dalla stazione appaltante, nell'ambito di un appalto pubblico, con riferimento alla procedura in corso di svolgimento.
In analogia a quanto disposto in materia di contratti pubblici, è stato infine precisato che la validità trimestrale del Durc trova applicazione anche con riferimento alle ipotesi di attestazione Soa, iscrizione albo fornitori e lavori privati in edilizia.
Con riferimento a tale fattispecie, è stato precisato che il Durc rilasciato per lavori privati in edilizia, nell'ambito dell'intero periodo di validità trimestrale, potrà essere utilizzato ai fini dell'inizio di più lavori.
In merito ai **benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale,** l'Inps non ha mancato di riportarsi alla precedente circolare n. 51 del 18 aprile 2008, con la quale l'Istituto ha provveduto a fornire chiarimenti in ordine alla disciplina del rilascio del Durc richiesto ai datori di lavoro per la fruizione dei benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale.

In particolare, è stato precisato che tutti i datori di lavoro che intendano fruire dei benefici normativi e contributivi, in presenza delle condizioni previste dalla legge, devono essere in possesso della regolarità contributiva attestata tramite il Durc che, ai sensi dell'art. 7, comma 1, del Dm 24 ottobre 2007, è stato stabilito che l'attestazione di regolarità ha validità mensile.
Come riportato in premessa, il Consiglio di Stato si è scostato da tali istruzioni ministeriali e degli Istituti assicurativi e previdenziali, il quale, prima con la sentenza n. 6487del 18.12.2012 della sez. VI, ed ora con la più recente ordinanza sopra richiamata, ha dato alla problematica in esame una diversa interpretazione.

Le motivazioni del Consiglio di Stato

Lo spunto è stato preso, in sede di giudizio, ove una delle parti in causa veniva contestata, l'irritualità del Durc versato nella procedura, in quanto esso non sarebbe stato specificamente inerente all'oggetto della gara, oltreché privo di idoneità per l'intervenuto decorso del relativo periodo di validità.
Il Consiglio di Stato, però, non accoglieva tale eccezione. Esso riteneva che non vi sono norme primarie che prescrivano che il Durc per la partecipazione alle gare di appalto debba riferirsi alla specifica gara di appalto. Né è stato dedotto e dimostrato dal ricorrente in che modo la regolarità contributiva venga acclarata in modo diverso dagli enti preposti, ai diversi fini della partecipazione a gare di appalto, dei Sal e della concessione di finanziamenti.
Pertanto, contrarie disposizioni contenute in circolari (qui sono state richiamate quelle sopra citate) non sono state assunte come rilevanti dal Consiglio di Stato, non potendo essere considerate, a loro volta, rilevanti le circolari che risultino *contra legem.*
Sull'altro aspetto il Consiglio di Stato riteneva che in ogni caso l'esibizione in gara di un Durc ottenuto ad altri fini non ne giustifica l'esclusione, ma semmai può sollecitare la stazione appaltante ad attivare la richiesta di chiarimenti e integrazioni ai sensi dell'articolo 46, codice appalti, tanto più che ai sensi del richiamato articolo 16*bis*, comma 10, del Decreto legge n. 185/2008, come già ricordato, le stazioni appaltanti pubbliche acquisiscono d'ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il Durc direttamente dagli Istituti o dagli enti abilitati al rilascio in tutti i casi in cui esso è richiesto dalla legge.

_____
Il presente contributo è a titolo personale.
(1) E' stato reso obbligatorio ai sensi dell'art. 2, del decreto legge 25 settembre 2002, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266.
(2) Il decreto legge del 30 dicembre 2005, n. 273, è stato convertito dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51.
(3) Il Dlgs 12 aprile 2006, n. 163, approva il codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/Ce e 2004/18/Ce.
(4) Il decreto legge 2008, n. 185 è stato convertito nella legge 28 gennaio 2009, n. 2 ed il comma 10 è stato emanato secondo i principi stabiliti dall'art. 18, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e dall'art. 43, comma 5, del Tu sulle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al Dpr 28 dicembre 2000, n. 445.

Reti di impresa in gara con un «capogruppo»

Il mercato degli appalti si apre alle reti di impresa.
Arrivano le istruzioni operative che consentiranno anche ai costruttori organizzati in network di partecipare alle gare. I criteri sono contenuti nella determinazione numero 3/2013 depositata la scorsa settimana dall'Autorità di vigilanza.

Mauro Salerno, Il Sole 24 ORE – Edilizia e Terrotorio (Tabloid), 13.05.2013, n. 19

PER RISPONDERE AI BANDI *Le regole di accesso alle gare per le reti di impresa*

IL NETWORK
Il contratto di rete deve includere la partecipazione alle gare d'appalto come obiettivo strategico

I REQUISITI
Tutte le imprese devono essere in possesso dei requisiti generali previsti dall'articolo 38 del codice

LA QUALIFICAZIONE
Vale il principio di corrispondenza tra quote di qualificazione, partecipazione ed esecuzione delle prestazioni

RESPONSABILITÀ SOLIDALE
Vale solo per le imprese della rete che partecipano all'appalto. No a modifiche del network a valle dell'aggiudicazione

In estrema sintesi la determinazione prevede che le reti senza soggettività giuridica possano partecipano alle gare con maggiori benefici in termini di snellezza. Un mandato semplificato per l'impresa capogruppo rende la rete pronta per accedere alle gare, senza dover adempiere a ulteriori formalità; non necessariamente tutte le imprese che fanno parte della rete devono partecipare alla gara: il contratto non è un elemento vincolante. «La determinazione è un passaggio fondamentale per il pieno sviluppo del contratto di rete, come nuovo strumento di politica industriale – è il commento di **Aldo Bonomi**, vicepresidente di Confindustria per le reti –: uno dei pochi modelli di sviluppo economico che ha consentito alle imprese di crescere pur in un periodo di grave recessione. Fare rete significa avere maggiore forza contrattuale anche con gli istituti di credito e, da oggi, partecipare ad appalti più significativi».
Il primo paletto indicato dall'Autorità riguarda gli scopi del network. Vista la natura flessibile del contratto di rete, secondo Via Ripetta, la decisione di partecipare alle gare deve essere chiara fin dalla stipula del contratto e «individuata come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune».

Rete con rappresentanza comune e senza soggettività giuridica. L'organo comune, se in possesso dei requisiti di qualificazione, può svolgere il ruolo di mandataria, ma la volontà di partecipare alla gara da parte delle singole imprese aderenti alla rete deve essere confermata dalla sottoscrizione della domanda o dell'offerta. Inoltre è necessario che il contratto costitutivo del network sia stato redatto per atto pubblico, scrittura privata autenticata o con firma digitale autenticata (a norma dell'articolo 25 del Dlgs 82/2005) «al fine di fornire garanzie idonee circa l'identità delle imprese retiste». Per la qualificazione vale il principio di corrispondenza tra quote di qualificazione, quote di partecipazione, e quote di esecuzione dei lavori «tra le imprese retiste che partecipano all'appalto». Le quote «devono essere specificate nell'offerta, a pena di esclusione», in modo da permettere alla stazione appaltante la verifica dei requisiti.

Rete senza rappresentanza comune. Valgono le regole stabilite dal codice per i raggruppamenti di impresa, con il conferimento del mandato a un'impresa rappresentante. Quanto alla forma del mandato, «al fine di non gravare di oneri eccessivi le imprese che hanno già sottoscritto il contratto di rete», l'Autorità indica due strade a seconda della forma con cui è stato sottoscritto il contratto di rete.
Si potrà dunque avere una scrittura privata non autenticata in caso di contratto di rete stipulato con atto pubblico o scrittura privata autenticata. In caso di contratto di rete redatto in forme diverse servirà invece una scrittura privata autenticata.

Rete con organo comune e soggettività giuridica. La domanda di partecipazione presentata dall'organo di rappresentanza comune, assieme alla copia autentica del contratto di rete, vale a impegnare tutte le imprese aderenti network, «salvo diversa indicazione in sede di offerta».

La responsabilità solidale. La «solidarietà» vale solo per chi partecipa alla gara e non è estesa a tutti i partecipanti al network. Un ultimo chiarimento riguarda le modifiche alla composizione del raggruppamento, a valle della stipulazione del contratto di appalto. L'uscita di un'impresa dal network non provoca effetti nei rapporti con la stazione appaltante. In altri termini si può uscire dalla rete ma non dal raggruppamento per conto del quale è stato sottoscritto il contratto con la stazione appaltante.

Pareri di precontenzioso. Cambiano anche le regole per la richiesta di pareri sul precontenzioso. Sulla Gazzetta Ufficiale n. 106 dell'8 maggio è stato infatti pubblicato il nuovo regolamento che riserva le istanze a Pa e imprese, escludendo associazioni e comitati dal novero dei soggetti abilitati.

Bonus del 50% anche per i pannelli fotovoltaici

La detrazione del 36%-50% delle spese per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio è applicabile anche per l'acquisto di pannelli fotovoltaici e la loro installazione su edifici residenziali. È quanto stabilito dall'Agenzia delle entrate, con la ris. n. 22/E del 2 aprile 2013 (a pag. 838).

Alessandro Borgoglio, Il Sole 24 ORE - Consulente Immobiliare, 15.05.2013, n. 929

Nel documento di prassi in oggetto è stata trasfusa la risposta che l'Amministrazione finanziaria aveva fornito all'ANIE - Federazione nazionale imprese elettroniche -, a seguito dell'istanza di consulenza giuridica avanzata per sapere, appunto, se anche l'acquisto e l'installazione su edifici residenziali di pannelli fotovoltaici potesse rientrare tra le fattispecie agevolabili ai fini della vecchia detrazione del 36% delle spese per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, ora aumentata al 50% sino al 30 giugno prossimo.
L'Associazione aveva formulato una serie di perplessità in proposito, ma l'Agenzia delle entrate, dopo aver richiesto e ottenuto un parere del Ministero dello sviluppo economico, ha sgombrato il campo da ogni dubbio, affermando che anche nel caso di specie spetta il bonus del 36%-50%.
Prima di esaminare l'interessante contenuto della risoluzione, pare opportuno riepilogare brevemente il quadro normativo di riferimento.

A regime la detrazione per le ristrutturazioni
Il decreto "salva Italia" del 2011 ha reso strutturale, a decorrere dal 1° gennaio 2012, la detrazione delle spese per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, inserendola nel *corpus* normativo del TUIR. In particolare, l'art. 4, comma 1, lett. *c*), del D.L. 201/2011 ha aggiunto al predetto Testo Unico il nuovo articolo 16-bis, recante, appunto, "Detrazioni per interventi di ristrutturazione, di efficientamento energetico e per spese conseguenti a calamità naturali", subito dopo agli artt. 15 e 16, relativi rispettivamente alle detrazioni del 19% per oneri (interessi passivi, spese sanitarie ecc.) e alle detrazioni in misura fissa per canoni di locazioni.
Il nuovo art. 16-bis reca, in sé, tutta la disciplina del beneficio fiscale *de quo* , originariamente introdotto dall'art. 1 della legge 449 del 27 dicembre 1997, e poi modificato e prorogato con le successive leggi. Tuttavia, per quanto concerne le disposizioni attuative, ai sensi del comma 9 del nuovo articolo 16-bis, rimane ancora applicabile, in quanto compatibile, il regolamento di cui al D.M. 41 del 18 febbraio 1998.

Recupero del patrimonio edilizio
- L'art. 4, comma 1, lett. *c*), del D.L. 201/2011 ha aggiunto il nuovo art. 16-bis del TUIR, recante "Detrazioni per interventi di ristrutturazione, di efficientamento energetico e per spese conseguenti a calamità naturali".
- Si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro dei lavori pubblici 41 del 18 febbraio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 60 del 13.3.1998, con il quale è stato adottato il "Regolamento recante norme di attuazione e procedure di controllo di cui all'art. 1 della legge 449 del 27.12.1997, in materia di detrazioni per le spese di ristrutturazione edilizia".

Il comma 1 del predetto art. 16-bis dispone che dall'IRPEF lorda si detrae un importo pari al 36% delle spese documentate, fino a un ammontare complessivo delle stesse non superiore a € 48.000 per unità immobiliare, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile sul quale sono effettuati gli interventi sostanzialmente già previsti dalla precedente normativa. Il comma elenca dettagliatamente tutti gli interventi agevolabili, come illustrati nella *tabella 1* .
Il "decreto Crescita" dell'anno scorso (D.L. 83/2012) ha previsto, al comma 1 dell'art. 11, l'innalzamento dal 36% al 50% della detrazione delle spese per tutti gli interventi elencati nel predetto art. 16-bis, ancorché limitatamente alle spese sostenute dal 26 giugno 2012 (data di entrata in vigore del decreto) sino al 30 giugno 2013.
A tal proposito, occorre evidenziare che gli interventi di cui alla lett. *h*) dell'art. 16-bis, ovvero relativi alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici, per i quali era stato stabilito a opera dell'art. 4, comma 4, del D.L. 201/2011 che la detrazione sarebbe stata utilizzabile per le spese effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2013, ovvero dal giorno successivo alla scadenza della detrazione del 55% per gli interventi di risparmio energetico prorogata fino al 31 dicembre 2012, ora sono anch'essi agevolabili ai fini della detrazione del 50% fino al 30 giugno 2013 e poi del 36%. Infatti, il comma 3 dell'art. 11 del D.L. 83/2012 ha abrogato la predetta disposizione recata dall'art. 4, comma 4, sopra richiamato.
Inoltre, il comma 1 dell'art. 11 già menzionato ha previsto altresì che nello stesso periodo, ovvero dal 26 giugno 2012 al 30 giugno 2013, è aumentato il limite di spesa su cui calcolare la nuova detrazione del 50%, che passa dai precedenti € 48.000 ai nuovi € 96.000, ovvero il doppio di quello di prima.

Interventi di cui all'art. 16-bis del TUIR			
	Fino al 25.6.2012	**Dal 26.6.2012 al 30.6.2013**	**Dal 1.7.2013**
Detrazione IRPEF	36%	50%	36%
Limite di spesa per unità immobiliare	€ 48.000	€ 96.000	€ 48.000

Pannelli fotovoltaici a prova di risparmio energetico
Quel che rileva ai fini del presente scritto sono gli interventi di cui alla lett. *h*) del sopra riportato art. 16-bis del TUIR, ovvero quelli volti al conseguimento dei risparmi energetici. L'ANIE, infatti, richiedendo chiarimenti all'Agenzia delle entrate circa l'acquisto e l'installazione di pannelli fotovoltaici, ha posto dei dubbi sul fatto che tale fattispecie possa rientrare tra quelle ricomprese dalla predetta lett. *h*). L'Associazione ha osservato che, invero, l'installazione di tali impianti è finalizzata alla produzione di energia elettrica piuttosto che direttamente al conseguimento di risparmi energetici, come prevede la sopra richiamata disposizione. Secondo l'istante, gli "impianti basati sull'impiego di fonti rinnovabili" richiamati dalla norma sarebbero soltanto quelli relativi al solare termico per la produzione di acqua calda, che hanno un'incidenza immediatamente misurabile sul risparmio energetico dell'edificio. Premesso che gli interventi di cui alla lett. *h*), come evidenziato nella relazione illustrativa al D.L. 3/2012, hanno la stessa finalità degli interventi agevolabili ai fini della detrazione del 55% per il risparmio energetico, ma non hanno i più stringenti requisiti tecnici per fruire di quest'ultimo beneficio fiscale, l'Agenzia delle entrate ha acquisito il parere del Ministero dello sviluppo economico per definire e delimitare puntualmente il concetto di risparmio energetico, così da individuare gli interventi che possano rientrare nel suo ambito.

TABELLA 1

Interventi agevolabili ai .ni della detrazione del 36% (dall'1.1.2012)		
Art. 16-bis lett. *a*)	**Eventuale riferimento normativo**	**Descrizione**
A)	D.P.R. 380/2001, art. 3, lett. *a*), *b*), *c*) e *d*). Art. 1117 cod. civ.	Sulle **parti comuni** dell'edificio residenziale: a. «interventi di manutenzione ordinaria»: gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie a integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti; b. «interventi di manutenzione straordinaria»: le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare e integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso; c. «interventi di restauro e di risanamento conservativo»: gli interventi edilizi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio; d. «interventi di ristrutturazione edilizia»: gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare a un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi e impianti. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica.
B)	D.P.R. 380/2001, art. 3, lett. *b*), *c*) e *d*)	Sulle **singole unità immobiliari residenziali** di qualsiasi cat. catastale e relative pertinenze: b. «interventi di manutenzione straordinaria»; c. «interventi di restauro e di risanamento conservativo»; d. «interventi di ristrutturazione edilizia».
C)		Interventi necessari alla ricostruzione o al ripristino dell'immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, ancorché non rientranti nelle precedenti lett. *a*) e *b*) del comma 1 dell'art. 16-bis, sempreché sia stato dichiarato lo stato di emergenza, anche anteriormente alla data di entrata in vigore della presente disposizione.
D)		Interventi relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche a proprietà comune.

E)	Legge 104/1992, art. 3, comma 3	Interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, aventi a oggetto ascensori e montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all'abitazione per le persone portatrici di handicap in situazione di gravità, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 104 del 5.2.1992.
F)		Interventi relativi all'adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi (per esempio, installazione di un portoncino blindato d'ingresso).
G)		Interventi relativi alla realizzazione di opere finalizzate alla cablatura degli edifici, al contenimento dell'inquinamento acustico.
H)		Interventi relativi alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all'installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia. Le predette opere possono essere realizzate anche in assenza di opere edilizie propriamente dette, acquisendo idonea documentazione attestante il conseguimento di risparmi energetici in applicazione della normativa vigente in materia.
I)		Interventi relativi all'adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali, per la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio, nonché per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione. Gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche e all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica devono essere realizzati sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici e, ove riguardino i centri storici, devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari.
L)		Interventi di bonifica dall'amianto e di esecuzione di opere volte a evitare gli infortuni domestici.

È stata richiamata, pertanto, sia la normativa comunitaria che quella nazionale, osservando che, in particolare, le norme UE prevedono che maggiore è la quota di energia proveniente da fonti rinnovabili e più basso è l'indice di prestazione energetica, che misura la quantità di energia primaria consumata per metro quadrato all'anno. Ovviamente, minore è il predetto indice e maggiore è la classe energetica che contraddistingue l'edificio. In considerazione di ciò è stato concluso che l'installazione di impianti a fonti rinnovabili è equiparabile agli altri interventi finalizzati al risparmio energetico, atteso che ognuno di questi consente una riduzione dei consumi da fonte fossile.

Normativa nazionale e comunitaria
- Dir. 2010/31/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio del 19.5.2010 sulla prestazione energetica nell'edilizia e Regolamento Delegato (UE) n. 244/2012 della Commissione del 16.1.2012 che integra la dir. 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla prestazione energetica nell'edilizia, istituendo un quadro metodologico comparativo per il calcolo dei livelli ottimali in funzione dei costi per i requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici e degli elementi edilizi.
- D.Lgs. 192 del 19.8.2005, recante "Attuazione della dir. 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia", pubblicato sul s.o. 158 alla *Gazzetta Ufficiale* 222 del 23.9.2005.

Alla stregua di quanto poc'anzi illustrato, l'Agenzia delle entrate ha stabilito che gli impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica, in quanto basati su fonti rinnovabili (il sole), rientrano nel novero delle fattispecie agevolabili ai sensi della già citata lettera *h*) dell'articolo 16-bis del TUIR, la quale, peraltro, non circoscrive il suo ambito operativo a determinati interventi, ammettendo così anche quelli in oggetto.
Tale soluzione al quesito posto dall'ANIE concorda, inoltre, con quanto già stabilito in passato dall'Amministrazione finanziaria, in relazione alla vecchia detrazione del 36% disciplinata dall'art. 1 della legge 449/1997, per cui era stata stabilita la sua applicabilità anche all'installazione di impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica.

Circ. n. 57/E-III-29636 del 24.2.1998, punto 3.4.
In merito alle opere finalizzate al risparmio energetico (legge 10 del 9.1.1991 e D.P.R. 412 del 26.8.1993) agevolabili ai .ni della detrazione del 36%, gli interventi ammessi ai benefici .scali sono quelli previsti dall'art. 1 del D.M. industria, commercio e artigianato del 15.2.1992 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 107 del 9.5.1992. L'art. 1, comma 1, lett. *e*), di tale ultimo decreto ministeriale reca, appunto, l'indicazione degli "impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica".

Documentazione necessaria
Per quanto concerne il materiale documentale necessario ai fini dell'accesso al beneficio fiscale in oggetto, l'Agenzia delle entrate ha osservato che il Ministero interpellato si è espresso nel senso che l'installazione e l'utilizzo di un impianto fotovoltaico comporta di per sé un risparmio energetico nei termini anzidetti. Non è necessaria alcuna certificazione che attesti esattamente la quantificazione del risparmio ottenuto, essendo invece sufficiente la conservazione della documentazione relativa all'acquisto e all'installazione dell'impianto fotovoltaico posto al servizio dell'abitazione.
Mette conto di ricordare, tuttavia, che, trattandosi, di fatto, della vecchia detrazione del 36% per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, trovano applicazione, anche nel caso in cui l'intervento sia costituito dall'acquisto e dall'installazione di un impianto fotovoltaico, le stesse disposizioni previste per gli altri interventi agevolati: si tratta, in particolare, delle norme che prevedono il pagamento delle fatture mediante bonifico speciale, nonché l'indicazione in dichiarazione di determinate informazioni.
La Direzione Centrale Normativa, con la risoluzione in commento, ha ricordato, infine, che devono essere altresì conservate ed esibite in sede di controllo le abilitazioni amministrative necessarie per l'intervento. Qualora i lavori non richiedano autorizzazioni o comunicazione, il contribuente dovrà produrre un'apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000.

Limitazioni al beneficio fiscale
Nella parte conclusiva del documento di prassi odierno, l'Agenzia delle entrate ha ricordato che la detrazione in oggetto è finalizzata ad agevolare gli interventi di recupero del patrimonio edilizio abitativo e, pertanto, coerentemente con ciò, l'istallazione di un impianto fotovoltaico deve essere finalizzato a soddisfare le esigenze di un edificio residenziale.
Qualora tale impianto non sia posto al servizio dell'abitazione, è evidente che non possa realizzarsi il presupposto poc'anzi menzionato. Analogamente, se l'impianto ha una potenza superiore a 20 kW, si configura l'esercizio di un'attività d'impresa, come più volte ribadito dalla prassi ministeriale (cfr. ris. n. 84/E/2012, n. 13/E/2009 e n. 46/E/2007). In entrambi i casi, quindi, non spetta alcuna agevolazione. Infine, l'Agenzia delle entrate, sulla base del parere rilasciato dal Ministero interpellato, ha stabilito che la detrazione fiscale in oggetto è compatibile con il meccanismo dello scambio di energia sul posto, nonché del ritiro dedicato, mentre non è cumulabile con le tariffe incentivanti.

Adempimenti per l'accesso all'agevolazione

1. Il pagamento delle fatture relative ai lavori deve essere effettuato tramite bonifico bancario o postale da cui risulti anche il codice .scale del soggetto che effettua il pagamento, nonché il codice .scale e la partita IVA di chi lo riceve.
2. Fino al 13.5.2011, occorreva inviare, con raccomandata, al Centro operativo di Pescara dell'Agenzia delle entrate, l'apposita comunicazione preventiva di inizio dei lavori, contenente, tra l'altro, l'indicazione dei dati catastali identificativi dell'immobile oggetto di intervento. Dal 14.5.2011, invece, in forza dell'art. 7, comma 2, lett. *q*), del D.L. 70/2011, tale adempimento è stato soppresso e in sua sostituzione è stato previsto che il contribuente:
   - indichi nella dichiarazione dei redditi:
   - - i dati catastali identificativi dell'immobile oggetto di interventi agevolati;
     - gli estremi di registrazione dell'atto che ne costituisce titolo, come, per esempio, il contratto d'affitto, se i lavori sono effettuati dal detentore (per esempio, il conduttore);
   - - gli altri dati richiesti ai fini del controllo da detrazione;
   - conservi ed esibisca, a richiesta dell'Agenzia delle entrate, i documenti previsti dal provv. Agenzia delle entrate n. 149646 del 2.11.2011, ovvero:
     - abilitazioni amministrative in relazione alla tipologia di lavori da realizzare (concessione, autorizzazione o comunicazione di inizio lavori). Se queste abilitazioni non sono previste è sufficiente una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà in cui deve essere indicata la data di inizio dei lavori e attestare che gli interventi di ristrutturazione edilizia posti in essere rientrano tra quelli agevolabili (cfr. ris. n. 325/E/2007);
   - - domanda di accatastamento per gli immobili non ancora censiti;
   - - ricevute di pagamento dell'Ici, se dovuta;
   - - delibera assembleare di approvazione dell'esecuzione dei lavori e tabella millesimale di ripartizione delle spese per gli interventi riguardanti parti comuni di edifici residenziali;
   - - in caso di lavori effettuati dal detentore dell'immobile, se diverso dai familiari conviventi, dichiarazione di consenso del possessore all'esecuzione dei lavori;
     - comunicazione preventiva contenente la data di inizio dei lavori da inviare all'Azienda sanitaria locale, se obbligatoria secondo le disposizioni in materia di sicurezza dei cantieri;
   - - fatture e ricevute .scali relative alle spese effettivamente sostenute; - ricevute dei boni.ci di pagamento.
3. Fino al 13.5.2011, le fatture relative agli interventi agevolati dovevano recare, a pena di decadenza, la separata indicazione del costo della manodopera. Dal 14.5.2011, l'art. 7, comma 2, lett. *r*), del D.L. 70/2011 ha abolito tale obbligo di indicazione in fattura e non ha introdotto, in sua sostituzione, alcun nuovo adempimento.

Ag. entrate, provv. n. 149646 del 2.11.2011
Con il provvedimento in oggetto è stata individuata la documentazione da conservare ed esibire a richiesta degli Uffici dell'Agenzia delle entrate, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. *a*), del D.M. 41 del 18.2.1998, come sostituito dall'art. 7 , comma 2, lett. *q*) del D.L. 70 del 13.5.2011. In particolare, tale provvedimento, al punto 1, richiama i seguenti documenti: «Le abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione edilizia in relazione alla tipologia di lavori da realizzare (Concessione, autorizzazione o comunicazione di inizio lavori). Nel caso in cui la normativa non preveda alcun titolo abilitativo per la realizzazione di determinati interventi di ristrutturazione edilizia comunque agevolati dalla normativa .scale: dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445 del 28.12.2000, in cui sia indicata la data di inizio dei lavori ed attestata la circostanza che gli interventi di ristrutturazione edilizia posti in essere rientrano tra quelli agevolabili, pure se i medesimi non necessitano di alcun titolo abilitativo, ai sensi della normativa edilizia vigente».

Antincendio, SCIA senza imposta di bollo

Con la ris. n. 24/E dell'8 aprile scorso (a pag. 840), l'Agenzia delle entrate fa chiarezza in merito al corretto trattamento ai fini dell'imposta di bollo di taluni atti prescritti dalla normativa antincendio.

Flavio Guidi, Paolo Duranti, Il Sole 24 ORE - Consulente Immobiliare, 15.05.2013, n. 929

La SCIA non deve essere assoggettata a imposta di bollo se a seguito della sua presentazione non è previsto, da parte dell'Amministrazione ricevente, il rilascio di un provvedimento o di una certificazione. Al riguardo l'Agenzia delle entrate ritiene applicabili le considerazioni svolte con riferimento alla dichiarazione di inizio attività (poi sostituita, appunto, dalla SCIA, prevista dall'art. 19 della legge 241 del 7 agosto 1990, successivamente modificato dall'art. 49, comma 4-bis, della legge 122 del 30 luglio 2010). In particolare, l'analisi offertaci dal Fisco prende le mosse dall'art. 3 della Tariffa allegata al D.P.R. 642 del 26 ottobre 1972 che, in materia di imposta di bollo, sottopone al tributo anche le istanze dirette agli uffici e agli organi dell'Amministrazione dello Stato, tendenti a ottenere l'emanazione di un provvedimento amministrativo o il rilascio di certificati, estratti e copie. Sulla base di tale assunto, le Entrate hanno chiarito che le istanze in commento «(...) non sono da assimilare alle istanze volte a ottenere l'emanazione di un provvedimento che peraltro non è previsto (...)». Inoltre «non essendo prevista l'emanazione di un provvedimento autorizzativo (...) non è possibile far rientrare tra le istanze (...)» di cui al richiamato art. 3 della Tariffa le denunce di inizio attività che «sono infatti da considerare come semplici comunicazioni e pertanto non soggette a imposta di bollo (...)» (Ag. entrate, ris. n. 109 del 5 luglio 2001). Si ricorda che in materia l'applicabilità della SCIA è stata prevista dal D.P.R. 151 del 1° agosto 2011.

Il D.P.R. 151/2011 - contenente il regolamento dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi - ha recepito quanto disposto dalla legge 122 del 30.7.2010, in materia di snellimento dell'attività amministrativa.

Attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio

Si tratta dell'attestato che gli enti pubblici e i soggetti privati sono tenuti a presentare al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco per l'esercizio di attività soggette alle visite e ai controlli di prevenzione incendi, e con il quale si comunica l'assenza di variazioni alle condizioni di sicurezza antincendio. Al riguardo, le Entrate precisano che sul predetto attestato non deve essere applicata l'imposta di bollo poiché l'atto non rappresenta un'istanza finalizzata al rilascio di un provvedimento amministrativo o di una certificazione. Ai sensi dell'art. 5 del richiamato D.P.R. 151/2011, infatti, «la richiesta di rinnovo periodico di conformità antincendio che, ogni 5 anni, il titolare delle attività di cui all'Allegato I del presente regolamento è tenuto a inviare al Comando, è effettuata tramite una dichiarazione attestante l'assenza di variazioni alle condizioni di sicurezza antincendio corredata dalla documentazione prevista dal decreto di cui all'art. 2, comma 7».

Richieste di verifiche in corso d'opera
In tale ambito sono comprese le istanze finalizzate ad attestare (anche nel corso della loro realizzazione) la rispondenza delle opere alla normativa antincendio; possono essere avanzate al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco - ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 151/2011 - da enti pubblici e soggetti privati. Sul punto, le Entrate hanno chiarito che se a seguito di tali visite, l'Amministrazione emani un atto amministrativo, sia l'istanza presentata dall'ente o dal privato che il relativo atto rilasciato devono essere assoggettati a imposta di bollo, ai sensi degli artt. 3 e 4 della Tariffa del richiamato D.P.R. 642/1972.

Nulla osta di fattibilità
Si tratta di un atto redatto successivamente all'esame preliminare di fattibilità dei progetti di particolare complessità, e può essere chiesto in via preventiva al Comando provinciale Vigili del Fuoco dai titolari di attività soggette al controllo di tale ente. Ai fini dell'imposta di bollo, esso deve essere assoggettato al tributo nella misura di € 14,62 per ciascun foglio, in quanto è compreso tra gli atti e provvedimenti di cui all'art. 4 della Tariffa allegata al D.P.R. 642/1972, «(...) rilasciati (...) a coloro che ne abbiano fatto richiesta». Non solo: la risoluzione in commento afferma altresì che l'imposta si applica, nella stessa misura, anche alle istanze di nulla osta.

Strutture ricettive
Sempre in materia di obblighi imposti dalla normativa antincendio, si segnala che sulla *Gazzetta Uf.ciale* 86 del 12.4.2013 scorso è stato pubblicato il D.M. interno 29.3.2013, che modi.ca la disciplina relativa alla formazione e all'aggiornamento degli addetti al servizio antincendi in strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, al .ne di conseguire l'attestato di idoneità tecnica di cui all'art. 3 della legge 609 del 28.12.1996. In particolare, la norma sancisce l'obbligo di frequenza dei corsi di cui all'allegato IX del D.M. 10.3.1998, rispettivamente di tipo B per le strutture di categoria A e B dell'allegato I del D.P.R. 151 del 1.8.2011, e del tipo C, per le strutture di categoria C del medesimo allegato. Inoltre, per le attività di cui all'allegato X del citato D.M. 10.3.1998, è necessario il conseguimento dell'attestato di idoneità tecnica previsto dall'art. 3 della legge 609 del 28.12.1996: così dispone l'art. 5, comma 6, del D.M. 16.3.2012, attuativo dell'art. 15, commi 7 e 8, del D.L. 216 del 29.12.2011, convertito con modi.che dalla legge 14 del 24.2.2012.

Sportello unico edilizia, nessuna sanzione se il Comune non parte

Per lo Sportello unico edilizia la legge affida ai Comuni molta flessibilità organizzativa, ma nessuna conseguenza deriva in realtà dalla mancata costituzione del Sue, e qualche dubbio resta sul nodo dell'acquisizione dei pareri di terzi.

Fabrizio Luches, Il Sole 24 ORE – Edilizia e Territorio (Tabloid), 13.05.2013, n. 19

LE NUOVE COMPETENZE

Lo Sportello unico edilizia, ancor prima delle recenti novelle operate dalle leggi 106/2001 e 134/2012, vedeva tra le sue attribuzioni non solo la competenza per il rilascio dei permessi di costruire e di tutte le certificazioni edilizio-urbanistiche, ma anche l'assunzione di tutti i provvedimenti a carattere urbanistico, paesaggistico-ambientale, edilizio e comunque rilevanti ai fini degli interventi di trasformazione edilizia del territorio.

Tale funzione generale risulta ora rafforzata con il riconoscimento legislativo di unico punto di accesso per il privato interessato in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti il titolo abilitativo e l'intervento edilizio oggetto dello stesso, al fine di fornire una risposta tempestiva in luogo delle altre Pa coinvolte nel procedimento (comprese quelle preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o della salute e pubblica incolumità), oltre a essere l'unico ufficio ad acquisire direttamente da tali amministrazioni tutti gli atti di assenso (cfr. commi 1-bis e 1-ter aggiunti all'art. 5 Testo Unico dalla legge 134/2012).

ORGANIZZAZIONE ELASTICA
Il modello organizzativo – a dir poco elastico – previsto dalla legge (accorpamento, disarticolazione, soppressione di uffici o organi già esistenti), se da un lato non pone limitazioni alle Amministrazioni, dall'altro non risolve evidenti questioni organizzative e procedurali laddove l'attivazione dello Sportello non avvenga in forma associata (si tratta comunque di una scelta, non di un obbligo) per tutti gli Enti locali appartenenti a uno specifico ambito di area vasta (in cui altro ente territoriale esercita competenze specifiche, si pensi ad es. alla Provincia o alla Comunità montana).
Uniche certezze sono date dall'obbligatorietà di costituzione dell'ufficio "unico" da parte dei Comuni con proprio atto organizzativo, non ravvisando nel testo di legge una costituzione automatica in caso di inerzia dell'amministrazione e dall'obbligo di interfacciarsi con il Sue (laddove costituito) sia per quanto attiene al privato, sia per gli atti di competenza delle diverse amministrazioni coinvolte.
Pertanto istanze private pervenute a una singola amministrazione interessata in un ambito territoriale in cui risulta istituito lo Sportello, andranno inoltrate d'ufficio dall'ente ricevente allo Sportello per l'avvio dell'istruttoria; diversamente, nei casi di mancata costituzione del Sue, l'istanza andrà inoltrata al competente ufficio comunale, salvo non contenga la richiesta di rilascio di un atto di competenza esclusiva dell'ente ricevente (ovviamente diverso dal Comune: si pensi ad es. alle autorizzazioni ambientali ecc.).

ENTI DI TUTELA, LA SENTENZA
La recente giurisprudenza ha precisato che il Dpr 380/2001, nell'assegnare al Sue l'acquisizione di tutti gli «atti di assenso, comunque denominati», si riferisce certamente a tutti i pareri e nulla osta endoprocedimentali intesi al rilascio del permesso di costruire, ma non può estendersi anche a un'autorizzazione diversa ed esterna rispetto a tale procedimento, quale è l'autorizzazione paesaggistica eventualmente richiesta per l'esecuzione dell'intervento (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 30/07/2012, n. 4312).
La questione si complica ulteriormente nei casi in cui sia manifestato il dissenso da parte dell'amministrazione preposta alla tutela, dato che lo stesso Dlgs 42/2004 disciplina la conferenza dei servizi esclusivamente per i procedimenti relativi a opere o lavori incidenti su beni culturali (cfr. art. 25), ma nulla dispone con riguardo alla conferenza dei servizi indetta per gli interventi su aree e immobili di interesse paesaggistico (anche se devono comunque ritenersi applicabili le disposizioni generali dell'art. 14-quater della 241/1990).

ALTRO NODO: LA VIGILANZA
Ulteriori questioni insorgono anche in materia di vigilanza, dato che l'individuazione delle competenze del Sue operata dalla legge (ancorché non tassativa) nulla prevede, e lo stesso Titolo IV Dpr 380/2001 assegna tale funzione al dirigente o al responsabile del competente ufficio comunale, ma sempre secondo le modalità stabilite dallo statuto o dai regolamenti dell'ente, che può quindi decidere di attribuire anche questa attività al Sue.
Se invece il regolamento locale del Sue nulla prevede sulla vigilanza, la competenza resta dell'ufficio tecnico.

La motivazione degli atti catastali nel contenzioso tributario

L'obbligo della motivazione si estende agli atti catastali, trattandosi di provvedimenti amministrativi che, al lume soprattutto del nuovo consolidato indirizzo della Corte di Cassazione, non possono più riportare ai fini del classamento i soli dati catastali degli immobili.

Antonio Piccolo, Il Sole 24 ORE - Consulente Immobiliare, 15.05.2013, n. 929

L'art. 23-quater, comma 1, del D.L. 95/2012 (convertito dalla legge 135/2012) ha previsto, a decorrere dal 1° dicembre 2012, l'incorporazione dell'Agenzia del territorio nell'Agenzia delle entrate. Da tale data, dunque, l'Agenzia delle entrate esercita le funzioni e i compiti già svolti dall'Agenzia del territorio subentrando nei rapporti giuridici (attivi e passivi) e processuali di quest'ultima. Come avvalorato nel provvedimento direttoriale del 20 marzo 2013 (prot. n. 2013/35137), fino al perfezionamento del processo di integrazione conseguente all'incorporazione, l'attività già svolta dagli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio continua a essere esercitata dalle strutture periferiche competenti, che hanno assunto la denominazione di “Uffici Provinciali-Territorio”. Poiché i ricorsi tributari devono essere proposti secondo le modalità stabilite dal vigente D.Lgs. 546/1992, recante “Disposizioni sul processo tributario”, i soggetti interessati sono obbligati a osservare anche l'istituto del reclamo-mediazione di cui all'art. 17-bis dello stesso decreto. Per esempio, come rimarcato nel citato provvedimento direttoriale, chi intende proporre ricorso contro i ruoli emessi dagli uffici provinciali-territorio dell'Agenzia delle entrate, è tenuto preliminarmente a presentare istanza di reclamo-mediazione, ai sensi dell'art. 17-bis del D.Lgs. 546/1992. Il procedimento di reclamo-mediazione, invece, non si applica alle controversie concernenti i ruoli emessi dagli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio fino al 30 novembre 2012, anche se la cartella di pagamento è stata notificata al contribuente dopo il 1° dicembre 2012. Infine, sono esclusi dalla mediazione tributaria i ricorsi con cui i contribuenti impugnano gli atti relativi alle operazioni catastali, come indicate nel comma 2 dell'art. 2 del medesimo D.Lgs. 546/1992.
Tali atti, come precisato dall'Agenzia delle entrate nella circ. n. 49/T del 28 dicembre 2012, anche se emanati dagli uffici provinciali-territorio dell'Agenzia e previsti dall'art. 19, comma 1, lett. *f*), del D.Lgs. 546/1992, sono caratterizzati da un “valore” non determinabile ai sensi del comma 3 dell'art. 17-bis

Precetti normativi generali
Non è raro che l'operato degli uffici non si raccordi con la previsione di cui al comma 1 dell'art. 3 della legge 241/1990, in forza della quale tutta l'attività amministrativa deve comunque sottostare all'obbligo della motivazione, con indicazione dei “presupposti di fatto” e delle “ragioni giuridiche” che hanno determinato l'emanazione dell'atto catastale. Previsione che, in seguito, ha trovato un ulteriore rafforzamento legislativo nel comma 1 dell'art. 7 della legge 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente). Questi precetti normativi generali, che a nostro parere trovano fondamento negli artt. 3, 24, 53 e 97 della Costituzione, non consentono agli uffici di omettere negli atti catastali l'iter logico-valutativo per la formulazione del proprio giudizio tecnico, che deve essere caratterizzato da una serie di operazioni di natura estimativa (costo di costruzione, impianti fissi, capitalizzazione ecc.) dalle quali è dato presumere sia derivato, secondo rispettive tipologie e zone di ubicazione delle unità immobiliari, i parametri di adeguamento e i criteri per la determinazione delle rendite catastali attribuite o modificate. In passato molti uffici, verosimilmente sottovalutando

il principio della Corte Costituzione, non hanno dato peso all'obbligo della motivazione negli atti catastali, inteso soprattutto come indicazione degli elementi di natura tecnico-estimale accertati ed esposizione in modo intelligibile dei calcoli effettuati al fine di dimostrare i risultati ottenuti (cfr. circ. n. 8/T del 14 agosto 2001, n. 5/T del 23 maggio 2001, n. 66/T del 14 marzo 1996, n. 11/T del 24 marzo 1994 e n. 7 del 2 maggio 1984; Cons. Stato, Sez. III, dec. n. 304 del 18 aprile 2000). La Consulta, infatti, già con sent. n. 313 del 6 dicembre 1985 aveva affermato il principio secondo cui "sono equivalenti" tutti gli atti amministrativi che hanno la comune finalità dell'accertamento della sussistenza e dell'entità del debito tributario (conforme, ris. min. 15 luglio 1986 prot. n. 7/1887). Perciò, come previsto per gli atti impositivi tributari (avvisi di accertamento o di liquidazione), anche gli atti catastali devono contenere un'adeguata motivazione.
Sicché non sembra esagerato affermare che il provvedimento di attribuzione della rendita catastale, la quale costituisce un parametro di riferimento per l'individuazione della base imponibile di una serie di tributi diretti e indiretti (circ. min. n. 1/T del 17 marzo 2003), cioè della sua natura propedeutica all'applicazione dei tributi come, per esempio, l'IMU, deve essere sostenuto da idonea motivazione. In passato proprio la stretta connessione tra le rendite catastali e le imposizioni fiscali diretta (ICI) e indiretta (imposta di registro) ha indotto la sezione tributaria della Corte di Cassazione a ritenere espressamente che la controversia sul classamento costituisce una "pregiudiziale" della lite in ordine all'applicazione delle imposte, con conseguente sospensione necessaria (art. 295 cod. proc. civ.) della causa pregiudicata (fra tante, sent. n. 5625 del 10 aprile 2003, n. 4509 del 10 aprile 2000 e n. 15254 del 27 novembre 2000).

Giurisdizione tributaria

Poiché la motivazione costituisce un requisito essenziale della legittimità di ogni atto amministrativo, compreso quindi quello catastale, questo è nullo se "manca degli elementi essenziali" (art. 21-septies, comma 1, della vigente legge 241/1990). Il difetto di motivazione va eccepito dinanzi alla Commissione tributaria provinciale competente, con ricorso introduttivo di cui all'art. 18 del D.Lgs. 546/1992, giacché un eventuale impulso da parte del contribuente in ordine all'annullamento dell'atto in autotutela (Agenzia del territorio, circ. n. 11/T del 26 novembre 2005) sarebbe solo un caso scolastico. A norma dell'art. 2 del D.Lgs. 546/1992, infatti, anche le controversie catastali appartengono alla giurisdizione tributaria. In particolare, come sancito dal suo comma 2, spettano alle Commissioni tributarie (provinciali e regionali) le liti concernenti:
- l'intestazione, la delimitazione, la figura, l'estensione, il classamento dei terreni e la ripartizione dell'estimo fra i compossessori a titolo di promiscuità di una stessa particella;
- la consistenza, il classamento delle singole unità immobiliari urbane e l'attribuzione della rendita catastale.

Come detto, gli atti amministrativi, compresi quelli catastali, non possono sottrarsi alla fondamentale regola giuridica che impone l'obbligo della motivazione, la quale consiste nell'indicazione specifica e precisa di una serie di dati ed elementi sui quali poggia la procedura di accertamento. Nell'economia del discorso si ricorda che:
- il principio di precisione e chiarezza delle indicazioni svolge una funzione di tutela del diritto del contribuente, il quale deve essere posto in grado di verificare, agevolmente e immediatamente, attraverso una semplice operazione contabile, l'esattezza dell'accertamento, senza ricorrere a complesse cognizioni tecnico-giuridiche. Ciò significa che l'ufficio, nel "confezionare" l'atto catastale, deve tener presente che il destinatario possa essere sia un esperto in materia, sia soprattutto un semplice cittadino completamente a digiuno quindi delle questioni giuridiche, catastali e fiscali;
- la Pubblica amministrazione, che è portatrice principalmente dell'esigenza generale di correttezza e di legalità dell'azione amministrativa (Cass. civ., Sez. Unite, sent. n. 1082 del 5 febbraio 1997; Sez. I, sent. n. 2575 del 29 marzo 1990), ha l'onere di fornire la prova dei fatti costitutivi della propria pretesa e di dimostrare l'esistenza delle condizioni di validità del provvedimento notificato al contribuente.

In buona sostanza, poiché la motivazione è una condizione essenziale di validità dell'atto catastale, questo potrebbe essere dichiarato radicalmente nullo se non motivato o non adeguatamente motivato. Si ricorda che l'obbligo della motivazione può essere adempiuto anche *per relationem* , ossia mediante il riferimento a elementi di fatto risultanti da altro, atti o documenti, a condizione che questi ultimi siano allegati all'atto notificato ovvero che lo stesso ne riproduca il contenuto essenziale (Corte di Cassazione, Sez. Trib., per tutte, sent. n. 19875 del 14 novembre 2012). Secondo il nuovo consolidato orientamento della Corte di Cassazione, l'atto catastale è viziato da difetto di motivazione quando contiene i soli elementi oggettivi del classamento (categoria, classe e rendita). Si ricorda infine che anche l'atto catastale è un provvedimento autoritativo con il quale l'ufficio fa valere la propria pretesa, esternandone il titolo e le ragioni giustificative al solo fine di consentire al contribuente di valutare l'opportunità di esperire l'impugnazione giudiziale, nell'ambito della quale l'amministrazione è tenuta a provare la sussistenza del proprio diritto nei confronti del contribuente. In tale ottica il compito delle Commissioni tributarie è quello di effettuare, con adeguata motivazione in ogni sentenza, il controllo critico sulla correttezza e portata probatoria e sulla coerenza logica e giuridica degli elementi addotti.

Nuovo orientamento giurisprudenziale

Come evidenziato nel precedente scritto, gli atti di classamento non possono più avere come motivazione la sola enunciazione degli elementi oggettivi della categoria catastale, della classe e della rendita, calcolata in base alle consistenze ricavate dagli elaborati, in quanto gli atti stessi sono incontestabilmente provvedimenti di natura valutativa e come tali devono essere adeguatamente motivati. In estremi sintesi, è il nuovo principio di diritto stabilito dalla Corte di Cassazione che, con un esercito di ordinanze, ha mutato orientamento e si è ricollegata al precedente indirizzo delineato con sent. n. 4507 del 25 febbraio 2009. In particolare con sent. n. 9629 del 13 giugno 2012 i giudici del Palazzaccio hanno inaugurato il nuovo consolidato orientamento in materia di revisione delle rendite catastali relative alle unità immobiliari a destinazione ordinaria. In buona sostanza, la suprema Corte ha stabilito che gli uffici, quando procedono all'attribuzione (d'ufficio) di un nuovo classamento a un'unità immobiliare a destinazione ordinaria, devono specificare se la variazione sia dovuta a trasformazioni specifiche subite dall'unità immobiliare, oppure a una risistemazione dei parametri relativi alla microzona in cui è ubicata l'unità stessa. Nella prima ipotesi gli uffici sono obbligati a indicare le trasformazioni intervenute, mentre nell'altra devono indicare gli atti con cui hanno provveduto alla revisione dei parametri relativi alla microzona, a seguito di significativi e concreti miglioramenti del contesto urbano, rendendo in tal modo chiara la conoscenza dei presupposti del nuovo classamento da parte del contribuente. In particolare gli Ermellini hanno affermato espressamente che la motivazione del provvedimento di riclassamento di un immobile già munito di rendita catastale deve indicare con chiarezza se il nuovo classamento sia stato adottato, ai sensi dell'art. 1, comma 336, della legge 311/2004 (Finanziaria 2005), in ragione di trasformazioni edilizie subite dall'unità immobiliare, recando così l'analitica indicazione di tali trasformazioni; oppure se il nuovo classamento sia stato adottato, ai sensi del comma 335 dello stesso art. 1, nell'ambito di una revisione dei parametri catastali della microzona in cui l'immobile è situato, giustificata dal significativo scostamento del rapporto tra valore di mercato e valore catastale in tale microzona rispetto all'analogo rapporto nell'insieme delle microzone comunali, recando, in tal caso, la specifica menzione dei suddetti rapporti e del relativo scostamento; oppure se il nuovo classamento sia stato adottato, ai sensi dell'art. 3, comma 58, della legge 662/1996, in ragione della constatata manifesta incongruenza tra il precedente classamento dell'unità immobiliare e il classamento di fabbricati similari aventi caratteristiche analoghe, recando così la specifica individuazione di tali fabbricati, del loro classamento e delle caratteristiche analoghe che li renderebbero similari all'unità immobiliare oggetto di riclassamento.

ALTRE RECENTI PRONUNCE DELLA SEZ. VI CIVILE DELLA CORTE DI CASSAZIONE

Ord. n. 1758, 24.1.2013
Ord. n. 2128, 29.1.2013
Ord. n. 2235, 30.1.2013
Ord. n. 2468, 1.2.2013
Ord. n. 2580, 4.2.2013
Ord. n. 2700, 5.2.2013
Ord. n. 2848, 6.2.2013
Ord. n. 3022, 7.2.2013
Ord. n. 3115, 8.2.2013
Ord. n. 3242, 11.2.2013

Come si valutano i diversi rischi nel settore industriale conciario?

Nel 2011 il fatturato complessivo dell'industria conciaria europea è stato di 7,8 miliardi di euro, corrispondenti a una produzione di 224 milioni di m2 di pellami finiti e di circa 44 mila tonnellate di cuoio. La tendenza generale della produzione e del fatturato conciario europeo nel corso degli anni '70, '80 e '90 è stata in costante aumento, fino ai picchi storici degli anni 2000-2001, quando la produzione del settore ha superato la soglia degli 11 miliardi di euro come valore complessivo e 370 milioni m2 di volume. Quegli anni hanno consentito il consolidamento dell'Europa come leader mondiale del settore, nonostante la proliferazione di barriere commerciali in molti mercati extra-UE, che sono anche all'origine delle difficoltà degli anni successivi. Allargando la visione e prendendo in considerazione anche gli altri segmenti di produzione (imbottiti, capi di abbigliamento, interni auto ecc.) e dei settori affini (prodotti chimici, macchinari ecc.), è stato stimato che l'intero settore nell'Unione europea è composto da più di 40.000 imprese che impiegano oltre 500.000 persone, con un fatturato totale di circa 50 miliardi di euro. L'Italia, tradizionalmente, rappresenta la principale nazione conciaria nell'Unione europea. La propria quota sulla produzione totale è circa del 62% in termini di fatturato e del 60% in termini di volume.

Patrizia Cinquina, Il Sole 24 ORE - Ambiente & Sicurezza, 14.05.2013, n. 9

SOSTANZE PERICOLOSE - INDUSTRIA CONCIARIA - RISCHIO CHIMICO - VDR
La conceria europea storicamente è posizionata nella fascia alta del mercato e ha sempre cercato di migliorare la qualità e di innovare la propria offerta al mercato. Tutti gli sforzi compiuti dalle concerie europee nel corso degli anni hanno portato a migliorare la sostenibilità della propria produzione. I valori ambientali e sociali legati alla pelle europea hanno contribuito a mantenere i conciatori continentali in posizione di *leadership* nella concorrenza internazionale. L'industria europea della pelle è composta da una serie di vari settori che parte dal mercato delle pelli grezze (che fornisce l'industria conciaria con materie prime emesse da macelli per la produzione di carni destinate al consumo umano) e si conclude con la produzione di beni di consumo in pelle. Alcuni di questi sono altamente industrializzati, mentre altri presentano un grado notevole di artigianalità; inoltre, per alcuni altri il *core business* è rappresentato dal commercio e dai servizi di supporto. Nel senso stretto del termine, l'industria del cuoio deve essere riferito al settore conciario. La pelle è il prodotto intermedio della filiera che rappresenta l'*input* principale per la maggior parte dei settori a valle e che conferisce loro vantaggi competitivi. I vantaggi di usare pelle sono diversi, il più importante è rappresentato dalla sua flessibilità e adattabilità a una elevata varietà di applicazioni. La pelle è prodotta conformemente alle specifiche richieste di ogni applicazione:

- calzature;
- abbigliamento e guanti;
- pelletteria;
- arredamento;
- interni di auto, *yacht* e aerei.

I conciatori hanno progettato il processo produttivo in modo da conferire le caratteristiche estetiche e prestazionali richieste dai numerosi settori di uso finale.
L'analisi della produzione in termini di tipologia di animale ha rivelato che l'origine principale è sempre stata rappresentata dalle grandi pelli di bovini (71% sul totale), seguiti da pelli di pecora (14%), poi da pelli di capra (8%) e da pelli di vitello (6%). Le pelli di altri animali (principalmente rettili, maiali, cervi ecc.) hanno coperto una quota molto piccola del settore (meno dell'1%) e possono essere considerate come nicchie.

Questa segmentazione, che è strettamente legata all'industria della carne, non ha mai mostrato modifiche molto grandi.
La principale destinazione d'uso della pelle, non solo in Europa, è tradizionalmente rappresentata dalle tomaie per il settore calzaturiero, che è ancora il primo cliente delle concerie europee (41% sul totale).
Il calo maggiore ha interessato, invece, il settore del mobile. Nel corso degli ultimi anni, la seconda destinazione d'uso più importante è rappresentata dagli imbottiti, divisi in mobili (17%) e interni auto (13%). La pelletteria ha occupato il 19% della produzione di pelle europea, mentre l'abbigliamento attualmente ha assorbito l'8% (2%per i rimanenti segmenti di nicchia).
L'industria conciaria europea è *leader* mondiale in termini di qualità che è tradotta in valore. La pelle europea ha coperto la fascia di punta della produzione in tutti i settori di specializzazione.
Nel settore della moda, la migliore qualità essenzialmente significa il meglio di *design*, stile e creatività nel mondo, negli imbottiti si punta più all'affidabilità, alla standardizzazione e alle prestazioni dei prodotti. Tutti questi elementi chiave non possono essere valorizzati nel mercato globale dei prodotti di massa e, quindi, il successo della concia europea è sempre più legato alla sua capacità di essere efficiente e continuamente innovativa.
In base agli ultimi dati annuali disponibili (2011), attualmente il settore è composto da circa 1.800 imprese e 34.500 lavoratori. Come indicato nel *grafico 1*, l'andamento negli ultimi dieci anni, a seguito dei risultati economici, è stato in diminuzione per entrambi i fattori:

- -25% per il numero di aziende;
- -36% per i dipendenti.

Il settore è sempre stato composto da piccole e medie imprese, anche se le grandi aziende sono sempre state presenti. La dimensione media di una conceria comunitaria è attualmente di 18 persone per impresa. I settori conciari più importanti del sud Europa sono composti principalmente da piccole e medie imprese. In media, in Italia sono presenti 14 dipendenti per impresa, in Spagna 23, in Francia 32, in Portogallo 38. Questi paesi sono per lo più specializzati nella produzione di pelli ad alto contenuto moda, che spesso hanno bisogno di un approccio artigianale che le grandi aziende non sono in grado di fornire. Contrariamente a questo, i settori conciari più importanti del centro e del nord Europa si sono concentrati sugli imbottiti (mobili, automobili ecc.) e presentano dimensioni aziendali medie più elevate in quanto le economie di scala svolgono un ruolo chiave in questi mercati particolari. In media, l'Austria mostra 295 addetti per impresa, i Paesi Bassi 83, la Polonia 82, la Svezia 60, il Regno Unito 55.

Grafico 1

Addetti e imprese in Europa
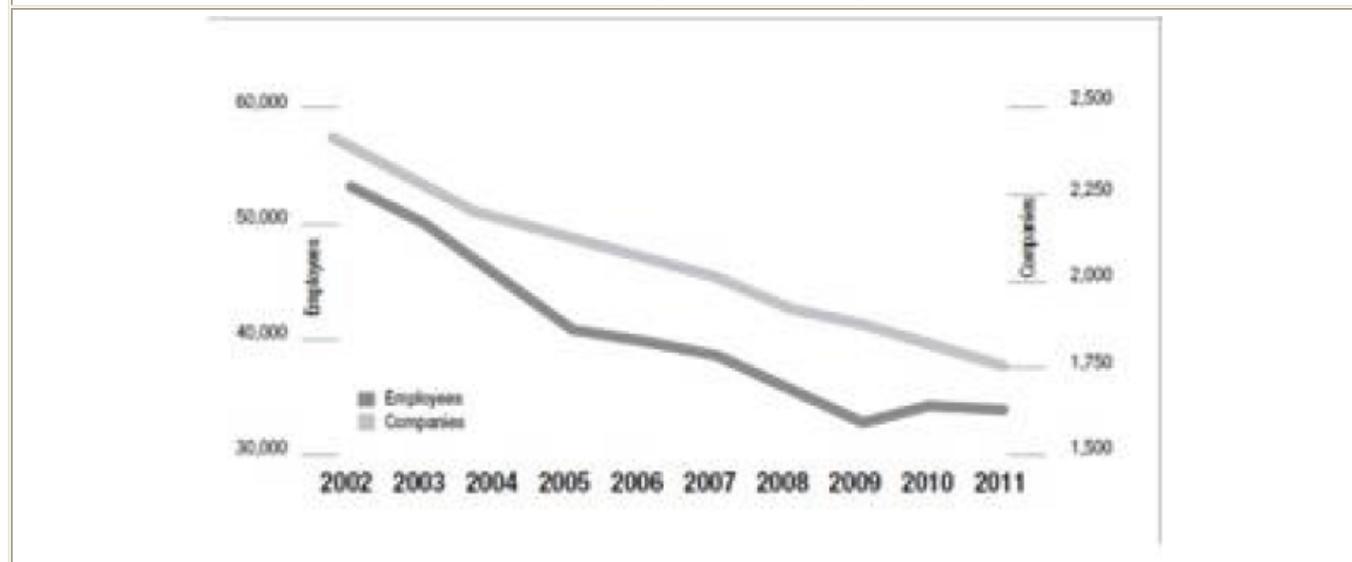
Localizzazione nell'UE e dati italiani
L'Italia tradizionalmente ha rappresentato la principale nazione conciaria nell'Unione europea.
La sua quota sulla produzione totale è circa del 62% in termini di fatturato e del 60% in termini di volume. La Spagna è al secondo posto, coprendo il 10/11% (in volume e valore), anche se ha mostrato un calo negli ultimi dieci anni. Austria, Francia, Germania e Regno Unito rappresentano circa dal 3% al 6% del totale. Con l'eccezione di Danimarca, Lussemburgo e Malta, tutti gli altri membri dell'Unione europea ancora registrano la presenza di conciatori sui rispettivi territori.
I poli territoriali italiani specializzati nel settore della concia-pelle sono tra i più importanti a livello internazionale, sia in termini di quote di commercio mondiale, sia in termini occupazionali.
Tutte le aziende della filiera si distinguono a livello internazionale per gli elevati *standard* di qualità e di innovazione.
La maggior parte dell'industria conciaria italiana è concentrata in tre distretti:

- veneto nella Valle del Chiampo, in provincia di Vicenza;
- campano in provincia di Avellino;
- toscano a cavallo delle province di Pisa e diLucca.

La provincia di Pisa nel 2009 ha esportato 461 milioni di euro di pelli conciate e articoli di pelletteria. Quanto all'industria della pelletteria il distretto italiano di gran lunga più importante è quello di Firenze-Scandicci, con diramazioni anche in provincia di Arezzo. Nel 2009 le province di Firenze e di Arezzo hanno esportato, rispettivamente, 976 e 152 milioni di euro di pelletteria. La Toscana possiede aree tradizionalmente specializzate anche nel settore calzaturiero, localizzate soprattutto in provincia di Lucca, di Pisa, di Firenze e di Arezzo, il cui *export* del settore nel 2009 è stato pari rispettivamente a 176, 199, 522 e 111 milioni di euro.
Il distretto di Santa Croce sull'Arno, situato tra le province di Pisa e di Firenze, ha rappresentato una delle principali realtà nel campo della lavorazione conciaria a livello italiano e internazionale e si è caratterizzato per essere l'unico distretto la cui specializzazione ha abbracciato l'intera filiera produttiva della pelle, dalla concia al prodotto finito. La principale specializzazione è rappresentata dalla produzione di pelle e di cuoio da suola per calzatura (70% della produzione); al settore della pelletteria è dedicato il 20% della produzione, mentre il restante 10% all'abbigliamento, all'arredamento e ad altre produzioni, quali prodotti chimici e macchine per conceria.
Nel distretto di Santa Croce sull'Arno è realizzato circa il 98% della produzione italiana di cuoio da suola e il 35% della produzione nazionale di pelli per calzature, pelletteria e abbigliamento.
Il modello produttivo è caratterizzato da una struttura frammentata di piccole e medie imprese. Nel comparto conciario circa l'80% delle imprese è impegnato nella produzione di pelle e il restante in quella di cuoio; le concerie, in particolare, sono oltre 900 con oltre 8 mila addetti.
La produzione del distretto fiorentino della pelletteria è principalmente rappresentata da articoli di pelletteria quali borse, portafogli, cinture e altri articoli in pelle, collocabili nella fascia prezzo/qualità alta (fino al segmento del lusso) o medio-alta. Nel distretto sono presenti anche imprese specializzate nel comparto calzaturiero.
E' opportuno tenere presente anche che:

- ogni singola azienda, in funzione della specifica articolistica che produce, è caratterizzata da una propria particolare configurazione d'impianto, non esistendo un unico standardizzato ciclo di lavorazione, anche all'interno di una stessa realtà industriale;
- il ciclo di lavorazione conciario si differenzia, oltre che per tipologia di pelle lavorata e destinazione merceologica di prodotto, per la qualità dell'articolo finito, i particolari prodotti chimici utilizzati, le ricette impiegate e i metodi di lavorazione adottati;
- alcune aziende hanno un ciclo di lavorazione completo (dalla pelle grezza al finito), altre lavorano fino o a partire da uno stadio preciso del ciclo produttivo, altre ancora sono caratterizzate dalla compresenza di un ciclo completo e di cicli parziali;
- molte lavorazioni sono effettuate da terzisti, con ingressi e uscite in diversi punti del ciclo di lavorazione;
- a seconda della fase del ciclo di lavorazione, la stessa pelle ha un peso differente, principalmente dovuto al suo quantitativo di umidità.

Il settore è caratterizzato, infatti, per la tipologia di mercato al quale fa riferimento, da richieste estremamente diversificate, variabili anche in intervalli di tempo ristretti. Questa specificità si è andata acuendo negli ultimi anni, connotati da una sempre più aggressiva competizione da parte di stati esteri, e ha portato alla necessità per l'industria italiana di offrire elevata versatilità e grande rapidità di risposta e creare continuamente nuovi articoli in grado di soddisfare le richieste della moda.
Molte aziende, a causa della necessità di "seguire" i clienti in un settore caratterizzato dalla esasperata e continua ricerca di prodotti in grado di suscitare l'interesse dei compratori, si sono dotate anche di impianti aventi una potenzialità di trattamento maggiore di quella realmente sfruttata.

Valutazione dei rischi nel settore conciario
Un problema che le concerie devono affrontare è che molti prodotti chimici da acquistati sono realizzati e commercializzati su licenza esclusiva.
Poiché numerosi fornitori non specificano la composizione chimica del prodotto, le concerie sono talvolta costrette a richiedere ulteriori informazioni ai propri fornitori per determinare le conseguenze sulla salute degli addetti e l'impatto ambientale dei prodotti impiegati.
Le schede di prodotto per la sicurezza dei materiali possono fornire, in genere, alcuni dati sulla tossicità dei prodotti per l'uomo e l'ambiente e numerose concerie usano queste come unica fonte d'informazione per determinare l'impatto ambientale di una certa sostanza.
Non è raro per una conceria impiegare oltre 300 sostanze chimiche diverse nel processo di lavorazione della pelle; questo dato illustra come possa essere difficile stabilire le ricadute sulla salute degli addetti e l'impatto ambientale di ciascuna sostanza chimica.
E' necessario valutare la tossicità per l'uomo e l'impatto ambientale per ciascuna sostanza.
Questo dipenderà da molti fattori quali:

- la sostanza chimica scelta;
- il mezzo in cui è rilasciata, vale a dire rifiuti solidi, aria ambiente o atmosfera, ambiente acquoso o terreno;
- l'effettiva concentrazione ricevuta dall'ambiente.

Occorre tenere presente che le quantità nelle acque di scarico non sono direttamente dipendenti dalle quantità immesse.
Alcuni agenti sono assorbiti quasi completamente, reagiscono nel processo o precipitano durante il trattamento delle acque di scarico;

- la trasformazione delle sostanze chimiche dovuta a processi chimici e biologici prima e dopo lo scarico nell'ambiente. Le sostanze possono reagire durante il processo o insieme ad altri elementi costitutivi delle acque reflue; oppure subiscono una degradazione nell'impianto di trattamento delle acque di scarico; ma possono anche essere distribuite verso uscite diverse dello stabilimento, per esempio, i prodotti, i rifiuti e le acque reflue;
- lo scarico continuo o discontinuo;
- le caratteristiche dell'ambiente di destinazione.Per esempio, in un corso d'acqua, i fattori essenziali sono lo *stress* degli organismi dovuto ad altri elementi costituitivi dell'acqua, gli effetti inibitori o sinergici dovuti ad altre sostanze chimiche, le caratteristiche del flusso e la luce e la temperatura;
- soprattutto la tossicità per la salute umana.

Quando i dati sulla tossicità sono disponibili comprendono quasi esclusivamente i dati sulla tossicità acuta per poche specie, con pochissimi valori sulla tossicità cronica, sulle proprietà cancerogene, mutagene o teratogene, informazioni sulle concentrazioni prive di effetti osservati, NOEC (*No observed effect concentration*), o sulle concentrazioni prive di effetti acuti osservati, NOAC (*No observed acute effect concentrantion*).
A livello mondiale, l'80-90% delle concerie utilizza per i processi di concia i sali al Cromo III; il grado di tossicità del cromo è forse uno degli aspetti più controversi nel dibattito tra industria conciaria e autorità competenti.

Comunque, i lavoratori del settore conciario generalmente sono esposti a:

- rischio chimico;
- dermatiti allergiche da contatto;
- rischio biologico;
- rischio ergonomico;
- rischio dovuto alle macchine;
- ipoacusia da rumore;
- tumori.

Rischio chimico

Il 1° giugno 2007 è entrato in vigore il regolamento (CE) n. 1907/2006 per la registrazione, la valutazione e l'autorizzazione delle sostanze chimiche (REACH), che ha stabilito una serie di obblighi per i produttori, gli importatori e gli utilizzatori di sostanze chimiche in Europa.
Pertanto, anche per i conciatori, essendo produttori dell'articolo cuoio, è diventato indispensabile sottoporre a controllo l'articolo finito oppure verificare, con i propri fornitori, se le sostanze elencate nella lista SVHC (sostanze estremamente preoccupanti) sono presenti nei prodotti chimici che acquistano e usano nei propri processi.
In caso positivo e se il contenuto di queste sostanze nel cuoio è superiore allo 0,1% (1.000 mg/kg), il conciatore ha una serie di obblighi giuridici per quanto riguarda l'uso del prodotto e la notifica ai propri clienti, una di queste sostanze sono le "ammine aromatiche".

Ammine aromatiche

Le ammine aromatiche nella concia sono parecchie, basti pensare, per esempio, ai coloranti azoici.
I coloranti azoici sono nella:

- pesatura, miscelazione e travaso in botte dei coloranti per la tintura delle pelli;
- scarico delle pelli;
- asciugatura delle pelli, tramite macchine a rullo o a piani riscaldati;
- operazioni di rifinizione chimica con verniciatura a spruzzo o a tampone.

Dalla complessità strutturale delle ammine aromatiche esiste la possibilità di trasformazione metabolica *in vivo*:

Ammine aromatiche totali	➔	**Singoli metaboliti**

Appartengono alle ammine aromatiche i prodotti derivanti dall'ammoniaca di cui almeno un atomo di idrogeno è sostituito da un radicale aromatico (per esempio, benzene, naftalene, difenile). Si tratta, quindi, di una vastissima famiglia di composti il cui capostipite è rappresentato dall'anilina.
Le ammine aromatiche sono suddivise in ammine aromatiche primarie, secondarie, terziarie in base al numero di atomi di idrogeno che sono sostituiti sul radicale -NH2.
Nella valutazione della tossicità sull'uomo è importante considerare il fatto che molecole strutturalmente molto simili presentano, sia dal punto di vista sperimentale sia epidemiologico, caratteristiche molto differenti anche per l'attività oncogena per cui, al momento, solo tre ammine aromatiche primarie appartengono al gruppo 1 secondo la classificazione IARC (*International agency research of cancer*), ovvero 4-Aminodifenile, Benzidina, 2-Naftilamina, per la loro provata azione sul tratto urinario nella specie umana.
Il differente grado di volatilità e di liposolubilità è in grado di influenzare l'assorbimento per via inalatoria e gastroenterica e conferisce, alle diverse ammine aromatiche, la capacità di penetrare anche attraverso la cute integra.
L'esposizione a questi composti avviene prevalentemente in ambito professionale.
L'esposizione di natura non professionale può avvenire per la loro presenza in alcune matrici ambientali (cibo, acqua, suolo, cosmetici, medicinali).
Inoltre, risulta essere rilevante l'apporto dovuto al fumo di sigaretta, ne deriva che, quindi, in un fumatore medio l'escrezione urinaria di anilina dovrebbe essere compresa tra 0.4 e 4 µg/l.

Nella *tabella 1* sono riportate le ammine aromatiche oggetto di questa revisione, classificate secondo le indicazioni della IARC:

- **gruppo 1** - ammine aromatiche che hanno dimostrato attività cancerogena:
- - serie 1 - accertata capacità di aumentare significativamente nell'uomo il rischio di cancerogenesi;
- - serie 2 - evidenza di cancerogenicità in più specie di mammiferi;
- - serie 3 - evidenza di cancerogenicità su una sola specie di mammiferi;
- **gruppo 2** - ammine aromatiche in cui è stata testata la cancerogenicità con i seguenti risultati:
- - serie 1 - sostanze dimostratesi cancerogene in una sola specie animale d'esperimento;
- - serie 2 - sostanze testate, ma con risultati non chiaramente valutabili;
- **gruppo 3** - ammine aromatiche rimanenti non elencate negli altri gruppi.

Attualmente, sono vietate la produzione e l'utilizzo delle seguenti ammine aromatiche:

- 2-Naftilamina e suoi sali;
- 4-Aminodifenile e suoi sali;
- Benzidina e suoi sali;
- 4-Nitrodifenile, fatta eccezione il caso in cui siano presenti in concentrazione inferiore allo 0.1% in peso.

La concentrazione non potrà in alcun caso superare l'1% in peso per le altre ammine aromatiche appartenenti al gruppo 1 e 2, serie 1, e il 5% in peso per le ammine aromatiche di gruppo 2, serie 2, e gruppo 3.

Tabella 1			
Ammine aromatiche			
Ammine aromatiche	**Gruppo**	**CAS**	**Peso molecolare**
4-Aminodifenile	1	92-67-1	169.22.00
Benzidina	1	92-87-5	184.23.00
2-Naftilamina	1	91-59-8	143.18.00
4-Cloro-o-toluidina	2A	95-69-2	141
4,4'.Metilen.bis (2 cloroanilina)	2A	101-14-4	267.15.00
4-Aminoazobenzolo	2B	60-09-3	197.23.00
2-Aminoazotoluolo	2B	97-56-3	225.28.00
4-Cloroanilina	2B	106-47-O8	127.57.00
2-4-diaminoanisolo	2B	615-05-4	138.16.00
4,4'-Diaminodifenilmetano	2B	101-77-9	198
3,3'-Diclorobenzidina	2B	91-94-1	253.13.00
3,3'-Dimetossibenzidina	2B	119-90-4	244.28.00
3,3'-Dimetilbenzidina	2B	119-93-7	212.28.00
3,3'-Dimetil-4,4'-Diaminodifenilmetano	2B	838-88-0	226

p-Cresidina	2B	120-71-8	137
4,4'-Ossidianilina	2B	101-80-4	200
4,4'Tioanilina	2B	139-65-1	216
o-Toluidina	2B	95-53-4	107.15.00
2,3-Toluilendiamina	2B	95-80-7	122
2,4,5-Trimetilanilina	3	137-17-7	135
Anilina	3	62-53-3	93.13.00

Note
Gruppo 1 - agenti cancerogeni per l'uomo;
Gruppo 2A - agenti probabili cancerogeni per l'uomo;
Gruppo 2B - agenti possibili cancerogeni per l'uomo;
Gruppo 3 - agenti non classificabili come cancerogeni per l'uomo;
Gruppo 4 - agenti probabili non cancerogeni per l'uomo.

Valutazione sugli impianti di aspirazione sui bottali a nickel
Tra gli infortuni sul lavoro in conceria, l'intossicazione da inalazione di idrogeno solforato ha da sempre costituito uno dei pericoli maggiori del processo di lavorazione conciaria a causa del possibile sviluppo, durante la cosiddetta lavorazione di pickel, di vapori estremamente pericolosi.
I controlli di tutti gli impianti presenti sul territorio hanno dimostrato un progressivo miglioramento delle condizioni di sicurezza rilevate per cui la quota di impianti "non sicuri" è passata dal 50%, alla fine del primo periodo di controllo (2004-2005), a quote sempre più basse fino al 2007, quando nel 100% delle aziende controllate non sono state rilevate violazioni alla normativa di sicurezza e di igiene.
E' evidente come in questo ambito di rischio sia indispensabile un adeguato sistema organizzativo dell'azienda conciaria per assicurare la presenza di più aspetti che contemporaneamente devono essere garantiti (sicurezza impiantistica, adeguata informazione degli addetti sui rischi, specifica formazione sulle corrette procedure di lavoro e idoneità dei dispositivi di protezione individuali forniti, quali le maschere).
L'intossicazione da idrogeno solforato rappresenta un rischio specifico di infortunio tipico della lavorazione a umido della concia al cromo. Nella pratica si manifesta a partire dalla fase di decalcinazione e di macerazione fino alla fase di concia.
Con il processo di acidificazione il solfuro di sodio o il solfidrato sodico utilizzato nella calcinazione liberano idrogeno solforato.
Gli infortuni più gravi, anche mortali, avvengono all'apertura del portellone del bottale nella fase di piclaggio quando il gas in leggera sovrappressione fuoriesce rapidamente determinando la perdita di coscienza dell'operaio addetto. Spesso l'infortunio è aggravato dalla caduta dell'addetto che opera in genere a notevole altezza dal suolo (2-3 m spesso su piattaforma mobile).
Campionamenti ambientali effettuati durante la fase di decalcinazione e pickel hanno evidenziato che in mancanza di adeguata aspirazione la concentrazione di H_2S può raggiungere valori superiori a 4 volte la dose letale.
Altre modalità di sviluppo di H_2S avvengono nei seguenti casi:

- miscelazione erronea di sostanze acide con solfuro di sodio nell'area di immagazzinamento;
- ristagno del gas prodotto (più pesante dell'aria) in fosse e aree poste sotto il livello del pavimento del locale bottali;
- contatto tra acque basiche e acide nel pavimento dei locali di lavoro quando non esiste una canalizzazione separata delle acque.

Dermatiti da contatto nel settore conciario

Per quanto riguarda le dermatiti da contatto, il problema è presente in tutte le fasi di lavorazione nel settore conciario. I dispositivi di protezione individuale spesso sono inadeguati (si veda la *tabella 2*).

Tabella 2	
Apteni nelle DAC denunciate	
Apteni nelle DAC denunciate	**%**
Composti del Cromo	28
Metalli	17
Biocidi/Conservanti	17
Gomma	12
Coloranti	11
Altro	7
Resine	4
Tannini	2
Aldeide	1
Fonte: *di Tonina E. Iaia,* Rischi per la salute dei lavoratori nel settore conciario.	

Patologia neoplastica lavoro-correlata

Le patologie neoplastiche lavoro-correlate devono essere riferite a condizioni di lavoro lontane nel tempo (anche 40 anni), come ha riferito il Servizio sanitario toscano, e non sono distinguibili sul piano anatomo-patologico e clinico dalle forme non professionali (si veda la *tabella 3*). La numerosità della casistica all'interno di specifici settori produttivi ha suggerito l'esistenza di un possibile nesso di causalità tra l'insorgenza della malattia e la presenza di fattori di rischio occupazionale (si veda la *tabella 4*).

Man mano che si accumulano le evidenze scientifiche, gli agenti chimici pericolosi possono essere riclassificati in categorie a più elevata pericolosità.

Nelle aziende bisogna porre maggiore attenzione alla valutazione e al controllo del rischio di esposizione a sostanze capaci di alterare la fertilità; alcuni studi, in continuo aumento, hanno mostrato associazioni fra l'esposizione a un interferente endocrino ed effetti avversi sulla salute (infertilità, poliabortività, disturbi neurocomportamentali, pubertà precoce ecc.).

Occorre porre maggiore impegno nella riduzione e nel controllo delle esposizioni e nella ricerca sulla sostituibilità di alcuni agenti chimici pericolosi, quali quelli già classificati R40 (per esempio, la formaldeide).

Tabella 3	
Neoplasie in Valdarno	
Neoplasie	**N.**
Vescicali	60
Rinosinusali	14
Altro	2
Fonte: *di Tonina E. Iaia,* Rischi per la salute dei lavoratori nel settore conciario.	

Tabella 4		
Tumori della vescica in Valdarno		
Tumori della vescica nel Valdarno		632
Occupazionali		81 (12,8%)
Comparto	**Denunciate**	**INAIL**
Conciario	58	45
Chimico	5	3
Metalmeccanico	4	1
Calzaturiero	8	6
Meccanico	2	-
Servizi	1	0
Edilizia	3	3
Fonte: *di Tonina E. Iaia,* Rischi per la salute dei lavoratori nel settore conciario.		

Rischio biologico
Il ciclo conciario è composto da una serie di lavorazioni chimiche e meccaniche e, in particolare, il processo di concia vero e proprio consta di 3 fasi, riviera, concia e rifinizione (si veda la *tabella 5*), con alcuni trattamenti svolti in bottali.
In queste attività, le fonti di pericolo biologico sono diverse:

- tessuti animali contaminati;
- sviluppo di elevate cariche microbiche durante le operazioni di rinverdimento;
- fenomeni putrefattivi dei residui di scarnatura;
- tannini vegetali;
- oli e grassi di origine animale o vegetale.

Le fasi più critiche sono la conservazione, la preparazione alla concia e la concia stessa.
In particolare, bisogna considerare:

- il rinverdimento ad alta temperatura senza utilizzo di antifermentativi;
- la scarnatura e il deposito di carniccio che dà luogo a fenomeni putrefattivi;
- la concia ai tannini vegetali;
- la rasatura;
- l'ingrasso con oli;
- la palissonatura;
- il follaggio.

Anche in questo caso la scheda ha proposto alcune misure di prevenzione e protezione:

- compartimentazione degli ambienti;
- conservazione del pellame grezzo in ambienti refrigerati;
- limitazione del tempo di manipolazione del pellame grezzo al minimo necessario per l'inserimento nel ciclo produttivo;
- riduzione del tempo di deposito del carniccio;
- captazione, aspirazione, depurazione e ricambio adeguato dell'aria;
- contenimento della polverosità; l profilassi vaccinale del personale esposto;
- adozione di procedure adeguate per l'igiene dei locali e dei macchinari;
- utilizzo dei dispositivi di protezione individuale (facciale filtrante, guanti e grembiule);
- idonee condizioni microclimatiche;
- verifiche della provenienza delle pelli;
- sensibilizzazione del personale sul rischio biologico, sulle infezioni e sui potenziali effetti tossici o allergici.

<table>
<tr><th colspan="6">Tabella 5</th></tr>
<tr><th colspan="6">Fasi del processo di concia</th></tr>
<tr><th colspan="6">1ª fase - Riviera</th></tr>
<tr><th>Rinverdimento con acqua</th><th>Calcinazione</th><th>Scarnatura</th><th>Rifilatura e spaccatura</th><th>Decalcinazione</th><th>Sgrassaggio</th></tr>
<tr><td>Elimina le scorie presenti sulle pelli grezze, le idrata ed eventualmente le disinfetta.</td><td>Distruzione chimica dell'epidermide e dello strato adiposo sottocutaneo, apertura delle fibre di collagene.</td><td>Asportazione dello strato sottocutaneo del derma.
Il derma costituisce la parte della pelle che verrà trasformata</td><td>Taglio delle parti superflue, sezionatura longitudinale con la produzione del "fiore", pregiata, e della "crosta".</td><td>Eliminazione depilante alcalino, riduzione del gonfiamento, completamento della pulizia, abbassamento del pH, distensione delle fibre.</td><td>Eliminazione dell'eccesso di grasso da alcuni tipi di pelli, per esempio, suine e ovine; si fa prima o dopo la concia.</td></tr>
<tr><th colspan="6">2ª fase - Concia</th></tr>
<tr><th colspan="3">Piclaggio (Pickel)</th><th colspan="3">Concia</th></tr>
<tr><td colspan="3">Acidificazione fino a pH 2,5-3 in soluzione salina per eliminare residui di calce e favorire la penetrazione nel derma del conciante.</td><td colspan="3">Impregnazione della pelle con sostanze che si fissano alle fibre di collagene, ne impediscono la putrefazione senza alterare la morbidezza e la struttura.
Concia al cromo - come agente conciante è utilizzato il solfato basico di cromo.
Concia al vegetale - come agente conciante sono utilizzati tannini, naturali o sintetici.</td></tr>
</table>

2ª fase - Ridefinizione						
Pressatura e rasatura	**Smerigliatura**	**Neutralizzazione**	**Riconcia / Tintura**	**Asciugatura**	**Palissonatura e follaggio**	**Rifinizione**
Trattamento meccanico che permette l'eliminazione dell'eccesso di acqua e il dimensionamento volumetrico	Si rende uniforme la superficie della pelle facendola passare su due cilindri di cui uno con superficie abrasiva.	Innalzamento del pH a 5,5-6,5 per permettere la penetrazione della tintura.	Ingrasso che migliora la qualità del prodotto /lo colora/lo rende più morbido. Sono trattamenti in botte.	Asciuga le pelli dall'eccesso di acqua. Le tecniche utilizzate dipendono dalla pelle iniziale e dal prodotto desiderato: - *pasting*; - sottovuoto; - inchiodatura; - piastre riscaldate; - tunnel; - radiofrequenze	Rendonomorbida la pelle. Le pelli sono sottoposte a stiramenti e sollecitazioni affinché le fibre indurite si distendano.	Nobilitazione della pelle e miglioramento della resistenza agli agenti atmosferici e all'usura attraverso l'applicazione di sostanze chimiche mediante tecniche a spruzzo, a tampone, a velo.

Effetti sulla salute
Le vie di esposizione sono diverse:
- contatto con pelli;
- strumenti e superfici di lavoro contaminati;
- contatto accidentale delle mucose di occhi, di naso e di bocca con schizzi e gocce contaminate;
- inalazione di bioaerosol.

Le principali patologie sono:
- dermatomicosi;
- sindromi irritativo-allergiche;
- allergie da contatto;
- asma;
- carbonchio;
- tularemia;
- tetano;
- febbre Q;
- sindrome da inalazione di polveri organiche tossiche contaminate da endotossine o spore fungine (si veda la *tabella 6*).

Tabella 6	
Agenti biologici potenzialmente presenti	
Agente biologico	**Fonti di pericolo**
Virus	Papovavirus
Batteri	Francisella tularensis, Bacillus anthracis, Salmonella, Clostridium tetani, Listeria monocytogenes, Brucella melitensis, Staphilococcus aureus, Mycobacterium bovis, Streptococcus, Erysipelothrix rhusiopathiae, Coxiella burnetii, Leptospira interrogans
Funghi	Dermatofiti, Aspergillus
Ectoparassiti	Zecche, Acari
Allergeni	Peli, forfora, polveri di cuoio, enzimi

Rischi ergonomici
Le patologie muscolo-scheletriche sono una delle principali cause di denuncia di malattia professionale nel comparto conciario.
Una ricerca ha ipotizzato che le lavorazioni di scarnatura e spaccatura costituiscano un particolare rischio di affezioni muscolo-scheletriche.
E' opportuno evidenziare che nelle patologie muscolo-scheletriche correlate alle attività lavorative l'elemento determinante tra gli agenti causali è sempre il sovraccarico biomeccanico connesso ad attività che "comportino posture fisse e/o movimenti ripetitivi, movimentazione manuale dei carichi, scarse o inadeguate pause compensatorie".
Riguardo al comparto conciario, il rischio ergonomico è considerato, in particolare, in relazione alla scarnatura e alla spaccatura delle pelli:

- la **scarnatura** è un'operazione meccanica di asportazione dal derma del materiale organico in eccesso (tessuto connettivo, grasso ecc.). Le pelli in trippa sono fatte passare attraverso i rulli e il cilindro a lame elicoidali della macchina scarnatrice;
- con la **spaccatura** è regolato lo spessore delle pelli; queste sono tagliate orizzontalmente per ottenere una parte superiore detta fiore e, se la pelle è sufficientemente spessa, uno strato inferiore, detto crosta.

Le lavorazioni di scarnatura e di spaccatura possono costituire un rischio di affezioni muscolo-scheletrico per il rachide e l'arto superiore.

Il caso: VdR da sovraccarico biomeccanico e salute dei lavoratori in un campione di aziende del settore scarnatura-spaccatura
L'Azienda USL 11 di Empoli ha preso, a questo proposito, un campione d'aziende del settore scarnatura-spaccatura, sia a ciclo completo sia aziende contoterziste, nelle quali è stata effettuata una valutazione del rischio da sovraccarico biomeccanico e verificato lo stato di salute dei lavoratori (si veda il *grafico 2*). L'elemento determinante tra gli agenti causali è sempre il sovraccarico biomeccanico connesso ad attività lavorative che comportino:

- posture fisse e/o movimenti ripetitivi;
- movimentazione manuale dei carichi;
- scarse o inadeguate pause compensatorie.

Nelle diverse realtà produttive i fattori che contribuiscono a determinare un rischio sono molto variabili:

- gli indici di rischio sia di sollevamento (IS) che per la movimentazione frequente (OCRA) sono collocati in 5 fasce di rischio crescente;
- per soglia anamnestica positiva nell'ultimo anno è inteso dolore o fastidio pressoché tutti i giorni (più della metà dell'anno) o dolore (non fastidio) a episodi secondo uno schema riportato nelle diapositive dell'intervento.

Il controllo sanitario aveva compreso:

- una visita medica con questionario specifico del rachide e dell'arto superiore;
- una audiometria;
- una spirometria.

Di seguito sono elencati alcuni dei risultati riportati:

- disturbi del rachide - sono 31 (30,7%) i lavoratori con una sintomatologia dolorosa al rachide nell'ultimo anno (specialmente il tratto lombare) e sono 19 i lavoratori con disturbi che presentavano una soglia positiva. Inoltre, alcuni soggetti hanno riferito disturbi in più tratti della colonna. Occorre evidenziare come i soggetti con soglia positiva siano prevalentemente addetti alle mansioni di scarnatura e, in parte, alla spaccatura;
- disturbi all'arto superiore - sono 21 (20,7%) i lavoratori con una sintomatologia dolorosa all'arto superiore nell'ultimo anno. Sono 11 i lavoratori con una soglia positiva per l'arto superiore (10,8%) e svolgono per lo più le mansioni di scarnatore o spaccatore.

Alcune considerazioni dell'Azienda USL 11 di Empoli sono state:

- livello di rischio per il rachide alto per pelli di peso maggiore;
- il rischio per l'arto superiore con valori relativamente inferiori, pur presente e alto per pesi elevati;
- incidono soprattutto lo sforzo, l'altezza dalla quale sono prelevate le pelli, le posture incongrue, il combinarsi per lo stesso operatore di più compiti;
- per l'addetto alla macchina il rischio aumenta se bisogna ruotare la pelle e/o riporla sul carrello una volta lavorata;
- sono più numerosi i soggetti con disturbi significativi per il rachide che per l'arto superiore, in linea con quanto osservato per i livelli di rischio;
- è necessario intervenire con modifiche organizzative (impiegando due operatori per lo spostamento di pelli pesanti) e tecniche della postazione.

Infine, le conclusioni riguardo alle azioni necessarie per migliorare la prevenzione e la tutela della salute e la sicurezza degli operatori sono state:

- valutare il rischio non in maniera "formale" ma considerando le postazioni specifiche, specialmente a seguito di quanto emerso dalla sorveglianza sanitaria e obbligatoriamente in presenza di una patologia professionale;
- modificare le specifiche postazioni di ogni azienda avvalendosi anche della collaborazione del medico competente e dei lavoratori;
- orientare la sorveglianza sanitaria sul rischio da movimentazione manuale dei carichi e da traumi ripetuti anche al fine di individuare i primi segni e sintomi per contrastare la comparsa di una patologia definitiva;
- affrontare la problematica delle idoneità alla mansione considerando che le patologie si presentano in età più avanzata quando è più difficile una nuova collocazione lavorativa;
- coinvolgere tutte le figure aziendali della prevenzione, per una informazione e formazione sul rischio da sovraccarico biomeccanico per il rachide e l'arto superiore.

Grafico 2
Alcune patologie riscontrate nell'industria conciaria

Alune patologie riscontrate su un campione di 2155 soggetti dell'industria conciaria

Percentuale

6,00%
5,00%
4,00%
3,00%
2,00%
1,00%
0,00%

Lombalgia
Tendinopatie della spalla /capsulite adesiva
Sindrome del tunnel carpale
Epicondilite laterale
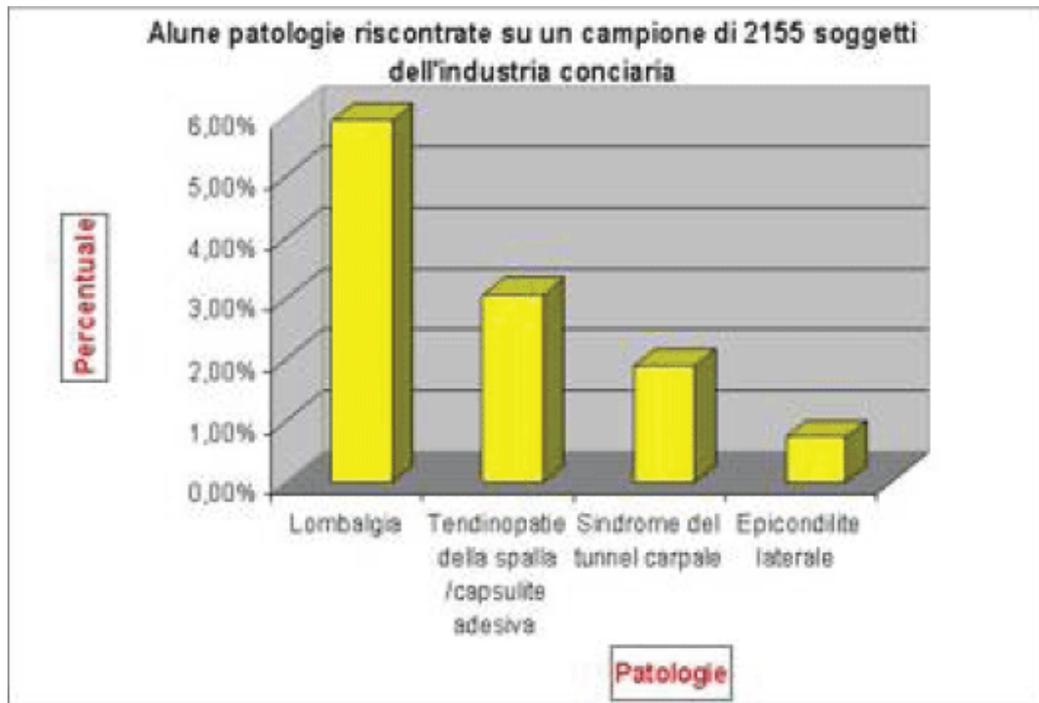
Patologie

Le patologie emergenti nel settore conciario

Le patologie respiratorie da sensibilizzazione sono molto frequenti quali l'asma da isocianati e da aziridina (o etilenimmina).

Sono anche frequenti:

- le patologie dermatologiche allergiche e irritative;
- le patologie tumorali;
- le patologie muscolo-scheletriche da sovraccarico biomeccanico del rachide e degli arti superiori;
- l'intossicazione da solventi.

Queste patologie sono emergenti nel settore conciario.

Tabella 7	
Monitoraggio ambientale	
Principali parametri biologici da ricercare	- batteri patogeni e patogeni opportunisti e loro metaboliti, funghi e loro tossine, parassiti. - allergeni
Aspetti correlati da valutare	- microclima; - condizioni igieniche; - trattamenti di conservazione delle pelli.
Matrici/substrati ambientali	- polveri, aria, acqua, superfici.

La semplificazione dei controlli: il caso delle certificazioni ambientali

Gli interventi normativi in materia di semplificazione tendono ad attribuire alle certificazioni ambientali una funzione esimente, o quantomeno limitante, dei controlli ispettivi effettuati dalle pubbliche amministrazioni. Si tratta di una questione complessa che deve fare i conti con la mancata emanazione di importanti provvedimenti attuativi e con l'assenza di distinzione tra le diverse tipologie di certificazioni esistenti. Una corretta interazione tra strumenti volontari e controlli pubblici sulle imprese può costituire una garanzia di effettiva tutela dell'ambiente. Importanti le novità in merito, sono state introdotte dall'Intesa istituzionale nella Conferenza Stato-regioni del 24 gennaio2013, "analisi di rischio e cooperazione tra i diversi organi di vigilanza".

Giovanni Fantini, Maria Elena Boschi, Il Sole 24 ORE - Ambiente & Sicurezza, 14.05.2013, n. 9

CERTIFICAZIONE AMBIENTALE - FUNZIONE ESIMENTE - PA - LEGISLAZIONE
Negli ultimi anni diverse norme dell'ordinamento Italiano sono intervenute prevedendo misure finalizzate al raggiungimento di obiettivi di semplificazione amministrativa. Queste misure hanno avuto lo scopo di snellire l'attività delle pubbliche amministrazioni e i rapporti di queste ultime con le imprese eliminando le duplicazioni e razionalizzando le sequenze procedimentali attualmente vigenti.

La legislazione sulle semplificazioni dei controlli per le imprese
Tra gli interventi più significativi in materia, si annoverano l'art. 30, decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133, e il successivo art. 14, decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito in legge 4 aprile 2012, n. 35.
Queste norme hanno previsto la razionalizzazione dei controlli pubblici mediante la loro riduzione o eliminazione per le imprese e organizzazioni che siano in possesso di certificazioni ISO o di altre certificazioni emesse, a fronte di norme armonizzate, da un organismo di certificazione o da un ente di accreditamento ai sensi della normativa europea e internazionale.
In altre parole, le disposizioni citate hanno introdotto il principio per cui le imprese che adottano volontariamente uno dei cosiddetti strumenti di gestione ambientale possono beneficiare di una riduzione o addirittura di una vera e propria esenzione dagli ulteriori controlli svolti dalle amministrazioni pubbliche in ottemperanza a norme di legge o provvedimenti amministrativi, basandosi sul presupposto che la verifica del rispetto dei parametri ambientali normativamente imposti venga già adeguatamente verificata nel procedimento preliminare all'ottenimento della certificazione o della registrazione.
Queste previsioni non hanno stabilito un principio del tutto nuovo, ma hanno recepito il contenuto dell'art. 38, regolamento CE n. 1221/2009 (cosiddetto "EMAS III"). Tuttavia, rispetto alla fonte comunitaria, il legislatore nazionale pare aver ampliato il contenuto della deregolamentazione prevedendo espressamente la riduzione dei controlli pubblici sulle imprese certificate e non semplicemente (come invece si legge nella norma comunitaria) una razionalizzazione degli "oneri" in capo alle imprese in possesso delle certificazioni indicate dal dettato legislativo.
Il recepimento di queste norme all'interno dell'ordinamento nazionale si connota, peraltro, per ulteriori profili di criticità, tanto che, allo stato, paiono sostanzialmente manifesti programmatici.
In primo luogo, entrambe i provvedimenti citati si riferiscono a diverse tipologie di certificazioni senza prevedere regimi semplificatori differenziati a seconda dello specifico sistema di certificazione adottato e delle caratteristiche sue proprie. Ciò, dunque, non tenendo conto della circostanza che, come noto, non tutte le certificazioni hanno procedimenti ed effetti analoghi [1].

Inoltre, nessuna delle norme citate ha individuato con chiarezza quali siano i controlli pubblici che possono essere sostituiti dalle certificazioni. Le vedute criticità risultano, peraltro, particolarmente significative se si considera che, al momento, attuale non è stato ancora emanato nessuno dei regolamenti attuativi di delegificazione ai quali entrambe le norme in esame rimandano la definizione specifica delle misure di semplificazione e le concrete modalità di esecuzione delle stesse. Ci si riferisce, soprattutto, al regolamento previsto dall'art. 30, comma 3, decreto legge n. 112/2008, che avrebbe dovuto essere adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento, oltre quattro anni fa.

ISO e EMAS: procedure e rapporti con i controlli pubblici successivi

L'ambito delle certificazioni ambientali rappresenta una categoria eterogenea nella quale confluiscono fattispecie differenti per procedimento ed effetti.
Pertanto, l'indagine sulle disposizioni in materia di semplificazione dei controlli pubblici sulle imprese non può prescindere da una preliminare distinzione tra le diverse tipologie di certificazioni esistenti. Ciò in quanto, nonostante nelle norme citate non vi siano indicazioni in questo senso, è evidente che l'idoneità della certificazione a sostituire i controlli pubblici (o ad incidere sugli stessi) dipende dalle caratteristiche della certificazione e, in particolare, dal ruolo della componente "pubblica" nel relativo procedimento.
Con riferimento alla certificazione ISO, è noto che si tratta di uno strumento volontario di gestione ambientale di natura esclusivamente "privatistica".
Ciò si ricava, anzitutto, dalla circostanza per cui la relativa disciplina non risulta formalizzata in una fonte normativa, ma è creata in via autonoma dall'associazione delle strutture più rappresentative della normalizzazione per i diversi Stati nazionali.
Inoltre, la certificazione stessa è rilasciata da un soggetto privato (il certificatore), il quale esercita la sua funzione dopo essere stato accreditato da un organismo che, sebbene venga spesso definito "ente", non ha natura pubblicistica, ma di associazione privata ai sensi dell'art. 14, codice civile.
L'intera disciplina delle certificazioni ISO si inserisce in un contesto completamente privatistico, con la conseguenza che non sembra potersi ragionevolmente ammettere che il possesso delle certificazioni ISO (la cui acquisizione non è subordinata ad alcun controllo pubblico) sia idoneo a esentare l'impresa dai controlli svolti dalla PA in esecuzione di norme di legge o di prescrizioni amministrative. E' certamente vero, infatti, che anche le certificazioni ISO, quali strumenti volontari di gestione ambientale, impongono all'impresa che le adotta l'adeguamento dell'organizzazione a predeterminati obiettivi di politica ambientale; tuttavia, ciò non può, in alcun modo, ritenersi sostitutivo dei caratteri e delle finalità della vigilanza pubblica prevista dalla normativa ambientale.
Rispetto al sistema di certificazione ISO, la registrazione EMAS, seppur avente anch'essa carattere volontario, si connota, invero, per una disciplina con connotati più "pubblicistici"[2].
La componente pubblicistica caratterizza questo strumento di gestione ambientale sin dalle prime formalizzazioni nell'ordinamento comunitario e risulta confermato anche nella più recente modifica alla disciplina introdotta dal regolamento EMAS III [3].
In particolare, quest'ultimo intervento normativo ha decisamente rafforzato l'obbligo di conformità dell'organizzazione alla normativa ambientale, configurando questo obbligo come pre-requisito fondamentale per ottenere la registrazione in aggiunta ai requisiti tecnici analoghi a quelli richiesti ai fini della certificazione ISO.
Indici ulteriori di pubblicità si ravvisano, peraltro, anche sul piano più propriamente procedimentale. Infatti, a differenza di quanto avviene nel caso delle certificazioni ISO (ove la certificazione è rilasciata da un soggetto privato), il regolamento EMAS III prevede, sì che l'indagine sul possesso dei requisiti tecnici e normativi sia svolta da un verificatore privato [4], ma anche che la registrazione finale sia effettuata dal Comitato per l'Ecolabel e l'Ecoaudit, ossia da un organismo pubblico incardinato presso il Ministero dell'Ambiente, il quale, ai fini della decisione relativa alla registrazione, svolge una vera e propria istruttoria coinvolgendo Ispra e ARPA territorialmente competenti quali soggetti istituzionalmente preposti alla vigilanza e alla tutela dell'ambiente.

La componente pubblicistica, che connota la procedura di registrazione EMAS, impone una riflessione sulla portata delle misure di semplificazione previste per le imprese registrate e, in particolare, induce a chiedersi se in questi casi, ove il "momento pubblico" sia già presente nella fase preliminare alla registrazione, sia effettivamente possibile l'eliminazione o, comunque, una rimodulazione dei controlli pubblici.
In verità, nemmeno il coinvolgimento istituzionale tipico della procedura di registrazione EMAS può ritenersi idoneo a escludere l'esercizio degli ulteriori controlli pubblici previsti da norme di legge o da provvedimenti amministrativi.
Nel caso di esclusione dei controlli pubblici, la principale garanzia a essere vulnerata sarebbe quella della continuità della vigilanza. E' evidente, infatti, che la piena ed effettiva tutela dell'ambiente si realizza mediante controlli regolari e periodici, i quali consentono il monitoraggio sistematico degli effetti sull'ambiente dell'attività economica oltre che la valutazione dell'evoluzione nel tempo di questi effetti.
La continuità dei controlli non potrebbe invece più essere garantita, qualora si accogliesse l'interpretazione per cui le imprese registrate EMAS sono soggette ai soli controlli svolti nel corso del procedimento di registrazione. Infatti, nel regolamento comunitario, l'obbligo di rinnovo triennale della registrazione appare privo di una reale efficacia cogente dal momento che non sono previste specifiche misure sanzionatorie o decadenziali per le organizzazioni inadempienti [5].

Certificazioni e controlli pubblici a reale garanzia di tutela ambientale
Le norme esaminate in questa sede offrono evidentemente lo spunto per una più ampia riflessione sul rapporto tra semplificazione amministrativa e controlli pubblici in una materia particolarmente complessa quale quella ambientale.
Con specifico riferimento alla materia ambientale, la nozione di controllo assume una connotazione peculiare, nel senso che non viene inteso nella sua accezione interorganica (come controllo interno, tra organi o tra amministrazioni), ma prevalentemente come funzione di vigilanza che incide sulle relazioni con i privati e con le attività economiche da essi svolte. In altre parole, gli effetti prodotti sull'ambiente dall'attività di impresa privata determinano la necessità, per le Amministrazioni, di esercitare un controllo sulle modalità di svolgimento di questa attività e di verificarne la conformità rispetto alle prescrizioni normative o provvedimentali, al fine di garantire il rispetto degli obiettivi di tutela ambientale e di sicurezza pubblica imposti dall'ordinamento interno e comunitario.
Alla luce dell'incidenza dei controlli ambientali sull'attività di impresa privata (e della necessità di questi controlli per garantire il rispetto delle prescrizioni normative e amministrative), appare di tutta evidenza come le misure di semplificazione, previste a favore delle imprese certificate o registrate, determinino un problema di contemperamento tra due principi di rilievo anche costituzionale:

- la piena ed efficace tutela dell'ambiente;
- l'attuazione della sussidiarietà orizzontale (di cui la semplificazione mediante le certificazioni costituisce attuazione).

Così, nel caso di specie, l'attuazione della sussidiarietà orizzontale, per quanto condivisibile, non può comportare il sacrificio o la diminuzione della tutela dell'ambiente né, tuttavia, nel contempo, la centralità della tutela ambientale può determinare la mancata applicazione *in toto* della semplificazione dell'attività amministrativa (peraltro, auspicata, come si è visto, anche in sede comunitaria).
L'ipotesi di non dare alcuna applicazione alla semplificazione comporterebbe, peraltro, problemi in termini di lesione di legittima aspettativa per le imprese che hanno conseguito la registrazione anche al fine di poter fruire degli snellimenti previsti dalle nuove norme.

Sono, quindi, da valutare in maniera assolutamente positiva le disposizioni che prevedono agevolazioni per le imprese certificate ISO o registrate EMAS contenute, per esempio, nel D.Lgs. n. 152/2006. Ci si riferisce, anzitutto, all'art. 29-*octies*, commi 2 e 3, provvedimento citato, ove sono stabiliti tempi di validità più lunghi per l'autorizzazione integrata ambientale sia per le autorizzazioni relative agli impianti registrati EMAS sia per quelle relative agli impianti certificati ISO (invece dei cinque anni ordinari il rinnovo dell'autorizzazione, è previsto, rispettivamente, dopo otto anni, nel primo caso, e dopo sei anni, nel secondo caso);
inoltre, l'art. 209, D.Lgs. n. 152/2006, ha riconosciuto alle imprese registrate o certificate la possibilità di avvalersi della procedura (semplificata) di autocertificazione per il rinnovo dell'autorizzazione alla gestione dei rifiuti o di rinnovo dell'iscrizione all'Albo dei gestori ambientali.
Misure agevolative sono state, poi, introdotte anche con riferimento agli adempimenti relativi all'iscrizione all'albo per le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti pericolosi. Infatti, l'art. 212, comma 10, D.Lgs. n. 152/2006, ha stabilito la riduzione del 50% delle garanzie finanziarie richieste.
Più che in termini di prevalenza ed esclusione, bisogna, dunque, ragionare in termini di integrazione.
Ciò in applicazione di quei principi di ragionevolezza e proporzionalità che improntano l'intera attività amministrativa (e, dunque, anche quella in campo ambientale).
L'integrazione tra certificazioni e controlli pubblici comporta, tra l'altro, un ulteriore vantaggio in termini di semplificazione, poiché nello svolgimento della propria attività di monitoraggio le amministrazioni potrebbero fruire anche dei dati e degli elementi già verificati in sede di registrazione (e di aggiornamento) soprattutto nella procedura EMAS.

L'Intesa sulla semplificazione dei controlli
Sulla materia della semplificazione dei controlli si deve, infine, richiamare la recente Intesa istituzionale, sancita nella Conferenza unificata Stato-Regioni-Autonomie locali 24 gennaio 2013.
Un aspetto interessante di questo atto, il cui grado di effettiva cogenza per le PA è, peraltro, da verificare, è ravvisabile nella scelta di programmare i controlli ambientali in maniera differenziata, sulla base di un'analisi di rischio delle singole attività interessate ai controlli stessi.
La vigilanza sulle imprese dovrebbe essere "tarata" tenendo in considerazione, da un lato, la probabilità che il destinatario delle prescrizioni non vi ottemperi e, d'altro lato, l'effettivo impatto di questa inottemperanza sul bene ambientale tutelato.
Secondo la citata intesa, elemento idoneo ad abbassare la probabilità dell'inosservanza delle prescrizioni è, tra gli altri, il possesso da parte dell'azienda di una certificazione emessa da un organismo accreditato, a patto che questa certificazione sia strettamente connessa allo specifico oggetto dei controlli che devono essere effettuati.
Questa impostazione richiama, per inciso, la ricostruzione operata da parte della dottrina, con riferimento al ruolo dei sistemi volontari di gestione ambientale nell'ambito della disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche. Secondo questa dottrina, in assenza di una regolamentazione specifica sul punto, l'adesione, da parte dell'impresa, a uno di questi strumenti di gestione volontaria potrebbe costituire un esempio di "modello organizzativo" dotato di efficacia esimente ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001, o un utile elemento di valutazione preliminare all'adozione di tale modello [6].
Secondo l'Intesa istituzionale del 24 gennaio 2013, quindi, un'azienda certificata è un'azienda a minor rischio, alla quale poter attribuire una bassa priorità negli interventi di controllo posti in essere dalle pubbliche amministrazioni.
Si tratta, almeno a prima vista, di un approccio più equilibrato e realistico rispetto a quello delle altre norme di semplificazione richiamate precedentemente, anche perché qui vengono esplicitamente fatte salve le discipline settoriali che impongono controlli periodici e, ove richiesti, "a sorpresa" o "su denuncia".

La scelta dell'azienda per la certificazione ambientale diviene, quindi, un elemento di positiva valutazione nell'ambito delle verifiche pubbliche, ma non una garanzia idonea a escludere o a sostituire queste verifiche. Semplificazione temperata, dunque, per una più intensa tutela dell'ambiente.
In realtà, a prescindere dal tema specifico delle certificazioni, l'Intesa istituzionale del 24 gennaio 2013 è apprezzabile soprattutto perché si pone la finalità di realizzare un sistema di controlli "coordinato tra i diversi livelli di governo".
L'intesa vorrebbe promuovere una pianificazione dei controlli basata sulla cooperazione e sulla sinergia tra le autorità competenti (Ministero dell'Ambiente, regioni, province ecc.) e le autorità ispettive (Agenzie ambientali, Ccta - Comando carabinieri tutela ambiente, Cfs - Corpo forestale dello stato, ecc.).
In effetti, l'eliminazione delle duplicazioni e delle sovrapposizioni operative sarebbe la semplificazione più efficace, l'unica in grado di ridurre gli oneri ingiustificati che gravano sulle imprese e, a ben vedere, sugli stessi controllori.

_____
[1] L'eterogeneità del genus delle certificazioni ambientali è stigmatizzata da A. Benedetti, Le certificazioni ambientali*, in G. Rossi (a cura di),* Diritto dell'ambiente*, Torino, 2008, 196, la quale parla espressamente di "*una pluralità di fattispecie che, pur essendo tutte inquadrabili come strumenti di mercato, presentano caratteristiche e finalità molto diverse tra loro*".*
[2] La rilevanza della componente pubblica nel procedimento di registrazione EMAS è espressamente riconosciuta da A. Lolli, Modelli di amministrazione sussidiaria: strumenti economico-volontari per la tutela dell'interesse pubblico*, Bologna, 2008; A. Benedetti,* Le certificazioni ambientali*, cit.;* id.*,* Certezza pubblica e "certezze" private. Poteri pubblici e certificazioni di mercato*, Milano, 2010.*
[3] Per un'analisi ricognitiva delle principali novità introdotte dal Regolamento si veda F. Iraldo, F. Testa, EMAS. Al via la terza versione: tutte le novità di settore*, in* Ambiente&Sicurezza *n. 3/2010.*
[4] La natura giuridica privata della figura del verificatore nella procedura di registrazione EMAS è espressamente riconosciuta da L. Butti, Certificazione dei sistemi di gestione ambientale: la verifica di conformità legislativa*, in* Ambiente*, 6, 2000, il quale sostiene la "*natura negoziale del rapporto fra il verificatore e l'impresa*" con la conseguente* "mancata assunzione da parte del verificatore (...) della qualifica e delle responsabilità del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio"*.*
*[5] L'art. 15, Regolamento EMAS III, contiene due misure sanzionatorie sul punto. Tuttavia, la prima appare eccessivamente generica in quanto prevede la cancellazione o la sospensione della registrazione per le ipotesi in cui l'organizzazione "*non rispetta il presente regolamento*" (comma 1). L'altra, di carattere più specifico, dispone la cancellazione o la sospensione in caso di mancata presentazione all'organismo competente, tra l'altro, della dichiarazione ambientale aggiornata (comma 3); l'efficacia cogente di questa previsione risulta, in realtà, temperata dalla circostanza per cui la norma commina le suddette misure nel caso in cui la presentazione della documentazione non avvenga entro il termine di due mesi dalla richiesta dell'organismo competente (quindi, se ne deduce, solo nei casi in cui ci sia una effettiva richiesta da parte dell'organismo).*
[6] Si veda, tra gli altri, F. Iraldo, A. Merlin, V. Ursino, Modelli 231 e reati ambientali: quali integrazioni con i SGA?*, in* Ambiente&Sicurezza *n. 7/2012; G. Spina,* Strumenti di tutela dell'ambiente: dal diritto penale ai sistemi (volontari) di gestione ambientale*, in* Ambiente e sviluppo*, 7, 2012.*

Nuove sanzioni accessorie sui rifiuti: il fermo e la confisca di automezzi

Il D.Lgs. n. 205/2010, ha introdotto due nuove sanzioni amministrative accessorie in caso di illeciti amministrativi e penali in materia di rifiuti, quali il fermo e la confisca degli automezzi e veicoli utilizzati per commettere il reato o l'illecito amministrativo. Si tratta di strumenti volti a rendere più dissuasiva la commissione di questi reati, in quanto comportano l'aggressione temporanea o definitiva ai mezzi patrimoniali utilizzati dal contravventore. E' opportuno, quindi, approfondire presupposti applicativi, procedure e le problematiche, in concreto, che pongono tali nuovi istituti.

Annalisa Palomba, Il Sole 24 ORE - Ambiente & Sicurezza, 14.05.2013, n. 9

D.LGS. N. 205/2010 - SANZIONI - AUTOMEZZI E VEICOLI - FERMO E CONFISCA

Tra le novità introdotte dal decreto legislativo n. 205/2010, "*Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive*" (in S.O. n. 269 alla *Gazzetta Ufficiale* del 10 dicembre 2010, n. 288), l'art. 260-*ter* ha introdotto nuove sanzioni amministrative accessorie del fermo dei veicoli utilizzati per l'illecito.
L'intento del legislatore è stato quello di ricercare strumenti dissuasivi nuovi rispetto alle condotte illecite relative ai rifiuti.

Il fermo amministrativo e la confisca
Il comma 1, art. 260-*ter*, D.Lgs. n. 205/2010, si riferisce alle violazioni di cui ai commi 7 e 8, art. 260-*bis*, provvedimento citato, ossia il trasporto senza copia della scheda SISTRI o con copia fraudolentemente alterata.
In questo caso, la norma ha previsto, in via obbligatoria, il **fermo amministrativo del veicolo** utilizzato per l'attività di trasporto dei rifiuti per un periodo di 12mesi nel caso il responsabile si trovi in una delle seguenti condizioni:

- recidiva o reiterazione di violazioni amministrative;
- precedente commissione di illeciti amministrativi con violazione della stessa indole o comunque violazione in tema di rifiuti.

Per il fermo amministrativo si applicano, in quanto compatibili, le norme previste dal Codice della strada (artt. 213, 214 e 214-, c.d.s.).
E', per contro, facoltativo il fermo amministrativo del mezzo di dodici mesi in caso di omessa iscrizione al SISTRI. Inoltre, è prevista, in ogni caso, la restituzione del mezzo in caso di iscrizione al SISTRI e versamento del relativo contributo.
L'altra sanzione accessoria amministrativa, introdotta dal D.Lgs. n. 205/2010, è la **confisca obbligatoria del veicolo** e di ogni altro mezzo utilizzato per il trasporto dei rifiuti, ai sensi dell'art. 240, comma 2, codice penale, in caso di trasporto non autorizzato di rifiuti pericolosi, salvo che i mezzi appartengano, non fittiziamente, a persona estranea al reato.
Sia il fermo che la confisca vengono applicati anche in caso di attività di gestione di rifiuti non autorizzata.

E' importante precisare che il fermo amministrativo ha subito forti modifiche con il D.Lgs. n. 121/2011. Nel testo originario dell'art. 260-*ter*, D.Lgs.n. 205/2010, non era prevista la possibilità di applicare il fermo, oltre che ai casi previsti dai commi 8 e 9, art. 260-*bis*, provvedimento citato (trasporto di rifiuti con scheda SISTRI - Area movimentazione fraudolentemente alterata e il trasporto, pur mancante di copia cartacea della stessa o del certificato analitico dei rifiuti, in cui non fosse comunque pregiudicata la tracciabilità) anche alla violazione del comma 7, art. 20-*bis*, provvedimento citato, relativa al trasporto senza copia cartacea della scheda SISTRI - Area movimentazione e, ove necessario, sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti, non attenuata dalla possibilità di garantire comunque la tracciabilità dei rifiuti stessi.
In questo modo, è stato corretto il refuso del rinvio al comma 9 (in luogo del comma 7), art. 260-*bis*, provvedimento citato, in quanto appariva irragionevole che una stessa condotta fosse assoggettata a fermo amministrativo solo quando fosse stata meno grave, in quanto inidonea a pregiudicare la tracciabilità dei rifiuti. In effetti, il sistema previgente era incoerente poiché, a fronte di un trattamento sanzionatorio più favorevole in caso di condotte non pregiudicanti la tracciabilità dei rifiuti, era prevista l'applicazione del fermo amministrativo e l'esclusione di una sanzione amministrativa accessoria nel caso di una condotta non solo più grave (in quanto idonea a pregiudicare la tracciabilità dei rifiuti),ma addirittura punita più gravemente in presenza di rifiuti pericolosi.
Non sarebbe stata nemmeno possibile un'interpretazione analogica in *malam partem,* principio estensibile anche alle sanzioni amministrative.
Pertanto, la correzione apportata dal D.Lgs. n. 121/2011 (che ha modificato il comma 1, art. 260-*ter*, D.Lgs. n. 205/2010, sostituendo i commi 8 e 9 con i commi 7 e 8, art. 260-*bis*, provvedimento citato) ha risolto in radice il problema, applicando il fermo amministrativo e alle violazioni più gravi, sanzionate penalmente.

Tabella 1

Novità sulle nuove sanzioni amministrative accessorie

Le nuove sanzioni amministrative accessorie	**Cosa c'è di nuovo**
Il fermo amministrativo	Il fermo amministrativo del veicolo utilizzato per l'attività di trasporto dei rifiuti per un periodo di 12 mesi nel caso il responsabile si trovi in una delle seguenti condizioni: - recidiva o reiterazione di violazioni amministrative; - recedente commissione di illeciti amministrativi con violazione della stessa indole o comunque violazione in tema di rifiuti. Per il fermo amministrativo si applicano in quanto compatibili le norme previste dal Codice della strada (artt. 213, 214 e 214- *bis*, c.d.s.)
La confisca	La confisca del mezzo servito per il trasporto non autorizzato di rifiuti pericolosi è obbligatoria. La confisca è attuata ai sensi dell'art. 240, comma 2, c.p., salvo che i mezzi appartengano, non fittiziamente a persona estranea al reato. Ai fini della confisca è sempre consentito il sequestro preventivo del mezzo.

Il fermo amministrativo dei veicoli: i presupposti e l'applicazione in concreto
Il fermo amministrativo è applicabile, senza alcuna possibilità di valutazione discrezionale da parte dell'autorità giudiziaria o amministrativa, quale sanzione accessoria, in una delle seguenti quattro ipotesi:

- in caso di recidiva *ex* art. 99, c.p., che risulti dal casellario o anche contestata nel capo di imputazione dal pubblico ministero;
- in caso di applicazione della disciplina della reiterazione di violazioni amministrative ai sensi dell'art. 8-*bis,* legge n. 689/1981 (in caso di realizzazione di un'altra violazione della stessa indole entro cinque anni dalla commissione della precedente violazione);
- in caso di commissione in precedenza di illeciti amministrativi della stessa indole, a prescindere dal limite quinquennale;
- in caso di violazione di norme in materia di rifiuti (quindi, qualsivoglia illecito amministrativo o penale in materia di rifiuti senza il limite temporale).

Mentre le prime due ipotesi potranno essere vagliate rispettivamente dal giudice penale e dall'autorità amministrativa in caso di violazione dell'art. 260-*bis,* comma 8 (nel primo caso) e dell'art. 260- n. 205/2010, le seconde due ipotesi, al contrario, possono essere apprezzate in modo indifferente sia da quello penale che dal giudice amministrativo.
Per quanto riguarda l'aspetto pratico, la norma ha rinviato agli artt. 213, 214, 214-*bis* e 224-*ter*, D.Lgs. n. 285/1992, meglio noto come "Codice della strada", che detta le disposizioni per l'applicazione del fermo, la procedura e l'impugnazione da parte del privato che ne sia stato colpito.
Il fermo amministrativo ha una durata di 12 mesi e la restituzione del veicolo è subordinata solo nel caso di cui al comma 1, art. 260-*ter,* D.Lgs. n. 205/2010, (omessa iscrizione al SISTRI) all'iscrizione al SISTRI e al pagamento dei relativi contributi. Inoltre, l'applicazione del fermo del veicolo al responsabile dell'illecito amministrativo prescinde dal ricorrere alle ipotesi tassative sopra elencate.

La confisca: applicazione obbligatoria
La confisca del mezzo servito per il trasporto non autorizzato di rifiuti pericolosi è obbligatoria in quanto la norma dispone che essa sia "sempre disposta" sottraendo al giudice ogni discrezionalità nella relativa applicazione.
La confisca è attuata ai sensi dell'art. 240, comma 2. c.p., salvo che i mezzi appartengano, non fittiziamente a persona estranea al reato. Ciò significa che la confisca non può riguardare la cosa appartenente a persona estranea al reato, ma può essere applicata al terzo estraneo al reato allorché l'appartenenza sia fittizia. Per "appartenenza della cosa a persona estranea al reato" non si intende la semplice intestazione in capo a un soggetto del bene mobile utilizzato per il reato, quando precisi elementi di fatto consentano di ritenere che l'intestazione sia del tutto fittizia e che in realtà sia l'autore dell'illecito e abbia la sostanziale disponibilità del bene.
Sarà il soggetto terzo che dovrà provare che non abbia partecipato alla commissione dell'illecito ovvero ai profitti che ne sono derivati e che l'uso illecito della cosa non gli era noto e non era collegabile a un suo comportamento negligente.
Si ritiene necessario, a questo punto, differenziare i confini e gli ambiti di operatività dell'art. 259 comma 2 e art. 260-:

- l'art. 259, comma 2, provvedimento citato, riguarda il trasporto o traffico illecito di rifiuti, mentre l'art. 260-*ter,* comma 4, si riferisce al trasporto non autorizzato di rifiuti pericolosi;
- il comma 5, art. 260-*ter,* prevede espressamente l'obbligatoria applicazione del fermo amministrativo del veicolo e della misura di sicurezza patrimoniale della confisca anche all'accertamento di violazioni di cui al comma 1, art. 256, D.Lgs. n. 152/2006, ossia per tutte le ipotesi di attività di gestione svolta in mancanza della prescritta comunicazione o autorizzazione o iscrizione. Dalle prime interpretazioni si è detto che occorrerebbe dimostrare un asservimento della cosa al reato ai fini della reiterazione dell'attività criminosa. In mancanza di questi presupposti, dovrebbe applicarsi solo il fermo e non già la confisca;

- inoltre, rispetto all'art. 259, comma 2, D.Lgs. n. 152/2006, che commina l'obbligatoria confisca del mezzo di trasporto per i reati relativi al traffico illecito di rifiuti di cui al comma 1, art. 259 o al trasporto illecito di cui agli art. 256 e 258 comma 4, il comma 5 dell'art. 260-*ter,* provvedimento citato, ha previsto espressamente l'applicabilità della confisca dando luogo a un trattamento particolarmente afflittivo in quanto non riguarda il solo mezzo utilizzato per il trasporto, ma anche ogni altro veicolo utilizzato per il trasporto di rifiuti non pericolosi e di tutte le altre attività di gestione dei rifiuti in senso lato, dalla raccolta allo smaltimento al recupero al commercio.

Per completezza, va precisato che la confisca va disposta anche nelle seguenti ipotesi:

- in caso di trasporto di rifiuti in assenza di formulario o con formulario con dati in completi o inesatti;
- in caso di uso di certificato falso durante il trasporto;
- in caso di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti allorché siano compiute utilizzando mezzi di trasporto.
-

Il sequestro preventivo finalizzato alla confisca

E' importante sottolineare come il sequestro preventivo finalizzato alla confisca vada disposto anche in seguito alla intervenuta autorizzazione al trasporto, poiché il sequestro di cose di cui è consentita la confisca si giustifica non per la pericolosità intrinseca della cosa, ma per la funzione preventiva e dissuasiva attribuita dal legislatore.

In caso di trasporto senza titolo di rifiuti pericolosi dovrebbe effettuarsi un sequestro preventivo ai sensi dell'art. 321, c.p.p., mentre, in caso di trasporto senza titolo di rifiuti non pericolosi, un sequestro amministrativo in applicazione, per quanto compatibili, delle disposizioni di cui all'art. 213, c.d.s.

L'Esperto risponde

Ambiente, suolo e territorio

DEFINIZIONE DI PROGETTO NELLA VIA

D. *Nella lettera b) del comma 1 art.5 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n.152 viene data la definizione di valutazione d'impatto ambientale, di seguito VIA come il procedimento mediante il quale vengono preventivamente individuati gli effetti sull'ambiente di un progetto, secondo le disposizioni di cui al Titolo III della seconda Parte del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n.152, ai fini dell'individuazione delle soluzioni più idonee al perseguimento degli obiettivi di cui all'art. 4, terzo e quarto comma, lettera b). Si richiede cosa si deve intendere per progetto. Nel caso di impianti esistenti, quali sono i requisiti che definiscono un progetto, si riferisce al titolo autorizzativo (richiesta permesso di costruire, DIA, ecc) o al tipo di intervento edilizio definito secondo art. 3 del Decreto Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n. 380 o ai parametri indicati nell'Allegato III e/o IV della parte seconda del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n.152 o a quali altri parametri?*

R. L'art. 5, c. 1, lett. b, D.lgs. n. 152/2006 e succ. Modd., definisce la "valutazione ambientale dei progetti" (in distinzione da quella dei piani e programmi) quale "il procedimento mediante il quale vengono preventivamente individuati gli effetti sull'ambiente di un progetto, secondo le disposizioni di cui al titolo III della seconda parte del - D.lgs. n. 152/2006 - .. ai fini dell'individuazione delle soluzioni più idonee al perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 4, commi 3 e 4, lettera b)". Il comma 3 dell'art. 4 indica che la finalità della V.I.A. è quella "...di assicurare che l'attività antropica sia compatibile con le condizioni per uno sviluppo sostenibile, e quindi nel rispetto della capacità rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse, della salvaguardia della biodiversità e di un'equa distribuzione dei vantaggi connessi all'attività economica.... - e - per mezzo della stessa si affronta la determinazione della valutazione preventiva integrata degli impatti ambientali nello svolgimento delle attività normative e amministrative, di informazione ambientale, di pianificazione e programmazione", mentre il c. 4, lett. B, dello stesso articolo, menziona la nota finalità prevenzionistica alla base dell'istituto, sì da "...proteggere la salute umana, contribuire con un migliore ambiente alla qualità della vita, provvedere al mantenimento delle specie e conservare la capacità di riproduzione dell'ecosistema in quanto risorsa essenziale per la vita...." individuando, a tale fine, la necessità di individuare, descrivere e valutare "...in modo appropriato, per ciascun caso particolare e secondo le disposizioni - del D.lgs. n. 152/2006 - gli impatti diretti e indiretti di un progetto sui seguenti fattori: 1) l'uomo, la fauna e la flora; 2) il suolo, l'acqua, l'aria e il clima; 3) i beni materiali ed il patrimonio culturale; 4) l'interazione tra i fattori di cui sopra". Ora, sia dalla ratio della norma, chiaramente identificabile dalle disposizioni sopra rammentate, sia dalle tipologie di opere assoggettate alla disciplina de quo (allegati II - c.d. "V.I.A. nazionale" - III - c.d. "V.I.A. regionale" - e IV - "progetti sottoposti alla verifica di assoggettabilità alla V.I.A. - parte seconda, D.lgs. citato) è evidente come possa considerarsi rilevante, nel senso prospettato dal quesito, qualsiasi livello di dettaglio tanto della progettazione preliminare quanto di quella definitiva (intendendo in tal senso, rispettivamente, "gli elaborati progettuali predisposti in conformità all'articolo 93 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nel caso di opere pubbliche; negli altri casi, il progetto che presenta almeno un livello informativo e di dettaglio equivalente ai fini della valutazione ambientale" - definizione di "progetto preliminare ex art. 5, c. 1, lett. G, D.lgs. citato –

oppure "gli elaborati progettuali predisposti in conformità all'articolo 93 del decreto n. 163 del 2006 nel caso di opere pubbliche; negli altri casi, il progetto che presenta almeno un livello informativo e di dettaglio equivalente ai fini della valutazione ambientale" - definizione di progetto definitivo ex art. 5, c. 1, lett. H, citato).
(Marco Fabrizio, Il Sole 24 ORE - Sistema 24 Ambiente e Sicurezza risponde, 02.05.2013)

RESPONSABILITÀ SE NON VIENE EFFETTUATA LA VIA

D. *Di quale soggetto (committente, gestore, progettista, direttore lavori, ecc. ...) è la responsabilità civile e/o penale nel caso un progetto venga realizzato senza essere sottoposto a Valutazione d'Impatto Ambientale (VIA) anche se soggetto secondo il comma 4 dell'art.7 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n.152?*

R. L'art. 29 del D.lgs. n. 152/2006 e succ. modd., prevede, al riguardo, una serie di sanzioni specifiche fondate sull'assunto che la valutazione di impatto ambientale costituisce, per i progetti di opere ed interventi a cui si applicano le disposizioni all'uopo previste dal D.lgs. medesimo, "...presupposto o parte integrante del procedimento di autorizzazione o approvazione" tale che i provvedimenti di autorizzazione o approvazione adottati senza la previa valutazione di impatto ambientale, ove prescritta, sono annullabili per violazione di legge (art. 29, c. 1, D.lgs. n. 152/2006 cit., e art. 21-octies, c. 1, l. n. 241/1990 e succ. modd.). Ai sensi, inoltre, del menzionato art. 29, il soggetto in prima battuta esposto alle eventuali violazioni del caso è il "proponente l'adeguamento dell'opera o intervento" (committente) il quale, qualora si accertino violazioni delle prescrizioni impartite o modifiche progettuali tali da incidere sugli esiti e sulle risultanze finali delle fasi di verifica di assoggettabilità e di valutazione, sarà destinatario di un ordine di adeguamento dell'opera o intervento e, in difetto, diverrà soggetto passivo per il recupero delle eventuali spese (demolizione, riduzione in pristino e quant'altro) sostenute dall'amministrazione in via sostitutiva (art. 29, cc. 3 e 4, cit.). In ogni caso potrebbero sussistere una serie di ulteriori sanzioni, sia a valenza ambientale (si pensi, tra l'altro, alla disciplina sul danno ambientale di cui alla parte sesta, D.lgs. n. 152/2006, tale che "chiunque realizzando un fatto illecito, o omettendo attività o comportamenti doverosi, con violazione di legge, di regolamento, o di provvedimento amministrativo, con negligenza, imperizia, imprudenza o violazione di norme tecniche, arrechi danno all'ambiente, alterandolo, deteriorandolo o distruggendolo in tutto o in parte, è obbligato all'effettivo ripristino a sue spese della precedente situazione e, in mancanza, all'adozione di misure di riparazione complementare e compensativa..." - art. 311, c. 2, D.lgs. citato) che urbanistico-edilizia (quali "...a) l'ammenda fino a 10329 euro per l'inosservanza delle norme, prescrizioni e modalità esecutive previste dal ...- titolo IV, D.P.R. n. 380/2001 e succ. modd. -, in quanto applicabili, nonché dai regolamenti edilizi, dagli strumenti urbanistici e dal permesso di costruire; b) l'arresto fino a due anni e l'ammenda da 5164 a 51645 euro nei casi di esecuzione dei lavori in totale difformità o assenza del permesso o di prosecuzione degli stessi nonostante l'ordine di sospensione; c) l'arresto fino a due anni e l'ammenda da 15493 a 51645 euro nel caso di lottizzazione abusiva di terreni a scopo edilizio....- oppure per - ... interventi edilizi nelle zone sottoposte a vincolo storico, artistico, archeologico, paesistico, ambientale, in variazione essenziale, in totale difformità o in assenza del permesso..." - art. 44, D.P.R. n. 380/2001 e succ. modd.), con ipotetica corresponsabilità dei vari soggetti indicati nel quesito a titolo di concorso nel reato ex art. 110, cod. pen, in funzione delle diverse condotte e profili volitivi (dolo o colpa) posti in essere....
(Marco Fabrizio, Il Sole 24 ORE - Sistema 24 Ambiente e Sicurezza risponde, 02.05.2013)

Antincendio e prevenzione incendi

DPR 1 AGOSTO 2011 N. 151 - ART. 65

D. *Sono a chiedere INFORMAZIONI PER UN PROGETTO riguardante l'obbligo del parere vigili del fuoco, per un locale di intrattenimento con capienza inferiore a 100 persone, con superficie di spettacolo delimitata con pareti REI 120 inferiore A 200MQ. MA con SUPERFICIE LORDA (comprensiva di spogliatoi, locali di servizio, igressi ecc.) SUPERIORE A 200MQ. SARA'OBBLIGATORIO LA RICHIESTA DEL PARERE VVF O NO?*

R. Egregio signore, la disciplina in materia di prevenzione incendi trova il suo fondamento nel d.p.r. 151/2011 (Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. L'articolo 2 comma 3 prevede che "Le attività sottoposte ai controlli di prevenzione incendi si distinguono nelle categorie A, B e C, come individuate nell'Allegato I in relazione alla dimensione dell'impresa, al settore di attività, alla esistenza di specifiche regole tecniche, alle esigenze di tutela della pubblica incolumità". L' articolo 3 stabilisce che la valutazione dei progetti deve essere richiesta per le "[...] attività di cui all'Allegato I, categorie B e C, sono tenuti a richiedere, con apposita istanza, al Comando l'esame dei progetti di nuovi impianti o costruzioni nonchè dei progetti di modifiche da apportare a quelli esistenti, che comportino un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio". Il successivo comma 4 prevede come "1. Per le attività di cui all'Allegato I del presente regolamento, l'istanza di cui al comma 2 dell'articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, è presentata al Comando, prima dell'esercizio dell'attività, mediante segnalazione certificata di inizio attività, corredata dalla documentazione prevista dal decreto di cui all'articolo 2, comma 7, del presente regolamento. Il Comando verifica la completezza formale dell'istanza, della documentazione e dei relativi allegati e, in caso di esito positivo, ne rilascia ricevuta. 2. Per le attivita' di cui all'Allegato I, categoria A e B, il Comando, entro sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza di cui al comma 1, effettua controlli, attraverso visite tecniche, volti ad accertare il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione degli incendi, nonche' la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio. I controlli sono disposti anche con metodo a campione o in base a programmi settoriali, per categorie di attivita' o nelle situazioni di potenziale pericolo comunque segnalate o rilevate. Entro lo stesso termine, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti per l'esercizio delle attività previsti dalla normativa di prevenzione incendi, il Comando adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi dalla stessa prodotti, ad eccezione che, ove sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa antincendio e ai criteri tecnici di prevenzione incendi detta attivita' entro un termine di quarantacinque giorni. Il Comando, a richiesta dell'interessato, in caso di esito positivo, rilascia copia del verbale della visita tecnica". Dalla lettura delle norme sopra indicate, si evince che la valutazione preventiva dei progetti debba essere effettuata per le categorie rientranti nelle lettere B e C, mentre per la categoria A deve essere presentata una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), prima dell'esercizio dell'attività. L'attività descritta nel quesito sembra ricadere all'interno della categoria A in base a quanto previsto dall'allegato I n. 65 "Locali di spettacolo e di trattenimento in genere, impianti e centri sportivi, palestre, sia a carattere pubblico che privato, con capienza superiore a 100 persone, ovvero di superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 m2.[...]". Pertanto, ad una prima analisi, nell'ipotesi descritta nel quesito dovrà essere presentata una SCIA prima dell'esercizio dell'attività.

(Giuseppe Rusconi, Il Soole 24 ORE - Sistema24 Edilizia risponde, 03.05.2013)

Condominio

UNA PORTA DA APRIRE PER EVITARE FUMI TOSSICI

D. *In un condominio l'accesso ai box avviene da una scala esterna: la scala è delimitata da un cancelletto a monte e da una porta di ferro a valle. Questa porta è stata per circa 30 anni aperta; poi, due anni fa, un condomino, a sue spese, l'ha fatta chiudere con il maniglione antipanico. Attualmente, dunque, la porta viene aperta con la chiave dall'esterno e mediante spinta sul maniglione dall'interno; una molla la fa chiudere automaticamente dopo ogni apertura. Ora uno dei condòmini vuole riaprire la porta, visto che i fumi che stagnano nel vano di manovra dei box gli hanno cagionato una fastidiosa asma. Può farlo senza il consenso dell'assemblea (visti i motivi di salute) oppure, se la maggioranza non vuole riaprire la porta, deve sottostare alla decisione dell'assemblea?*

R. La decisione di tenere aperta o chiusa la porta di accesso ai box è di competenza dell'assemblea. Come è ovvio, tuttavia, ciascun condomino può pretendere il rispetto della normativa di sicurezza in ordine alla ventilazione dei locali destinati a parcheggio, ove questa risulti violata, anche in presenza di una delibera assembleare di segno contrario o di inerzia dell'assemblea. In tali casi, se il condomino riesce a dimostrare che sussiste pericolo per la salute, potrà anche ottenere un provvedimento urgente.

(A cura di Pierantonio Lisi, Il Sole 24 ORE - L'Esperto Risponde, 13.05.2013)

Sicurezza ed igiene del lavoro

CERTIFICAZIONI MACCHINARI

D. *Per macchinari costruiti e messi in commercio antecedentemente all'entrata in vigore della direttiva macchine nel 1996 occorre verificare, da parte dell'utilizzatore, la conformità ai requisiti di sicurezza previsti dall'allegato V del Dlgs 81/08. A seguito dell'analisi e della eventuale implementazione degli adeguamenti occorre emettere una attestazione di conformità o è sufficiente il documento di verifica? chi eventualmente deve/può firmare l'attestazione, il DL, il delegato per la sicurezza, un tecnico qualificato di società esterna? Qualora si parli di macchine su cui vi siano state apportate modifiche sostanziali e per le quali occorre la stessa analisi di conformità ai RESS della direttiva macchine, l'utilizzatore deve marcare CE la macchina ed emettere la dichiarazione di conformità? chi deve/può firmarla? oppure queste attestazioni devono essere fatte in caso si vendano o noleggino tali macchinari?*

R. Il D.Lgs. 81/08 affronta il problema posto nel quesito in maniera diretta, dedicando uno specifico allegato (V) ai requisiti di sicurezza delle attrezzature di lavoro costruite in assenza di disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, o messe a disposizione dei lavoratori antecedentemente alla data della loro emanazione. Con tali nuove disposizioni viene fatta chiarezza e vengono fornite indicazioni precise sul tema. Resta in ogni caso sottinteso che il datore di lavoro deve procedere comunque ad una specifica valutazione dei rischi che potrebbe evidenziare rischi residui non eliminabili con la sola applicazione delle disposizioni dell'allegato V, anche se ciò è da ritenersi poco probabile: ciò per effetto sia dell'art. 2087 cod. civ., il quale impone di adottare le misure che secondo "la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori d'opera", sia delle norme di carattere generale contenute nel D.Lgs. 81/08. Gli interventi di adeguamento non costituiscono una nuova immissione sul mercato e quindi non impongono una marcatura "CE". E' pur vero che è opportuno che il datore di lavoro acquisisca una documentazione da cui risultino gli interventi di adeguamento realizzati e la loro esecuzione a regola d'arte. Anche

se non previsto in modo esplicito né dalla normativa europea né da quella nazionale, è sempre consigliabile che il datore di lavoro faccia redigere da professionisti qualificati una valutazione dei rischi finalizzata all'adeguamento. Ciò a garanzia del datore di lavoro su cui, in ogni caso, ricade la responsabilità. Gli interventi di adeguamento devono essere effettuati da ditte specializzate che possono comprovare la loro competenza, anche mediante specifica iscrizione alla C.C.I.A.A. Tuttavia, se i medesimi requisiti sono posseduti dall'azienda in cui i macchinari sono installati, questa stessa può procedere all'adeguamento. L'adeguamento deve comprendere anche l'aggiornamento della documentazione tecnica a corredo delle macchine, quale ad esempio: gli schemi elettrici, gli schemi pneumatici, il libretto d'uso e di manutenzione ecc. A proposito di quest'ultimo documento è opportuno precisare che, qualora una macchina ne risulti sprovvista, non è obbligatorio ricostruirlo, ma è necessario predisporre schede tecniche o procedure nelle quali siano riportate le norme comportamentali e le misure di sicurezza che gli operatori debbono rispettare durante l'uso della stessa. Qualora venga affidata a ditta qualificata l'intera operazione di adeguamento, comprendente sia l'individuazione degli interventi che la realizzazione pratica degli stessi, il datore di lavoro dovrà richiedere un'apposita dichiarazione di rispondenza agli standard di sicurezza. Se dalla valutazione dei costi di adeguamento o da scelte di altra natura, il possessore di una macchina dovesse decidere di disfarsene, anche in questo caso dovranno essere tenuti ben presenti gli obblighi di legge che incombono su chi effettua queste operazioni. In caso di vendita, dovrà essere rilasciata apposita dichiarazione di conformità che certifichi la rispondenza ai requisiti di sicurezza. Solo se viene data in permuta non è necessario assolvere a tale adempimento che, in questo caso, ricade su chi la riceve. Qualora venga ceduta per la rottamazione il cedente dovrà assicurarsi che la ditta cessionaria sia autorizzata allo smaltimento dei rifiuti. Non è possibile vendere una macchina non adeguata o come rottame utilizzando clausole del tipo "vista e piaciuta", le quali non esonerano il venditore dalle proprie responsabilità. In ogni caso, a seguito dell'analisi e della eventuale implementazione degli adeguamenti occorre a nostro giudizio produrre una attestazione di conformità che deve essere sottoscritta preferibilmente dal datore di lavoro. La sottoscrizione può anche avvenire ad opera del delegato per la sicurezza o da un tecnico qualificato di società esterna, purchè rechi anche la firma del datore di lavoro. Nell'ipotesi, infine, di interventi modificativi su macchine o impianti certificati non rientranti nei casi di manutenzione ordinaria o straordinaria, si ritiene necessario, anche a titolo cautelativo, che il nuovo costruttore provveda a sottoporre a procedura di certificazione l'intera macchina o impianto risultante dalle modifiche. Nel punto 3 dell'art. 1 del D.Lgs 17/2010 viene infatti specificato che si considera una nuova immissione sul mercato la messa a disposizione di macchine che abbiano subito modifiche costruttive non rientranti nella ordinaria o straordinaria manutenzione. Dovranno, quindi, essere assoggettate alla nuova procedura di certificazione (dichiarazione di conformità, marcatura CE, fascicolo tecnico, istruzioni e avvertenze) solamente le macchine che vedranno modificata la loro funzione specifica o le loro prestazioni, al di fuori di quanto previsto in origine dal costruttore, in quanto la modifica apportata ha introdotto elementi di rischio per i quali non è stata effettuata la valutazione in sede di progettazione. Tra esse rientrano, a titolo di esempio: - modifiche delle modalità di utilizzo non previste dal costruttore; - modifiche funzionali della macchina (aumento della potenza installata o erogata, aumento della velocità degli organi per la trasmissione del moto o degli organi lavoratori, ecc.; - installazione di logica programmabile (PC, PLC, logica RAM); - impianto composto da più macchine indipendenti, ma solidali per la realizzazione di un determinato prodotto (linea), nel quale viene inserita una o più macchine che modificano, in tutto o in parte, la funzionalità dello stesso. Al contrario, le modifiche conseguenti ad un ripristino delle condizioni di sicurezza richieste dalle norme vigenti, qualora non determinino sostanziali modifiche nella funzione specifica della macchina, non dovranno comportare l'obbligo di assoggettare la macchina alle nuove procedure di certificazione. In caso di modifiche costruttive di una macchina non rientranti nell'ordinaria o straordinaria manutenzione (ad esempio per ricondizionamento), l'obbligo di marcatura CE della macchina stessa e di rilascio della dichiarazione di conformità ricade: - sull'utilizzatore, in caso di intervento effettuato dall'utilizzatore stesso - sulla ditta che effettua le

modifiche, in caso di intervento di ditta esterna. Nel caso ciò non avvenga, l'obbligo ricade ancora sull'utilizzatore finale. Nella grande maggioranza dei casi se ne fa carico chi esegue l'intervento, ma, specificandolo in contratto, può anche essere chi ha commissionato la modifica. E' opportuno che si assuma la responsabilità della marcatura CE il committente, quando la modifica che ha fatto realizzare alla ditta è stata effettuata su una sua specifica molto dettagliata. Per un sistema complesso la marcatura CE viene apposta da chi intende assumersene la responsabilità: può essere il costruttore, l'integratore del sistema o l'utente stesso. Ciò va gestito in modo oculato dal punto di vista contrattuale, in quanto chi si assume la responsabilità di marcare CE l'insieme di macchine, dovrà richiedere ai fornitori dei componenti, la relativa documentazione, al fine di costituire il fascicolo tecnico. In ogni caso, a seguito della modifica, il nuovo costruttore sarà considerato responsabile per l'intera macchina e non della sola parte modificata.
(Pierpaolo Masciocchi, Il Sole 24 ORE - Sistema 24 Ambiente e Sicurezza risponde, 06.05.2013)

PREPOSTO CON PARTITA IVA

D. *All'interno di una struttura recettiva, il direttore non è assunto con contratto ma è a partita iva. In questo caso può essere preposto e rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o deve essere necessariamente assunto?*

R. Pare di capire, dalla formulazione del quesito, che il direttore dell'albergo, in quanto titolare di partita IVA, sia un libero professionista/lavoratore autonomo e, quindi, un soggetto non gerarchicamente e stabilmente inquadrato nell'ambito dell'organizzazione dell'impresa. Si ricorda, in proposito, che, a norma dell'art. 2222 del codice civile, ricorre la figura del lavoratore autonomo quando una persona si obbliga a compiere dietro un corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente. Tale caratteristica peculiare della figura del lavoratore autonomo ci farebbe propendere per la impossibilità, per tale soggetto, di assumere la funzione di preposto in quanto, in base a quanto disposto dall'articolo 2, comma 1, lett. e) del D.Lgs 81/08, il preposto è la persona che "(...) in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa". In sostanza lo spirito della norma presuppone, per la qualifica di preposto, l'esistenza, tra gli altri requisiti, di un potere gerarchico del datore di lavoro sul lavoratore incompatibile con il carattere di autonomia proprio del lavoratore autonomo. Nessun problema sussiste invece, a nostro avviso, all'assunzione del ruolo di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ove vi sia una specifica elezione o designazione da parte di lavoratori.
(Pierpaolo Masciocchi, Sistema 24 Ambiente e Sicurezza risponde, 06.05.2013)

Appalti

OPERA DIFFORME E DISSENSO DI UN COMMITTENTE

D. *Una società committente, costituita da due fratelli, ha incaricato un'impresa edile, con un contratto d'appalto a corpo, della ristrutturazione di un edificio civile ormai quasi ultimato. Un professionista (ingegnere) esegue i calcoli dei cementi armati sulla base di una nomina sottoscritta da uno solo dei due fratelli. Il documento di collaudo viene presentato in Comune e accettato. Il secondo fratello non era a conoscenza di tale nomina. Essendo state successivamente rilevate delle difformità tra quanto presentato in Comune e quanto effettivamente realizzato, egli contesta il collaudo e la validità della nomina del collaudatore.È possibile procedere alla nomina di un nuovo collaudatore, correttamente indicato da entrambi i fratelli?*

R. In tema di effetti giuridici della dichiarazione di collaudo non si catalogano uniformità di opinioni

né in dottrina né in giurisprudenza. In particolare, si dibatte sulla questione se un collaudo positivo fornisca esiti liberatori per l'appaltatore e se, viceversa, un collaudo negativo sia vincolante per l'appaltatore medesimo. La soluzione a tali problemi dipende innanzitutto dalla scelta compiuta in tema di natura giuridica del collaudo. Lo scopo di individuare in maniera appopriata gli effetti giuridici della dichiarazione di collaudo è inoltre connesso all'effettiva volontà del committente nella fase di stipula del contratto con il professionista, al quale può essere alternativamente assegnato il potere di:- eseguire soltanto le operazioni di verifica;- eseguire le operazioni di verifica e rendere la dichiarazione di collaudo, senza tuttavia avere il potere di accettare l'opera appaltata;- eseguire la verifica, rendere la relativa dichiarazione di collaudo ed eventualmente accettare l'opera. In ogni caso, va precisato che, secondo la Corte di cassazione (sentenza 12981/2002), il collaudo è atto ontologicamente distinto dall'accettazione. Orbene, poiché uno dei due committenti ha accertato che l'opera realizzata è difforme dal progetto approvato dal Comune, nonostante l'ente abbia accettato l'intervenuto collaudo, secondo quanto riferito dal lettore, si tratta di verificare se le difformità siano state determinate dall'appaltatore in sede di esecuzione o siano state consentite da uno dei committenti ad insaputa dell'altro. Nel primo caso, l'appaltatore dovrà porre in essere le modificazioni atte a conformare l'opera al progetto; nel secondo caso, il secondo committente, ove non intenda accettare l'opera così come è stata realizzata, potrà chiedere, possibilmente in accordo con il fratello, un nuovo collaudo che accerti la difformità in questione.
(A cura di Mario Maceroni, Il Sole 24 ORE - L'Esperto Risponde, 13.05.2013)

 Economia, fisco, agevolazioni e incentivi

IMU NON DOVUTA, COLONNA 10 DA LASCIARE IN BIANCO

D. *Vorrei sapere cosa va indicato nella colonna 10 (Imu dovuta per il 2012) del quadro B del modello 730/2013, quando per l'abitazione principale (codice 1) e per la relativa pertinenza (codice 5) non è stata pagata l'Imu, perché risultava di importo inferiore alla detrazione spettante di 200 euro.*

R. Qualora l'Imu non sia dovuta per ragioni diverse dalle esenzioni normativamente previste (circostanze, queste ultime, che vanno segnalate barrando la successiva colonna 12 del quadro B, e che comportano l'assoggettamento a Irpef e addizionali della rendita catastale), si ritiene che la colonna 10 possa essere lasciata in bianco.
(A cura di Alfredo Calvano, Il Sole 24 ORE - L'Esperto Risponde, 13.05.2013)

 Rifiuti e bonifiche

UNITÀ LOCALI E GESTIONE RIFIUTI

D. *Un Consorzio di Imprese di Costruzioni incaricato della realizzazione di una superstrada, è iscritto alla CCIAA con un'unica Unità locale configurata come area uffici, ove avviene il coordinamento dei vari cantieri. Il cantiere per la realizzazione di tale superstrada è articolato in più lotti esecutivi, a loro volta suddivisi in "tratte"/cantieri della durata operativa superiore a 6 mesi. La realizzazione di ciascuna tratta è affidata ad un Direttore di Cantiere che, oltre ad agire da datore di lavoro, ha anche la delega ambientale. In sintesi abbiamo: - sede legale - unità locale configurata alla CCIAA come area adibita ad uffici - cantieri suddivisi in lotti e a sua volta in tratte, ciascuna delle quali affidata ad un Direttore di Cantiere con delega ambientale e funzione di datore di lavoro - campi base adibiti ad aree uffici, mensa e magazzino, afferenti anche a più tratte Alla luce di quanto premesso siamo a chiedere: - Dovremmo iscrivere tutti i cantieri quali "unità locali" alla Camera di Commercio con relativa gestione a sé dei rifiuti, Mud ed eventualmente SISTRI nel*

momento dell'entrata in vigore? Oppure - Possono essere comunque configurati come "cantieri" temporanei, nonostante superino i 6 mesi di operatività e che tutto faccia capo alla sede di coordinamento (ufficio) registrata come unità locale in CCIAA?

R. Si ritiene ricorrere, nel caso in questione, un obbligo di iscrizione dei vari cantieri, identificati quali varie "unità locali". Depongono, in tal senso, oltre che la prassi in materia, anche un'interpretazione ai sensi della disciplina di cui al D.M. n. 52/2011, in materia di SISTRI, argomentando a contrario dall'art. 14, c. 4 (secondo il quale nel caso di rifiuti prodotti in cantieri la cui durata non sia superiore a sei mesi, qualora non si disponga di tecnologie adeguate per l'accesso al SISTRI, la Scheda SISTRI - AREA REGISTRO CRONOLOGICO e la Scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE, possono essere compilate dal delegato della sede legale o dell'unita' locale dell'impresa...), ergo necessaria adesione per cantieri di durata superiore a sei mesi, e rammentando come il medesimo decreto intenda per "unità locale" "l'impianto o l'insieme delle unita' operative ubicato in luogo diverso dalla sede legale, nel quale l'ente o l'impresa esercita stabilmente una o piu' attivita' economiche dalle quali sono originati i rifiuti; ovvero ciascuna sede presso la quale vengono conferiti i rifiuti per il recupero o lo smaltimento" (art. 2, c. 1, lett. L, D.M. citato).

(Marco Fabrizio, Sistema 24 Ambiente e Sicurezza risponde, 02.05.2013)

OPIFICIUM News 24
professione & previdenza

Percorsi di informazione ed approfondimento
per professionisti, aziende e Pubblica Amministrazione

IN QUESTO NUMERO

Quindicinale di aggiornamento e approfondimento in materia di ambiente, appalti, edilizia e urbanistica, immobili, sicurezza

Chiuso in redazione il **31 maggio 2013**

Sede legale e Amministrazione:
Via Monte Rosa, 91 – 20149 Milano

a cura della Redazione

Edilizia e PA de Il Sole 24 ORE
Tel. 06 3022.6353
e-mail: redazione.ediliziaeambiente@ilsole24ore.com

OPIFICIUM News 24

professione & previdenza

Sommario

Antincendio e prevenzione incendi

DAL REGOLAMENTO DI PREVENZIONE INCENDI LE NOVITÀ PER LE INSTALLAZIONI ELETTRICHE

Calogero Turturici, Michele Mazzaro, Gianfranco Tripi, Il Sole 24 ORE - Ambiente & Sicurezza, 28.05.2013 , n. 10

Ogni anno in Italia i Vigili del Fuoco sono chiamati a effettuare più di 200.000 interventi su incendi di varia natura. Le statistiche indicano che il 28%circa degli incendi le cui cause siano state accertate sono di origine elettrica; la percentuale sale al 35% se si fa riferimento all'insieme degli incendi "accidentali", ossia escludendo quelli di origine dolosa. Proprio per l'importanza che gli impianti elettrici assumono ai fini della prevenzione incendi, i provvedimenti legislativi recentemente emanati nello specifico settore hanno imposto requisiti sempre più stringenti per definirne le caratteristiche di progetto e verificarne le corrette modalità di realizzazione. Di notevole portata è, in particolare, il recente D.P.R. n. 151/2011, che ha esteso questi procedimenti anche alle macchine elettriche fisse con presenza di liquidi isolanti combustibili in quantitativi superiori a un metro cubo (attività n. 48/B), in precedenza oggetto di controllo solo se a servizio di altre attività soggette. E' anche rilevante, per il numero di attività interessate, il decreto 27 luglio 2010. Sono analizzati, nel dettaglio, le novità introdotte di questi provvedimenti legislativi nel contesto delle norme di buona tecnica di riferimento.

49

Energia

SMART GRIDS: L'EVOLUZIONE DELLE RETI ELETTRICHE TRA ARCHITETTURE E NORMATIVA TECNICA

Mario Calabrese, Romano Napolitano, Federico Bellio, Gianluigi Pugni, Carlo Tornelli, Il Sole 24 ORE - Ambiente & Sicurezza, 28.05.2013, n. 10

Il tema energetico è, da alcuni anni, ai primi posti dell'agenda europea e mondiale e si sta ponendo come uno degli elementi basilari per concorrere all'uscita dall'attuale crisi economica. L'obiettivo strategico è quello di integrare le varie fonti energetiche in un unico sistema capace di garantire uno sviluppo socio-economico sostenibile dal punto di vista ambientale e aperto a diversi operatori e costruttori del settore, puntando, nel contempo, a un uso intelligente dell'energia e, quindi, a un'ottimizzazione dei consumi. Questo obiettivo verrà raggiunto attraverso lo sviluppo della normativa tecnica di settore, che sarà il fattore essenziale per consentire un'evoluzione della rete elettrica aperta a tutti i portatori di interesse del sistema, in grado di assicurare alla clientela nuovi servizi e, più in generale, un mercato dell'energia effettivamente liberalizzato.

57

Impiantistica

FINE DELLA "SELVA" DI ANTENNE

Meo Ivan, Pesce Angelo, Il Sole 24 ORE – Consulente Immobiliare, 31.05.2013

Il D.M. sviluppo economico del 22 gennaio 2013 contiene le regole tecniche per gli impianti di antenna condominiali centralizzati per la ricezione dei segnali di radiodiffusione, terrestre e satellitare. Obiettivo del provvedimento è la riduzione ed eliminazione della molteplicità di antenne individuali per motivi estetici e funzionali nonché disciplinare la progettazione, la realizzazione e la manutenzione degli stessi impianti; inoltre, si vuole garantire la ricezione di un segnale "sicuro", che potrà consentire l'accesso a servizi interattivi a patto di evitare interferenze nella visione dei programmi televisivi. Il decreto nasce anche dalla necessità di adeguare gli impianti d'antenna condominiali, riceventi il servizio di radiodiffusione, ai requisiti di qualità conseguenti al riutilizzo di parte della banda UHF da parte dei servizi di comunicazione elettronica mobili e personali.

68

News

Lavoro, previdenza e professione

Professioni tecniche: tavolo congiunto per il rilancio del settore

I professionisti tecnici hanno costituito un gruppo di lavoro per formulare a Governo e Parlamento proposte per il rilancio dei lavori pubblici.
Lo hanno annunciato in un comunicato congiunto i consigli nazionali di Agrotecnici, architetti-pianificatori-paesaggisti-conservatori, dottori agronomi e forestali, geologi, geometri, ingegneri, periti agrari, periti industriali.
Le regole per l'accesso al mercato dei lavori pubblici saranno il primo tema in dibattito, con riferimento al vincolo a fatturato, numero di dipendenti previsto per la partecipazione alle gare (articolo 263 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici).
(www.professioni-imprese24.ilsole24ore.com, 31.05.2013)

Ricongiunzione dei periodi assicurativi dei liberi professionisti 2013

L'articolo 1 della legge 5 marzo 1990, n. 45, ha previsto la facoltà del lavoratore dipendente, pubblico o privato, e del lavoratore autonomo che sia stato iscritto a forme obbligatorie di previdenza per liberi professionisti ovvero al libero professionista che sia stato iscritto a forme obbligatorie di previdenza per lavoratori dipendenti, pubblici o privati, o per lavoratori autonomi, di chiedere la ricongiunzione di tutti i periodi di contribuzione ai fini del diritto e della misura di un'unica pensione. L'articolo 2 dispone che la gestione presso cui si effettua la ricongiunzione delle posizioni assicurative pone a carico del richiedente la somma risultante dalla differenza tra la riserva matematica e le somme versate dalla gestione o dalle gestioni assicurative; il pagamento della somma dovuta può essere effettuato, dietro domanda dell'interessato, in maniera rateale con la maggiorazione di un interesse annuo composto pari al tasso di variazione medio annuo dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertato dall'Istat. Per l'anno 2012 l'Inps aveva emanato la circolare 12 marzo 2012, n. 34.
Novità - Al fine di dare esecuzione alle norme sopra citate, l'Istituto ha ora aggiornato le tabelle che consentono di rateizzare gli oneri di ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini previdenziali per i liberi professionisti per tutte le domande presentate nel 2013 in base al tasso di variazione medio annuo dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, accertato dall'Istat per il 2012 in misura pari al 3%. La circolare riporta in allegato le istruzioni per l'utilizzo delle tabelle nonché le tabelle I e II, relative rispettivamente all'ammontare della rata mensile costante posticipata per ammortizzare al tasso annuo composto del 3% il capitale unitario da 2 a 120 mensilità, nonché ai coefficienti per la determinazione del debito residuo in caso di sospensione del versamento delle rate mensili prima dell'estinzione del debito.
(Il Sole 24 ORE - Guida al Lavoro, 24.05.2013, n. 22)

Estratto conto integrato per un milione di lavoratori

La situazione previdenziale in un click. Si estende a un milione di lavoratori che hanno versato i contributi a più enti la possibilità di vedere riassunta la propria posizione in un unico file. Con il messaggio 8822 del 30 maggio, l'Inps ha confermato l'implementazione della seconda fase dell'estratto contro integrato con il conseguente ampliamento da 100mila a un milione della platea di persone coinvolte.

Collegandosi al sito internet dell'ente a cui ci si è iscritti più di recente, ogni lavoratore coinvolto nell'iniziativa può prendere visione dei contributi che risultano versati nel corso del tempo e nelle varie gestioni. C'è anche la possibilità di segnalare errori tra quanto al lavoratore risulta dovrebbe essere versato e quanto riportato nel prospetto.
Dopo l'avvio del progetto avvenuto a fine 2011, coinvolgendo 10mila persone, in questa fase l'estratto conto integrato sarà accessibile a circa 650mila persone attualmente iscritte all'assicurazione generale obbligatoria, ai fondi sostitutivi o alla gestione separata dell'Inps, 150mila iscritti alla gestione dipendenti pubblici, 20mila lavoratori dello spettacolo e 180mila iscritti ad altri enti previdenziali. A regime il servizio dovrà essere reso disponibile per i circa 6 milioni di lavoratori che nel corso della vita hanno versato contributi a più enti diversi.
L'estratto conto integrato rientra in un progetto più ampio che punta a incrementare la consapevolezza degli italiani nei confronti del tema previdenziale. Gli altri strumenti messi in campo sono, per gli iscritti all'Inps, il calcolatore della pensione che fornirà la data del pensionamento e l'importo presunto della pensione. Inizialmente disponibile per i nati prima del 31 dicembre 1955 e con contributi accreditati solo nel fondo pensione lavoratori dipendenti o solo nelle gestioni speciali lavoratori autonomi o solo nella gestione separata, verrà successivamente esteso a tutti. Inoltre, entro la fine del 2013 dovrebbe essere messo a disposizione un simulatore della pensione per i più giovani che, sulla base dei contributi versati all'Inps, elaborerà degli scenari previdenziali fornendo indicazioni di massima sulla pensione che si potrà ottenere.
(Matteo Prioschi, Il Sole 24 ORE - Quotidiano, 31.05.2013)

Società tra professionisti: le regole del CNCL

Lo scorso 21 aprile è entrato in vigore il nuovo Regolamento in materia di società tra professionisti e il Consiglio nazionale dei Consulenti del lavoro ha, con grande tempestività, predisposto una circolare che consente ai Consigli provinciali di dare immediata attuazione alla nuova normativa.
Il Consiglio nazionale dei Consulenti del lavoro, con la circ. n. 1092 del 22 aprile 2013 fornisce indicazioni operative per l'attuazione della nuova normativa in materia di società tra professionisti (STP) di cui alD.M. 34 dell'8 febbraio 2013 (in *G.U.* 81 del 6 aprile 2013).
Si tratta del primo Ordine professionale che regolamenta la nascita delle società tra professionisti. La circolare in commento disciplina, infatti, gli adempienti che la normativa ha posto in capo ai Consigli provinciali degli Ordini e predispone la modulistica necessaria.

Albo speciale delle STP

Considerato che il legislatore ha imposto le STP a pieno titolo sotto il controllo e la disciplina degli Ordini, nella circolare il Consiglio nazionale precisa che il primo passo è quello di istituire, con apposita delibera, l'Albo speciale delle STP che dovrà contenere:
- la ragione o denominazione sociale;
- l'oggetto professionale unico o prevalente;
- la sede legale;
- il nominativo del legale rappresentante;
- i nomi dei soci iscritti, nonché degli eventuali soci iscritti presso albi o elenchi di altre professioni.

Con un'ulteriore delibera ciascun Consiglio provinciale dovrà fissare la quota annuale di iscrizione all'albo delle STP, in misura pari alla quota prevista per l'iscrizione individuale delle persone fisiche che attualmente è stabilita in € 190.
La domanda di iscrizione deve essere indirizzata al Consiglio dell'Ordine nella cui circoscrizione è posta la sede legale della STP e deve essere corredata della seguente documentazione: - atto costitutivo e statuto della società in copia autentica;
- certificato di iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese;
- certificato di iscrizione all'albo, elenco o registro dei soci professionisti che non siano iscritti presso l'Ordine o il Collegio cui è rivolta la domanda.

Entro 60 giorni dalla domanda, il Consiglio provinciale delibera l'iscrizione della STP nell'apposita sezione dell'albo speciale dopo aver verificato la conformità alle disposizioni del regolamento e in particolare:
- se il numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale sociale dei professionisti è tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci;
- che i soci non risultino partecipare ad altre società professionali in qualunque forma e a qualunque titolo, indipendentemente dall'oggetto della stessa STP;
- che i soci non professionisti siano in possesso dei requisiti di onorabilità previsti per l'iscrizione all'albo professionale; non abbiano riportato condanne definitive per una pena pari o superiore a due anni di reclusione per la commissione di un reato non colposo e salvo che non sia intervenuta riabilitazione; non siano stati cancellati da un albo professionale per motivi disciplinari; non risultino applicate nei loro confronti, anche in primo grado, misure di prevenzione personali o reali;
- che il legale rappresentante e gli amministratori della società, che rivestono la qualità di socio per finalità d'investimento, non rientrino nei casi di incompatibilità previsti nel punto precedente.

Società multidisciplinari

La circolare dispone che le Società multidisciplinari siano iscritte presso il registro dell'Ordine relativo all'attività individuata come prevalente nello statuto o nell'atto costitutivo. In assenza di specifica indicazione le STP devono essere iscritte in ogni Ordine o Collegio corrispondente alle varie attività professionali esercitate.

Diniego di iscrizione

Se il Consiglio dell'Ordine competente rileva motivi per non accogliere la domanda, li comunica tempestivamente al legale rappresentante, il quale entro 10 giorni può presentare, in forma scritta, osservazioni ed eventuali documenti. Il provvedimento motivato di diniego viene notificato al legale rappresentante della società, che lo può impugnare.

Cancellazione dall'albo

Se viene meno uno dei requisiti previsti dal regolamento o dalla legge, e la STP non provvede alla regolarizzazione entro 3 mesi, il Consiglio dell'Ordine procede alla cancellazione, attivando preventivamente il contraddittorio.
In caso di perdita del requisito della maggioranza dei due terzi di soci professionisti, la STP ha 6 mesi di tempo per regolarizzarsi, pena la cancellazione dall'Albo.
La cancellazione è, infine, prevista anche nel caso in cui la STP venga cancellata dal Registro Imprese o alla scadenza del termine fissato dall'atto costitutivo.

Deontologia

Sia i soci professionisti sia la società sono soggetti alle norme deontologiche e disciplinari dell'Ordine al quale risultino iscritti. In presenza di una violazione deontologica da parte dei professionisti ricollegabile a direttive impartite dalla società, quest'ultima risponde in concorso con il professionista, anche se iscritto in un Ordine diverso. Il consulente del lavoro deve comunicare all'Ordine eventuali partecipazioni in STP iscritte presso altri Ordini o Collegi.

FAC-SIMILE DOMANDA DI ISCRIZIONE STP

Al Consiglio Provinciale
dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro
di ________________________________

Oggetto: **Domanda di iscrizione STP**

Il sottoscritto _________________________ nato a _______________________ il _______________ C.F._________________________, legale rappresentante della Società tra Professionisti denominata ____, con sede legale in ______________________________ _____ via _____________________________________, *(indicare se presenti anche le sedi secondarie)* iscritta al registro delle imprese di _______________ al n. _____________ dal ________________, avente come oggetto sociale ____, chiede a codesto Consiglio Provinciale, ai sensi degli articoli 8 e 9 del D.M. 8 febbraio 2013, n. 34, di iscrivere detta società nella Sezione Speciale dell'Albo di _____________________.
Allega alla presente la documentazione obbligatoria come da elenco sotto riportato:
1. atto costitutivo e statuto della società in copia autentica *o, nel caso di società semplice, dichiarazione autentica del socio professionista, cui spetti l'amministrazione della società* ;
2. elenco nominativo:
a) dei soci che hanno la rappresentanza;
b) dei soci iscritti all'Albo;
c) degli altri soci con indicazione, in caso di altri professionisti, dell'Albo di appartenenza;
3. certificato di iscrizione all'Albo dei soci iscritti in altri Ordini o Collegi;
4. certificato di iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese;
5. dichiarazioni di insussistenza di incompatibilità di cui all'art. 6 del D.M. 8 febbraio 2013, n. 34.
Confidando in una favorevole accoglienza della presente istanza, invia cordiali saluti.

Firma _______________________

(Cristiana Trovò, Il Sole 24 ORE, - Consulente Immobiliare 31.05.2013, n. 930)

Energia

L'Italia è pronta a recepire la direttiva sull'efficienza energetica degli edifici

Il Governo ha definito nuove misure per la prestazione energetica delle costruzioni e prevede la redazione di un piano dedicato agli edifici a energia quasi zero

La scorsa settimana il consiglio dei Ministri ha avviato l'esame del decreto sul risparmio energetico per recepire innanzitutto la direttiva comunitaria 2010/31 e per mettere a punto alcune questioni tecniche e finanziarie relative agli incentivi fiscali in materia di ristrutturazione edilizia. Finalmente il Paese ha deciso di allinearsi alla normativa europea, alla luce anche di una procedura di infrazione avviata dalla Commissione nei confronti dell'Italia, proprio a causa del ritardo nel completo recepimento della direttiva. Con il nuovo decreto (attualmente in fase di bozza) il Governo modificherà il Dlgs 192/2005 emanato in attuazione della precedente direttiva (la 2002/91/Ce) in materia di rendimento energetico in edilizia, poi completata e abrogata dalla nuova normativa del 2010.

L'Esecutivo, in base alle indicazioni contenute nella 2010/31/Ue, ha deciso di adottare una metodologia di calcolo della prestazione degli edifici, a livello nazionale, che tenga conto sia delle caratteristiche termiche degli stabili, che degli impianti di climatizzazione e produzione di acqua calda sanitaria: in questo ambito, sono fissati i requisiti minimi di prestazione energetica (che saranno controllati e rivisti ogni cinque anni) da applicare agli edifici nuovi e a quelli coinvolti in ristrutturazioni importanti.
Il recepimento prevede anche la redazione di un piano nazionale dedicato allo sviluppo di "edifici a energia quasi zero": tali costruzioni, definite dall'Europa come strutture a rendimento energetico molto elevato, con consumi di energia primaria vicini allo zero e un alto contributo di fonti rinnovabili nel bilancio energetico, saranno al centro di una nuova strategia italiana. Dal 31 dicembre 2020, infatti, tutti i nuovi edifici dovranno essere "a energia quasi zero" mentre le amministrazioni pubbliche saranno tenute a rispettare la norma dal 31 dicembre 2018. Il consiglio dei Ministri ha stabilito, inoltre, obiettivi intermedi di miglioramento delle prestazione energetica delle nuove costruzioni da adottare entro il 2015 e da monitorare costantemente.
Il nuovo decreto prende in considerazione anche il sistema di certificazione energetica degli edifici, trasformando l'attestato di certificazione in "attestato di prestazione energetica", obbligatorio in caso di costruzione, vendita o locazione e per tutti gli stabili pubblici.
Il capitolo degli sgravi fiscali per la riqualificazione edilizia, invece, è stato rinviato, ma il Governo dovrebbe comunque prorogare gli sgravi del 50 e del 55% (in scadenza a giugno) almeno fino al 31 dicembre 2013.
(http://energia24club.it, 28.05.2013)

I condomini possono risparmiare energia con la contabilizzazione del calore

Punto Fotovoltaico-La casa delle nuove energie ha stretto una partnership con Techem per entrare nel mercato dell'efficienza energetica redidenziale

Grazie a un accordo con Techem, azienda che fornisce servizi per la misurazione e contabilizzazione di acqua e calore, la biellese Punto Fotovoltaico-La casa delle nuove energie è entrata nel mercato del condomini. L'obiettivo è offrire una gamma di soluzioni in grado di rendere autonomi o semi autonomi i singoli appartamenti situati nei complessi condominiali.
I servizi offerti prendono esempio dalle soluzioni già attive in molte regioni dell'Europa settentrionale e sono basati sulla termoregolazione e contabilizzazione del calore individuale di ogni singola unità abitativa, capace di coniugare il riscaldamento centralizzato e autononia energetica: l'energia termica utilizzata dalle abitazioni viene contabilizzata attraverso un ripartitore di calore installato su ogni radiatore che, connesso a una valvola termostatica, permette una regolamentazione della temperatura dei singoli locali, evitando gli sprechi e incoraggiando un utilizzo commisurato agli effettivi bisogni.
«Punto Fotovoltaico attraverso questa partnership ci offre un'interessante opportunità - ha spiegato Octavio Prieto managing director di Techem Italia -. Attraverso la sua rete di oltre 60 A+ Point presenti in altrettante province, ci consente di offrire i nostri prodotti e di far conoscere il nostro brand su tutto il territorio nazionale, coprendolo in modo capillare».
(http://energia24club.it, 28.05.2013)

Il secondo Registro prosciuga i fondi del quinto Conto energia

Mancano meno di tre milioni di euro per raggiungere la soglia dei 6,7 miliardi annui di sostegno al fotovoltaico

Con la pubblicazione della graduatoria degli impianti ammessi al secondo registro, la fine definitiva del quinto Conto energia è ormai a un passo. Secondo quanto comunica il Gse sono stati ammessi 3.690 impianti, per una potenza complessiva di circa 726,85 MW, che dovrebbero avere accesso a circa 58 milioni di euro. Il costo annuale del sostegno al fotovoltaico nazionale si trova così appena tre milioni di euro sotto la soglia dei 6,7 miliardi annui, che segnerà la fine definitiva del quinto

Conto energia. Più precisamente, il regime d'incentivazione cesserà di applicarsi a 30 giorni solari dalla data in cui si raggiungerà la soglia limite. Il Gse ha ricordato come le caratteristiche degli impianti ammessi al Registro, documentate all'atto di iscrizione, dovranno essere rispettate entro un anno, pena la decadenza e la mancata ammissione agli incentivi. L'ammissione non comporta automaticamente l'erogazione delle tariffe premianti: i titolari degli impianti selezionati dovranno presentare richiesta ufficiale
(http://energia24club.it, 28.05.2013)

Appalti

Anagrafe unica delle stazioni appaltanti

È stato pubblicato nella **Gazzetta Ufficiale 28 maggio 2013, n. 123** il comunicato del presidente dell'**Autorità di vigilanza sui contratti pubblici (Avcp)** sugli **adempimenti transitori** relativi alla Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (art. 33-*ter*, decreto legge n. 179/2012 convertito con legge n. 221/2012). Le amministrazioni appaltanti già registrate presso la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici sono tenute ad acquisire sul sito dell'Autorità, a partire dal 10 luglio 2013, l'Attestato di iscrizione all'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti, che avrà validità per tutto il 2013. Dal 1° settembre prossimo ed entro il 31 dicembre 2013, le stazioni appaltanti dovranno comunicare il nominativo del responsabile che provvederà alla iniziale verifica o compilazione e al successivo aggiornamento delle informazioni nell'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti.
(www.immobili24.ilsole24ore.com, 29.05.2013)

Economia, fisco, agevolazioni e incentivi

Imu: stop alla rata e riforme entro agosto

Il Consiglio dei ministri riunitosi venerdì 17 maggio a Palazzo Chigi ha previsto che entro la fine di agosto il Governo procederà a una riforma complessiva della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare che innoverà anche la tassazione sul reddito d'impresa, prevedendo forme di deducibilità dell'Imu su capannoni o fabbricati industriali. Nella nuova disciplina sarà ricompreso anche il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.
La tassa Imu sulla prima casa viene così sospesa fino al 16 settembre e riformata entro il 31 agosto.
Lo stop interesse anche le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e le relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (Iacp) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli Iacp, i terreni e i fabbricati rurali.
Restano, invece, escluse dalla sospensione del versamento le abitazioni di tipo signorile, le ville, i castelli o i palazzi di pregio storico o artistico.
(http://www.immobili24.ilsole24ore.com, 20.05.2013)

Imu, la proroga complica le dichiarazioni

I 100mila contribuenti che hanno già compensato in dichiarazione un'Imu sull'abitazione che correttamente pensavano di dover pagare sono finiti in un cul de sac, e devono correggere i dati entro il 31 maggio o, se sono passati attraverso il sostituto d'imposta, non possono far altro che attendere ottobre per la dichiarazione integrativa. Non sono solo loro, però, a subire l'ennesimo scossone normativo prodotto da un decreto che sta creando nuove incertezze o non affronta problemi già esistenti.

Agricoltori
Dal 2012, l'Imu sostituisce, per la componente immobiliare, l'Irpef e le relative addizionali dovute sui «redditi fondiari relativi ai beni non locati» (articolo 8, comma 1, decreto legislativo n. 23/2011). Quindi, se è dovuta l'Imu, non è più dovuta l'Irpef. Per l'abitazione principale, l'eventuale abolizione dell'Imu non comporta l'automatica tassazione a Irpef, perché sarebbe ancora vigente la deduzione integrale dal reddito (articolo 10, comma 3-bis del Tuir). Per i terreni agricoli e i fabbricati rurali, non locati, invece, l'eventuale esenzione dall'Imu comporterà l'applicazione dell'Irpef e delle relative addizionali, rispettivamente sui relativi redditi dominicali e dei fabbricati. Se la riforma deciderà l'esenzione Imu dal 2013, chi pagherà entro il 17 giugno 2013 gli acconti Irpef 2013 calcolandoli con il metodo previsionale commetterà "l'errore" di non calcolare l'Irpef su questi redditi, ritornati imponibili Irpef, a seguito della loro nuova esenzione da Imu. L'acconto Irpef 2013 sarà corretto, invece, per i contribuenti che sceglieranno di effettuare il calcolo con il metodo storico, cioè in base ai dati consuntivi del 2012. Sul punto, poi, non va trascurato il fatto che la sospensione della rata si applica sicuramente solo agli immobili che si sono visti riconoscere il requisito di ruralità. Per quelli che, pur essendo rurali nei fatti, non sono classificati in D/10 e soprattutto non si sono visti inserire il requisito di ruralità negli atti catastali, il mancato pagamento della rata di giugno espone naturalmente al rischio di vedersi richiedere pagamento, mora e sanzioni da parte del Comune. Per quel che riguarda i terreni, va invece ricordato che la sospensione si applica sia agli imprenditori agricoli professionali (Iap) sia agli altri proprietari, perché il decreto «blocca-Imu» richiama l'articolo 13, comma 5 del Dl 201/2011 che riguarda sia coltivatori diretti e Iap sia gli altri soggetti. Per un'interpretazione analogica, si possono far rientrare nel raggio d'azione del decreto anche gli «orticelli», che l'Imu ha fatto rientrare fra i beni tassati ma sono nella sostanza equiparabili a terreni agricoli.
Abitazioni e dintorni
Per circoscrivere con precisione la geografia della sospensione, ed evitare errori che possono portare a contestazioni, è bene ricordare che l'Imu prevede limiti precisi al trattamento per l'abitazione principale. Sul fronte delle pertinenze, aliquote agevolate (e quindi pagamenti sospesi) possono riguardare solo un'unità immobiliare per categoria (C/2, magazzini; C/6, rimesse e garage; C/7, tettoie), per cui il proprietario di una casa con due cantine o due garage accatastati separatamente dovrà continuare a pagare sulla pertinenza "di troppo" con le regole per gli immobili diversi dall'abitazione principale. Discorso analogo per le assimilazioni delle case possedute da residenti all'estero o anziani ricoverati: la sospensione si applica solo se il Comune ha assimilato questi immobili all'abitazione principale (capita più spesso con le case degli anziani che con quelli dei residenti all'estero, anche perché questi ultimi in genere non votano alle amministrative).
Seconde case
Le abitazioni diverse dalla principale naturalmente non rientrano nella sospensione, e devono pagare a giugno. A differenza dello scorso anno, nella prima rata si pagherà il 50% dell'imposta determinata sulle aliquote locali decise nel 2012, e l'imposta andrà tutta al Comune (non è quindi più necessario distinguere la quota erariale da quella locale).
(Luca De Stefani e Gianni Trovati, Il Sole 24 ORE - Quotidiano, 21.05.2013)

Bonus 55%, pronta la proroga
In arrivo la proroga selettiva per il bonus energia. Il Governo sta mettendo a punto un decreto legge che consenta, da un lato, di rifinanziare fino a fine anno l'incentivo del 55% e, dall'altro, di rendere effettivamente obbligatoria la certificazione energetica degli edifici. Il provvedimento, che è stato esaminato ieri in preconsiglio e che potrebbe andare in Cdm già venerdi, nasce dall'esigenza di chiudere una procedura d'infrazione avviata dalla Commissione europea contro il nostro Paese per il mancato recepimento della direttiva 2010/31/Ue.

Nella bozza, che il Sole 24 ore è in grado di anticipare, la norma per il prolungamento fino al 31 dicembre 2013 del bonus per gli interventi di miglioramento energetico ancora non è stata ancora inserita. Ma al suo interno è già previsto un articolo 13 (per il momento in bianco) dedicato alle «detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica». A cui potrebbe essere abbinato il rifinanziamento dello sgravio del 50% sulle ristrutturazioni edilizie, come confermato dal ministro delle Infrastrutture, Maurizio Lupi (su cui si veda l'articolo in basso).
Entrambi gli incentivi scadono il 30 giugno e, senza un rinnovo della misura, dal giorno successivo si tornerà alla situazione preesistente. Dalla detrazione del 55% per tutti gli interventi di miglioramento energetico si rischia di passare al 36% per alcune misure di risparmio energetico. Da qui l'intenzione dell'Esecutivo di correre ai ripari, testimoniata anche dalle parole del titolare dello Sviluppo economico, Flavio Zanonato, che nell'intervista pubblicata nella pagina accanto spiega qual è la ricetta allo studio.
La soluzione allo studio è quella di limitare il bonus ai soggetti che non godano già di altri benefici fiscali, ad esempio il conto termico (pompe di calore e solare termico), in modo tale da limitare a 80 milioni l'esborso dell'erario per i prossimi sei mesi. Rimandando così al 2014 l'eventuale rinnovo strutturale della misura da collegare a una riduzione dei tetti dei costi unitari degli interventi.
Per disinnescare le procedure comunitarie di infrazione per il mancato rispetto degli obblighi legati alla certificazione energetica degli edifici il provvedimento colma tutte le lacune lamentate dalla Ue. L'obbligo di dotare gli edifici di certificazione energetica, già introdotto con il decreto 290 del 13 dicembre scorso (che aveva cancellato la "scappatoia" con la quale sia per le vendite che per le locazioni si poteva indicare convenzionalmente la classe energetica meno favorevole) ha finalmente la sua griglia di regole. Anche se l'articolazione operativa deve essere definita con ulteriori provvedimenti. Ma a rendere davvero vincolante la disciplina attivano, soprattutto, le sanzioni.
Ecco allora l'obbligo di far addirittura precedere la certificazione, nei nuovi edifici, da un attestato che sancisca minuziosamente tutti gli accorgimenti adottati per la migliore efficienza energetica, e non solo le caratteristiche di consumo dell'edificio. Questo per due motivi: per fornire tutte le indicazioni utili ai futuri interventi di perfezionamento; per predisporre gli ulteriori obblighi vincolanti che scatteranno nei prossimi anni sempre sulla base delle normative comunitarie. A partire dal 1° gennaio 2019, ad esempio, i nuovi edifici utilizzati dalle pubbliche amministrazioni dovranno essere realizzati a "energia quasi zero", ovvero con il massimo dell'efficienza concepibile. Obbligo che varrà per tutti i nuovi edifici (condomini privati o costruzioni singole) dal 1° gennaio 2021.
La certificazione, che varrà al massimo 10 anni, dovrà essere comunque aggiornata in caso di lavori strutturali. Sarà obbligatoria per i privati sono nel momento di una vendita o di un nuovo affitto, mentre per gli edifici della Pa c'è l'obbligo, seppure progressivo, di certificare tutto e di esporre l'attestazione dettagliata. Articolate e comunque pesanti le sanzioni in caso di mancato rispetto degli obblighi. Ad esempio il professionista abilitato che non rispetti i criteri e le metodologie previste pagherà una multa da 700 a 4.200 euro. Da 1.000 a 6mila euro di multa per il direttore dei lavori che non presenterà al Comune la prevista "asseverazione di conformità" con l'attestazione energetica. Sanzioni pesanti anche per il proprietario di un appartamento o l'amministratore di un condominio che non fanno effettuare la regolare manutenzione dell'impianto di climatizzazione saranno ad esempio soggetti a una sanzione da 500 a 3mila euro. Chi non fornisce all'affittuario l'attestazione energetica pagherà una multa da 300 a 1.800 euro
(Il Sole 24 ORE - Quotidiano, 22.05.2013)

Bonus ampio e semplificazione per le ristrutturazioni edilizie

Detrazione ampia per le ristrutturazioni edilizie. Il contribuente che ha sostenuto, su uno stesso immobile, spese per un importo pari ad euro 48.000, fino al 25 giugno 2012, e per euro 96.000, dal 26 giugno al 31 dicembre 2012, può portare in detrazione le spese sostenute dal 26 di giugno in poi fino all'importo di 96.000 euro, fruendo così della detrazione più conveniente del 50%.

Inoltre, non è più necessaria la dichiarazione di esecuzione dei lavori per chi ha sostenuto spese di recupero del patrimonio edilizio superiori a 51.645,69 euro. Sono questi alcuni dei principali chiarimenti contenuti nella circolare n. 13/E del 9 maggio 2013 che rispondendo ai quesiti dei Caf si sofferma anche sulle agevolazioni per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici, sull'applicazione della cedolare secca, dell'Ivie, sugli interessi per il mutuo, eccetera.

No alla comunicazione fine lavori per spese di ristrutturazione superiori a 51.645,69 euro– La dichiarazione di esecuzione dei lavori, prevista per i lavori che superano il limite di euro 51.645,69, non è necessaria anche se l'importo limite delle spese ammissibili è stato elevato da euro 48.000 a euro 96.000 per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 30 giugno 2013. Sempre in tema di spese per interventi di recupero edilizio il contribuente che ha sostenuto, su un medesimo immobile, spese per un importo pari ad euro 48.000, fino al 25 giugno 2012, e per euro 96.000, dal 26 giugno al 31 dicembre 2012, può portare in detrazione le spese sostenute dal 26 di giugno in poi fino all'importo di 96.000 euro, fruendo così della detrazione del 50%. La circolare fornisce, inoltre, ulteriori chiarimenti sulle detrazioni per le spese di ristrutturazione nei casi di separazione legale e di decesso del conduttore che esegue i lavori.

Riqualificazione energetica degli edifici, comunicazioni all'Enea - Per i lavori di riqualificazione energetica eseguiti a cavallo di due periodi d'imposta (2012 e 2013) e relativi allo stesso intervento, l'invio all'Enea della documentazione necessaria per fruire della detrazione fiscale va effettuato nei 90 giorni dalla data di fine lavori, che non deve per forza avvenire entro il 30 giugno 2013. Lo stesso intervallo di tempo dalla fine dei lavori, 90 giorni, è valido anche per i lavori conclusi nel 2012, con spese sostenute anche nel 2013.

Interessi passivi per mutuo cointestato tra coniugi, la spesa vale se indicata sulla fattura - Il coniuge cointestatario del mutuo per la costruzione dell'abitazione principale, può portare in detrazione la propria quota del 50% di interessi passivi, pur non essendo intestatario delle fatture di spesa per la costruzione, se sulle stesse è indicato che la spesa è stata sostenuta al 50% da ciascun coniuge.

Cedolare secca: l'opzione è valida sino alla fine del contratto anche senza modello 69 – Per i contratti rientranti nel regime transitorio, in mancanza di revoca, l'opzione per la cedolare secca espressa nei modelli 730/2012 o Unico 2012 continua ad essere valida sino alla fine del contratto di locazione, anche se non confermata per le annualità successive con il modello 69. Tuttavia, l'opzione per la cedolare secca nella dichiarazione dei redditi 2012 non vincola all'applicazione di Ufficio Stampa questo regime sino alla fine del contratto d'affitto potendo il contribuente scegliere di applicare il regime ordinario anche per fatti concludenti.

Ivie: dal 2012 immobili all'estero non affittati esclusi dall'Irpef - Dal 2012 gli immobili all'estero soggetti all'Ivie non affittati sono esclusi dall'applicazione dell'Irpef. Il documento di prassi delle Entrate precisa che per questi immobili non deve quindi essere compilato il quadro della dichiarazione dei redditi relativo alla indicazione dei redditi degli immobili situati all'estero. Resta fermo l'obbligo di compilazione del quadro Rw.

(www.immobili24.ilsole24ore.com, 21.05.2013)

Bonus 55%, pronta la proroga

In arrivo la proroga selettiva per il bonus energia. Il Governo sta mettendo a punto un decreto legge che consenta, da un lato, di rifinanziare fino a fine anno l'incentivo del 55% e, dall'altro, di rendere effettivamente obbligatoria la certificazione energetica degli edifici. Il provvedimento, che è stato esaminato ieri in preconsiglio e che potrebbe andare in Cdm già venerdi, nasce dall'esigenza di chiudere una procedura d'infrazione avviata dalla Commissione europea contro il nostro Paese per il mancato recepimento della direttiva 2010/31/Ue.

Nella bozza, che il Sole 24 ore è in grado di anticipare, la norma per il prolungamento fino al 31 dicembre 2013 del bonus per gli interventi di miglioramento energetico ancora non è stata ancora inserita. Ma al suo interno è già previsto un articolo 13 (per il momento in bianco) dedicato alle «detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica». A cui potrebbe essere abbinato il rifinanziamento dello sgravio del 50% sulle ristrutturazioni edilizie, come confermato dal ministro delle Infrastrutture, Maurizio Lupi (su cui si veda l'articolo in basso).
Entrambi gli incentivi scadono il 30 giugno e, senza un rinnovo della misura, dal giorno successivo si tornerà alla situazione preesistente. Dalla detrazione del 55% per tutti gli interventi di miglioramento energetico si rischia di passare al 36% per alcune misure di risparmio energetico. Da qui l'intenzione dell'Esecutivo di correre ai ripari, testimoniata anche dalle parole del titolare dello Sviluppo economico, Flavio Zanonato, che nell'intervista pubblicata nella pagina accanto spiega qual è la ricetta allo studio.
La soluzione allo studio è quella di limitare il bonus ai soggetti che non godano già di altri benefici fiscali, ad esempio il conto termico (pompe di calore e solare termico), in modo tale da limitare a 80 milioni l'esborso dell'erario per i prossimi sei mesi. Rimandando così al 2014 l'eventuale rinnovo strutturale della misura da collegare a una riduzione dei tetti dei costi unitari degli interventi.
Per disinnescare le procedure comunitarie di infrazione per il mancato rispetto degli obblighi legati alla certificazione energetica degli edifici il provvedimento colma tutte le lacune lamentate dalla Ue. L'obbligo di dotare gli edifici di certificazione energetica, già introdotto con il decreto 290 del 13 dicembre scorso (che aveva cancellato la "scappatoia" con la quale sia per le vendite che per le locazioni si poteva indicare convenzionalmente la classe energetica meno favorevole) ha finalmente la sua griglia di regole. Anche se l'articolazione operativa deve essere definita con ulteriori provvedimenti. Ma a rendere davvero vincolante la disciplina attivano, soprattutto, le sanzioni.
Ecco allora l'obbligo di far addirittura precedere la certificazione, nei nuovi edifici, da un attestato che sancisca minuziosamente tutti gli accorgimenti adottati per la migliore efficienza energetica, e non solo le caratteristiche di consumo dell'edificio. Questo per due motivi: per fornire tutte le indicazioni utili ai futuri interventi di perfezionamento; per predisporre gli ulteriori obblighi vincolanti che scatteranno nei prossimi anni sempre sulla base delle normative comunitarie. A partire dal 1° gennaio 2019, ad esempio, i nuovi edifici utilizzati dalle pubbliche amministrazioni dovranno essere realizzati a "energia quasi zero", ovvero con il massimo dell'efficienza concepibile. Obbligo che varrà per tutti i nuovi edifici (condomini privati o costruzioni singole) dal 1° gennaio 2021.
La certificazione, che varrà al massimo 10 anni, dovrà essere comunque aggiornata in caso di lavori strutturali. Sarà obbligatoria per i privati sono nel momento di una vendita o di un nuovo affitto, mentre per gli edifici della Pa c'è l'obbligo, seppure progressivo, di certificare tutto e di esporre l'attestazione dettagliata. Articolate e comunque pesanti le sanzioni in caso di mancato rispetto degli obblighi. Ad esempio il professionista abilitato che non rispetti i criteri e le metodologie previste pagherà una multa da 700 a 4.200 euro. Da 1.000 a 6mila euro di multa per il direttore dei lavori che non presenterà al Comune la prevista "asseverazione di conformità" con l'attestazione energetica. Sanzioni pesanti anche per il proprietario di un appartamento o l'amministratore di un condominio che non fanno effettuare la regolare manutenzione dell'impianto di climatizzazione saranno ad esempio soggetti a una sanzione da 500 a 3mila euro. Chi non fornisce all'affittuario l'attestazione energetica pagherà una multa da 300 a 1.800 euro
(Il Sole 24 ORE - Quotidiano, 22.05.2013)

Il decreto IMU 2013 è in Gazzetta Ufficiale

Il decreto Imu 2013 pubblicato ieri sulla Gazzetta Ufficiale e da oggi in vigore segna ufficialmente la **sospensione dell'Imu** sulla prima casa, sui terreni agricoli e sugli immobili di edilizia sociale appartenenti alle famiglie socialmente svantaggiate.
Si tratta del D.L. 21 maggio 2013, n. 54 che introduce Interventi urgenti in tema di sospensione dell'imposta municipale propria, di rifinanziamento di ammortizzatori sociali in deroga, di proroga in materia di lavoro a tempo determinato presso le pubbliche amministrazioni e di eliminazione degli stipendi dei parlamentari membri del Governo.

Così la tassa **Imu** sulla prima casa viene ufficialmente **sospesa** fino al **16 settembre.**
Obiettivo principale del governo è di procedere entro il 31 agosto a una riforma complessiva della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare che innoverà anche la tassazione sul reddito d'impresa, prevedendo forme di deducibilità dell'Imu su capannoni o fabbricati industriali. In caso di mancata adozione della riforma entro la data stabilita si ritornerà al punto di partenza e la prima rata dell'imposta municipale propria degli immobili dovrà essere versata il 16 settembre 2013.
(www.immobili24.ilsole24ore.com, 22.05.2013)

Catasto

Fabbricati rurali in catasto entro maggio

Scadrà venerdì 31 maggio il termine per l'accatastamento dei fabbricati rurali situati nei comuni colpiti dal terremoto del maggio 2012. L'articolo 11 del decreto legge 174/12, convertito nella legge 213/12, ha disposto, infatti, la proroga del termine stabilito dall'articolo 13, comma 14-ter del decreto 201/11 relativo alla iscrizione nel catasto urbano delle costruzioni rurali già iscritte nel catasto terreni. Il termine ordinario era scaduto lo scorso 30 novembre 2012.
L'iscrizione in catasto va eseguita con le modalità stabilite dal decreto 701/94 del Mef. Sono esclusi i manufatti non oggetto di inventariazione secondo la legge catastale (Dm 28/98). La natura di fabbricato rurale (articolo 9, Dl 557/93) si attesta con dichiarazione sostitutiva il cui modello è allegato al decreto 26 luglio 2012 dell'Economia.
La proroga dell'accatastamento ha consentito per questi fabbricati l'esonero dal pagamento dell'Imu per il 2012. Il comma 1 bis del citato Dl 174 ha accompagnato, infatti, la proroga con la relativa copertura finanziaria. In realtà, il comma 14 quater del citato articolo 11 disponeva come norma a regime che nelle more dell'accatastamento si dovesse determinare la base imponibile Imu utilizzando una rendita di fabbricati similari, ma se così fosse non sarebbe stata necessaria la copertura finanziaria della predetta proroga.
L'ambito territoriale della proroga riguarda i fabbricati rurali (abitativi e strumentali) situati nei territori comunali delle provincie di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo indicati nel Dm 1 giugno 2012 e successive integrazioni, indipendentemente dalla circostanza che abbiano subito danni ed è quindi sufficiente che i predetti immobili siano situati nei comuni individuati dal decreto.
Il rispetto del termine d'accatastamento serve ad evitare l'applicazione delle sanzioni (legge 1249/39). Il conseguimento delle rendita catastale per determinare la base imponibile Imu non sarebbe impellente in quanto la prima rata dell'imposta 2013 per i fabbricati rurali è sospesa. Mentre per le costruzioni situate nei territori terremotati che hanno subito danni l'Imu non è dovuta per il 2013 fino alla loro definitiva costruzione ed agibilità (articolo 8, Dl 74/12).
I fabbricati oggetto di accatastamento entro la fine di maggio sono quelli risultanti in mappa nel catasto terreni. Le costruzioni rurali erano state oggetto di un altro termine scaduto lo scorso 30 settembre 2012, il quale riguardava tutti i fabbricati già iscritti nel catasto fabbricati ma in categorie catastali diverse da quelle di A6 per le abitazioni e D10 per quelli strumentali. In questi casi occorreva segnalare il possesso dei requisiti di ruralità anche per usufruire dell'applicazione della aliquota ridotta del 2 per mille per gli immobili strumentali. Questa scadenza non è stata prorogata per le zone terremotate.
(Gian Paolo Tosoni, Il Sole 24 ORE - Quotidiano, 27.05.2013)

Immobili

Rapporto immobiliare non residenziale 2013

Pubblicato il **Rapporto 2013** dedicato alla compravendita degli immobili di unità immobiliari di tipo produttivo, terziario e commerciale realizzato congiuntamente dall'Agenzia del Territorio e dall'Associazione nazionale delle società di leasing (ASSILEA). Lo studio rappresenta un resoconto analogo al Rapporto sul mercato residenziale, recentemente pubblicato insieme all'Abi.
Il Rapporto fornisce annualmente i dati di consuntivo del mercato italiano degli immobili non residenziali, attraverso l'analisi territoriale dello stock, dei volumi di compravendita e delle quotazioni delle tipologie immobiliari negozi, uffici e capannoni, che rappresentano con maggior significatività il mercato immobiliare commerciale, terziario e produttivo.
Dai dati forniti risulta, che il settore non residenziale nel 2012 presenta, in evidente analogia con il settore residenziale un consistente calo delle compravendite rispetto al 2011. Infatti, a fronte della diminuzione del -25,8% registrata nel settore residenziale, il terziario e il commerciale perdono rispettivamente il -26,6% e il -24,7%. Il settore produttivo segna un calo del -19,7% delle transazioni rispetto al 2011.
(www.immobili24.ilsole24ore.com, 30.05.2013)

Ambiente, suolo e territorio

L'Europa vara la stretta sulle perforazioni offshore

Solo le compagnie che saranno in grado di ripagare gli eventuali danni ambientali saranno autorizzate a nuove trivellazioni

Più garanzie e controlli sulla sicurezza dei pozzi di petrolio e gas offshore nell'Unione europea. A tre anni di distanza dal disastro del Golfo del Messico, l'Europarlamento ha approvato nei giorni scorsi una nuova direttiva in materia che, tra le varie misure, prevede il via libera all'autorizzazione alle trivellazioni solo per compagnie che garantiscono adeguati piani di emergenza e fondi sufficienti per pagare eventuali danni ambientali. Il testo, concordato dagli eurodeputati con i 27 Stati membri, è stato approvato in prima lettura dall'assemblea di Strasburgo con 572 voti favorevoli, 103 voti contrari e 13 astensioni.
Più nel dettaglio, la direttiva stabilisce che tutti gli operatori dovranno garantire accesso a "risorse fisiche, umane e finanziarie sufficienti per prevenire gli incidenti gravi e limitare le conseguenze di tali incidenti". Ricordando le spese miliardarie che Bp dovette sostenere per riparare alla catastrofe di Deepwater Horizon, appare evidente che soltanto le grandi compagnie del settore potranno fornire una garanzia di questo tipo. Anche perché la direttiva prevede che nessuna licenza sarà concessa salvo che il richiedente abbia fornito la prova che ha adottato o adotterà "misure adeguate per coprire le responsabilità potenziali derivanti dalle operazioni in mare". Le società di perforazione saranno infatti tenute a presentare alle autorità nazionali, prima che le operazioni inizino, una relazione speciale che descriva l'installazione della perforazione, i principali potenziali pericoli e gli accordi speciali a tutela dei lavoratori.
Le aziende dovranno, inoltre, fornire un piano di emergenza a uso interno, con una descrizione completa delle attrezzature e delle risorse disponibili, le azioni da intraprendere in caso d'incidente e tutte le disposizioni già adottate per limitare i rischi e garantire il preallarme alle autorità. Allo stesso tempo, gli Stati membri dovranno preparare i piani di emergenza esterni, che devono includere tutti gli impianti di perforazione offshore sotto la loro giurisdizione. In questi piani, si dovrà specificare il ruolo e gli obblighi finanziari delle società di perforazione, nonché il ruolo delle autorità competenti e delle squadre di emergenza. Il via libera formale del Consiglio Ue, con cui l'Europarlamento aveva già raggiunto un'intesa sul testo approvato, è atteso a breve e i Paesi Ue avranno due anni per recepire le regole relative ai nuovi impianti, mentre per quelli già operativi gli

anni di tempo a disposizione sono cinque. «Abbiamo bisogno di standard più importanti quando si tratta di gestione del rischio. Siamo convinti che le regole che stiamo approvando ora possano diventare un modello a livello internazionale», ha dichiarato Ivo Belet (Ppe), relatore del provvedimento. Soddisfazione è stata espressa anche dal commissario europeo all'energia, Gunther Oettinger, secondo cui «queste norme assicureranno che gli standard di sicurezza già attuati in alcuni Stati membri siano praticati da tutte le piattaforme in Europa e, inoltre, saremo in grado di reagire in maniera rapida ed efficace in caso di incidente».
(http://energia24club.it/, 30.05.2013)

Dalla Luna l'idea per produrre acciaio "verde"
Dopo quella della produzione di energia, l'industria dell'acciaio è tra le maggiori cause di immissione di biossido di carbonio nell'atmosfera. Il procedimento tradizionale, infatti, prevede l'estrazione del ferro dal minerale negli altoforni bruciando grandi quantità di carbone, il che libera due tonnellate di CO_2 per ogni tonnellata d'acciaio, il 5% delle emissioni globali.
Dal Mit arriva ora la proposta di una tecnologia che non solo non immette gas serra nell'atmosfera, ma produce acciaio di altissima qualità. L'idea è venuta al professor Donald Sadoway del Mit mentre studiava un modo per ricavare ossigeno dalle polveri lunari, a beneficio dei futuri astronauti. Il metodo da lui sperimentato, denominato "elettrolisi a ossidi fusi", prevede di sottoporre il materiale lunare (composto principalmente da ossidi ferrosi) a un passaggio di corrente elettrica. Così facendo il materiale si riscalda fino a fondere, il ferro si accumula verso uno degli elettrodi, e l'ossigeno verso l'altro. Da qui l'idea di usare la stessa tecnica per produrre non l'ossigeno, ma il metallo.
La principale difficoltà per applicare il metodo industrialmente era trovare il materiale per realizzare elettrodi in grado di sopportare 1.600 °C di temperatura e una forte presenza del corrosivo ossigeno senza infrangersi. L'iridio usato nei primi esperimenti sarebbe stato troppo costoso. Si è così optato per una lega di ferro e cromo, che forma un sottilissimo strato di ossido che protegge il materiale dalla corrosione senza impedire il passaggio di corrente. Il procedimento non richiede di bruciare carbone, e quindi non genera biossido di carbonio, ma ossigeno puro. Inoltre può essere usato anche su piccola scala, senza richiedere gli enormi impianti delle attuali acciaierie. Il metallo prodotto è di eccezionale purezza, e non dovrebbe essere difficile inserire nel corso della produzione additivi per ottenere acciai speciali e altre leghe ferrose.
Secondo Sadoway, una volta messa a punto, la tecnologia dovrebbe poter essere applicabile anche su larga scala, sebbene sia difficile immaginare che venga ampiamente adottata, senza una legislazione che obblighi l'industria siderurgica a ridurre le sue emissioni di gas serra.
(Marco Passarello13, Il Sole 24 Ore- Nova 24 tech, maggio 2013)

Legge e prassi

Rassegna normativa

(G.U. 31 maggio 2013, n. 127)

 Lavoro, previdenza e professione

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI DECRETO 24 aprile 2013
Riparto tra l'INPS e l'INAIL dell'importo dei risparmi di spesa previsti dall'articolo 1, commi 108-112, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. (13A04195)
(GU n. 113 del 16-5-2013)

Art. 1 Riparto delle riduzioni di spesa previste dall'articolo 1, comma 108, della legge 24 dicembre 2012, n.228 tra l'INPS e l'INAIL

1. La percentuale di riparto, tra l'INPS e l'INAIL, dell'importo delle riduzioni previste dal primo periodo dell'articolo 1, comma 108, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, derivanti dalle misure di razionalizzazione ivi previste, o da ulteriori interventi di riduzione individuati dagli enti stessi nell'ambito della propria autonomia organizzativa, e' posta, a decorrere dall'anno 2013, per il venti per cento a carico dell'INAIL e per l'ottanta per cento a carico dell'INPS.

COMMISSIONE DI GARANZIA DELL'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI
DELIBERA 22 aprile 2013
Valutazione dell'Accordo sindacale nazionale sull'esercizio del diritto di sciopero, nel settore elettrico, sottoscritto in data 18 febbraio 2013, da Assolelettrica, Federutility, Enel S.p.A., Terna S.p.A., GSE e Sogin S.p.A. e le Segreterie nazionali delle Organizzazioni sindacali Filctem Cgil, Flaei Cisl e Uiltec Uil. (Delibera n. 03/128). (13A04114)
(GU n. 113 del 16-5-2013)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 22 aprile 2013
Modalita' di attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 231 e 233, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Estensione platea salvaguardati. Terzo contingente. (13A04566)
(GU n. 123 del 28-5-2013)

 Art. 1

1. Il presente decreto disciplina le modalita' di attuazione dell'articolo 1, commi 231 e 233, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, individuando alla tabella di cui al successivo articolo 9 del presente decreto, il limite massimo numerico e la ripartizione dei soggetti interessati alla concessione dei benefici di cui al presente decreto, tra le singole tipologie di soggetti interessati, nel limite delle risorse indicate al comma 234 del medesimo articolo 1.

Istituto Nazionale Previdenza Sociale
Messaggio 23 maggio 2013, n. 8414
Determinazione del Presidente 5 aprile 2013, n. 76, ad oggetto "Schema di convenzione finalizzata alla concessione di prodotti di finanziamento a pensionati INPS"

Istituto Nazionale Previdenza Sociale
Messaggio 22 maggio 2013, n. 8355
Liquidazione indennità ai collaboratori coordinati e continuativi - procedura pagamenti vari. Chiarimenti

Istituto Nazionale Previdenza Sociale
Messaggio 21 maggio 2013, n. 8293
Versamenti Volontari - Aggiornamento del Portale dei pagamenti. Funzione di frazionamento del trimestre in pagamento

Istituto Nazionale Previdenza Sociale
Circolare 16 maggio 2013, n.82
Certificazione ISE/ISEE per gli anni 2012 e 2013. Nuovo schema di Convenzione tra l'INPS ed il CAF approvato con Determinazione n. 233 del 18 dicembre 2012. Pagamento e controlli sull'attività dei CAF

 Ambiente, suolo e territorio

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 maggio 2013
Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza delle eccezionali avversita' atmosferiche verificatesi nei mesi di marzo e aprile 2013 nel territorio della regione Emilia-Romagna. (13A04181)
(GU n. 113 del 16-5-2013)

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 maggio 2013
Proroga dello stato di emergenza in conseguenza delle eccezionali avversita' atmosferiche verificatesi nei giorni 11, 12 e 13 novembre 2012 in alcuni comuni del territorio della regione Umbria. (13A04182)
(GU n. 113 del 16-5-2013)

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 maggio 2013
Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza delle eccezionali avversita' atmosferiche verificatesi nel mese di marzo 2013 in alcuni comuni delle province di Arezzo, Firenze, Livorno, Lucca, Massa Carrara, Pistoia e Prato. (13A04183)
(GU n. 113 del 16-5-2013)

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 maggio 2013
Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza delle eccezionali avversita' atmosferiche verificatesi nel mese di marzo 2013 nella provincia di Pesaro-Urbino. (13A04184)
(GU n. 113 del 16-5-2013)

SUPPLEMENTI ORDINARI
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 22 aprile 2013
Approvazione dell'elenco degli esplosivi, degli accessori detonanti e dei mezzi di accensione riconosciuti idonei all'impiego nelle attivita' estrattive, per l'anno 2013. (13A04135)
(GU n. 114 del 17-5-2013 - Suppl. Ordinario n. 38)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 dicembre 2012
Proroga della attivita' dell'Unita' tecnica amministrativa di cui all'articolo 15 dell'OPCM n. 3920 del 28 gennaio 2011. (13A04426)
(GU n. 121 del 25-5-2013)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 17 maggio 2013
Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della regione Umbria nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticita' determinatasi a seguito degli eccezionali eventi meteorologici di novembre e dicembre 2008. (Ordinanza n. 0081). (13A04438)
(GU n. 122 del 27-5-2013)

SUPPLEMENTI ORDINARI
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 marzo 2013, n. 59
Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35. (13G00101)
(GU n. 124 del 29-5-2013 – Suppl. Ordinario n. 42)

Autorizzazione unica ambientale: in Gazzetta la nuova disciplina per le piccole e medie imprese
In attuazione dell'art. 23, del D.L. n. 5/2012 (c.d. "Decreto Sviluppo"), il D.P.R. 13 marzo 2013, n.59, ha introdotto la disciplina di dettaglio in materia di autorizzazione unica ambientale (c.d. A.U.A.) per le ***piccole e medie imprese*** *e gli* ***impianti non soggetti alle disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale*** *(c.d. A.I.A.), precisandosi, peraltro, la sottrazione alla nuova disciplina anche dei progetti sottoposti alla valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) (art. 1, D.P.R. in oggetto).*
Da un ***punto di vista sostanziale*** *il decreto introduce l'obbligo, a carico dei gestori (è gestore "la persona fisica o giuridica che ha potere decisionale circa l'installazione o l'esercizio dello stabilimento e che e' responsabile dell'applicazione dei limiti e delle prescrizioni disciplinate dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. – art. 2, c. 1, lett. D) delle tipologie di impianti citati) di presentare una domanda di autorizzazione unica ambientale nel caso i medesimi siano assoggettati, ai sensi della normativa vigente, al rilascio, alla formazione, al rinnovo o all'aggiornamento di almeno uno dei seguenti titoli abilitativi:*
a) autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza, D.lgs. n. 152/2006;
b) comunicazione preventiva di cui all'art. 112 del D.lgs. n. 152/2006, per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste;
c) autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269 del D.lgs. citato;
d) autorizzazione generale di cui all'art. 272, D.lgs. citato (c.d. impianti "scarsamente rilevanti" ai fini dell'inquinamento atmosferico);
e) comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, c. 4 o 6, della l. n. 447/1995 (impatto acustico);
f) autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura ex art. 9, D.lgs. n. 99/1992;
g) comunicazioni in materia di recupero di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del D.lgs. n. 152/2006 citato (art. 3, c. 1, D.P.R. in oggetto).
Resta ferma la facoltà per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di individuare ulteriori atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione in materia ambientale che possono essere compresi nell'autorizzazione unica ambientale. La domanda dovrà contenere gli atti di comunicazione, notifica e autorizzazione appartenenti all'elenco sopra indicato per i quali l'autorizzazione unica ambientale è richiesta, nonche' le informazioni richieste dalle specifiche normative di settore.
(Avv. Marco Fabrizio)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 24 maggio 2013
Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della regione Calabria nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticita' determinatasi a seguito dell'evento sismico che il 26 ottobre 2012 ha colpito alcuni comuni del territorio della provincia di Cosenza. (Ordinanza n. 82). (13A04730)
(GU n. 125 del 30-5-2013)

Appalti

AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE
DELIBERA 23 aprile 2013
Rendiconto finanziario dell'esercizio 2012. (Delibera n. 15). (13A04316)
(GU n. 119 del 23-5-2013)

AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE
DETERMINA 23 aprile 2013
Partecipazione delle reti di impresa alle procedure di gara per l'aggiudicazione di contratti pubblici ai sensi degli articoli 34 e 37 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. (Determina n. 3). (13A04325)
(GU n. 120 del 24-5-2013)

AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE
COMUNICATO
Anagrafe unica delle Stazioni appaltanti art. 33-ter, decreto legge n. 179/2012 convertito con legge n. 221/2012 (13A04469)
(GU n. 123 del 28-5-2013)

Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
Delibera 22 maggio 2013, n. 26
Prime indicazioni sull'assolvimento degli obblighi di trasmissione delle informazioni all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell'art. 1, comma 32 della legge n. 190/2012

Economia, fisco, agevolazioni e incentivi

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO DECRETO 8 marzo 2013
Individuazione delle priorita', delle forme e delle intensita' massime di aiuto concedibili nell'ambito del Fondo per la crescita sostenibile, ai sensi dell'articolo 23, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83. (13A04116)
(GU n. 113 del 16-5-2013)

Art. 2 Ambito di applicazione

1. Il presente decreto individua, ai sensi di quanto previsto all'art. 23, comma 3, del decreto-legge n. 83/2012, le priorita', le forme e le intensita' massime degli aiuti concedibili dal Fondo.

2. Le forme di intervento del Fondo sono definite nel rispetto delle competenze regionali in materia previste dagli articoli 117 e 118 della Costituzione e dei vincoli derivanti dall'appartenenza all'ordinamento comunitario e favorendo l'integrazione tra politiche nazionali, regionali e comunitarie in tema di incentivazione delle attivita' imprenditoriali e la partecipazione finanziaria delle Regioni.

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 14 maggio 2013
Approvazione del modello di bollettino di conto corrente postale concernente il versamento del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES). (13A04294)
(GU n. 116 del 20-5-2013)

Contenuto: *il decreto reca approvazione del modello di bollettino di conto corrente postale da utilizzare, a far data dal 1° luglio 2013, per il versamento del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi della "... tariffa avente natura corrispettiva e della maggiorazione prevista a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni" (art. 1, c. 1). Il decreto prevede come i contribuenti potranno effettuare il versamento del tributo, della tariffa e della maggiorazione presso gli uffici postali ovvero tramite servizio telematico gestito da PosteItaliane S.p.A..*
Risultano, altresì, definiti i dati tecnici del bollettino di conto corrente postale (identificabile con il numero di conto corrente 1011136627), non effettuabile tramite bonifico ed obbligatoriamente intestato a "PAGAMENTO TARES".
La societa' Poste Italiane S.p.A. riverserà, a propria volta, sulla contabilita' speciale n. 1777 "Agenzia delle Entrate - Fondi della riscossione", presso la Banca d'Italia, le somme incassate tramite i menzionati bollettini e successivo accredito agli enti destinatari delle somme spettanti (tributo e maggiorazione a favore dei comuni, mentre la tariffa sarà accreditata a favore del soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani). Per il solo anno 2013, la maggiorazione e' riservata allo Stato e, ove deliberato dal comune, il tributo potrà essere accreditato al soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.
Il versamento del tributo, della tariffa e della maggiorazione per l'anno di riferimento dovrà essere effettuato in quattro rate trimestrali, scadenti nei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre, ferma restando la facolta' del comune di variare la scadenza e il numero delle rate di versamento. I contribuenti dovranno effettuare il pagamento a partire dal 1° giorno ed entro il 16° giorno di ciascun mes di scadenza delle rate, fermo restando la possibilità di effettuare il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno (art. 4, c. 1).
(Avv. Marco Fabrizio)

DECRETO-LEGGE 21 maggio 2013, n. 54
Interventi urgenti in tema di sospensione dell'imposta municipale propria, di rifinanziamento di ammortizzatori sociali in deroga, di proroga in materia di lavoro a tempo determinato presso le pubbliche amministrazioni e di eliminazione degli stipendi dei parlamentari membri del Governo. (13G00099)
(GU n. 117 del 21-5-2013)

 La sospensione dell'Imu è in vigore
E' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 117 il Dl 54/2013, che sospende la rata di giugno dell'Imu per l'abitazione principale, i terreni agricoli e le case di cooperative a proprietà indivisa. La sospensione vale fino al 16 settembre, se nel frattempo non partirà "l'attuazione della riforma complessiva" dell'imposta. La sospensione, naturalmente, vale anche per le pertinenze riconosciute dell'abitazione principale (una cantina, un magazzino, una rimessa o tettoia). Le altre pertinenze pagheranno invece l'Imu come gli altri immobili, ossia con l'aliquota ordinaria decisa dal Comune.

Le modalità di calcolo di questa Imu (che riguarda 30 milioni di immobili diversi dalla prima casa) seguiranno il quadro normativo attuale, sebbene esso sia reso alquanto incerto da una marea di interventi correttivi. In vigore, al momento c'è il Dl 35/2013 che impone ai contribuenti di calcolare la prima rata dell'Imu appunto sull'aliquota dei Comuni, ma la legge di conversione del decreto, che attualmente è stata approvata dalla Camera ed è all'esame del Senato, porta una modifica, prevedendo di far pagare semplicemente il 50% dell'Imu calcolata con le aliquote del 2012 e rimandando a dicembre i conguagli.
L'Imu di giugno sarà sospesa anche per le case che i vari Comuni hanno assimilato all'abitazione principale (il più delle volte si tratta delle abitazioni di anziani ricoverati in strutture di lunga degenza e le case degli italiani residenti all'estero). In questi casi, l'Imu si può considerare sospesa anche per le case che nel 2012 non erano assimilate alla principale e sono state assimilate invece nel 2013.
La sospensione, come detto, è legata alla realizzazione della revisione completa del sistema di imposizione sugli immobili che, secondo i programmi del Governo, deve avvenire entro luglio. Ed è legata anche all'aumento dell'Iva. Il viceministro all'Economia, Stefano Fassina, prospetta anche di limitare gli immobili soggetti alla sospensione per trovare così le risorse necessarie per evitare l'aumento dell'Iva, programmata per il 1° luglio. L'Associazione dei geometri fiscalisti, invece, propone anche di abolire la classe catastale A/5, quella delle case "ultrapopolari", dal momento che l'esperienza ha fatto capire che molte di queste abitazioni, a seguito di lavori e ristrutturazioni, non sono certo più "ultrapopolari" (e ne è un segnale il fatto che a Roma, per esempio, dopo l'azione di riclassamento degli immobili, le case ultrapopolari sono solo 13.681, laddove a Milano sono ancora più del doppio (30.622) e a Napoli addirittura 54.603.
(Sintesi redazionale, 22.05.2013)

CONFERENZA UNIFICATA
INTESA 11 aprile 2013
Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, sui criteri da applicare per le procedure di accreditamento delle Agenzie per le imprese, in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 159. (Rep. Atti n. 46/CU). (13A04300)
(GU n. 118 del 22-5-2013)

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 3 aprile 2013
Decadenza dai benefici per gruppi di imprese agevolate ai sensi dell'art. 2, comma 203, lettera d), dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662. Patti territoriali. (13A04415)
(GU n. 120 del 24-5-2013)

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 24 aprile 2013
Decadenza dai benefici per gruppi di imprese agevolate ai sensi dell'art. 2, comma 203, lettera d), della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Patti territoriali. (13A04425)
(GU n. 121 del 25-5-2013)

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
DECRETO 19 febbraio 2013
Modalita' di utilizzo e gestione del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST). Disposizioni procedurali per la concessione delle agevolazioni a valere sulle relative risorse finanziarie, a norma degli articoli 60, 61, 62 e 63 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. (13A04467)
(GU n. 122 del 27-5-2013)

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 6 marzo 2013
Decadenza dai benefici per gruppi di imprese agevolate ai sensi dell'articolo 2, comma 203, lettera d), della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Patti territoriali. (13A04455)
(GU n. 122 del 27-5-2013)

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 29 aprile 2013
Attuazione dell'articolo 6, comma 8, del decreto-legge 9 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, concernente l'adeguamento dei sistemi contabili delle amministrazioni pubbliche diverse dallo Stato allo scopo di garantire la puntuale applicazione dei criteri di contabilita' nazionale, relativi alle modalita' di registrazione degli investimenti fissi lordi. (13A04494)
(GU n. 123 del 28-5-2013)

 Art. 1 Ambito di applicazione

1. Il presente decreto si applica a tutte le amministrazioni pubbliche diverse dallo Stato di cui all'art. 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

2. Si intendono spese per "investimenti fissi lordi", le spese in conto capitale per acquisizione di capitale fisso, tangibile o intangibile, utilizzato per un periodo pluriennale. In particolare sono da considerarsi investimenti fissi lordi:

a) l'acquisto, la costruzione, la ristrutturazione e la manutenzione straordinaria di fabbricati, residenziali e non residenziali, e di altri beni immobili;

b) la costruzione, la demolizione, la ristrutturazione, il recupero e la manutenzione straordinaria di opere e impianti;

c) l'acquisto di impianti, macchinari, attrezzature tecnico-scientifiche, mezzi di trasporto e altri beni materiali ad utilizzo pluriennale;

d) gli oneri per beni immateriali ad utilizzo pluriennale;

e) gli interventi contenuti in programmi generali relativi a piani urbanistici attuativi, esecutivi, dichiarati di preminente interesse regionale aventi finalita' pubblica volti al recupero e alla valorizzazione del territorio.

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 3 aprile 2013
Decadenza dai benefici per gruppi di imprese agevolate, ai sensi dell'articolo 2, comma 203, lettera d), della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Patti territoriali. (13A04492)
(GU n. 123 del 28-5-2013)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 maggio 2013
Differimento per l'anno 2013, del termine per la presentazione e la trasmissione in via telematica delle dichiarazioni modello 730/2013 ai sensi dell'articolo 12, comma 5, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. (13A04824)
(GU n. 126 del 31-5-2013)

 Art. 1

Termini per la presentazione e la trasmissione delle dichiarazioni dei redditi modello 730/2013 per i CAF-dipendenti e i professionisti abilitati

1. I possessori dei redditi indicati all'articolo 37, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, possono presentare l'apposita dichiarazione semplificata e le schede ai fini della destinazione dell'otto e del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche entro il 10 giugno 2013 ad un CAF-dipendenti o ad un professionista abilitato, unitamente alla documentazione necessaria all'effettuazione delle operazioni di controllo.

2. I CAF-dipendenti e i professionisti abilitati, nell'ambito delle attivita' di assistenza fiscale di cui all'articolo 34, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, provvedono:
a) entro il 24 giugno 2013, a consegnare al contribuente copia della dichiarazione elaborata e il relativo prospetto di liquidazione;
b) entro il giorno 8 luglio 2013, a comunicare il risultato finale delle dichiarazioni e a effettuare la trasmissione in via telematica all'Agenzia delle entrate delle dichiarazioni presentate ai sensi dell'articolo 13 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164.

SUPPLEMENTI ORDINARI
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 23 maggio 2013
Approvazione della revisione congiunturale speciale degli studi di settore, per il periodo di imposta 2012. (13A04685)
(GU n. 126 del 31-5-2013 – Suppl. Ordinario n. 44)

Dipartimento delle Finanze
Circolare 23 maggio 2013, n.2/DF (prot. n. 10128)
Imposta municipale propria (IMU) di cui all'art. 13 del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Modifiche recate dall'art. 10, comma 4, lett. b), del D. L. 8 aprile 2013, n. 35, in corso di conversione. Quesiti in materia di pagamento della prima rata dell'imposta relativa all'anno 2013.

Agenzia delle Entrate
Risoluzione 21 maggio 2013, n.33/E
Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello "F24" e "F24 EP", dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decretolegge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, relativa agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D - articolo 1, comma 380, lettere f) e g), della legge 24 dicembre 2012, n. 228

Energia

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO DECRETO 19 aprile 2013
Piano di azione preventivo e Piano di emergenza per fronteggiare eventi sfavorevoli per il sistema del gas naturale ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, in conformita' con le disposizioni dell'articolo 10 del Regolamento (UE) n. 994/2010. (13A04121)
(GU n. 113 del 16-5-2013)

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 29 marzo 2013
Proroga dei termini, di cui al decreto 23 giugno 2011, ai fini della risoluzione anticipata delle convenzioni Cip6 per gli impianti alimentati da combustibili di processo o residui o recuperi di energia. (13A04144)
(GU n. 115 del 18-5-2013)

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 24 aprile 2013
Determinazione, per l'anno 2012, del valore di conguaglio della componente del costo evitato di combustibile, di cui al provvedimento del CIP 29 aprile 1992, n. 6. (13A04143)
(GU n. 115 del 18-5-2013)

Edilizia e urbanistica

AUTORITA' COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
DELIBERA 26 ottobre 2012
Programma delle infrastrutture strategiche (Legge n. 443/2001) metropolitana leggera automatica Metrobus di Brescia 1° lotto funzionale prealpino - S. Eufemia (CUP H11E03000110006) ulteriori opere di completamento 2^ tranche assegnazione definitiva finanziamento. (Delibera n. 100/2012). (13A04293)
(GU n. 116 del 20-5-2013)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
DELIBERA 18 febbraio 2013
Riprogrammazione "Fondo infrastrutture stradali e ferroviarie e relativo a opere di interesse strategico nonche' per gli interventi di cui all'articolo 6 della legge 29 novembre 1984, n. 798" di cui all'articolo 32, comma 1, del decreto-legge n. 98/2011 e s.m.i. Integrazione e rimodulazione annualita' assegnazione Ministero per i beni e le attivita' culturali - (Delibera n. 137/2012). (Delibera n. 7/2013). (13A04473)
(GU n. 120 del 24-5-2013)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
DELIBERA 21 marzo 2013
Criteri per l'aggiornamento del piano economico-finanziario di cui alla delibera 15 giugno 2007, n. 39. (Delibera n. 27/2013). (13A04474)
(GU n. 120 del 24-5-2013)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
DELIBERA 21 dicembre 2012
Riprogrammazione del fondo infrastrutture stradali e ferroviarie di interesse strategico di cui all'art. 32, comma 1, del decreto-legge n. 98/2011 - Assegnazione programmatica risorse del fondo revoche di cui all'articolo 32, comma 6, del decreto legge n. 98/2011 - Assegnazione somme disponibili sul capitolo 7060 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. (Delibera n. 137/2012). (13A04327)
(GU n. 121 del 25-5-2013)

 Pubblica Amministrazione

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 febbraio 2013
Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera b), 35, comma 2, 36, comma 2, e 71. (13A04284)
(GU n. 117 del 21-5-2013)

 Art. 2 Ambito di applicazione

1. Il presente decreto stabilisce, ai sensi degli articoli 20, 24, comma 4, 27, 28, 29, 32, 33, 35, comma 2, e 36, le regole tecniche per la generazione, apposizione e verifica della firma elettronica avanzata, qualificata e digitale, per la validazione temporale, nonche' per lo svolgimento delle attivita' dei certificatori qualificati.
2. Le disposizioni di cui al Titolo II si applicano ai certificatori che rilasciano al pubblico certificati qualificati in conformita' al Codice.

3. Ai certificatori accreditati o che intendono accreditarsi ai sensi del Codice, si applicano, oltre a quanto previsto dal comma 2, anche le disposizioni di cui al Titolo III.
4. I certificatori accreditati rendono disponibile ai propri titolari un sistema di validazione temporale conforme alle disposizioni di cui al Titolo IV.
5. Le disposizioni di cui al Titolo V si applicano ai soggetti che intendono realizzare soluzioni di firma elettronica avanzata di cui all'art. 1, comma 1, lettera q-bis) del Codice. Non si applicano a soluzioni di firma elettronica qualificata e digitale.
6. Ai prodotti sviluppati o commercializzati in uno degli Stati membri dell'Unione europea e dello spazio economico europeo in conformita' alle norme nazionali di recepimento della direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, Serie L, n. 13 del 19 gennaio 2000, e' consentito di circolare liberamente nel mercato interno.

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 3 aprile 2013, n. 55
Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. (13G00097)
(GU n. 118 del 22-5-2013)

 Art. 1 Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento reca disposizioni in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica, attraverso il Sistema di interscambio, ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 214, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni.
2. Le disposizioni del presente regolamento trovano applicazione nei riguardi delle amministrazioni di cui al comma 209 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che ai soli fini del presente regolamento, singolarmente ovvero nel loro complesso, sono definite «amministrazioni».
3. Le disposizioni di cui al presente decreto non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto le amministrazioni si adeguano nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

 Chimica e alimentare

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 aprile 2013
Proroga del termine di cui all'articolo 4-quinquiesdecies del decreto-legge n. 171 del 2008 relativo alla separazione degli stabilimenti di produzione della DOP Mozzarella di Bufala Campana da quelli in cui ha luogo la produzione di altri tipi di formaggi o preparati alimentari. (13A04148)
(GU n. 113 del 16-5-2013)

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 10 maggio 2013
Disposizioni nazionali relative all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine alla attivazione della misura Vendemmia verde - campagna 2012/2013. (13A04317)
(GU n. 120 del 24-5-2013)

 Art. 1

1. Al fine di riequilibrare il mercato e prevenire una potenziale situazione di crisi nel settore vitivinicolo, e' attivata, per la campagna 2012/2013, la misura Vendemmia verde.
2. La misura di cui al comma 1 e' attuata con le modalita' previste dal decreto ministeriale 23 dicembre 2009, citato in premessa.

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 9 maggio 2013
Iscrizione di varieta' di Sorgo al registro nazionale. (13A04456)
(GU n. 122 del 27-5-2013)

MINISTERO DELLA SALUTE
COMUNICATO 29 maggio 2013
Indicazioni riguardanti l'applicazione dell'articolo 63 del regolamento (CE) n. 1107/2009. Parere fornito dalla Direzione generale per la salute e i consumatori, Commissione europea.
(GU n. 124 del 29-5-2013)

Con nota del 22 aprile 2013, prot. n. 17607 - A - 2 maggio 2013, la Direzione generale per la salute e i consumatori, Sicurezza della catena alimentare, Unità E3 - Prodotti chimici, contaminati, pesticidi, della Commissione europea, ha fornito il proprio parere in merito al quesito posto da questa Direzione circa l'applicazione dell'art. 63, paragrafo 2, lettera e, del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/ CEE e 91/414/CEE.
Secondo il citato parere, l'art. 63, par. 2, lettera e, del regolamento (CE) n. 1107/2009, non si applica ai casi di commercio parallelo in quanto la norma si riferisce a situazioni in cui i prodotti fitosanitari sono importati da Paesi terzi.
Sulla base di tale interpretazione, che esclude l'applicazione della citata disposizione sulla riservatezza ai dati relativi al commercio parallelo, l'Amministrazione ritiene opportuno fornire indicazione, oltre ai dati già resi accessibili nel provvedimento autorizzativo, anche delle seguenti informazioni:
- denominazione commerciale con la quale il prodotto fitosanitario è autorizzato nello Stato membro di provenienza estera;
- denominazione della ditta titolare del prodotto fitosanitario autorizzato nello Stato membro di provenienza estera;
- Stato membro dal quale proviene il prodotto fitosanitario oggetto di commercio parallelo.
Le suddette informazioni verranno indicate nel decreto dirigenziale di permesso al commercio parallelo e dovranno essere riportate anche nell'etichetta del prodotto fitosanitario oggetto di commercio parallelo.
I permessi di commercio parallelo emessi secondo l'interpretazione di cui al precedente comunicato del 25 marzo 2013, saranno opportunamente integrati con decreto dirigenziale.

 Sicurezza ed igiene del lavoro

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Nota 22 maggio 2013, n.16
Art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 - obblighi di formazione in materia di sicurezza sul lavoro e lavoratori sospesi dall'attività lavorativa, beneficiari di una prestazione a sostegno del reddito

Rassegna di giurisprudenza

Appalti

TRIBUNALE PALERMO, Sezione 3 civile, Sentenza 23 marzo 2013, n. 1274

APPALTO PRIVATO – Appalto privato – Direttore dei lavori – Attività nei confronti del committente – Alta sorveglianza delle opere – Controllo nella realizzazione nelle varie fasi – Difetto Responsabilità del professionista Vizi e altre difformità – dell'opera responsabilità professionale – Rovina dell'edificio – Responsabilità extracontrattuale

In materia di appalto privato, l'attività del direttore dei lavori nei confronti del committente si concretizza nell'alta sorveglianza delle opere che, pur non richiedendo la presenza continua e giornaliera dello stesso sul cantiere, né il compimento di operazioni di natura elementare, comporta il controllo della realizzazione delle stesse nelle sue varie fasi e, dunque, l'obbligo del professionista di verificare, attraverso periodiche visite e contatti diretti con gli organi tecnici dell'impresa, l'avvenuta osservanza o meno delle regole dell'arte e la corrispondenza dei materiali impiegati. Il direttore dei lavori, in tal senso, è responsabile, unitamente all'appaltatore, rispetto ai vizi ed alle difformità dell'opera ex artt. 1667, 1668, 1669 c.c.; trattasi, in particolare, di una responsabilità di tipo professionale, sancita dagli artt. 2232 e 1218 c.c., distinta da quella propria dell'appaltatore, in relazione ai vizi dell'opera ed ai danni conseguenti, nonché di una responsabilità extracontrattuale, che può concorrere con quella dell'appaltatore ex art. 2055 c.c., in ipotesi di danni causati dalla rovina dell'edificio. Tale ultima responsabilità, che può riguardare qualsiasi alterazione dell'edificio e non necessariamente la sua staticità, purché incida sulla sua funzionalità globale, in particolare, è presunta iuris tantum ogni qualvolta l'opera manifesti gravi vizi strutturali. La presunzione, tuttavia, deve operare secondo un rigoroso criterio di ragionevolezza, di modo che la difformità e i vizi dell'opera costituiscano grave indizio circa la causa della rovina solo quando tra le opere viziate e la rovina lamentata vi sia una correlazione strutturale. (Nella specie non è dimostrata la responsabilità del direttore dei lavori in relazione alle infiltrazioni riscontrate nell'immobile attoreo, e dunque la responsabilità dello stesso per la lamentata rovina di edificio).
(Il Sole 24 Ore, Mass. Repertorio Lex24)

CONSIGLIO DI STATO, Sezione 3, Sentenza 24 maggio 2013, n. 2835

APPALTO DI SERVIZI - Contratti della P.A. - Gara - Per l'affidamento del servizio di gestione - Informativa prefettizia atipica e valutazioni della pubblica amministrazione - Assenza del carattere automaticamente interdittivo - Amministrazione - Necessità di compiere comunque una valutazione sulla conservazione del rapporto contrattuale - Art. 11 del d.p.r. n. 252 del 1998 ed art. 4 del d.lgs. n. 490 del 1994 - Esercizio di un potere discrezionale ed assenza di qualsiasi automatismo.

L'informativa prefettizia "atipica" non ha carattere automaticamente interdittivo, ma l'Amministrazione deve sempre compiere una valutazione sulla conservazione del rapporto contrattuale, proprio perché l'art. 11 del D.P.R. n. 252 del 1998 e l'art. 4 del D.Lgs. n. 490 del 1994 implicano l'esercizio di un potere discrezionale e l'assenza di qualsiasi automatismo.
(Il Sole 24 Ore, Mass. Repertorio Lex24)

CONSIGLIO DI STATO, Sezione 4, Sentenza 24 maggio 2013, n. 2832

APPALTO DI FORNITURE - Contratti della P.A. - Procedura aperta - Per l'affidamento della fornitura di storage - Incameramento della cauzione da parte della stazione appaltante - Importanza determinante e del tutto assorbente dell'oggettiva circostanza dell'esclusione - Irrilevanza della sottostante ragione concreta che in particolare sia stata posta a fondamento dell'esclusione.

Ai fini dell'applicazione della misura dell'incameramento della cauzione da parte della stazione appaltante risulta determinante e del tutto assorbente l'oggettiva circostanza dell'esclusione. È, dunque, irrilevante la sottostante ragione concreta che in particolare sia stata posta a fondamento dell'esclusione.
(Il Sole 24 Ore, Mass. Repertorio Lex24)

CONSIGLIO DI STATO, Sezione 4 , Sentenza 30 maggio 2013, n. 2976

APPALTO DI FORNITURE - Contratti della P.A. - Gara - Per l'affidamento della fornitura di capi di maglieria - Bando di gara - Clausole - Requisiti di partecipazione - Offerta - Specifiche tecniche - Indicazione di prodotti di una determinata fabbricazione o provenienza - Divieto - Fattispecie.

In materia di gare d'appalto opera il principio della libera concorrenza, che trova applicazione in primo luogo nella fase della determinazione del contenuto del contratto oggetto di gara, con particolare riferimento all'individuazione delle prestazioni richieste; quindi, in caso di gara per l'affidamento di un appalto di fornitura, sussiste il divieto di introdurre nelle clausole contrattuali specifiche tecniche che indicano prodotti di una determinata fabbricazione o provenienza (art. 68, c. 3, lett. a), del D.Lgs. n. 163/2006) ed esso può essere derogato inserendo nel bando la menzione "o equivalente", che è però autorizzata solo quando le Amministrazioni non possano fornire una descrizione dell'oggetto dell'appalto mediante specifiche tecniche sufficientemente precise, o formulando la "lex specialis" in termini funzionali (art. 68, c. 3, lett. b e lett. c, del D.Lgs. n. 163/2006). In tal senso, è stato ritenuto che, qualora le specifiche tecniche siano plasmate su quelle del prodotto coperto da brevetto e sia, altresì, carente l'indicazione della menzionata espressione, ha luogo una evidente violazione dei principi in materia di par condicio e di non discriminazione nelle gare, con conseguente annullamento, per illegittimità, del provvedimento di esclusione della concorrente il cui prodotto non possegga quelle esatte e specifiche caratteristiche menzionate.
(Avv. Costantino Tessarolo, Diritto dei servizi Pubblici, 2013)

TAR VENETO - Venezia, Sezione 1, Sentenza 27 maggio 2013, n. 761

APPALTO DI LAVORI - Contratti della P.A. - Gara - Per la realizzazione dei lavori di ampliamento di un impianto di depurazione - Antimafia - Informativa interdittiva - Adozione - Autorità prefettizia - Fatti, circostanze ed accadimenti rilevati - Selezione - Ampia discrezionalità - Ragionevolezza ed adeguatezza del giudizio in relazione agli elementi assunti a suo presupposto - Difetto - Illegittimità del provvedimento.

Nell'adozione dell'informativa interdittiva ex art. 10, D.P.R. n. 252 del 1998, l'Autorità prefettizia gode della più ampia sfera di discrezionalità nel selezionare e valorizzare fatti, circostanze ed accadimenti cui possa ricondursi, anche in via indiziaria, sintomatica e presuntiva, il collegamento e/o il pericolo di condizionamento mafioso dell'attività di impresa. Detto giudizio, in ogni caso, non si sottrae alla verifica della sua ragionevolezza ed adeguatezza in relazione agli elementi assunti a suo presupposto, nonché alla corretta osservanza delle regole di completezza e sufficienza

dell'istruttoria e di esaustività della motivazione posta a fondamento dell'atto limitativo della libertà di impresa. L'informativa, dunque, seppure non deve provare l'intervenuta infiltrazione, essendo questa un quid pluris non richiesto, deve sufficientemente dimostrare la sussistenza di elementi dai quali è deducibile il tentativo di ingerenza mafiosa, tale che in difetto deve ritenersi illegittima.
(Il Sole 24 Ore, Mass. Repertorio Lex24)

- **TAR VENETO, - Venezia, Sezione 1, Sentenza 27 maggio 2013, n. 765**

APPALTO DI SERVIZI - Contratti della P.A. - Gara - Per l'affidamento di servizi di trasporto e trattamento di rifiuti - Approvazione dei verbali di gara - Vizio procedimentale - Pregiudizio effettivo al privato - Non configurabilità - Provvedimento non diverso da quello in concreto adottato - Illegittimità non invalidante - Irrilevanza del vizio - Art. 21-octies - Applicazione.
E' irrilevante ex art. 21-octies, comma secondo, L. n. 241 del 1990, il vizio procedimentale che non abbia comportato un pregiudizio effettivo al privato, ovvero qualora il provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello concretamente adottato, configurandosi, nella descritta ipotesi, la cosiddetta illegittimità non invalidante. In tal senso è irrilevante il vizio procedimentale integrato dall'avvenuta apertura delle buste contenenti le offerte dei concorrenti da parte del responsabile unico del procedimento, alla presenza di testimoni, qualora sia stata comunque verificata l'integrità dei plichi in sede di apertura degli stessi e la commissione di gara, successivamente costituita, abbia proceduto a ricontrollare la documentazione amministrativa presentata da ciascun concorrente, come prescritto dal disciplinare di gara.
(Il Sole 24 Ore, Mass. Repertorio Lex24)

- **TAR TOSCANA FIRENZE, Sezione 1, Sentenza 27 maggio 2013, n. 841**

APPALTO DI SERVIZI - Contratti della P.A. - Gara - Per l'affidamento del servizio di portierato - Autorità di vigilanza sui contratti pubblici - Segnalazione - Provvedimento non definitivo - Impugnazione - Inammissibilità del ricorso per difetto di interesse - Sussiste.
La segnalazione all'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici non costituisce provvedimento definitivo, bensì atto di avvio del procedimento per la irrogazione di eventuali provvedimenti sanzionatori, i quali potranno eventualmente essere impugnati dall'interessato. E', dunque, inammissibile per carenza di interesse, l'impugnazione proposta per l'annullamento del predetto provvedimento di segnalazione all'Autorità di vigilanza.
(Il Sole 24 Ore, Mass. Repertorio Lex24)

- **TAR VENETO VENEZIA, Sezione 1, Sentenza 28 maggio 2013, n. 768**

APPALTO DI LAVORI - Contratti della P.A. - Pubblico incanto - Per l'affidamento dei lavori di ordinaria manutenzione - Requisiti di partecipazione - Requisiti di moralità professionale - Regolamentazione ex art. 38 del d.lgs. n. 163 del 2006 - Esclusione del concorrente dalla gara - Situazione ontologicamente diversa da quella del mancato possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa - Art. 48 del medesimo d.lgs. n. 163 - Impossibilità di procedere ad una parificazione e/o assimilazione in via interpretativa.
La carenza dei requisiti di carattere generale, riguardanti la moralità professionale lato sensu intesa di ciascun concorrente richiesta per la partecipazione a tutte le gare pubbliche, è compiutamente regolata dall'art. 38 del D.Lgs. n. 163 del 2006 che prevede, in tal caso, solo l'esclusione del

concorrente dalla gara. Essa rappresenta una situazione ontologicamente diversa dal mancato possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa disciplinata dall'art. 48 del medesimo D.Lgs. n. 163 rispetto alla quale, quindi, non può realizzarsi alcun tipo di parificazione e/o assimilazione in via interpretativa.
(Il Sole 24 Ore, Mass. Repertorio Lex24)

TAR VENETO VENEZIA, Sezione 1, Sentenza 28 maggio 2013, n. 777

APPALTO DI LAVORI - Contratti della P.A. - Gara - Per l'affidamento dei lavori di realizzazione - Requisiti di partecipazione previsti a pena di esclusione - Varianti - Offerta di modalità strutturali differenti da quelle contemplate nel progetto esecutivo - Esclusione - Deve essere dichiarata.
In ordine alle gare pubbliche, sarebbe inutile l'espressa elencazione nel disciplinare di gara delle varianti proponibili da parte dei concorrenti, se in caso di presentazione di varianti diverse da quelle contemplate nella lex specialis la commissione non escludesse l'impresa che le abbia proposte, e ciò per la decisiva considerazione che è stata la stessa stazione appaltante ad autovincolarsi valutando ex ante che l'opera sia realizzata con le precise caratteristiche definite in sede di progettazione esecutiva. Ed infatti, ammettere che la commissione possa derogare ex post a quanto stabilito nel bando e nel disciplinare di gara, equivarrebbe a consentire un'inammissibile violazione del principio dell'affidamento e della par condicio, avuto riguardo ai concorrenti che invece si sono attenuti alle prescrizioni del bando formulando un'offerta conforme alle previsioni del progetto esecutivo.
(Il Sole 24 Ore, Mass. Repertorio Lex24)

Edilizia e urbanistica

CORTE DI CASSAZIONE, Sezione 3 penale, Sentenza 12 marzo 2013, n. 11544
REATI EDILIZI; nozione di "carico urbanistico"; insediamento primario; standards urbanistici; configurabilità del reato; D.M. 2/4/1968, n. 1444; art. 44 D.P.R. n. 380/2001.
Il carico urbanistico è l'effetto che viene prodotto dall'insediamento primario come domanda di strutture ed opere collettive, in dipendenza del numero delle persone insediate su di un determinato territorio. Quindi, la nozione di "carico urbanistico" deriva dall'osservazione che ogni insediamento umano è costituito da un elemento cd. primario (abitazioni, uffici, opifici, negozi) e da uno secondario di servizio (opere pubbliche in genere, uffici pubblici, parchi, strade, fognature, elettrificazione, servizio idrico, condutture di erogazione del gas) che deve essere proporzionato all'insediamento primario, ossia al numero degli abitanti insediati ed alle caratteristiche dell'attività da costoro svolte. Pertanto, l'aggravamento del carico urbanistico può consistere negli effetti sul territorio scaturenti dall'utilizzazione abitativa dell'immobile abusivo protrattasi nel tempo. (Amb.Dir.)

EDILIZIA - Reati edilizi - Insediamento edilizio - Carico urbanistico - Incidenza di un immobile - Criteri di verifica - Valutazioni del giudice
L'incidenza di un immobile sul carico urbanistico va valutata secondo indici concreti e può essere rappresentata dalla consistenza dell'insediamento edilizio, dal numero di nuclei familiari presenti, dall'incremento della domanda di strutture, opere collettive e dotazione minima di spazi pubblici per abitante, dalla necessità di salvaguardare l'ambiente e la staticità dei luoghi e, infine, dalla possibilità che le opere non ancora ultimate siano portate a compimento e le unità non ancora

abitate siano occupate. Il giudice di merito deve valutare attentamente e, conseguentemente, motivare, la sussistenza del pericolo derivante dalla libera disponibilità del bene pertinente al reato, considerando, in particolare, la reale compromissione degli interessi attinenti al territorio ed ogni altro dato utile a stabilire in che misura il godimento e la disponibilità attuale della cosa da parte dell'indagato o di terzi possa implicare una effettiva ulteriore lesione del bene giuridico protetto, ovvero se l'attuale disponibilità del manufatto costituisca un elemento neutro sotto il profilo della offensività. (Amb.Dir.)
(Il Sole 24 Ore, Mass. Repertorio Lex24)

CORTE DI CASSAZIONE, Sezione 3 penale, Sentenza 5 aprile 2013, n. 15802

VINCOLI PAESAGGISTICI - Beni culturali e Ambientali - Uso di immobile Realizzato in violazione di vincoli - art. 44 lett.c) D.P.R. 380/01 - art. 181 D.Lgs. 42/2004 - art. 734 č.p.
In tema di tutela dei beni vincolati, also l'uso dell'Immobile Realizzato in violazione di vincoli, SI Palesa idoneo ad aggravare le conseguenze dannose prodotte dall'opera abusiva sull'ecosistema Protetto da vincolo paesaggistico o di Altra Natura e Giustifica l'Applicazione della Misura cautelare Diretta ad impedire la protrazione e l'aggravamento delle conseguenze dannose del reato ed e altresi indubitabile il Che la valutazione sul punto ha ad OGGETTO L'Incidenza negativa della Condotta do ONU Più delicato Equilibrio RISPETTO uno quello riguardante genericamente il Carico urbanistico sul Territorio , sicché la Esclusione della idoneità dell'uso della Cosa di deteriorare ulteriormente l'ecosistema Protetto dal vincolo DEVE Formare OGGETTO di ONU Esame particolarmente approfondito. L'Ulteriore lesione Del Bene Protetto DEVE, però, Essere esclusa "... ove SI accerti la Assoluta Compatibilità di racconto uso con Gli Interessi tutelati dal vincolo, tenendosi Conto della natura di quest'ultima e della situazione preesistente alla Realizzazione dell'Opera (Cass.pen. Sez. 3 n. 40486 del 27.10.2010). (Amb.Dir.)

ABUSI EDILIZI - Immobile abusivo - Ordine di demolizione - Cessione a terzi - Sanzioni penali - Esecuzione di un sequestro - Art. 321 c.p.p.
L'esecuzione di un sequestro o di un ordine di demolizione di un immobile abusivamente realizzato non è preclusa dall'intervenuta cessione a terzi del medesimo, operando gli stessi nei confronti di chiunque abbia la disponibilità di un manufatto che continui ad arrecare pregiudizio al territorio (Cass.pen. Sez. 3 n. 48925 del 22.10.2009). (Amb.Dir.)

EDILIZIA - Reati edilizi - Opera abusiva ultimata - Sequestro preventivo - Presupposti - Art. 321 c.p.p.
Il sequestro preventivo di cose pertinenti al reato può essere adottato anche su un'opera ultimata, se la libera disponibilità di esse, possa concretamente pregiudicare gli interessi attinenti alla gestione del territorio ed incidere sul carico urbanistico, il pregiudizio del quale va valutato avendo riguardo agli indici di consistenza dell'insediamento edilizio, del numero dei nuclei familiari, della dotazione minima degli spazi pubblici per abitare, nonché della domanda di strutture e di opere collettive (Cass.pen. sez.3 n. 6599 del 24.11.2011 ed in precedenza Cass. sez.3 n. 19761 del 25.2.2003; sez, 4 n. 15821 del 31.1.2007; Sez.3 n. 4745 del 12.12.2007; sez.2 n. 17170 del 23.4.2010). (Amb.Dir.)
(Il Sole 24 Ore, Mass. Repertorio Lex249)

CONSIGLIO DI STATO, Sezione 4, Sentenza 28 maggio 2013, n. 2916

PERMESSO DI COSTRUIRE; standard urbanistici; concreta fruibilità; necessità; art. 41 sexies Legge Urbanistica; mero rispetto del dato quantitativo; aree non utilizzabili in concreto; insufficienza.
Esiste uno stretto collegamento tra, da un lato, gli obblighi normativi che impongono la predisposizione di aree a servizio dei manufatti realizzati e, dall'altro, la concreta possibilità di fruizione di tali spazi, specialmente in materia di standard urbanistici: per tale ragione va privilegiata l'interpretazione teleologica di tali norme. Infatti, qualora si potessero individuare gli standard costruttivi in ragione del solo dato dimensionale, soddisfacendoli con la messa a disposizione di aree non utilizzabili in concreto, la norma di garanzia verrebbe frustrata, atteso che l' art. 41 sexies della legge urbanistica, rilevante nella specie, non contempla un nudo dato quantitativo, ma un dato mirato ad uno scopo esplicito, imponendo dapprima la riserva di "appositi spazi per parcheggi" e provvedendo poi a quantificarla "in misura non inferiore ad un metro quadrato per ogni 10 metri cubi di costruzione. (Amb.Dir.)
(Il Sole 24 Ore, Mass. Repertorio Lex24)

 Energia

TAR FRIULI VENEZIA GIULIA, Sezione 1, Sentenza 20 maggio 2013, n. 299

IMPIANTI; diritto dell'energia; Regione Friuli Venezia Giulia; art. 12 D.Lgs. n. 387/2003; inapplicabilità; impianti di produzione di energia da FER; compatiblità con la zona E; riferimento alle norme urbanistiche vigenti.
L'art. 12, comma 7, del d.lgs. 387/03 non può trovare applicazione nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia perché la Regione Autonoma ha competenza normativa primaria in materia di urbanistica e perché così dispone espressamente anche l'art. 19 dello stesso d.lgs. 387/03, il quale fa espressamente salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano che provvedono alle finalità del presente decreto legislativo ai sensi dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione, con la conseguenza che ove manchi una espressa norma di legge (regionale) in ordine all'allocazione degli impianti di produzione di energia da FER, si dovrà valutarne l'ammissibilità, in zona E, con riferimento alle norme urbanistiche vigenti (Tar FVG, I, 13 febbraio 2009, n. 75; in termini n. 504/2009 e 202/2013). (Amb.Dir.)

IMPIANTImpianti; tettoie destinate a supporto di un impianto fotovoltaico; caratteristiche tipologiche/costruttive; strutture accessorie; natura di pertinenza.
Le tettoie apposte a parti di preesistenti edifici come strutture accessorie di protezione o di riparo di spazi liberi, ove la loro conformazione e le loro ridotte dimensioni rendono evidente e riconoscibile la loro finalità di semplice decoro o arredo o di riparo e protezione (anche da agenti atmosferici) della parte dell'immobile cui accedono, hanno natura di pertinenza (ex multis TAR Campania Napoli, sez. II, n. 8320 del 2 dicembre 2009, n. 3870 del 13 luglio 2009, n. 492 del 29 gennaio 2009; TAR Campania Napoli, Sez. IV, n. 19754 del 18 novembre 2008; T.A.R. Campania Napoli, sez. III, n. 10059 del 9 settembre 2008); il principio non muta laddove, a fronte di medesime caratteristiche tipologico/strutturali, la loro funzione sia quella di supporto di un impianto fotovoltaico, che, consentendo la produzione di energia "pulita" e "rinnovabile", dovrebbe peraltro essere guardato con particolare favore dalle Amministrazioni locali, deputate, per legge, a curare gli interessi della comunità locale. (Amb.Dir.)

IMPIANTI; diritto dell'energia; Direttiva n. 2001/77/CE; art. 36 L.R. Friuli Venezia Giulia n. 16/2008; energie rinnovabili; favor legislativo.
La Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 27 settembre 2001, n. 2001/77/CE, attuata col decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 al quale si richiama l'art. 36 della l.r. Friuli Venezia Giulia 16 del 2008, riconosce espressamente la necessità di promuovere in via prioritaria le fonti energetiche rinnovabili, poiché queste contribuiscono alla protezione dell'ambiente e allo sviluppo sostenibile, possono creare occupazione locale, avere un impatto positivo sulla coesione sociale, contribuire alla sicurezza degli approvvigionamenti e permettere di conseguire più rapidamente gli obiettivi di Kyoto e individua la promozione dell'elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili come un obiettivo altamente prioritario a livello della Comunità, sottolineando la necessità di individuare obiettivi vincolanti e ambiziosi in materia di fonti energetiche rinnovabili a livello nazionale e di tener conto della struttura specifica del settore delle fonti energetiche rinnovabili, in particolare al momento della revisione delle procedure amministrative di autorizzazione a costruire impianti di produzione di elettricità proveniente da fonti energetiche rinnovabili (vedi considerando n. 1, 2, 3, 4 e 20). (Amb.Dir.)
(Il Sole 24 Ore, Mass. Repertorio Lex24)

Ambiente, suolo e territorio

TAR PUGLIA, Lecce, Sezione 3, Sentenza 22 maggio 2013, n. 1165
INQUINAMENTO; atmosferico; distanze tra edifici; sopraelevazione; canne fumarie preesistenti; inconvenienti igienico-sanitari; imposizione di obblighi di adeguamento.
Lo ius superveniens sulle distanze tra gli edifici non può, di norma, esplicare efficacia retroattiva su situazioni già consolidate (nella specie, la ricorrente aveva realizzato la soprelevazione della propria abitazione, riducendo in tal modo le distanze minime da una canna fumaria preesistente). Nonostante detto principio di irretroattività, tuttavia, qualora le preesistenti canne fumarie per le loro caratteristiche di funzionamento, di combustione e di diffusione di fumi, vengono comunque a determinare gravi inconvenienti igienico-sanitari per gli abitanti delle costruzioni vicine a causa della nocività dei fumi immessi nell'atmosfera o della loro cattiva dispersione, la competente Autorità è comunque facoltizzata a porre rimedio a tale situazione di fastidio e di pericolo per la salute pubblica, anche attraverso l'imposizione di obblighi di adeguamento degli impianti di dispersione dei fumi alle norme regolamentari sopravvenute, se in grado di eliminare o di attenuare la preesistente situazione di rischio igienico sanitario (T.A.R. Marche sent. n. 960 del 6/8/2003). (Amb.Dir.)
(Il Sole 24 Ore, Mass. Repertorio Lex24)

Sicurezza ed igiene del lavoro

CASSAZIONE CIVILE, Sezione lavoro, 22 marzo 2013, n. 7318, Pres. Miani Canevari
Rapporto di lavoro - Igiene e sicurezza sul luogo di lavoro - Normativa anti infortunistica - Dipendenti - Datore di lavoro - Obbligo - Sanzioni disciplinari - Legittimità
Esiste un obbligo del lavoratore di segnalare al datore di lavoro, al dirigente o ai preposti le deficienze dei dispositivi e dei mezzi di protezione predisposti o forniti dal datore di lavoro, ai sensi del D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303, art. 5, lett. *c)*. Tale obbligo deve essere sempre osservato dai lavoratori, anche quando essi abbiano la certezza che le menzionate deficienze siano già note ai suddetti soggetti, risolvendosi l'omessa segnalazione in una colpevole inerzia, la quale - pur non

interrompendo il nesso di causalità tra il comportamento omissivo dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti e gli eventi dannosi subiti dai lavoratori - può concretarsi in un concorso di questi ultimi nella produzione dei medesimi eventi.

NOTA

Il ricorso alla Corte di Cassazione è stato proposto da due dipendenti di una società impegnata nella gestione dei trasporti ferroviari, avverso la sentenza emessa dalla Corte d'appello che aveva dichiarato legittime le sanzioni disciplinari inflitte agli stessi, contrariamente a quanto precedentemente affermato dal Tribunale.
Ai due dipendenti era stata irrogata una sanzione conservativa (sospensione dal servizio e dalla retribuzione per sette giorni) in ragione del rifiuto opposto a procedere all'avvio del treno su una determinata tratta, causando così un disservizio per i passeggeri a causa del ritardo nella partenza.
A loro discolpa i dipendenti avevano addotto la mancanza della cassetta di pronto soccorso in dotazione ai macchinisti che si erano rifiutati ritenendo che l'ordine fosse illegittimo e che eseguirlo avrebbe costituito un reato per violazione della normativa anti infortunistica.
I motivi addotti dai dipendenti nel ricorso relativi alla violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 303/1956, del D.Lgs. n. 626/1994, del D.M. n. 388/2003, art. 2, e della disciplina speciale di cui al D.P.R. n. 303/1956 riguardante l'igiene e la sicurezza sul luogo di lavoro, sono risultati infondati.
Ai sensi dell'art. 94, CCNL di categoria, il dipendente non può esimersi dal rispettare l'ordine scritto impartitogli dall'azienda, a meno che esso non configuri un reato.
A prescindere, pertanto, dall'interpretazione delle norme in materia di presidi sanitari sul luogo di lavoro e nel comparto ferroviario, in particolare, è sufficiente rilevare che i dipendenti si rifiutarono di eseguire l'ordine scritto, senza che questo configurasse da parte dei dipendenti alcun reato.
Il reato poteva essere configurato solo in capo al datore di lavoro o ai dirigenti preposti, come previsto dal D.P.R. n. 303/1956, art. 58, e non già al dipendente.
Quindi, la prevista punibilità del datore di lavoro per la mancata osservanza delle disposizioni in materia del presidio di pronto soccorso non rende penalmente illecita la conduzione del treno da parte dei lavoratori, non configurandosi, pertanto, nella specie, l'ipotesi di legittimo rifiuto di adempiere a un ordine illegittimo configurante reato per colui che lo esegue di cui all'art. 94, lettera g), *CCNL.*
Come affermato dal principio di diritto esposto, il lavoratore ha l'obbligo di segnalare al datore di lavoro, al dirigente o ai preposti le deficienze dei dispositivi e dei mezzi di protezione predisposti o forniti dal datore di lavoro, ai sensi del D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303, art. 5, lettera c), *e questo obbligo, nel caso esaminato, è stato ampiamente adempiuto dai ricorrenti, al punto tale da rifiutarsi di far partire il treno, sicché, anche sotto questo profilo, la censura è risultata infondata*
(Maria Melizzi, Il Sole 24 ORE - Ambiente & Sicurezza, 28.05.2013, n. 10)

Rifiuti e bonifiche

▪ **CORTE DI CASSAZIONE, Sezione 3 penale, Sentenza 22 marzo 2013, n. 13739**

RIFIUTI - Rifiuti non pericolosi - Illecita gestione - Mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione - Responsabilità del soccidante - Artt. 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215, 216 e 256 D.Lgs. n. 152/06 - Artt. 674 e 727 cod. pen.
La raccolta di deiezioni suini in vasche c.d. anaerobiche e successivamente convogliate attraverso condotta di ferro in due laghetti, da cui tracimano allagando i terreni circostanti, si configura come attività di smaltimento di rifiuti non pericolosi. Lo specifico riferimento al dato normativo (articolo 256, comma 1, lettera a) d.lgs. n. 152/06) consente l'immediata ed inequivoca individuazione del

reato ipotizzato e, segnatamente, della gestione di rifiuti in assenza del prescritto titolo abilitativo, poiché la richiamata disposizione sanziona esclusivamente, al comma 1, lettera a), l'effettuazione di attività di gestione di rifiuti non pericolosi (raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione) in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216, Decreto Legislativo n. 152/06. Infine, la sussistenza di un rapporto contrattuale di soccida non esclude la responsabilità del soccidante per fatti direttamente ricollegabili alla condotta del soccidario, permanendo in capo al primo un obbligo di controllo e vigilanza e mantenendo questi la direzione dell'impresa. (Amb.Dir.)

RIFIUTI - Attività di gestione di rifiuti non autorizzata - Omessa vigilanza sull'operato dei dipendenti - Responsabilità - Doveri di diligenza - Art. 178 D.Lgs. n. 152/06
In linea generale, che il reato di attività di gestione di rifiuti non autorizzata è ascrivibile al titolare dell'impresa anche sotto il profilo della omessa vigilanza sull'operato dei dipendenti che hanno posto in essere la condotta vietata (Cass. Sez. III n. 23971, 15/6/2011) osservando, come già avvenuto in precedenza (Cass. Sez. III n. 6420, 11/2/2008), che la responsabilizzazione e la cooperazione di tutti i soggetti coinvolti, a qualsiasi titolo, nel ciclo di gestione non soltanto dei rifiuti ma anche degli stessi beni da cui originano i rifiuti, era già prevista dall'art. 2, comma 3 d.lgs. n. 22/97 ed è ribadita dall'art. 178 d.lgs. n. 152/06, il quale (anche nell'attuale formulazione) stabilisce che "la gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi (...) di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti", tanto che, in altra occasione (Sez. III n. 7746, 24/2/2004), si era rilevato che, in tema di gestione dei rifiuti, le responsabilità per la corretta effettuazione gravano su tutti i soggetti predetti e si configurano anche a livello di semplice istigazione, determinazione, rafforzamento o facilitazione nella realizzazione degli illeciti. Sicché, in questi casi, la responsabilità non attiene necessariamente al profilo della consapevolezza e volontarietà della condotta, potendo scaturire da comportamenti che violino i doveri di diligenza, per la mancata adozione di tutte le misure necessarie per evitare illeciti nella predetta gestione, e che legittimamente si richiedono ai soggetti preposti alla direzione dell'azienda (Cass. Sez. III n. 19332, 8/5/2009; Cass. Sez. III n. 47432, 11/12/2003). (Amb.Dir.)

RIFIUTI - Gestione rifiuti animali - Allevamento e sfruttamento di bestiame in soccida - Contratto di soccida - Natura - Potere di direzione dell'azienda del soccidante - Esercizio delle attività connesse - Artt. 2170, 2171, 2173 e 2174 cod. civ.
L'art. 2170, comma primo cod. civ. stabilisce che, nella soccida, il soccidante e il soccidario si associano per l'allevamento e lo sfruttamento di una certa quantità di bestiame e per l'esercizio delle attività connesse, al fine di ripartire l'accrescimento del bestiame e gli altri prodotti e utili che ne derivano. Nella soccida semplice il bestiame è conferito dal soccidante (art. 2171, comma primo cod. civ.) cui spetta a direzione dell'impresa, da esercitarsi secondo le regole della buona tecnica dell'allevamento (art. 2173, comma primo cod. civ., opportunamente ricordato anche nella sentenza impugnata), mentre il soccidario è tenuto a prestare il lavoro occorrente per la custodia e l'allevamento del bestiame affidatogli, per la lavorazione dei prodotti e per il trasporto sino ai luoghi di ordinario deposito secondo le direttive del soccidante, usando la diligenza del buon allevatore (art. 2174 cod. civ.). Determinate risulta, pertanto, il potere di direzione dell'azienda attribuito al soccidante e la condizione di oggettiva subordinazione attribuita al soccidario (Cass. Sez. VI n. 774, 21/7/1970; Sez. II n. 904, 26/9/1967). Fattispecie: l'effettuazione di attività di gestione di rifiuti non pericolosi di deiezioni suini in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione. (Amb.Dir.)
(Il Sole 24 Ore, Mass. Repertorio Lex24)

CORTE DI CASSAZIONE, Sezione 3 penale, Sentenza 5 aprile 2013, n. 15782

RIFIUTI - Discarica - Materiali di matrice cementizia - Presenza di amianto - Contenuto dell'autorizzazione - Esclusione della proroga - Art. 1, c.184, lett.c), L. n. 296/2006 mod. dall'art. 1, c.166, L. n. 244/2007 - Art. 256, c.3, D.Lgs. n. 152/2006
L'art. 1, comma 184, lettera c), della legge n. 296 del 2006, come modificato dall'art. 1, comma 166, della legge n. 244 del 2007, il quale prevede che la proroga delle autorizzazioni fino al 31 dicembre 2008 non si applichi alle discariche di H categoria, tipo A, in cui si conferiscono materiali di matrice cementizia contenenti amianto, deve essere interpretato nel senso che l'esclusione della proroga dipende dal contenuto dell'autorizzazione e, cioè, dalla tipologia di discarica e non dai materiali concretamente conferiti nella stessa. La circostanza se una discarica autorizzata a ricevere materiali di matrice cementizia contenenti amianto abbia effettivamente ricevuto tali materiali risulta, dunque, irrilevante. Diversamente opinando, del resto, la proroga dell'autorizzazione verrebbe fatta dipendere da un fattore estraneo al contenuto dell'autorizzazione stessa e di difficile accertamento, in quanto dipendente esclusivamente dal comportamento in concreto tenuto dal gestore della discarica. (Amb.Dir.)

RIFIUTI - Discarica abusiva - Reato di realizzazione e gestione di discarica - Presupposti - Art. 182 D.Lgs. n. 152/2006
Affinché sia configurabile il reato di realizzazione e gestione di discarica abusiva, sono sufficienti: l'accumulo ripetuto e non occasionale di rifiuti in area determinata; l'eterogeneità della massa di materiali; la definitività del loro abbandono; il degrado, anche solo tendenziale dello stato dei luoghi. (Amb.Dir.)
(Il Sole 24 Ore, Mass. Repertorio Lex24)

Approfondimenti

Parasubordinati: chiarimenti Inps per malattia e congedo parentale

L'Inps procede ad una ricostruzione delle norme che hanno via via ampliato anche ai lavoratori parasubordinati l'ambito di intervento delle tutele previdenziali a copertura della malattia e del congedo parentale, allo scopo di fornire alcuni indirizzi interpretativi e operativi utili all'erogazione delle prestazioni

Claudio Boller, Il Sole 24 ORE - Guida al Lavoro, 24.05.2013, n. 22

A partire dal 1° gennaio 2007 è possibile richiedere all'Inps la corresponsione di un'indennità giornaliera in caso di malattia dei "lavoratori a progetto e categorie assimilate" (1) che risultino iscritti alla gestione separata (2) presso l'ente.
Condizione necessaria e sufficiente è che i lavoratori richiedenti non risultino iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria e non siano titolari di pensione.
Agli stessi lavoratori, da pari data, è stata prevista anche la possibilità di corresponsione di un trattamento economico per congedo parentale, sempre che abbiano titolo all'indennità di maternità.

Requisiti necessari
Non essere iscritti ad altre forme previdenziali
Non essere titolari di pensione
Versare alla gestione separata in misura intera

Ricostruzione storico-normativa
Inizialmente l'Inps, interpretando letteralmente(3) ed eccessivamente restrittivamente (ma ne siamo abituati *n.d.r.*) la previsione della legge n. 296/2006, ricomprendeva, negli aventi diritto alle indennità di malattia e di congedo parentale, solamente i lavoratori a progetto così come li conosciamo ai sensi dell'art. 61 del decreto legislativo n. 276/2003, i collaboratori coordinati e continuativi (cioè quelle casistiche residuali per i quali non si necessita di un progetto), ed i lavoratori occasionali, intendendosi per tali quei soggetti titolari di rapporti con lo stesso committente di durata complessiva superiore a trenta giorni nel corso dell'anno solare ovvero con rapporti di durata anche inferiore ai trenta giorni, ma con diritto ad un compenso di importo superiore ai 5.000 euro.
Questo primo elenco stilato dall'ente, dava un'interpretazione molto ristretta di quelle che la norma aveva definito "categorie assimilate", non includendo invero tutte le categorie di lavoratori obbligatoriamente iscritti alla gestione separata.
Interviene quindi il Consiglio nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro proponendo istanza di interpello (4), al fine di conoscere il parere del Ministero in merito alla configurabilità dell'indennità economica di malattia nei confronti degli amministratori di Srl, iscritti alla gestione separata dell'Inps.

Il Ministero, in sede di risposta all'interpello ricorda che il novero tra i redditi di lavoro autonomo dei compensi erogati agli amministratori di società, è stato abrogato nel 2000 dalla legge n. 342, art. 34, e quindi, ai sensi dell'art. 50 del Tuir (5), devono ora rientrare a pieno titolo tra quelli assimilati al lavoro dipendente. Inoltre, fa presente il Ministero, che a partire dal 2007, "tutti" gli iscritti alla gestione separata, che non risultano iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria né risultano essere pensionati, versano un'aliquota aggiuntiva dello 0,72% a titolo di contributo per prestazioni di maternità, malattia e assegno familiare.
Pertanto l'espressione di "categorie assimilate" sì come utilizzato dal legislatore, deve necessariamente ricomprendere, senza alcuna distinzione, tutti i lavoratori per i quali l'onere contributivo risulta a carico di un committente o associante in partecipazione, e cioè tutti i parasubordinati con aliquota contributiva piena.
Ed in tal senso la legge n. 241/2011 (6) ha infine previsto che a decorrere dal 1° gennaio 2012, ai professionisti iscritti alla gestione separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, sono estese le tutele di malattia e congedo parentale, tagliando quindi la testa alla querelle.
L'Inps quindi si è dovuto uniformare con un primo messaggio (7) a fine anno e ora con la circolare in commento, ammettendo i ricorsi eventualmente ancora pendenti, a decorrere dal 1° gennaio 2007 e ricomprendendo tutti quei lavoratori che, a suo tempo definendole categorie "tipiche", aveva escluso (8): amministratore, sindaco, revisore di società- associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica, liquidatore di società, nonché i professionisti, i titolari di rapporti di "lavoro autonomo occasionale" di cui all'articolo 2222 c.c., i venditori "porta a porta" e gli associati in partecipazione.
Viene precisato che la vasta categoria di parasubordinati, che l'inps identifica in ulteriori due macrocategorie (parasubordinati con committente o associante e lavoratori libero professionisti), include tipologie eterogenee di lavoratori il cui reddito identificato ai fini previdenziali è definito diversamente in quanto diversa è la qualificazione ai fini Irpef.

Hanno diritto alle prestazioni
Collaboratori a progetto
Collaboratori coordinati e continuativi
Collaboratori occasionali di durata > 30 gg.
Collaboratori occasionali con compenso > 5.000 euro
Amministratori di società, sindaci o revisori
Professionisti senza albo e Cassa di previdenza
Associati in partecipazione di solo lavoro
Venditori a domicilio con compenso > 6.410,26 euro (9)
Spedizionieri doganali professionali
Amministratori locali già iscritti
Medici con contratto di formazione specialistica
Dottorati e assegni di ricerca
Volontari del servizio civile nazionale

L'indennità di malattia per gli iscritti alla gestione separata

La tutela economica in caso di malattia di lavoratori parasubordinati decorre per gli eventi verificatisi a partire dal 1° gennaio 2007, ad esclusione dei lavoratori libero professionisti, il cui diritto decorre a partire dal 1° gennaio 2012.

Si deve comunque considerare e tener conto che il termine prescrizionale previsto è di un anno a partire dal giorno in cui è sorto il diritto alla prestazione (10), salvo eventuali atti interruttivi dei termini. Pertanto eventuali malattie, insorte prima di maggio 2012 e per le quali non si è ancora proceduto a richiederne la prestazione, sono decadute.

Anche per i lavoratori parasubordinati, affinché venga riconosciuto l'evento morboso, vigono le regole previste per la generalità dei dipendenti, in merito alla validità del certificato medico attestante l'incapacità temporanea e soprattutto in merito alle procedure telematiche di trasmissione dei certificati stessi da parte dei medici (11). I certificati medici, così inviati, vengono immediatamente messi a disposizione dei datori di lavoro da parte dell'Inps. C'è da dire che, stante la natura autonoma del rapporto, stride non poco questa possibilità, tipica invero del potere datoriale nei confronti dei lavoratori subordinati.

Non sono indennizzate da parte dell'Inps le malattie inferiori a quattro giorni, alla stregua dei dipendenti, salvo eventuali ricadute o continuazioni dell'evento che prolungano la durata oltre il terzo giorno. In tali casi il trattamento economico coprirà l'intera durata della malattia, è quindi necessario che il lavoratore proceda a far trasmettere i certificati medici anche per gli eventi di durata inferiore, affinché si possa poi correttamente determinare l'eventuale continuazione o ricaduta.

Ovviamente, perché vi sia il diritto alla prestazione dell'indennità di malattia, deve sussistere un'attività lavorativa al momento in cui il lavoratore parasubordinato si ammala, ed altrettanto ovviamente vi deve essere un'effettiva totale astensione dal lavoro per tutta la durata dell'evento.

Inoltre viene precisato che anche per i lavoratori parasubordinati, l'Inps può effettuare accertamenti medicolegali, sia domiciliari che ambulatoriali, per verificare l'incapacità temporanea al lavoro, questo significa che anche per questa categoria di lavoratori dovranno essere rispettate le fasce orarie tipiche dei dipendenti (10.00-12.00 e 17.00-19.00).

La legge n. 296/2006 prevede espressamente che per ottenere la prestazione devono essere applicati gli stessi requisiti contributivi e reddituali previsti per la corresponsione dell'indennità di degenza ospedaliera (12).

E' quindi indispensabile, quale requisito contributivo, che, per i lavoratori interessati, risultino attribuite almeno tre mensilità della contribuzione alla gestione separata, nei dodici mesi precedenti la data di inizio dell'evento.

Si ricorda inoltre che per l'anno 2013 l'aliquota contributiva da versare è del 27,72% (comprensiva quindi anche dell'ulteriore aliquota contributiva dello 0,72% (13), per il finanziamento dell'onere derivante dall'estensione della tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare, alla degenza ospedaliera, alla malattia ed al congedo parentale).

Questo significa che il contributo mensile minimo necessario per l'ottenimento della prestazione di malattia da parte dell'Inps, deve corrispondere al 27,72% del minimale di reddito (14), che per l'anno 2013 è pari a 15.357,00 euro, e quindi il contributo mensilmente utile è pari a 354,75 euro (1.064,24 euro nei tre mesi).

Non basta, è altresì richiesto il requisito reddituale, e cioè che il reddito individuale percepito dal lavoratore parasubordinato nell'anno solare precedente alla malattia, non ecceda il massimale contributivo di cui all'art. 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335, diminuito del 30%.

Per l'anno 2013 il limite reddituale previsto per l'erogazione dell'indennità di malattia, corrisponde a 67.304,30 euro (il massimale contributivo nel 2012, anno solare precedente, era di 96.149,00 euro che viene quindi diminuito del 30%).

Requisiti oggettivi richiesti
Malattia non inferiore a quattro giorni
Sussistenza di attività lavorativa e astensione effettiva
Requisito contributivo: 3 mensilità nei 12 mesi
Requisito reddituale: reddito inferiore a 67.304,30 euro

Per quanto attiene ai requisiti contributivi, l'Inps ribadisce che i contributi versati dal datore di lavoro, con obbligo di rivalsa sul collaboratore per la quota a suo carico, sono:
- per la generalità dei lavoratori parasubordinati, due terzi (66,66%) a carico del committente ed un terzo (33,34%) a carico del collaboratore;
- per le associazioni in partecipazione con apporto di solo lavoro, sono ripartiti nella misura del 55% a carico dell'associante e 45% a carico dell'associato;
- per i lavoratori liberi professionisti, l'onere è totalmente a carico dei collaboratori, i quali verseranno per il tramite dell'F24, i contributi dovuti sia al saldo dell'attività lavorativa dell'anno precedente, sia agli acconti dell'anno in corso, alle stesse scadenze previste dal modello UNICO dichiarazione dei redditi.
Appurato che la malattia non deve essere inferiore ai quattro giorni, vige anche un limite massimo di erogazione delle prestazioni da parte dell'Inps, e cioè la malattia viene indennizzata per un numero massimo di giornate pari ad un sesto della durata complessiva del rapporto di lavoro e comunque non inferiore a venti giorni nell'arco dell'anno solare (15).
Per durata complessiva del rapporto di lavoro deve intendersi il numero delle giornate lavorate o comunque retribuite, nell'ambito dei rapporti di collaborazione, in essere nei 12 mesi precedenti l'inizio della malattia, cioè lo stesso periodo preso a riferimento per la verifica dei requisiti contributivi e reddituali di cui sopra.
Conteggiate in 365 le giornate medie annue, il limite massimo annuale indennizzabile corrisponderà a 61 giornate (1/6 di 365), il risultato non cambia per gli anni bisestili. Il limite annuale ridotto, e corrispondente a 20 giornate, viene riconosciuto a coloro che non sono in grado di far valere periodi lavorativi superiori a 120 giorni nei dodici mesi precedenti la malattia.
L'indennità spetta per tutte le giornate di malattia, ricomprendendo quindi anche i periodi festivi, salvo non vi siano state erogate sanzioni (leggasi assenze in caso di visita medico-fiscale), faranno pertanto fede le giornate riportate nei certificati medici inviati telematicamente.
L'Inps potrà verificare le date riportate nei certificati medici comparandole con ulteriori informazioni (data inizio e data fine rapporto di lavoro, informazioni contenute nella dichiarazione dei redditi per i libero professionisti, ovvero relative all'apertura e/o chiusura della partita Iva).
La misura della prestazione a carico dell'Inps corrisponde al 50% dell'importo corrisposto a titolo di indennità per degenza ospedaliera. L'indennità verrà calcolata applicando la percentuale del 4%, 6%, 8%, a seconda delle mensilità di contribuzione accreditate nei 12 mesi precedenti la malattia, assumendo come riferimento l'importo che si ottiene dividendo per 365 il massimale contributivo previsto per l'anno della malattia.
Conseguentemente, per quest'anno, l'indennità giornaliera sarà la seguente:

Indennità giornaliera	
10,85 euro	Accreditati da 3 a 4 mesi nei 12
16,28 euro	Accreditati da 5 a 8 mesi nei 12
21,71 euro	Accreditati da 9 a 12 mesi nei 12

L'indennità per congedo parentale per gli iscritti alla gestione separata
Come già premesso, anche per i lavoratori iscritti alla gestione separata, a partire dal 1° gennaio 2007, è possibile il riconoscimento del diritto al trattamento economico per congedo parentale, tale diritto è però limitato ad un periodo di tre mesi usufruibile entro comunque il primo anno di vita del bambino.
Il diritto è giustamente usufruibile anche in caso di genitori adottivi e affidatari, in questo caso, spetta ai genitori adottivi o affidatari a prescindere dell'età del minore (16) al momento dell'adozione o dell'affidamento, salvo comunque essere minore e quindi non aver compiuto il diciottesimo anno di età. La circolare si esprime letteralmente rivolgendosi a "madri adottive o affidatarie", ma si deve supporre, stante il tenore della norma e considerati i principi generali, che il diritto sia riferibile anche ai padri, adottivi o affidatari.
Sono soggetti "aventi titolo all'indennità di maternità " tutti i lavoratori per i quali risultano versati, nei dodici mesi precedenti l'inizio del congedo di maternità o da quando vi è stato l'ingresso del minore nella famiglia, almeno tre mensilità alla gestione separata con aliquota contributiva piena.
Tale diritto vige anche per i lavoratori libero professionisti, ma solo a decorrere dal 1° gennaio 2012; considerato però che la fruibilità dell'indennità è entro il primo anno di vita del bambino, la tutela previdenziale deve essere riconosciuta anche per i parti (o gli ingressi in famiglia) avvenuti anteriormente al 1° gennaio 2012, ma relativamente ai quali non risulta ancora prescritto il diritto all'usufruizione (un anno).
Come per la malattia, anche per il congedo parentale è richiesto che al momento del congedo parentale sia sussistente un rapporto di lavoro e contestualmente vi sia l'effettiva astensione dall'attività lavorativa.
I periodi di astensione dall'attività lavorativa, durante i quali l'Inps eroga l'indennità per congedo parentale, sono coperti da contribuzione figurativa ai fini del diritto alla pensione.
In caso di parto, adozione, affidamento, plurimi il trattamento economico è riconoscibile per ogni bambino.
L'indennità cui ha diritto il lavoratore, è pari al 30% del reddito preso a riferimento per l'erogazione dell'indennità di maternità (17) (tenuto conto quindi del massimale annualmente previsto); più precisamente viene calcolata per ciascuna giornata del periodo indennizzabile, comprese le eventuali festività cadenti nel periodo, in misura pari al 30% di 1/365 del reddito derivante da attività di lavoro parasubordinato, percepito nei dodici mesi precedenti.
Il reddito utile a fini contributivi e percepito nei 12 mesi precedenti all'evento, sarà quello risultante dalle denunce presentate dal committente, mentre in caso di associati in partecipazione o di lavoratori liberi professionisti, il reddito sarà quello indicato nella denuncia dei redditi, considerando per ciascuno dei mesi compresi nel periodo dei dodici mesi precedenti, un dodicesimo del reddito risultante dalla denuncia.
Se invero l'anzianità assicurativa è pari o superiore a dodici mesi ma l'iscrizione decorre successivamente al mese di gennaio dell'anno in cui inizia il periodo di riferimento, o in caso di anzianità assicurativa inferiore ai dodici mesi, ai fini dell'individuazione del reddito medio giornaliero da assumere come base di calcolo per l'indennità si deve tener conto delle seguenti particolari modalità di calcolo (18).
Nel caso di lavoratori liberi professionisti, se l'anzianità inizia nello stesso anno in cui inizia il periodo di riferimento, ma sia successiva a gennaio, il reddito va diviso per il numero dei mesi compresi tra l'iscrizione e la fine dell'anno, moltiplicando poi per il numero dei mesi relativi alla parte del periodo di riferimento riguardante questo stesso anno; va quindi diviso per dodici mesi il reddito dell'anno successivo e moltiplicato per i mesi relativi alla restante parte del periodo di riferimento cadente in questo anno. Il reddito totale così individuato va diviso per 365. Per gli altri collaboratori coordinati e continuativi invece, laddove l'anzianità assicurativa sia pari o superiore a 12 mesi, anche qualora l'iscrizione cada nello stesso anno in cui inizia il periodo di riferimento e l'anzianità assicurativa decorre successivamente al mese di gennaio, il reddito totale è quello effettivamente percepito nel periodo di riferimento.

Per il calcolo dell'indennità, se l'anzianità è inferiore a 12 mesi, si avrà che, nel caso di liberi professionisti, il reddito medio giornaliero sarà determinato considerando per intero il reddito dell'anno in cui inizia l'iscrizione, mentre il reddito dell'anno successivo andrà diviso per dodici mesi e moltiplicato, poi, per il numero dei mesi compresi tra l'inizio dell'anno e la fine del periodo di riferimento. Il reddito totale, infine, andrà diviso per i giorni di calendario compresi nei mesi che vanno da quello di iscrizione a quello finale del periodo di riferimento e che sono inferiori a 365. Per gli altri collaboratori coordinati e continuativi, il criterio appena illustrato ai fini dell'individuazione del reddito del primo anno, è applicabile per analogia, mentre per quanto riguarda il secondo anno verrà preso il reddito effettivamente percepito nel periodo di riferimento cadente nel secondo anno. Il reddito totale poi, andrà diviso ma per il numero dei giorni di calendario compresi nei mesi che vanno da quello di iscrizione a quello in cui cade la fine del periodo di riferimento.

Presentazione delle domande per il riconoscimento delle prestazioni
A decorrere dal 1° aprile 2012, tutte le domande per accedere alla prestazione dell'indennità giornaliera per malattia/degenza ospedaliera di lavoratori iscritti alla gestione separata dovranno obbligatoriamente essere inoltrate, attraverso uno dei seguenti tre canali: on line web, Patronato, Contact center.
La presentazione telematica delle domande di prestazione on line, è consentita agli utenti in possesso dell'apposito Pin dispositivo(19). Si accede al sito Inps nella sessione "servizi on line" dedicati al cittadino, è specificatamente prevista la voce da selezionare "invio domande di prestazioni a sostegno del reddito" e al suo interno "indennità di malattia e degenza ospedaliera gestione separata" oppure "maternità".
L'attività di compilazione della domanda viene facilitata dall'impostazione automatica di alcune informazioni già note all'Istituto quali, ad esempio, i dati anagrafici. Una volta completata e confermata l'acquisizione, si potrà scaricare e stampare la ricevuta di protocollazione e il modello con i dati inseriti.
Le domande sia per la richiesta dell'indennità giornaliera per malattia che per il congedo di maternità/paternità e congedo parentale, possono essere presentate anche tramite Patronato, oppure tramite Contact center multicanale telefonando al numero verde 803.164 (solo per utenti dotati di pin dispositivo).

Modalità di presentazione dei ricorsi amministrativi
Il lavoratore che si veda negata la domanda per le prestazione di malattia o di congedo di maternità, può ricorrere nei confronti dell'ente, entro il termine di novanta giorni decorrenti dalla notifica del provvedimento di diniego.
Più genericamente, ai sensi dell'art. 443 c.p.c., la domanda relativa alle controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatorie di cui al comma 1 dell'articolo 442 non è procedibile se non quando siano esauriti i procedimenti prescritti dalle leggi speciali per la composizione in sede amministrativa o siano decorsi i termini ivi fissati per il compimento dei procedimenti stessi o siano, comunque, decorsi centottanta giorni dalla data in cui è stato proposto il ricorso amministrativo.
A partire dal 1° gennaio 2011 però per il ricorso si dovrà utilizzare in via esclusiva il canale telematico (20) se presentato direttamente dal lavoratore, oppure per il tramite di professionisti abilitati ai sensi della legge n. 12/7199 (*in primis* i consulenti del lavoro e avvocati) o anche attraverso gli enti di patronato.
Ovviamente per i ricorsi on line si dovrà essere dotati del Pin dispositivo, accedendo al sito internet *www.inps.it*, e seguendo il percorso servizi on line, per tipologia di utente, cittadino, ricorsi on line. Il ricorso vero e proprio dovrà essere sottoscritto, digitalizzato tramite scanner, e allegato alla procedura web.
Sempre dal sito si potrà in qualsiasi momento verificare lo stato in cui si trova, conoscerne l'esito una volta definito e stampare la delibera conseguente.
Competente a decidere i ricorsi, in una unica istanza, è il comitato amministratore del Fondo per la gestione speciale dei lavoratori autonomi.

_____

(1) Art. 1, comma 788, della legge n. 296 del 27 dicembre 2006.
(2) Art. 2, comma 26, della legge n. 335 dell'8 agosto 1995 (legge Dini).
(3) Inps, circolare n. 76 del 16 aprile 2007 e n. 137 del 21 dicembre 2007.
(4) Interpello Min. lav. n. 42 dell'11 novembre 2011.
(5) Testo unico delle imposte sui redditi art. 50, lettera *c-bis)*, Dpr n. 917 del 22 dicembre 1986.
(6) Art. 24, comma 26, Dl n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito in legge n. 241 del 23 dicembre 2011.
(7) Inps, messaggio n. 4143 del 7 marzo 2012.
(8) Inps, messaggio n. 12768 del 22 maggio 2007.
(9) Importo determinato dal combinato disposto dell'art. 2, comma 12, Finanziaria 2003 e Dl n. 269/2003, art. 44, comma 2.
(10) Art. 6, ultimo comma, legge n. 138 dell'11 gennaio 1943.
(11) Decreto del Ministero della salute 26 febbraio 2010 "definizione delle modalità tecniche per la predisposizione e l'invio telematico dei dati delle certificazioni di malattia al SAC", circolare Inps n. 52 del 26 aprile 2012.
(12) Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 12 gennaio 2001.
(13) Aliquota aggiuntiva istituita dall'articolo 59, comma 16, della legge n. 449/1997.
(14) Art. 1, comma 3, della legge n. 233 del 2 agosto 1990.
(15) Art. 1, comma 788, legge n. 296 del 27 dicembre 2006.
(16) Art. 36, Dlgs n. 151 del 26 marzo 2001.
(17) Decreto ministeriale 4 aprile 2002.
(18) Inps, circolare n. 93 del 26 maggio 2003.
(19) Inps, circolare n. 50 del 5 marzo 2011.
(20) Inps, circolare n. 32 del 10 febbraio 2011.

Professionisti di regola fuori campo Irap

Commissione tributaria regionale Lazio - Sezione I - Sentenza 22 aprile 2013 n. 238/1/13
Nell'esercizio delle professioni intellettuali, in via di principio, non è configurabile l'esistenza di un'organizzazione di beni che possa funzionare separatamente e indipendentemente dall'intervento del professionista e che possa giustificare l'assoggettabilità a Irap. È quanto si evince dalla sentenza della Commissione tributaria regionale di Roma 22 aprile 2013 n. 238/1/13.

Michela Grisini, Il Sole 24 ORE - Guida al Diritto, 27.05.2013

I Fatti Di Causa
La vicenda giudiziaria nasce dall'impugnazione da parte di un contribuente di una cartella di pagamento Irap, relativa all'anno 2005, emessa dall'Agenzia delle entrate a seguito di liquidazione del modello Unico. Il contribuente contestava la pretesa del Fisco in quanto riteneva che l'attività professionale di geometra dallo stesso esercitata senza alcuna autonoma organizzazione e senza avvalersi di dipendenti non determinava, alla luce dell'orientamento della giurisprudenza costituzionale, l'assoggettamento a Irap. La Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso non rinvenendo nel caso di specie i presupposti organizzativi per l'assoggettabilità del contribuente all'imposta in questione. Avverso la pronuncia di primo grado proponeva appello l'Agenzia delle entrate rilevando che il requisito della "organizzazione" doveva ritenersi condizione intrinseca dell'esercizio di un'attività libero professionale (sul punto si veda anche la sentenza della Cassazione 4923/13). Si costituiva in giudizio il contribuente.

La sentenza della Commissione tributaria regionale
Con sentenza n. 238/1/13, la Ctr, nel respingere l'appello dell'Agenzia delle entrate per non aver riscontrato «costi per beni ammortizzabili o per l'acquisizione di servizi di terzi che potrebbero far pensare ad un'organizzazione imprenditoriale», ha fornito alcune precisazioni in materia di Irap. La Commissione ha innanzitutto ricordato che, con sentenza 21 maggio 2001 n. 156, la Corte costituzionale ha ritenuto che l'assoggettamento a Irap del lavoro autonomo è pienamente conforme ai principi di uguaglianza e di capacità contributiva rispetto all'imposizione che colpisce la base imponibile determinata da un'attività imprenditoriale «essendo identica in entrambi i casi l'idoneità alla contribuzione ricollegabile alla nuova ricchezza prodotta, non apparendo inoltre la suddetta uguaglianza lesiva della garanzia costituzionale prestata al lavoro», ma anche e soprattutto che «l'elemento organizzativo, necessario ai fini dell'imposizione IRAP, è connaturato alla nozione d'impresa, mentre è possibile ipotizzare un'attività professionale svolta in assenza di capitali o lavoro altrui», con la conseguenza che, qualora venga accertata sul piano fattuale l'assenza di elementi organizzativi, l'Irap non deve essere applicata al professionista.
Alla luce di tali considerazioni, la Commissione tributaria regionale ha ritenuto che l'assenza di tali elementi organizzativi non va intesa, al pari di quanto ritenuto dall'ufficio, come «assenza totale di elementi di organizzazione», in quanto tale assenza costituisce una «condizione... impossibile nell'ipotesi di lavoro autonomo, in cui l'organizzazione sarebbe *in re ipsa*, rappresentata dalla mera attività del professionista». Inoltre, va considerato che la stessa natura "reale" dell'Irap, nell'ambito della categorie di imposta, ha necessariamente come presupposto «una pluralità di elementi ulteriori rispetto alla mera attività lavorativa». Ne deriva he, qualora venisse tassata

l'organizzazione intrinseca, come vorrebbe l'ufficio, «si verrebbe a tassare non il valore della produzione netta, come previsto dalla norma istitutiva dell'Irap, ma si attuerebbe una mera doppia imposizione del reddito» attraverso «un surrettizio aumento dell'aliquota Irpef gravante sul reddito prodotto».
La Commissione ha altresì evidenziato la diversa natura giuridica, almeno sul piano prettamente civilistico, che le professioni intellettuali hanno rispetto a quella delle imprese: le prime sono fondate sull'*intuitu personae* del professionista, le seconde sull'organizzazione dei beni finalizzata all'esercizio di un'attività economica che costituisce «un *quid pluris* rispetto all'attività di lavoro personale dello stesso imprenditore».

Conclusioni

Conseguentemente, la Commissione ha ritenuto che «è, in via di principio, assolutamente non configurabile l'esistenza di un'organizzazione di beni che possa funzionare separatamente e indipendentemente dall'intervento del professionista, dovendo essere prevalente la sua personale attività professionale rispetto all'eventuale utilizzazione di... beni strumentali che non potrà mai essere sostitutiva dell'attività medesima». In altri termini, ai fini Irap non è sufficiente il coordinamento e l'organizzazione più o meno complessa del professionista, ma la «organizzazione, autonoma rispetto al lavoro professionale, capace di spersonalizzare l'attività svolta e di fornire come struttura a se stante quella prestazione professionale che connota l'attività professionale tipica del professionista».

Antincendio e prevenzione incendi

Dal regolamento di prevenzione incendi le novità per le installazioni elettriche

Ogni anno in Italia i Vigili del Fuoco sono chiamati a effettuare più di 200.000 interventi su incendi di varia natura. Le statistiche indicano che il 28%circa degli incendi le cui cause siano state accertate sono di origine elettrica; la percentuale sale al 35% se si fa riferimento all'insieme degli incendi "accidentali", ossia escludendo quelli di origine dolosa. Proprio per l'importanza che gli impianti elettrici assumono ai fini della prevenzione incendi, i provvedimenti legislativi recentemente emanati nello specifico settore hanno imposto requisiti sempre più stringenti per definirne le caratteristiche di progetto e verificarne le corrette modalità di realizzazione. Di notevole portata è, in particolare, il recente D.P.R. n. 151/2011, che ha esteso questi procedimenti anche alle macchine elettriche fisse con presenza di liquidi isolanti combustibili in quantitativi superiori a un metro cubo (attività n. 48/B), in precedenza oggetto di controllo solo se a servizio di altre attività soggette. E' anche rilevante, per il numero di attività interessate, il decreto 27 luglio 2010. Sono analizzati, nel dettaglio, le novità introdotte di questi provvedimenti legislativi nel contesto delle norme di buona tecnica di riferimento.

Calogero Turturici, Michele Mazzaro, Gianfranco Tripi, Il Sole 24 ORE - Ambiente & Sicurezza, 28.05.2013 , n. 10

Il certificato di prevenzione incendi deve attestare il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione incendi e la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio nei locali, nelle attività, nei depositi, negli impianti e nelle industrie pericolose, elencati nell'Allegato I al D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151, "*Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122*", in relazione alla detenzione e all'impiego di prodotti infiammabili, incendiabili o esplodenti che comportano, in caso di incendio, gravi pericoli per l'incolumità della vita e per la preservazione dei beni.
Le attività sottoposte ai controlli di prevenzione incendi, nel rispetto del "principio della proporzionalità dell'azione amministrativa" della Pubblica Amministrazione, sono distinte nelle categorie A, B e C, in relazione alla dimensione dell'impresa, al settore di attività, alla esistenza di specifiche regole tecniche, alle esigenze di tutela della pubblica incolumità. In base alle categorie devono essere assolti i seguenti adempimenti (si veda lo*schema 1*):
- attività di categoria A - presentazione di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) a lavori ultimati;
- attività di categoria B e C - presentazione del progetto ai fini della valutazione di conformità e SCIA a lavori ultimati.
Ai fini della valutazione di conformità dei progetti e, in particolare, ai fini della descrizione della strategia antincendio (punto A.1.4, Allegato I al D.M. 7 agosto 2012, "*Disposizioni relative alle modalità di presentazione e al contenuto delle istanze e delle segnalazioni in materia di prevenzione incendi, connessi ai servizi resi dai Comandi provinciali dei Vigili del Fuoco*"), nell'ambito delle "misure preventive e protettive assunte" per fare fronte al rischio valutato, occorrerà anche evidenziare i provvedimenti assunti in materia di impianti elettrici.

La nuova normativa non ha introdotto modifiche circa i requisiti previsti per gli impianti elettrici, per i quali, dunque, dovranno essere adottati provvedimenti affinché:
- non costituiscano causa di innesco di incendi o di esplosioni o non siano veicolo di propagazione di incendi;
- garantiscano la selettività (orizzontale e verticale) al verificarsi di un guasto su un circuito (di sicurezza);
- siano dotati di chiare indicazioni sul funzionamento in emergenza (idonea segnaletica di sicurezza in conformità al Titolo V, D.Lgs. n. 81/2008);
- posseggano caratteristiche strutturali, tensione di alimentazione e possibilità di intervento tali da non costituire pericolo durante le operazioni di spegnimento (D.P.R. n. 246/1993, ribadito dal regolamento (UE) n. 305/2011);
- garantiscano un'autonomia minima di funzionamento per gli impianti di protezione compatibili con le esigenze del piano di emergenza.
Gli elaborati grafici da presentare a corredo della richiesta di valutazione di conformità dovranno evidenziare, in particolare:
- gli impianti tecnologici esterni (cabine elettriche, elettrodotti ecc.);
- l'ubicazione degli organi di manovra in emergenza;
- quanto altro ritenuto utile per una descrizione complessiva delle attività ai fini antincendio (planimetria con la classificazione dei luoghi in ordinari, MARCI o ATEX, sorgenti di alimentazione di riserva, generatori fotovoltaici ecc.);
- l'illuminazione di sicurezza.
A seguito della presentazione della SCIA, per le attività di categoria A e B sono previsti controlli a campione, per le attività di categoria C deve comunque essere effettuato un sopralluogo da parte del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco competente per territorio.
In precedenza, i soli impianti (le macchine) elettrici sottoposti come tali ai controlli di prevenzione incendi erano costituiti dalle centrali termoelettriche e dai gruppi per la produzione di energia elettrica di potenza superiore a 25 kW, costituenti tuttora attività soggette (rispettivamente nn. 48 e 49,Allegato I).
In effetti, oltre agli impianti di protezione dalle scariche atmosferiche, anche quelli di produzione, di trasporto, di distribuzione e di utilizzazione dell'energia elettrica sono considerati rilevanti ai fini della sicurezza antincendio (punto 3, Allegato II al D.M. 7 agosto 2012) anche se non costituenti autonoma attività soggetta ai controlli di prevenzione incendi.
Infatti, il D.M. 7 agosto 2012 ha previsto che fra le certificazioni e le dichiarazioni da presentare ai fini della SCIA siano comprese:
- per gli impianti rilevanti ai fini antincendio che ricadono nel campo di applicazione del D.M. 22 gennaio 2008, n. 37, la dichiarazione di conformità di cui all'art. 7, stessa norma;
- per gli altri impianti rilevanti ai fini antincendio, dichiarazione di corretta installazione e funzionamento corredata di progetto o di certificazione di rispondenza e di corretto funzionamento dell'impianto a firma di professionista antincendio [1], iscritto negli appositi elenchi di cui all'art. 16, D.Lgs. 8 marzo 2006, n. 139.

Schema 1

Le novità
Le attività sottoposte ai controlli di prevenzione incendi sono distinte in tre categorie per le quali è prevista una disciplina differenziata in relazione al rischio

Sanzioni
E' opportuno evidenziare che le norme di prevenzione incendi e, in generale, di sicurezza sul lavoro hanno integrato in maniera sostanziale il quadro sanzionatorio previsto dal D.M. n. 37/2008. Infatti, questa norma ha previsto solo sanzioni amministrative (pecuniarie) da 100 a 1.000 euro per la violazione degli obblighi previsti dallo stesso (quali la mancata o irregolare redazione della dichiarazione di conformità, l'affidamento dei lavori a imprese non abilitate, l'esecuzione non a regola d'arte ecc.).
D'altra parte, l'art. 20, D.Lgs. n. 139/2006, "*Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni e ai compiti del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003 n. 229*", ha introdotto sanzioni penali (reclusione da tre mesi a tre anni e multa da 103 a 516 euro) per chi falsifica o altera certificazioni e dichiarazioni ovvero in queste attesti il falso. Il D.P.R. n. 445/2000, "*Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa* ", all'art. 76 ha previsto che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci sia punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia (art. 483, c.p.); inoltre, sempre lo stesso art. 76 ha previsto che le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 (quali iscrizione in albi o in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni, appartenenza a ordini professionali, titolo di studio, titolo di abilitazione ecc.), sono considerate come fatte a pubblico ufficiale (art. 483, c.p.).
In attività con lavoratori dipendenti, l'art. 22, D.Lgs. n. 81/2008, "*Attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*", ha previsto l'arresto fino a sei mesi o l'ammenda da 1.500 a 6.000 euro per i progettisti dei luoghi e dei posti di lavoro e degli impianti che non rispettano i principi generali di prevenzione in materia di salute e di sicurezza sul lavoro o che non scelgono attrezzature, componenti e dispositivi di protezione rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari in materia.
L'art. 24, d'altra parte, ha previsto l'arresto fino a tre mesi o l'ammenda da 1.200 a 5.200 euro per gli installatori e i montatori di impianti che non si attengono alle norme di salute e di sicurezza sul lavoro, nonché alle istruzioni fornite dai rispettivi fabbricanti.

Comunicazione con le amministrazioni pubbliche

Alle novità riguardanti la prevenzione incendi occorre aggiungere, per l'impatto nella modalità di comunicazione fra imprese e amministrazioni pubbliche (quindi, anche con i Vigili del Fuoco) per questi procedimenti, il "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82).
Questa norma ha previsto che entro il 1° gennaio 2014 la presentazione di istanze, di dichiarazioni, di dati e lo scambio di informazioni e di documenti, anche a fini statistici, tra le imprese e le amministrazioni pubbliche e viceversa avvenga esclusivamente utilizzando le tecnologie dell'informazione e della comunicazione.
Pertanto, entro questa data gli installatori e i progettisti dovranno necessariamente ricorrere a caselle di posta elettronica certificata (PEC) per l'invio della documentazione che, a sua volta, dovrà essere sottoscritta con firma digitale.

Impianti elettrici nelle attività commerciali con superficie superiore a 400m^2

Gli impianti elettrici sono trattati al punto 6, Allegato al D.M. 27 luglio 2010, "*Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio delle attività commerciali con superficie superiore a 400 mq*", che non ha introdotto sostanziali novità rispetto alle regole precedenti.
Infatti, anche per queste attività gli impianti elettrici, ai fini della prevenzione incendi, devono possedere le seguenti caratteristiche generali:
- i componenti non devono innescare un incendio o un'esplosione e non devono propagare gli incendi;
- il comportamento al fuoco delle condutture elettriche non deve costituire pericolo per gli occupanti;
- i vari circuiti e, in particolare, quelli di alimentazione dei servizi di sicurezza, devono essere elettricamente indipendenti;
- i dispositivi di sezionamento dei circuiti che possono costituire pericolo per la sicurezza dei soccorritori devono essere manovrabili, anche mediante un circuito di comando a distanza in grado di "funzionare in caso di incendio", da posizione protetta e opportunamente segnalata;
- i quadri contenenti i dispositivi di protezione dei circuiti di alimentazione dei servizi di sicurezza destinati a funzionare in caso di incendio devono essere protetti dal fuoco e riportare chiare indicazioni dei circuiti ai quali sono riferiti.

Nel particolare, invece, sono state introdotte le seguenti principali modifiche:
- potenziamento del livello di illuminazione lungo le vie di esodo, fissato pari a 10 lux a un metro dal piano di calpestio; potenziamento, rispetto a quanto previsto per i locali di pubblico spettacolo e/o dalla norma UNI EN 1838, del livello di illuminamento in tutti gli altri ambienti aperti al pubblico, fissato a 5 lux;
- uscite di sicurezza con lampade sempre accese;
- obbligo di installazione di un impianto di diffusione sonora;
- obbligo di prevedere, per le attività con superficie > 20.000 m2, un centro di gestione delle emergenze, compartimentato e con accesso dall'esterno, dotato di strumentazione per ricevere e trasmettere comunicazioni agli addetti al servizio antincendio, alle aree della struttura e all'esterno, centrali di controllo e segnalazione degli incendi, dispositivi di sezionamento di emergenza e/o di avvio della ventilazione meccanica dei prodotti della combustione.

La regola tecnica di prevenzione incendi ha fissato gli obiettivi che gli impianti elettrici devono conseguire e le prestazioni minime delle alimentazioni di sicurezza ai fini della sicurezza antincendio. Le norme tecniche hanno consentito di tradurre questi obiettivi in apposite specifiche che rendono meno soggettiva l'applicazione della norma stessa. In particolare, qualora la valutazione del rischio induca a considerare la struttura commerciale quale luogo a maggior rischio in caso di incendio, a causa dell'elevata densità di affollamento o dell'elevato tempo di sfollamento in caso d'incendio, dovranno essere attuate le ulteriori misure previste dalla sezione 751, CEI 64-8/7 ("*Ambienti ed applicazioni particolari - Sezione 751: Ambienti a maggior rischio in caso di incendio*").

Inoltre, occorrerà considerare, nello specifico, quanto suggerito dalla guida CEI 64-51 ("*Guida per l'integrazione degli impianti elettrici negli edifici - Criteri particolari per centri commerciali*") che ha individuato i seguenti requisiti:
- locale trasformatori:
-- strutture REI 120;
-- accesso da spazio a cielo libero o da disimpegno aerato dall'esterno;
-- prescrizioni Capitolo 7.6, CEI 11-1;
- sezionamento distinto per l'alimentazione dei servizi generali e le forniture degli esercizi commerciali;
- suddivisione dei circuiti di illuminazione tale che, in caso di un guasto, il livello di illuminamento sia ancora sufficiente, assicurando che la potenza impegnata su ciascun circuito non superi i 2.500 VA;
- impianto di diffusione sonora conforme alle norme CEI 100-55;
- illuminazione di emergenza assicurata mediante almeno due circuiti in ogni locale;
- il comando di emergenza deve agire anche sull'alimentazione di riserva del compartimento;
- il quadro generale sino a 1.500 m^2 deve essere collocato in ambiente diverso dall'area vendita e dai depositi, oltre 1.500 m^2 deve essere ubicato in un locale compartimentato non direttamente comunicante con gli ambienti destinati al pubblico, eventualmente anche all'interno della cabina di trasformazione.

Per quanto non direttamente connesso ad aspetti di prevenzione incendi, è opportuno evidenziare che la guida ha previsto che l'alimentazione di riserva sia in grado di alimentare:
- il 50% dell'illuminazione dell'area vendita, della galleria, del parcheggio coperto;
- il 100% dell'illuminazione del deposito merci e servizi;
- il 100% dell'illuminazione e delle prese spina in zone lavorazioni;
- la centrale frigo;
- la zona carica batterie dei carrelli elevatori;
- il centro elaborazione dati;
- le casse;
- le bilance elettroniche;
- i forni panificazione;
- l'impianto di sollevamento delle acque;
- l'impianto antintrusione;
- il centralino telefonico;
- la sala ristoro.

Per le mega strutture (oltre i 10.000 m^2), l'alimentazione di riserva deve assicurare la copertura del 100% del carico.

Macchine elettriche con quidi isolanti combustibili in quantitativi superiori a 1m^3

Le macchine elettriche con presenza di liquidi isolanti combustibili in quantitativi superiori a 1 m3 costituiscono specifiche attività soggette ai controlli di prevenzione incendi (categoria B).
Gli enti e i privati responsabili delle nuove attività introdotte nell'Allegato I al D.P.R. n. 151/2011, esistenti alla data del 22 settembre 2011, devono espletare i prescritti adempimenti entro il 7 ottobre 2013. Gli adempimenti sono già cogenti, invece, per le attività realizzate dopo il 7 ottobre 2011 (data di entrata in vigore del D.P.R. n. 151/2011).
Non essendo disponibili regole tecniche di prevenzione incendi che trattino in maniera specifica l'argomento, sono individuate le principali misure di sicurezza antincendi applicabili all'installazione delle macchine elettriche dedotte dai criteri generali previsti dal regolamento UE n. 305/2011 e dalle norme tecniche emanate dal Comitato elettrotecnico italiano. In particolare, nell'istallazione delle macchine elettriche occorre adottare:
- idonee misure di prevenzione contro l'incendio delle apparecchiature; idonee misure di protezione contro il rischio di propagazione da/ verso il luogo di installazione delle apparecchiature;

- le misure necessarie per la salvaguardia degli occupanti dei locali/ fabbricati di installazione.
- riferimenti normativi sono i seguenti:
- l'Allegato 1 al regolamento (UE) n. 305/2011 con particolare riferimento al "*Requisito essenziale n. 2: Sicurezza in Caso di Incendio*";
- alcune regole tecniche di prevenzione incendi dove sono dettate distanze di sicurezza tra le linee aeree in alta tensione e le installazioni caratterizzate dalla presenza di liquidi e di gas infiammabili; in particolare, l'art. 29, D.M. 31 luglio 1934, l'art. 2.10, parte II, D.M. 24 novembre 1984, l'art. 4.2.4, D.M. 13 ottobre 1994, l'art. 6,D.M. 18maggio 1995, l'art. 3.1, D.M. 24 maggio 2002, l'art. 13.2, D.P.R. n. 340/2003, l'art. 7, D.M. 14 maggio 2004, l'art. 3.1, D.M. 31 agosto 2006, l'art. 2.6, D.M. 17 aprile 2008;
- le seguenti norme CEI emanate dal Comitato tecnico CT99:
-- CEI EN 61936-1 (2011-07), "*Impianti elettrici con tensione superiore a 1 kV in c.a - Parte 1: Prescrizioni comuni", che a partire dal 1° novembre 2013 sostituirà la norma CEI 11-1: 1999;*
-- CEI 11-17, "*Impianti di produzione, trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica- Linee in cavo*";
-- CEI 11-4, "*Esecuzione delle linee elettriche aeree esterne*".

Le macchine elettriche che devono essere considerate sono sia quelle rotanti (generatori, motori ecc.) sia quelle statiche (trasformatori, raddrizzatori, convertitori ecc.). In particolare, non costituiscono specifica attività soggetta i trasformatori a secco, mentre vi rientrano quelli aventi quantità di liquido isolante/ refrigerante superiore a 1 m^3, indipendentemente dal punto di combustione e dal potere calorifico.
Per i convertitori statici, i reattori, i sistemi statici di continuità (UPS), quando per il raffreddamento sono utilizzati liquidi combustibili, dovranno essere adottate le medesime misure di protezione contro gli incendi per i trasformatori.

I fabbricati e le strutture

E' necessario premettere che le prescrizioni contenute nella norma CEI EN 61936-1 devono essere applicate tenendo sempre in debita considerazione quanto previsto dal D.Lgs. n. 81/2008 in merito alla sicurezza dei luoghi di lavoro.
La norma CEI EN 61936-1, al punto 7.5.1, ha richiesto la compatibilità delle strutture portanti e separanti con il carico di incendio previsto, ovvero il soddisfacimento del Livello III di prestazioni contro l'incendio di cui al D.M. 9 marzo 2007, facendo attenzione al ripristino delle compartimentazioni in corrispondenza degli attraversamenti e, in particolare, di quelli negli spazi nascosti come, per esempio, i pavimenti galleggianti.
Le superfici di aerazione dei fabbricati devono essere protette in modo da impedire l'introduzione di materiale pericoloso (per esempio, inneschi) dall'esterno adottando uno o più dei provvedimenti suggeriti al punto 7.5.2, in particolare:
- finestre in materiale infrangibile (provvedimento difficilmente applicabile se l'apertura deve essere computata ai fini dello smaltimento dei prodotti della combustione);
- finestre protette da grate, purché del tipo a maglia fitta;
- realizzazione di aperture di 1,8 m al di sopra del livello di accesso (provvedimento che, tuttavia, dovrebbe essere accompagnato da ulteriori protezioni sulle aperture per l'obiettivo prefissato);
- inacessibilità agli estranei dell'edificio mediante recinzione esterna di almeno 1,8mdi altezza.

Vie di esodo

Il punto 7.5.4, CEI 61936-1, ha richiesto che le vie di fuga debbano avere larghezza minima non inferiore a 800mm, come, tra l'altro, ha previsto il punto 1.5, Allegato IV al D.Lgs. n. 81/2008. Questa larghezza non può essere ridotta dalle sporgenze delle apparecchiature (meccanismi di manovra, carrelli di apparecchiature in posizione di estrazione ecc.).

Purtroppo, nello stesso capitolo, è stata suggerita una larghezza minima residua di 500 mm quando parti movibili o portelli aperti sono bloccati nella direzione di fuga, in evidente contrasto con le prescrizioni normative, a meno di parti mobili/portelli richiudibili nella direzione di fuga per semplice spinta.
La stessa larghezza anomala (500 mm) è richiamata per le vie di accesso necessarie per montaggi o per manutenzioni, ubicate dietro apparecchiature chiuse (pareti piene).
La lunghezza della via di fuga è proposta in:
- 40 m per installazioni con una tensione nominale superiore a 52 kV;
- 20 m per installazioni con tensione nominale fino a 52 kV.
La norma non ha fissato alcun requisito minimo per l'altezza dei cunicoli e delle gallerie cavi percorribili o accessibili (si rammenta che il requisito minimo per l'altezza è pari a 200 cm per tutti gli altri fabbricati) e non ha posto limiti alla lunghezza dei percorsi di esodo. Pertanto, è necessario riferirsi alle disposizioni del D.M. 10 marzo 1998 prescrivendo o proponendo, per la sicurezza del personale e delle installazioni, anche impianti di rivelazione e di allarme antincendio per una pronta evacuazione e/o sistemi antincendio per le operazioni di estinzione, qualora non possano essere condotte diversamente.
In alternativa, le misure da adottare potranno essere valutate nell'ambito di quelle previste dal D.P.R. 14 settembre 2011, n. 177, "*Norme per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinati*".
Per le porte dei locali bisogna prestare attenzione ai seguenti provvedimenti di norma:
- l'impiego di materiali a bassa infiammabilità per quelle attestate all'esterno;
- larghezza netta minima pari a 750 mm (in contrasto, tuttavia, con il punto 1.6.5, Allegato IV al D.Lgs. n. 81/2008, che ha previsto, per porte di larghezza minima di m 0,80, una tolleranza in meno del 2% (784 mm);
- il criterio generale di rimando al D.Lgs. n. 81/2008 (Allegato IV, punto 1.6) e al D.M. 10 marzo 1998 (Allegato III) per la dislocazione, non essendo l'argomento trattato in alcun modo.

Impianti di condizionamento e ventilazione
La norma ha previsto il ricorso a sistemi di ventilazione naturale e/o a impianti di raffreddamento, di riscaldamento, di deumidificazione, di ventilazione per assicurare le condizioni climatiche richieste dai costruttori delle apparecchiature.
Gli impianti meccanici, qualora deputati anche allo smaltimento dei prodotti della combustione, dovranno avere caratteristiche costruttive e di funzionamento utili allo scopo (continuità di esercizio in caso di incendio).
Ulteriori aspetti da valutare sono i seguenti:
- la norma ha raccomandato il monitoraggio del funzionamento per i sistemi meccanici al fine di poterli considerare utili al controllo della temperatura secondo le indicazioni del costruttore delle macchine installate;
- per la ventilazione dei locali batterie bisogna valutare anche il rischio di esplosione secondo la norma CEI EN 50272-2;
- per i locali di installazione dei gruppi elettrogeni di emergenza è necessario tenere conto delle prescrizioni di cui al Capo VI, lettera *f)*, D.M. 13 luglio 2011;
- in presenza di apparecchiature contenenti gas SF6, il sistema di ventilazione deve provvedere al controllo delle concentrazioni in aria in caso di rilascio in maniera da non superare la soglia di pericolosità prevista dalla normativa per la salute e la sicurezza del personale [2].

La protezione contro gli incendi
La norma ha individuato le seguenti misure per il contrasto del rischio di incendio:
- precauzioni per limitare le sorgenti d'incendio:
-- protezioni elettriche;
-- protezioni termiche;
-- protezioni da sovra-pressione;
-- materiali resistenti al fuoco;
- precauzioni per le vittime degli incendi:
-- separazione, mediante distanziamento, dalle fonti di incendio;
-- prevenzione della propagazione delle fiamme;
-- criteri di ubicazione degli impianti;
-- contenimento dei liquidi;
-- barriere antifiamma (per esempio, materiali resistenti al fuoco EI 60/90);
-- sistemi di estinzione.
Le apparecchiature di estinzione devono essere individuate in funzione delle caratteristiche delle installazioni presenti nel locale; nel caso in cui non fosse tecnicamente percorribile la protezione con i soli mezzi di estinzione portatili/carrellati a causa dell'elevato quantitativo di materiali combustibili presenti, potrebbe essere necessario fare ricorso a un impianto di estinzione, peraltro già previsto dalla norma CEI 64-15 per gli impianti a servizio degli edifici storici.
Nel caso in cui il locale dovesse ospitare sistemi di alimentazione di servizi di sicurezza, è opportuno separare le due sezioni dell'alimentazione ordinaria e di emergenza con pareti antincendio.

Il sezionamento di emergenza
In conclusione, è opportuno ricordare la particolare attenzione che è necessario porre sul sistema di sezionamento dell'alimentazione elettrica del fabbricato servito (per esempio, da generatore o da trasformatore), in funzione della "qualità"dell'alimentazione che deve essere fornita. Ovviamente, il sezionamento deve essere operato in modo tale da garantire la continuità di esercizio dell'alimentazione ordinaria delle utenze industriali (o sanitarie) di emergenza nonché degli impianti di protezione attiva e questo deve essere chiaramente segnalato con apposita cartellonistica conforme al D.Lgs. n. 81/2008.

_____
[1] La modulistica per queste dichiarazioni è disponibile, alla voce "Modulistica prevenzione incendi"*, sul sito www.vigilfuoco.it (modello PIN 2.4 e modello PIN 2.5).*
[2] La ventilazione forzata può essere omessa se la quantità di gas, contenuta nel comparto di dimensioni maggiori, non supera, a pressione atmosferica, il 10% del volume del locale.

Smart Grids: l'evoluzione delle reti elettriche tra architetture e normativa tecnica

Il tema energetico è, da alcuni anni, ai primi posti dell'agenda europea e mondiale e si sta ponendo come uno degli elementi basilari per concorrere all'uscita dall'attuale crisi economica. L'obiettivo strategico è quello di integrare le varie fonti energetiche in un unico sistema capace di garantire uno sviluppo socio-economico sostenibile dal punto di vista ambientale e aperto a diversi operatori e costruttori del settore, puntando, nel contempo, a un uso intelligente dell'energia e, quindi, a un'ottimizzazione dei consumi. Questo obiettivo verrà raggiunto attraverso lo sviluppo della normativa tecnica di settore, che sarà il fattore essenziale per consentire un'evoluzione della rete elettrica aperta a tutti i portatori di interesse del sistema, in grado di assicurare alla clientela nuovi servizi e, più in generale, un mercato dell'energia effettivamente liberalizzato

Mario Calabrese, Romano Napolitano, Federico Bellio, Gianluigi Pugni, Carlo Tornelli, Il Sole 24 ORE - Ambiente & Sicurezza, 28.05.2013, n. 10

Nel prossimo futuro le reti elettriche evolveranno, dalle attuali strutture gerarchiche dotate di grandi centrali di generazione che convogliano flussi di energia unidirezionali all'utenza finale attraverso la rete di trasporto e una capillare rete di distribuzione, verso strutture caratterizzate da una forte presenza di generazione distribuita e da flussi di energia bidirezionali. Questa prospettiva evolutiva è peraltro già visibile anche in Italia, considerando la presenza significativa di eolico e fotovoltaico sul territorio e la possibilità di riversare nella rete l'energia in eccesso.
L'attuale tendenza è di far migrare le attuali reti elettriche, avvalendosi dell'apporto essenziale dell'ICT (*information and communication technology*), in modo da consentire una gestione efficace delle fluttuazioni insite nella generazione di energia rinnovabile, all'interno di un contesto che vede una variabilità crescente dei carichi elettrici sia nel tempo sia nello spazio. Su quest'ultimo aspetto si riportano, a titolo esemplificativo, la variabilità dei carichi correlati ai nuovi schemi tariffari che si stanno introducendo per la clientela residenziale, alle esigenze contingenti del mondo industriale che richiedono a volte picchi di energia disponibili in punti remoti della rete, all'aumento dei veicoli elettrici in circolazione e alla conseguente necessità di assicurare la loro ricarica sul territorio.
All'interno di questa evoluzione delle reti elettriche, in corso da alcuni anni, rivestono una crescente importanza le norme tecniche che concorrono ad abilitare, insieme alle norme regolatorie, l'apertura dei mercati e l'interoperabilità tra apparati-sistemi di costruttori e operatori del settore.
Si ritiene, quindi, necessario fornire una sintesi dei modelli e delle architetture *Smart Grids* che stanno emergendo a livello internazionale nonché della normativa tecnica del settore relativamente ai protocolli di comunicazione, ai modelli informativi e ai meccanismi di sicurezza che si stanno definendo all'interno di queste architetture.

Enti normatori e modello concettuale delle *Smart Grids*

Sono diversi gli enti normatori e gli istituti di ricerca che a livello mondiale si occupano del tema *Smart Grid*, a partire dagli enti nord-americani NIST (*National Institute of Standards and Technologies*) ed EPRI (*Electric Power Research Institute*) che da anni sono attivi sul tema.

L'analisi si concentrerà, tuttavia, sullo stato e sulle prospettive di sviluppo dei lavori normativi dell'IEC (*International Electrotechnical Commission*) e del CENELEC (*Comité Européen de Normalisation en ELectronique et en électrotechnique*), poiché la prolificità di questi organismi sul tema *Smart Grid* può riflettersi sulle attività normative sul tema in Italia, alla luce delle azioni di coordinamento avviate dalla Commissione Europea.
Ci si riferisce in particolare agli *output* dello SG-CG (*Smart Grid Coordination Group*), costituito da CEN, CENELEC ed ETSI (*European Telecommunications Standards Institute*) sulla base del mandato della Commissione Europea M/490, che partendo dalle risultanze degli altri organismi normativi tra cui IEC e NIST ha sviluppato un suo modello e delle sue architetture utili allo sviluppo degli *standards* del settore.
In particolare l'SG-CG, partendo dal modello concettuale *Smart Grid* sviluppato dal NIST nel 2009 e fatto proprio anche dall'IEC, ha introdotto nuovi blocchi funzionali e nuove linee di flusso informativo/elettrico dando luogo almodello concettuale indicato in *figura 1*.
Il significato dei vari blocchi funzionali riportati in questo modello è illustrato come segue:
- *Customer*, nella nuova accezione non è solo il consumatore finale dell'energia elettrica,ma anche il produttore di energia distribuita che può immettere parte di essa in rete e al cui interno sono comprese le funzioni utili alla misura e controllo dei consumi individuali e più in generale le funzioni di rete domestica;
- *Power Grid* (formata dai blocchi funzionali indicati in *figura 1* come *transmission* e *distribution*), coincide con la rete trasmissiva e distributiva di oggi, dotata però dell'intelligenza necessaria a comunicare con tutti gli altri sistemi nel nuovo scenario *Smart Grid;*
- *Distributed Energy Resources/ DER*, rappresenta le risorse elettriche distribuite, connesse direttamente alla rete elettrica di distribuzione (tipicamente nel range tra 3 KW e 10.000 KW) e controllabili direttamente dal gestore di tale rete;
- *Bulk Generation*, consente di gestire le fluttuazioni delle rinnovabili e la variabilità dei carichi elettrici, utilizzando a esempio il pompaggio delle centrali idroelettriche o i sistemi di accumulo realizzati con batterie;
- *Operations*, è finalizzato all'esercizio emanutenzione della rete elettrica, alla gestione dei fuori servizio della rete e alla raccolta dei dati di misura dell'energia;
- *Markets,* si occupa di tutti gli aspetti commerciali legati all'offerta dei servizi elettrici incluso il loro *pricing*;
- *Service Provider*, è finalizzato all'espletamento di servizi come il *billing* e la configurazione della rete domestica.
Con riferimento a questo modello concettuale l'IEC, ampliando il suo tradizionale lavoro normativo sugli "*electrical flows*", ha negli ultimi anni standardizzato molti elementi necessari a garantire l'interoperabilità, con adeguato livello di sicurezza, tra i diversi blocchi funzionali di *figura 1.* In altri termini, l'IEC sta affrontando il tema delle norme sui *"secure communication flows*". Nell'ambito del proprio dominio di competenza l'IEC ha, in particolare, analizzato e/o standardizzato:
- l'architettura di riferimento per *Smart Grid* e il possibile percorso di transizione dalle architetture attuali;
- i protocolli di comunicazione, che costituiscono i meccanismi di scambio delle informazioni tra apparati e sistemi della rete elettrica e anche tra la rete elettrica e il mondo esterno;
- la sintassi dei dati trasportati dai suddetti protocolli nonché la loro semantica. La normativa si pone su questo aspetto un obiettivo ambizioso, visto che mira a realizzare un modello condiviso tra i vari operatori e costruttori del settore degli apparati e dei sistemi di rete;
- i meccanismi di sicurezza e di protezione, finalizzati a preservare l'integrità della rete elettrica in presenza sia di tentativi di intrusioni indebite sia di guasti e gravi anomalie.
Tra i vari soggetti attivi sull'argomento, CENELEC e CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano) hanno un ruolo attivo sul tema *Smart Grid*.

In particolare:
- il CENELEC ha deciso di seguire molto da vicino le diverse attività internazionali, evitando una duplicazione dei lavori con l'IEC e concentrandosi su eventuali aspetti peculiari per il mercato unico e sugli indirizzi suggeriti dalla Commissione Europea (riferimento al già citato SG-CG);
- il CEI, contraltare nazionale dell'IEC e del CENELEC, oltre a partecipare attivamente con i suoi esperti ai lavori di questi due organismi e a recepire le normative internazionali del settore, sviluppa quelle norme che hanno una peculiarità specificamente nazionale. A questo proposito, lo sviluppo delle norme che regolano il collegamento degli impianti di generazione distribuita alla rete di alta, media e bassa tensione nazionale, nell'ottica di assicurare un corretto riversamento della potenza elettrica generata localmente verso la rete elettrica italiana (riferimento a norme CEI 0-16 e CEI 0-21 del 2012).

Figura 1

Modello concettuale della *Smart Grid* sviluppato dal SG-CG sulla base del modello NIST
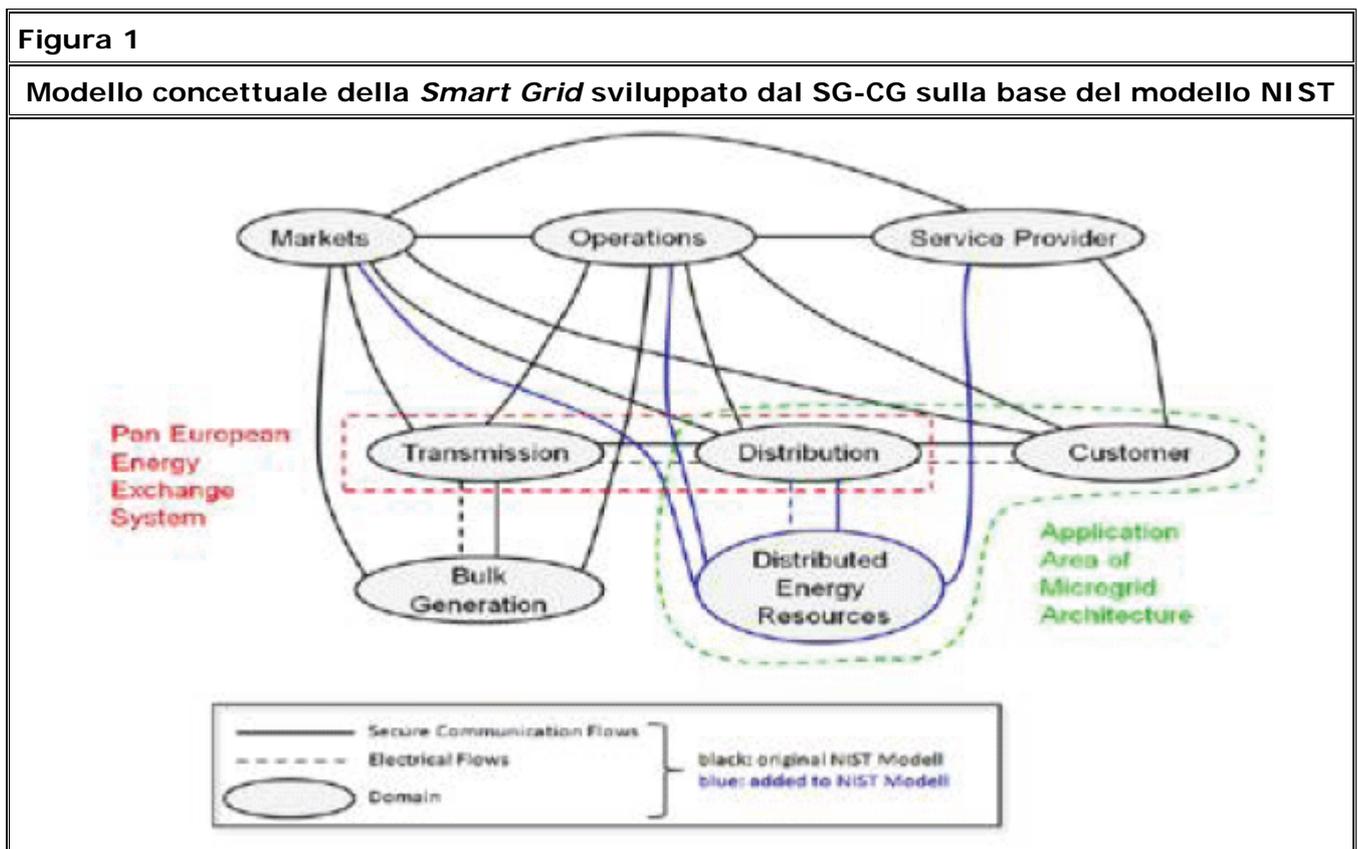
SGAM, un modello dell'architettura per *Smart Grid*

Sotto le spinte dei vari fattori descritti in precedenza l'architettura della rete elettrica, tradizionalmente costituita da una struttura gerarchica con flussi di energia unidirezionali (generazione, trasporto, distribuzione, utenza), sta evolvendo verso un'architettura magliata, caratterizzata da flussi energetici bidirezionali.
L'architettura che si andrà a realizzare dovrà consentire una efficace cooperazione tra due infrastrutture aventi in generale caratteristiche e scopi molto diversi tra loro:
- un'infrastruttura elettrica che evolverà rispetto alla situazione attuale tendendo sempre di più a essere basata su centri di produzione, distribuiti anche tra più nazioni, in grado di garantire il cosiddetto "zoccolo di base" del fabbisogno energetico, affiancati da centri di produzione secondaria distribuiti sul territorio anche a livello di utenza residenziale;

- un'infrastruttura informativa *real-time* e bidirezionale, in grado di far cooperare in modo efficace i vari attori della catena del valore (produttori, trasportatori e venditori di energia, clienti finali, fornitori di servizi).
Questi concetti sono sintetizzati nello SGAM (*Smart Grid Architecture Model*), sviluppato dallo *Smart Grid Coordination Group* europeo e rappresentato in *figura 2*, che rappresenta un modello *target* verso cui far tendere le attuali reti elettriche. All'interno di questo modello sono stabiliti i "domini", le "zone" e i "livelli di interoperabilità" per i vari livelli indicati, in accordo al modello concettuale descritto al prece- dente paragrafo. Inoltre, partendo da questo modello architetturale e attraverso la definizione degli "*Use Cases*", è possibile definire nello SGAM gli scambi informativi per i vari livelli nonché tutti gli attori coinvolti, finalizzati alla realizzazione di un determinato servizio.
A completamento di questo paragrafo si può affermare che i principali cambiamenti architetturali che le reti elettriche dovranno subire per arrivare all'architettura *target* SGAM sono i seguenti:
- da un controllo centralizzato degli apparati di rete si dovrà transitare verso un controllo distribuito;
- da flussi di energia monodirezionali (dal centro alla periferia), che oggi caratterizzano in modo prevalente le reti elettriche, si passerà a flussi di energia bidirezionali;
- da una limitata interazione che i centri di controllo delle reti elettriche hanno attualmente con i carichi di potenza locali associati alla generazione distribuita e alla microgenerazione, si dovrà necessariamente passare alla possibilità di interagire con tali carichi in modo da garantire una coerenza tra domanda e offerta di energia, mantenendo nel contempo un'adeguata affidabilità della rete.

La transizione tra l'architettura elettrica attuale e l'architettura SGAM è un percorso che richiederà diversi anni per un suo consolidamento.
Si possono comunque intravedere dei passi evolutivi in questo percorso e in particolare tre *step* fondamentali:
- reti attive, sviluppo di reti di alta-media tensione con elevata percentuale di impianti di generazione distribuita, controllati direttamente o indirettamente dagli operatori responsabili della distribuzione con conseguente mantenimento dell'equilibrio tra domanda e offerta di energia su una determinata area geografica (questo *step* è nei fatti già parzialmente realizzato in diversi paesi);
- microreti, sviluppo di reti di bassa tensione con elevata percentuale di generazione da fonti rinnovabili, con sistemi di accumulo esercibili "in isola" e alimentazione di emergenza dalla rete principale, con un mantenimento anche in questo caso di un equilibrio tra domanda e offerta dell'energia su una determinata area geografica;
- *utility* virtuali, sviluppo di una sorta di reti *peer-to-peer* con un mercato dell'energia locale basato su segnali di prezzo continui tra generatori e carichi (per esempio a intervalli dell'ordine dei 15 minuti) e con passaggio da una visione "geografica" della rete elettrica caratteristica dei due punti precedenti a una visione "globale e *real-time*".
Per concludere, si può comunque affermare che questa transizione implicherà un graduale spostamento delle priorità degli operatori e costruttori del settore dal valore dell'energia al valore dell'informazione e che essa sarà inoltre possibile in presenza di norme regolatorie chiare e di una normativa tecnica consolidata e coerente. Quest'ultimo aspetto sarà oggetto di approfondimento dei prossimi paragrafi.

Figura 2

***Smart Grid Architecture Model* (SGAM) sviluppato dal SG-CG**
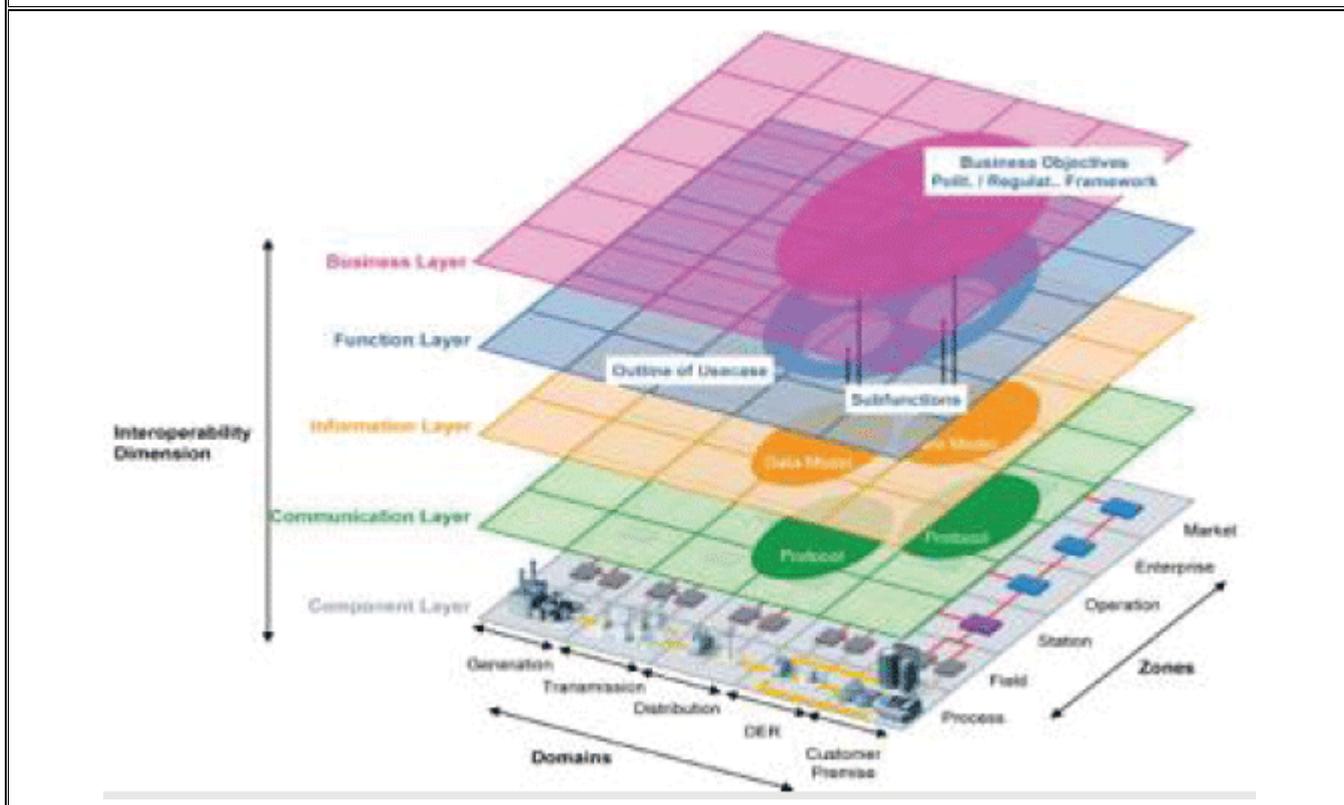
Stato della normativa su *Smart Grid*

Considerando la complessità della materia, l'analisi verterà sullo stato della normativa su protocolli di comunicazione, modelli informativi e sicurezza all'interno delle future reti elettriche rimandando a futuri approfondimenti altre due componenti molto importanti per le *Smart Grids* che riguardano, in particolare, le norme sugli *smart metering* elettrici e sulla rete domestica e le norme che regolano la ricarica delle auto elettriche.

In *figura 3* è riportata lo schema tramite il quale l'IEC rappresenta graficamente le principali norme di sua competenza nell'ambito in esame. In particolare lo schema prevede tre livelli funzionali:

- il livello degli *IT-Systems* è associabile ai blocchi funzionali *market* e *service Providers* previsti dal modello concettuale di *figura 1*;
- il livello dei *Control Center* coincide con la funzione *operation* del modello concettuale di *figura 1* e prevede al suo interno delle funzionalità quali SCADA (*Supervisory Control and Data Acquisition*), finalizzata alla raccolta e acquisizione dei dati, *Inter-CC Datalink* per il colloquio con altri *Control Center*, e, infine, le funzioni di gestione dell'energia e dei dati a essa associati;
- il livello delle *Substation* coincide con le funzioni di *Transmission* e *Distribution* di *figura 1* e comprende al suo interno sia gli apparati di rete (per esempio trasformatori, sezionatori, interruttori) sia tutte le funzioni intelligenti preposte alla sicurezza e protezione della rete, alla raccolta dei dati di traffico e al dialogo con i*Control Center*.

In *tabella 1* sono riportati titolo e campo applicativo della serie di norme rappresentate graficamente in *figura 3*. Queste norme sono recepite a livello europeo dal CENELEC e a livello italiano dal CEI.

Tabella 1	
Elenco delle principali norme su *Smart Grid* (fonte IEC)	
Campo applicativo	**Norme o serie di norme**
Reti elettriche di trasmissione e di distribuzione	IEC/TR 62357 *"Power systems management and associated information exchange - Part 1: Reference architecture"*
	Serie CEI EN61970 "*Sistema di gestione dell'energia, interfaccia di programmazione applicativa (EMS-API)*"
	Serie CEI EN 60870-6 "*Sistemi ed apparecchiature di telecontrollo - Parte 6: protocolli di telecontrollo compatibili con le norme ISOe le norme ITU-T*"
	Serie CEI EN IEC 61968 "*Integrazione delle applicazioni nelle imprese elettriche di pubblica utilità - Interfacce di sistema per la gestione della distribuzione"*
	Serie CEI EN61850 *"Reti e sistemi di comunicazione per l'automazione nell'ambito dei sistemi elettrici*"
	Serie CEI EN60870-5 "*Sistemi ed apparecchiature di telecontrollo - Parte 5: protocolli di trasmissione*"
	CEI EN 60870-5-102 *"Sistemi ed apparecchiature di telecontrollo - Parte 5: Protocolli di trasmissione - Sezione 102: Norme complementari per la trasmissione di totali integrati nei sistemi elettrici di potenza"*
	Serie CEI EN60870-6-Tase.2 "*Sistemi ed apparecchiature di telecontrollo - Parte 6: protocolli di telecontrollo compatibili con le norme ISO e le norme ITU-T - Tase.2*"
	CEI EN 60870-5-101 *"Sistemi ed apparecchiature di telecontrollo - Parte 5: Protocolli di trasmissione - Sezione 101: Norma di accompagnamento per compiti elementari di telecontrollo"*
	CEI EN 60870-5-104 *"Sistemi ed apparecchiature di telecontrollo - Parte 5: Protocolli di trasmissione - Sezione 104: Accesso alla rete usando profili normalizzati di trasporto per IEC 60870-5-101"*
	Serie IEC 62351 "*Power systems management and associated information exchange -Data and communications security"*
	CEI EN61850-3 "*Reti e Sistemi di comunicazione per l'automazione nell'ambito dei sistemi elettrici-Parte 3: requisiti generali*"
	Serie CEI EN60870-2 "*Sistemi e apparecchiature di telecontrollo - Parte 2: condizioni di funzionamento*"
	Serie IEC 62488 *"Power line communication systems for power utility applications"*

Rete elettrica di distribuzione	Serie CEN EN 61334 "*Automazione della distribuzione mediante sistemi di comunicazione su linee elettriche*"
	CEI EN 60834-1 "*Apparati di teleprotezione per sistemi elettrici - Prestazioni e prove - Parte 1: Sistemi di comando*"
	CEI EN 60870-5-103 "*Sistemi ed apparecchiature di telecontrollo - Parte 5: Protocolli di trasmissione - Sezione 103: Norma di accompagnamento per l'interfaccia informativa dell'apparecchiatura di protezione*"

Figura 3

Sintesi grafica delle principali norme IEC su *Smart Grid* (fonte: IEC TC57)

Reference Architecture TR
IT-Systems
Energy Managem. System Applicata.
Distrib. Managem. System Applicata.
61968
61970
61970
Communication Bus
SCADA
Inter-CC Datalink
60870-6
Other Control Centers
62488
60870-5-102
61334
60870-6-Tase.2
61850
60870-5-101/104
Control
Substati
Security/ Prote
62351
61850-3
60870-2
Remote Terminal Unit
Substation Automation System
60870-5-103
61850
61850
6083-4
Other Substations
Protection, Control, Metering
61850
Switchgear, Transformer, Instrumental Transf.

Le norme sui protocolli e sui modelli informativi
Definire e utilizzare delle norme sui protocolli di comunicazione agevola l'interoperabilità sia tra apparati e sistemi della rete elettrica appartenenti a uno stessa area sia nelle interazioni tra aree diverse (per esempio nello scambio di informazioni tra due operatori europei di rete elettrica).
L'esigenza di utilizzare norme di questa natura è particolarmente sentita in ambienti tecnologicamente eterogenei dove convivono apparati-sistemi appartenenti a costruttori diversi, vista la necessità in questi casi di individua-re un modo condiviso e univoco, quindi normalizzato, di scambiare informazioni.
In aggiunta a ciò, occorre evidenziare che la disponibilità di un modello informativo per la rete elettrica e i suoi componenti consente la condivisione del medesimo significato dei dati fra gli apparati sistemi che si scambiano informazioni tramite i suddetti protocolli, permettendo conseguentemente il raggiungimento dell'interoperabilità a livello applicativo. Infine, definire e condividere un modello informativo abilita l'uso di tecnologie "*model-driven*" nello sviluppo del *software* e permette una separazione delle logiche applicative dal formato dei dati, aspetti che facilitano il riutilizzo di componenti *software* e la manutenzione delle applicazioni.
Sono queste le motivazioni strategiche che hanno spinto in questi anni vari organismi a lavorare sulle norme dei protocolli e dei modelli informativi, istanziandoli nel contesto della rete elettrica.
In particolare, in ambito IEC si è creata su questo tema una duplice filiera di produzione di norme che si sta cercando di far convergere in una visione integrata:
- da una parte esistono le norme della serie 61850 che, oltre ai protocolli di comunicazione, hanno definito, per un insieme di contesti applicativi e di modalità di interazione, un insieme di strutture e nomi *standard* per ogni informazione presente nei dispositivi da gestire organizzandole in un modello dati (si veda *figura 4*). Da notare, nella modalità di interazione *peer-topeer*, la presenza del protocollo GOOSE (*Generic Object Oriented Substation Events*) per l'invio rapido di eventi e del protocollo SMV (*Sample Measured Values*) per l'invio rapido di misure e, inoltre, nella modalità *client/server*, la presenza del protocollo MMS (*Manufacturing Message Specification*);
- dall'altra esistono le norme sul CIM (*Common Information Model*) appartenenti alle serie 61968, 61970 e 62325 che hanno puntato a formalizzare la conoscenza del dominio elettrico tramite un insieme di classi e loro associazioni (per esempio classe *Equipment* con le sue associazioni *Switch, ProtectedSwitch e Breaker*) con possibilità di ritagliare dei profili all'interno del modello CIM a seconda delle proprie esigenze.
L'obiettivo dei prossimi anni è di convergere verso una modello integrato delle informazioni relative al settore elettrico, armonizzando innanzitutto la serie di norme 61850, con quelle che definiscono il modello CIM e successivamente armonizzando le analoghe norme sul modello dati per gli *smart meter* elettrici.

Figura 4
Principali norme e modalità di interazione della serie 61850

Modalità client/server
IEC 61850
Modalità peer-to-peer
DER — 61850-7-420
Inverters — 61850-90-7
Hydro & Wind — 61850-7-410, 61400-25
Mobilità elettrica — 61850-90-8
Automazione della distribuzione — 61850-90-6
Sincrofasori — 61850-90-5
[...]
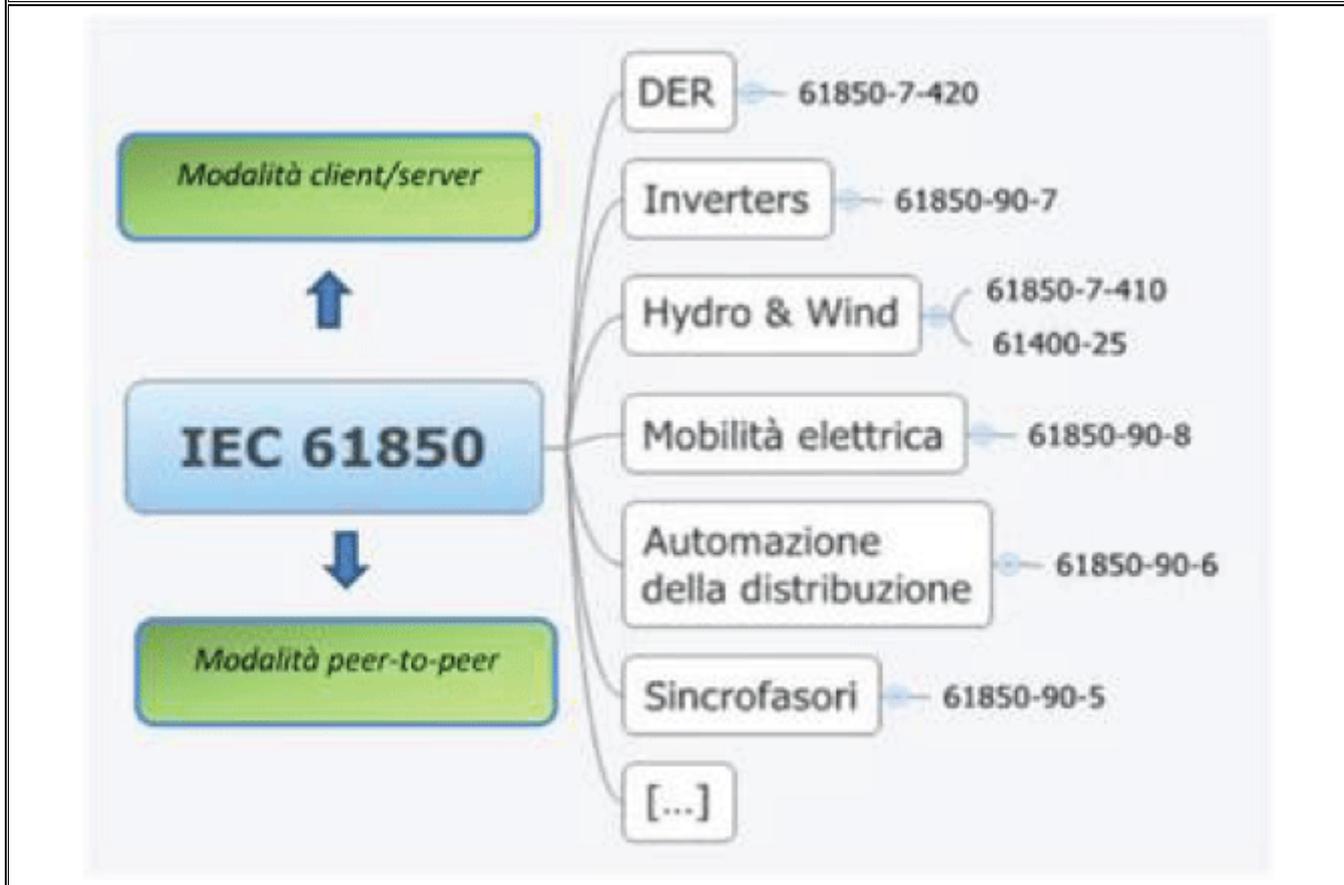
Le norme sulla sicurezza della rete elettrica
L'evoluzione architetturale delle attuali reti elettriche verso le *Smart Grids* porta con se il rischio di un aumento della loro vulnerabilità.
L'introduzione di un'infrastruttura informativa aperta implica infatti maggiori rischi da intrusioni indebite negli apparati/sistemi che, se non opportunamente gestiti, potrebbero inficiare il funzionamento stesso della rete elettrica. Per questi motivi, l'attenzione sul tema sicurezza è cresciuta notevolmente nel corso degli ultimi anni, dando enfasi non solo al contrasto delle intrusioni indebite nella fase operativa ma anche a una preventiva pianificazione dei rischi e a un conseguente progetto degli apparati-sistemi.
Questi ultimi dovrebbero prevedere, già in fase progettuale, le funzionalità adeguate al rischio che è stato pianificato, in modo da avere delle soluzioni di sicurezza adeguate ed economiche.
Anche a livello normativo l'IEC ha avviato da qualche anno la stesura di una serie di specifiche tecniche sul tema della sicurezza nella comunicazione e nella protezione dei dati all'interno delle reti elettriche.
La *tabella 2* sintetizza le specifiche con la data dei rilasci già avvenuti e dei prossimi passi già pianificati.

Come si nota dalla *tabella 2,* la normativa sulla sicurezza richiede ancora un notevole sforzo di consolidamento, considerando sia la complessità del tema sia la difficoltà a raccordare in modo coerente le suddette specifiche tecniche con la serie di norme sui protocolli e modelli informativi discusse in precedenza (serie 61968, 61970 e 61850) e in accordo anche con norme sviluppate fuori dal contesto IEC. L'azione di raccordo fra le varie normative richiede un complesso intreccio fra gli enti responsabili su opportuni tavoli di coordinamento che sono stati appositamente attivati.

Tabella 2

Elenco delle principali specifiche tecniche per la sicurezza nelle reti elettriche (fonte IEC)

Specifica Tecnica	**Rilasci già avvenuti**	**Prossimi passi**
IEC/TS 62351-1 "Introduction to security issues"	2007	
IEC/TS 62351-2 "Glossary of terms"	2008	Revisione per metà 2013
IEC/TS 62351-3 "Security for profiles including TCP/IP	" 2007	CDV Ed. 2 dicembre 2012, rilascio definitivo giugno 2014
IEC/TS 62351-4 "Security for profiles including MMS"	2007	Aggiornamento in corso
IEC/TS62351-5"Security for IEC60870-5 and derivatives"	2009	Ed. 2 in pubblicazione
IEC/TS 62351-6 "Security for IEC 61850 profiles"	2007	Revisione in corso
IEC/TS 62351-7 "Network and system management (NSM) data object models"	2010	Revisione in corso
IEC/TS 62351-8 "Role-Based Access Control"	2011	Aggiornamento previsto nel 2014
IEC/TS 62351-9 "KeyManagement"		Primo rilascio 2013 norma definitiva 2015
IEC/TS 62351-10 "Security Architecture"	2012	Prima pubblicazione 2012

IEC/TS 62351-11 "Security for XML Files"		Nuovo progetto approvato fine 2012, primo rilascio fine 2013

Conclusioni
Il processo di evoluzione delle reti elettriche verso le *Smart Grids* avrà diversi impatti sia per i clienti sia per gli operatori e i costruttori del settore. Questi ultimi dovranno adeguare i propri prodotti, e in alcuni casi svilupparne di nuovi, per stare al passo con gli obiettivi delineati dalla nuova architettura.
Lo sviluppo coerente e completo della normativa tecnica del settore sarà comunque un fattore essenziale per consentire un'evoluzione della rete elettrica aperta a tutti i portatori di interesse del settore, in grado di assicurare alla clientela nuovi servizi e, più in generale, un mercato dell'energia effettivamente liberalizzato.
- principali sviluppi normativi utili a favorire il completamento delle norme del settore e una loro piena utilizzazione da parte dell'industria sono in sintesi i seguenti:
- completamento del modello dei dati della rete elettrica, con armonizzazione delle varie norme esistenti in questo ambito;
- completamento della standardizzazione in ambito sicurezza;
- disponibilità di linee guida pratiche, finalizzate a chiarire come usare le norme esistenti.
Rimangono, inoltre, aperti e da completare dal punto di vista normativo, altri due temi che rientrano a pieno titolo nell'ambito *Smart Grid,* gli *smart metering* elettrici con i problemi connessi alla rete domestica e la ricarica delle auto elettriche.
In conclusione, si può dire che la sfida posta dall'evoluzione delle reti elettriche verso le *Smart Grids* richiede ulteriori sforzi da parte di tutti gli attori in campo. La possibilità di poter realizzare nei prossimi anni questa transizione epocale dipenderà anche dalla capacità degli enti normatori di fornire norme di riferimento in tempo utile e dalla rapidità dell'industria di predisporre soluzioni tecnologiche adeguate.

Fine della "selva" di antenne

Il D.M. sviluppo economico del 22 gennaio 2013 contiene le regole tecniche per gli impianti di antenna condominiali centralizzati per la ricezione dei segnali di radiodiffusione, terrestre e satellitare. Obiettivo del provvedimento è la riduzione ed eliminazione della molteplicità di antenne individuali per motivi estetici e funzionali nonché disciplinare la progettazione, la realizzazione e la manutenzione degli stessi impianti; inoltre, si vuole garantire la ricezione di un segnale "sicuro", che potrà consentire l'accesso a servizi interattivi a patto di evitare interferenze nella visione dei programmi televisivi. Il decreto nasce anche dalla necessità di adeguare gli impianti d'antenna condominiali, riceventi il servizio di radiodiffusione, ai requisiti di qualità conseguenti al riutilizzo di parte della banda UHF da parte dei servizi di comunicazione elettronica mobili e personali.

Meo Ivan, Pesce Angelo, Il Sole 24 ORE – Consulente Immobiliare, 31.05.2013

Analizzando nel dettaglio il decreto, si prevede che l'installazione di ogni impianto centralizzato dovrà essere preceduta dall'individuazione di tutti i segnali primari terrestri ricevibili nel luogo considerato e di quelli satellitari prescelti e si dovrà di conseguenza garantire parità di trattamento ai segnali sia terrestri che satellitari, evitando discriminazioni nella distribuzione del segnale alle diverse utenze (art. 4). Inoltre, nel provvedimento è presente una clausola (richiamante il D.Lgs. 259/2003 sulle comunicazioni elettroniche) che consente agli abitanti dell'immobile, l'installazione di antenne per la ricezione di servizi di radiodiffusione e radioamatoriali sulle proprietà o porzioni di proprietà di altri condomini, purché le stesse antenne (con relativi sostegni, cavi di trasmissione e accessori) non arrechino danno alla proprietà medesima o a terzi e non ne impediscano in alcun modo il libero uso e godimento.
Gli impianti per la ricezione dei segnali TV e per i servizi multimediali, devono essere costruiti e mantenuti nelle condizioni di funzionalità e sicurezza previsti dalla normativa vigente. In particolare, per la conformità di progettazione, installazione e manutenzione il riferimento è la dir. n. 2004/108/CE relativa agli aspetti di compatibilità elettromagnetica; poi, per le norme e le indicazioni tecniche di impianto, si fa riferimento alle norme europee Cenelec e nel dettaglio la guida CEI 100-7 e le norme CEI EN 50083 e CEI EN relative agli aspetti funzionali e di sicurezza.

Impianti di ricezione e distribuzione
Diamo una breve descrizione delle parti costituenti l'impianto di ricezione e distribuzione:
- *il sistema di antenne per la ricezione dei segnali* (via terrestre e via satellite): l'impianto dovrà certamente essere a norma e correttamente funzionante, con obbligo di certificazione da parte dell'installatore. Questi deve innanzitutto effettuare un sopralluogo al fine di:
- verificare la situazione dell'impianto del sistema ricevente;
- valutare gli interventi necessari per l'adeguamento e l'installazione del nuovo ricevitore DTT con relazione tecnica del lavoro da effettuarsi e relativi costi da sottoporre al cliente.

Nei casi in cui l'impianto risulta già adatto a ricevere i nuovi segnali, non vi sarà alcuna necessità di intervento; in caso contrario, invece, occorrerà rivedere il sistema delle antenne riceventi, la centralina e, ove necessario, l'intero impianto di edificio e/o di appartamento;
- *il terminale di testa* (centralina): varia in base al tipo di impianto (singolo o collettivo) per il livello del segnale in uscita al sistema di amplificazione. Nel caso di impianti canalizzati, ogni segnale DTT richiede un nuovo amplificatore di canale (o filtro amplificato di canale) o un convertitore di canale;

- *l'impianto di edificio e di appartamento*: sono fondamentali la “schermatura dell'impianto” e gli “adattamenti di impedenza”. Secondo le norme CEI, possono essere garantiti con l'impiego di cavi e componenti passivi adeguati e una installazione a regola d'arte. È consigliabile, inoltre, l'isolamento a RF fra le varie prese dell'impianto di distribuzione dei segnali tv e di quelli multimediali, onde evitare interferenze fra diversi ricevitori collegati sullo stesso impianto;
- *il ricevitore DTT:* la garanzia della corretta ricezione, rimane legata a impianti di ricezione fissi, che mantengono (se realizzati secondo metodi impiantistici corretti) una qualità pressoché costante del segnale ricevuto. È sufficiente la ricezione diretta nelle zone in vista dei trasmettitori, lì dove il segnale è certamente più potente.

IMPIANTO MULTISWITCH SATELLITARE E TERRESTRE
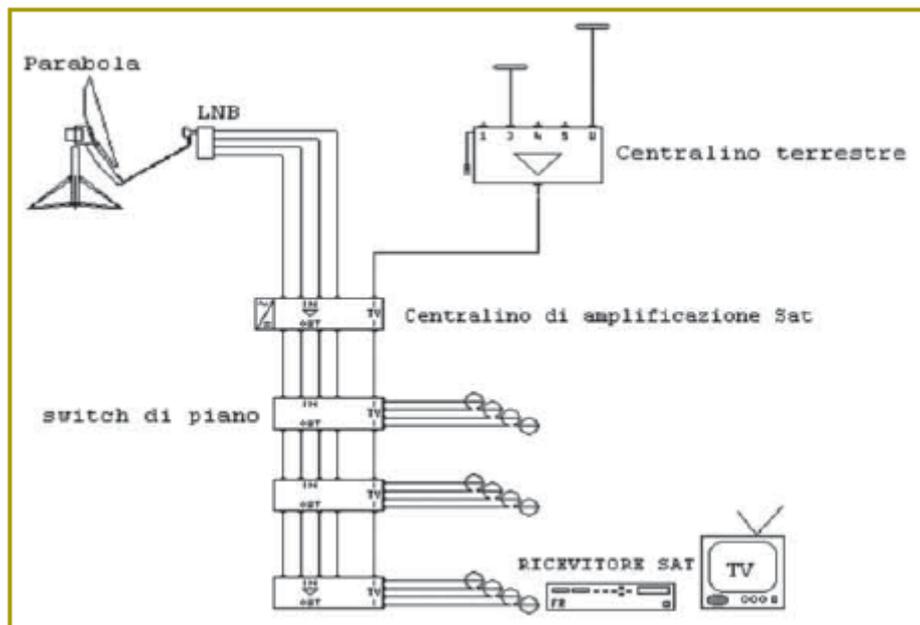
Immagine tratta da www.digital-forum.it.

L'impatto sul decoro architettonico

Tornando a uno degli obiettivi previsti dal decreto, è cioè quello di eliminare la molteplicità di antenne individuali per motivi estetici, dobbiamo inevitabilmente fare cenno al decoro architettonico: questo va inteso come l'estetica data dall'insieme di linee e strutture ornamentali che segnano e identificano le varie parti dell'edificio, nonché forniscono all'edificio stesso nel suo insieme, una precisa e armonica fisionomia, al di là che si tratti o meno di un edificio di pregio artistico.
Per quanto riguarda l'installazione di un'antenna (individuale o centralizzata), va innanzitutto compreso se può essere intesa come un'innovazione che altera o meno il decoro architettonico; per far questo bisogna considerare le condizioni in cui l'edificio si trovava prima dell'installazione (una modifica non può considerarsi pregiudizievole del decoro se esercitata su di un immobile la cui estetica risultava già di per sé compromessa); in più bisogna accertarsi che l'innovazione sia percepibile sull'aspetto generale dell'immobile e non su singole parti o elementi dello stesso.
Nel caso specifico dell'antenna, il rispetto del decoro architettonico si controbilancia con il diritto all'informazione che, secondo le norme di legge, deve essere comunque garantito. Ove l'opera risulti quanto mai indecorosa, gli stessi condomini possono intervenire per modificarne la condizione ed eventualmente decidere una diversa dislocazione, meno di impatto. È fuor di dubbio

che un impianto centralizzato arreca certamente minore impatto visivo rispetto alla moltitudine di antenne e parabole individuali; tuttavia è anche prevista la possibilità di installazione da parte anche solo di un singolo condomino, pur in presenza dell'impianto collettivo (nel rispetto delle parti comuni che non devono essere compromesse all'uso degli altri condomini); caso contrario, non può essere imposta la rimozione di un impianto individuale, per obbligare all'utilizzo dell'impianto centralizzato (a meno di precisi obblighi previsti dal regolamento condominiale).
Per concludere, quindi, va detto che non sempre è il tipo di opera che conta, bensì come questa si inserisce nel complesso estetico dell'edificio.

Lastrico solare: aspetti problematici

Oltre all'ipotesi delle infiltrazioni e quindi della individuazione del soggetto responsabile per i danni conseguenti, nella prassi si presentano spesso altre problematiche che riguardano il lastrico solare di un edificio. Due sentenze della Corte di Cassazione si sono occupate della prescrizione relativa al diritto di opporsi alle nuove costruzioni sul lastrico quando pregiudicano le linee architettoniche del fabbricato e dei requisiti per la validità dell'atto con cui i condomini dividono fra di loro il lastrico solare condominiale.

Ettore Ditta, Il Sole 24 ORE - Consulente Immobiliare, 31.05.2013, n. 930

La prescrizione dell'opposizione alle sopraelevazioni

La sent. n. 17035 del 5 ottobre 2012 della Suprema Corte prende in esame la prescrizione relativa al diritto di opporsi alle nuove costruzioni sul lastrico quando vengono pregiudicate le linee architettoniche del fabbricato; è una sentenza da segnalare perché nella motivazione si distingue il caso della sopraelevazione che pregiudica le condizioni statiche dell'edificio (contro la quale, essendo del tutto vietata, l'azione di accertamento negativo da parte degli altri condomini non si prescrive) dal caso in cui, invece, viene alterato soltanto il decoro o l'aspetto architettonico dell'edificio (e quindi gli altri condomini possono esercitare l'azione contro la costruzione, ma solo entro il termine di prescrizione ventennale).

Nella vicenda da cui ha avuto origine la sentenza un condomino aveva citato in giudizio il condomino proprietario dell'immobile limitrofo, lamentando che sulla porzione del lastrico solare di proprietà del primo in passato era stata apposta una tettoia aperta in plastica poi sostituita da un'altra rigida e completa di grondaia, chiusa sul davanti da una vetrata incardinata in strutture metalliche, le cui estremità inferiori erano infisse nel lastrico; e fra le altre domande l'attore aveva chiesto l'accertamento del pregiudizio, estetico e statico, determinato dalla sopraelevazione e con condanna alla demolizione della stessa. Il tribunale aveva accolto la domanda, ordinando la riduzione in pristino del lastrico solare posto sulla proprietà dell'attore mediante eliminazione della sopraelevazione realizzata, sul presupposto che fosse stato violato l'art. 1127, commi 2 e 3, cod. civ., trattandosi di sopraelevazione vietata perché pregiudicava l'aspetto architettonico dell'edificio.

La Corte d'Appello però aveva capovolto la decisione di primo grado, accertando che la parte convenuta aveva usucapito il lastrico solare, avendone usufruito in maniera esclusiva per il tempo previsto dalla legge.

Da parte sua la Suprema Corte, superate le eccezioni di carattere processuale, ha rilevato che i condomini si possono opporre al proprietario dell'ultimo piano dell'edificio che vuole elevare nuovi piani che alterano il decoro architettonico (sempre che il titolo non disponga altrimenti) e tale diritto può essere esercitato anche dopo che la sopraelevazione sia stata realizzata, per ottenere la riduzione in pristino e il risarcimento del danno; ma, a causa del carattere dispositivo della norma e della posizione di diritto soggettivo dei condomini e del condominio a far valere l'illegittimità della sopraelevazione, l'azione contro di essa è destinata a estinguersi per prescrizione qualora nessuno dei titolari l'abbia esercitata per il tempo determinato dalla legge. Infatti, secondo la Corte, il diritto del condomino a opporsi alla sopraelevazione che pregiudica l'aspetto architettonico dell'edificio non rientra, in mancanza di una espressa previsione legislativa, fra i diritti indisponibili, che sono quelli di cui il titolare non si può privare con un proprio atto di volontà e come tali sono imprescrittibili (come stabilito dalla Cass., sent. n. 10334 del 19 ottobre 1998).

La Corte ha così chiarito che nel caso di sopraelevazione che altera il decoro architettonico - contrariamente a quanto avviene per l'ipotesi in cui le condizioni statiche dell'edificio non consentono neppure di eseguire la sopraelevazione con la conseguenza che allora non vi è un limite all'esercizio del diritto di sopraelevare, ma manca del tutto il presupposto della sua stessa esistenza (e quindi l'eventuale azione di accertamento negativo, che è diretta a far valere l'inesistenza del diritto, è imprescrittibile) - il proprietario esclusivo del lastrico solare o della terrazza a livello è titolare del diritto a sopraelevare e i condomini, qualora intendano limitare tale diritto entro i confini del decoro o aspetto architettonico dell'intero immobile, si possono opporre, perché a loro volta titolari del diritto, spettante a ciascuno di loro quali comproprietari, a non vedere pregiudicata la caratteristica architettonica dell'immobile comune; l'opposizione però deve essere esercitata nel termine della prescrizione ventennale.
Riepilogando: il diritto del proprietario esclusivo del lastrico solare a elevare “nuove fabbriche”, ai sensi dell'art. 1127 cod. civ., trova la sua limitazione nel concorrente diritto dei condomini, in quanto tali, a non vedere turbate le linee architettoniche dell'edificio condominiale, e quindi è possibile ottenere il rimedio della esecuzione in forma specifica mediante l'azione reale della *restitutio in integrum* a tutela della proprietà comune; ma se tale azione non viene esercitata nei limiti temporali entro i quali il proprietario della nuova fabbrica ha maturato il diritto a mantenerla e con la limitazione esistente del diritto altrui, l'opposizione, che è discrezionale, non si può più esercitare, perché il diritto reale a opporsi, che si concretizza in una limitazione del diritto di proprietà altrui, si estingue (come avviene per le servitù), per effetto della prescrizione ventennale, in caso di mancato esercizio, mentre, sotto un diverso aspetto, sono salvi gli effetti dell'usucapione che consegue dal possesso dell'immobile conformemente alle modalità in cui è stato esercitato per il tempo necessario all'acquisto.

Divisione del lastrico solare

La sent. n. 6371 del 13 marzo 2013 della Suprema Corte prende, invece, in esame un altro aspetto della disciplina del lastrico solare che riguarda i requisiti per la validità dell'atto con cui i condomini lo dividono fra di loro. Nella vicenda da cui ha avuto origine la decisione della Suprema Corte alcuni condomini avevano chiesto al tribunale di ordinare l'eliminazione del cancello e di tutte le opere che impedivano l'accesso al lastrico solare condominiale. Il tribunale - dopo l'integrazione del contraddittorio processuale (mancato nel primo giudizio di primo grado) esteso a tutti i condomini per effetto della sentenza della Corte di Appello - aveva accertato la condominialità dei lastrici e quindi aveva condannato i convenuti alla rimozione delle opere che impedivano l'accesso ai lastrici solari, con sentenza poi confermata nel successivo giudizio di appello.
Nel rigettare a sua volta il ricorso per cassazione la Suprema Corte ha osservato in proposito che nei giudizi di merito era stato accertato che l'atto di divisione del lastrico solare, sottoscritto nell'anno 1961, era intervenuto non tra tutti, ma solo tra alcuni condomini e quindi non era idoneo ad attribuire l'esclusiva proprietà dei lastrici perché in contrasto con la natura condominiale che era stata attribuita ai lastrici stessi con precedente titolo (un testamento dell'anno 1924); con la conseguenza che l'atto di divisione non poteva neppure costituire prova del possesso esclusivo per dichiarare l'usucapione, in quanto il possesso utile per pervenire a un acquisto per effetto di usucapione presuppone un fatto concreto e non le mere previsioni di un contratto, alle quali si può semmai attribuire valenza solo rafforzativa di un convincimento, ai sensi dell'art. 116, comma 2, cod. proc. civ., che si fonda su altri elementi. In altre parole non può avere valore, ai fini della prova del possesso esclusivo dei lastrici, un documento che ha riconosciuto al dante causa degli attuali condomini non un possesso, ma un diritto esclusivo sui lastrici che invece non poteva essere trasferito.

La Corte ha inoltre osservato che ciò vale, oltre che per il caso, disciplinato dall'art. 1142 cod. civ., in cui il possessore attuale che ha posseduto in tempo più remoto si presume che abbia posseduto pure nel tempo intermedio (presunzione di possesso intermedio), anche per la presunzione di possesso anteriore regolata dall'art. 1143 cod. civ. (ai sensi del quale il possesso attuale non comporta la presunzione di un possesso anteriore, a meno che il possessore disponga di un titolo a fondamento del suo possesso, nel qual caso si presume che egli abbia posseduto dalla data del titolo), perché l'acquisto da parte di chi agiva per l'usucapione era avvenuto nel 1980 e al momento della proposizione della domanda (anno 1988) non era decorso alcun termine, né quello ordinario di venti anni previsto in generale per gli immobili (art. 1158 cod. civ.), né quello decennale previsto per l'acquisto in buona fede sulla base di un titolo idoneo a trasferire la proprietà e trascritto (art. 1159 cod. civ.).

Altri principi sul lastrico solare

L'art. 1117, n. 1, cod. civ. inserisce il lastrico solare fra le parti comuni dell'edificio in modo alternativo o complementare al tetto tradizionale, dal momento che sia il lastrico solare sia il tetto svolgono comunque la stessa funzione di copertura dell'edificio e possono anche coesistere nello stesso edificio, ovviamente in relazione a zone diverse di esso.

L'elencazione contenuta nell'art. 1117 cod. civ., con riferimento ai beni in esso indicati e a quegli altri che assolvano in vario modo alle medesime funzioni, ha carattere non tassativo e non sancisce una mera presunzione di condominialità, ma afferma in modo positivo detta natura, che può essere esclusa non già con qualsiasi mezzo di prova, ma solo in forza di un titolo specifico in forma scritta; per individuare la consistenza dei beni ceduti e, quindi, la eventuale riserva di proprietà del lastrico solare, assume rilevanza esclusivamente l'atto di vendita originario, non potendo incidere su questo eventuali chiarimenti o ripensamenti espressi in quello successivamente stipulato a favore dei successivi aventi causa (Cass., sent. n. 6005 del 5 marzo 2008).

Il lastrico solare può essere destinato, oltre che all'uso comune, anche all'uso esclusivo e a tal proposito l'art. 1126 cod. civ. prevede che, quando l'uso dei lastrici solari o di una parte di essi non è comune a tutti i condomini, quelli che ne hanno l'uso esclusivo sono tenuti a contribuire per un terzo alla spesa per le riparazioni e ricostruzioni del lastrico, mentre gli altri due terzi sono a carico di tutti i condomini dell'edificio o della parte di questo a cui il lastrico solare serve, in proporzione del valore del piano o della porzione di piano di ciascuno.

Nel caso in cui il lastrico solare serve all'uso comune le spese devono essere ripartite fra tutti i condomini che ne fanno uso; se un edificio è dotato di più lastrici solari destinati a servire soltanto una parte dell'intero fabbricato, le spese relative alla loro manutenzione sono a carico esclusivamente dei condomini che ne traggono utilità (art. 1123, comma 3, cod. civ.).

Il lastrico solare, ai sensi dell'art. 1117 cod. civ., è oggetto di proprietà comune dei diversi proprietari dei piani o porzioni di piano dell'edificio se il contrario non risulta, in modo chiaro e univoco dal titolo, che può consistere negli atti di acquisto dei singoli appartamenti delle altre unità immobiliari e nel regolamento di condominio accettato dai singoli condomini; il proprietario esclusivo dell'edificio, in caso di vendite frazionate dell'immobile, può mantenere a sé la proprietà esclusiva del lastrico solare, ma a tal fine occorre uno specifico atto negoziale perché la proprietà comune prevista dall'art. 1117 cod. civ. può essere vinta soltanto dal titolo contrario, che non può essere ravvisato in atti relativi alla proprietà del terreno, anteriori alla costituzione del fabbricato e alla nascita del diritto di condominio (Cass., sent. n. 13279 del 16 luglio 2004); inoltre il lastrico, quale superficie terminale dell'edificio, esercita comunque l'indefettibile funzione primaria di protezione dell'edificio, ma anche nel caso in cui abbia pure la funzione di terrazzo in uso esclusivo di un solo condomino, così come lascia inalterata la presunzione di proprietà comune prevista dall'art. 1117 cod. civ., non fa neppure venire meno la sua destinazione primaria all'uso comune, con la conseguenza che un simile uso non realizza la violazione dell'art. 1120 cod. civ. (Cass., sent. n. 3102 del 16 febbraio 2005). Nel condominio, per qualificare un lastrico solare come parte

comune, ai sensi dell'art. 1117, n. 1, cod. civ., è necessaria la sussistenza di connotati strutturali e funzionali comportanti la materiale destinazione del bene al servizio e godimento di più unità immobiliari appartenenti in proprietà esclusiva a diversi proprietari; e deve pertanto escludersi la presunzione di comunione di un lastrico solare che, nel contesto di un edificio costituito da più unità immobiliari autonome, disposte a schiera, assolva unicamente alla funzione di copertura di una sola delle stesse e non anche di altri elementi, eventualmente comuni, presenti nel cosiddetto " condominio orizzontale" (Cass., sent. n. 22466 del 4 novembre 2010).
L'art. 1127 cod. civ. (sulle sopraelevazioni), attribuisce al proprietario dell'ultimo piano dell'edificio e al proprietario esclusivo del lastrico solare il diritto di elevare nuovi piani o nuove fabbriche, aggiungendo poi che chi realizza la sopraelevazione, oltre a corrispondere agli altri condomini una indennità, è tenuto a ricostruire il lastrico solare che tutti o parte dei condomini avevano il diritto di usare.
Il lastrico solare accessibile agevolmente non ha soltanto una funzione di copertura del fabbricato e pertanto, se è posto allo stesso livello e destinato al servizio della porzione immobiliare sita all'ultimo piano dell'edificio, può comportare l'obbligo del proprietario di quest'ultimo di costruzione di un muretto recintato da rete metallica al fine di rendere la luce irregolare conforme alle prescrizioni stabilite dall'art. 901 cod. civ. (Cass., sent. n. 5718 del 10 giugno 1998). La responsabilità per i danni ricollegabili a difetti di progettazione o di esecuzione del lastrico solare di proprietà esclusiva è regolata dall'art. 2051 cod. civ., con conseguente accollo del relativo onere economico in capo al solo proprietario esclusivo e senza alcuna compartecipazione del condominio; mentre l'art. 1126 cod. civ. trova applicazione soltanto ai vizi riconducibili a vetustà e a deterioramento per difetto di manutenzione del lastrico stesso (Cass., sent. n. 9084 del 15 aprile 2010 e sent. n. 2840 del 6 febbraio 2013**.** In caso di danni cagionati da omessa esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria sul lastrico solare in edificio condominiale, i singoli condomini sono tenuti, nei rapporti interni fra loro, a concorrere al risarcimento del danno secondo i criteri previsti dall'art. 1126 cod. civ. (Cass., sent. n. 12606 del 7 dicembre 1995).
Il diritto esclusivo di calpestio del lastrico solare può essere acquistato anche per usucapione (Cass., sent. n. 1103 del 17 aprile 1973). Il proprietario esclusivo del lastrico solare è tenuto al pagamento, in proporzione dei relativi millesimi, delle spese condominiali comuni anche nel caso in cui sia vietato sopraedificare dalla normativa edilizia vigente nella zona in cui è sito l'edificio, perché tale divieto (peraltro non immutabile) non fa venire meno il suo diritto di proprietà sul lastrico solare, né questo è utilizzabile soltanto per sopraelevare (Cass. n. 13328 del 29 novembre 1999).
Non costituisce aggravamento della servitù di veduta, ai sensi dell'art. 1067 cod. civ. la sopraelevazione sul lastrico solare con apertura di finestre in corrispondenza dei vani di abitazione di nuova realizzazione, in quanto la trasformazione dell'affaccio occasionale dal parapetto del lastrico stesso in quello quotidiano dalle indicate finestre non determina un incremento della *inspectio* e della *prospectio* sugli appartamenti vicini, essendo al contrario la veduta meno ampia e panoramica rispetto all'originario affaccio esercitato dal parapetto del terrazzo (Cass., sent. n. 11938 dell'8 agosto 2002). L'astratta inidoneità della struttura sottostante a resistere alle sollecitazioni di un eventuale evento tellurico preclude in capo al condomino proprietario dell'ultimo piano dell'edificio o proprietario esclusivo del lastrico solare il sorgere del diritto di sopraelevazione (Cass., sent. n. 3196 dell'11 febbraio 2008).
Le spese di manutenzione e riparazione del lastrico solare di un edificio devono essere pagate ai sensi dell'art. 1126 e quindi un terzo a carico del condomino che ne abbia l'uso esclusivo e gli altri due terzi a carico dei proprietari dei piani o porzioni di piano sottostanti ai quali il lastrico o la terrazza serve da copertura (Cass., sent. n. 5848 del 13 marzo 2007); e così, di regola, il proprietario esclusivo del lastrico solare deve contribuire alle spese di riparazione soltanto nella misura di un terzo, senza dover concorrere nella ripartizione degli altri due terzi che restano a carico dei soli proprietari dei piani sottostanti ai quali il lastrico serve da copertura (Cass., sent. n. 5125 del 3 maggio 1993), mentre il proprietario esclusivo del lastrico solare è tenuto alla doppia contribuzione soltanto qualora sia proprietario anche di una delle unità immobiliari sottostanti, in proporzione del valore della medesima (Cass., sent. n. 11449 del 19 ottobre 1992).

In ogni caso l'art. 1126 cod. civ., nel ripartire le spese per le riparazioni del lastrico solare in uso esclusivo si riferisce solo a quelle riparazioni riguardanti il manufatto posto alla sommità della costruzione, che la separa orizzontalmente dallo spazio superiore, manufatto comprensivo di ogni elemento, sia pure accessorio, come la pavimentazione, ma non anche di tutto ciò che vi è sovrapposto ed è dotato di una propria autonomia strutturale e funzionale (Cass., sent. n. 7472 del 4 giugno 2001).
Con riferimento al lastrico solare il termine "riparazione" contenuto nell'art. 1126 cod. civ. deve essere inteso come sinonimo di manutenzione, attinente cioè a quegli interventi sulle parti di lastrico determinati dall'uso esclusivo, ma comunque collegati alla funzione di copertura dei piani sottostanti a cui il medesimo strutturalmente adempie; detti interventi, tenuto conto della netta distinzione operata dall'art. 1126 cod. civ., non sono assimilabili a quelli definiti di "ricostruzione", che sono invece quei diversi interventi che incidono sugli elementi strutturali del lastrico, come il solaio portante, la guaina impermeabilizzante ecc. (Cass., sent. n. 2726 del 25 febbraio 2002). Il lastrico solare - anche se attribuito in uso esclusivo o di proprietà esclusiva di uno dei condomini - svolge funzione di copertura del fabbricato e, perciò, l'obbligo di provvedere alla sua riparazione o ricostruzione, sempre che non derivi da fatto imputabile soltanto a detto condomino, grava su tutti, con ripartizione delle spese secondo i criteri previsti dall'art. 1126 cod. civ.; con la conseguenza che il condominio, quale custode ex art. 2051 cod. civ. - in persona dell'amministratore, rappresentante di tutti i condomini tenuti a effettuare la manutenzione, ivi compreso il proprietario del lastrico o colui che ne ha l'uso esclusivo - risponde dei danni che siano derivati al singolo condomino o a terzi per difetto di manutenzione del lastrico solare e a tal fine i criteri di ripartizione delle spese necessarie non incidono sulla legittimazione del condominio nella sua interezza e del suo amministratore, comunque tenuto a provvedere alla conservazione dei diritti inerenti alle parti comuni dell'edificio ai sensi dell'art. 1130 cod. civ. (Cass., sent. n. 3676 del 21 febbraio 2006).
Poiché il lastrico solare dell'edificio soggetto al regime del condominio svolge la funzione di copertura del fabbricato, anche se appartiene in proprietà superficiaria o è attribuito in uso esclusivo a uno dei condomini, a provvedere alla sua riparazione o alla sua ricostruzione sono tenuti tutti i condomini, in concorso con il proprietario superficiario o con il titolare del diritto di uso esclusivo e alle relative spese essi devono concorrere secondo le proporzioni stabilite dall'art. 1126 cod. civ.; e quindi la relativa azione deve essere proposta nei confronti del condominio in persona dell'amministratore e non nei confronti del proprietario o titolare dell'uso esclusivo del lastrico, il quale può essere chiamato in giudizio a titolo personale soltanto ove frapponga impedimenti all'esecuzione dei lavori di manutenzione o ripristino, deliberata dagli altri obbligati, e al solo fine di sentirsi inibire comportamenti ostruzionistici od ordinare comportamenti di indispensabile cooperazione, non anche al fine di sentirsi dichiarare tenuto all'esecuzione diretta dei lavori medesimi (Cass., sent. n. 10233 del 15 luglio 2002).
La realizzazione di un bocchettone in seguito a modifiche del lastrico solare in uso esclusivo di un condomino comporta - per l'avvenuta accettazione delle stesse da parte del condominio, desunta dal rimborso delle spese per la riparazione, e per l'esistenza di un interesse collettivo dell'intero condominio all'efficiente funzionamento del bocchettone stesso, quale mezzo di raccolta delle acque meteoriche - che la custodia del bene e i relativi obblighi, una volta realizzata l'opera, si trasferiscono in capo al condominio e, per esso, all'amministratore (Cass., sent. n. 9591 del 20 maggio 2004).
Ciascun condomino è libero di servirsi della cosa comune, anche per fine esclusivamente proprio traendo ogni possibile utilità, purché non alteri la destinazione della cosa comune e consenta un uso paritetico agli altri condomini; ne consegue che l'installazione di una ringhiera (o parapetto) su di un lastrico solare che permetta di affacciarsi su spazi condominiali come i cortili costituisce esercizio del diritto di proprietà e non di quello di servitù, per cui non trovano applicazione le norme che disciplinano le vedute su fondi altrui (art. 905 cod. civ.), bensì quelle che consentono al condomino di servirsi delle parti comuni per il miglior godimento della cosa, senz'altro limite che l'obbligo di rispettare la destinazione, di non alterare la stabilità e il decoro architettonico dell'edificio e di non ledere i diritti degli altri condomini (Cass., sent. n. 13261 del 16 luglio 2004).

Con riguardo alla installazione dell'antenna sul lastrico solare di proprietà di un altro condominio è stato deciso che il diritto di collocare nell'altrui proprietà antenne televisive, riconosciuto dagli artt. 1 e 3 della legge 554 del 6 maggio 1940 e art. 231 del D.P.R. 156 del 29 marzo 1973, e attualmente regolato dagli artt. 91 e 209 del D.Lgs. 259 del 1° agosto 2003, è subordinato all'impossibilità per l'utente di servizi radiotelevisivi di utilizzare spazi propri, poiché il diritto all'installazione non comporta anche quello di scegliere a piacimento il sito preferito per l'antenna (Cass., sent. n. 9427 del 21 aprile 2009).
In tema di immissioni di onde elettromagnetiche provenienti dal traliccio di una emittente radiotelevisiva impiantato sul lastrico solare dell'edificio adiacente, la risarcibilità del danno che si assume essere stato causato dalle immissioni non può prescindere dall'accertamento dell'illiceità del comportamento dell'emittente, che si deve escludere qualora le immissioni si siano mantenute nei limiti fissati dalla normativa vigente, perché in tal caso sono assistite da una presunzione di non pericolosità; ne consegue che, in mancanza di un principio codificato di precauzione che consenta una tutela avanzata a fronte di eventi di potenziale ma non provata pericolosità, si deve escludere in questi casi il diritto al risarcimento di un danno del tutto ipotetico (Cass., sent. n. 1391 del 23 gennaio 2007).

Riqualificazione in terreni delle cessioni di fabbricati da demolire

Quadro normativo
Ampliando il ristretto ambito applicativo della R.M. 22.10.2008, n. 395/E, che ha riqualificato in terreno un fabbricato da demolire oggetto di compravendita, l'Agenzia delle Entrate ha modificato il proprio orientamento espresso in altri documenti di prassi e ha originato numerosi contenziosi su cui la giurisprudenza di merito (e non solo) si sta esprimendo.

Gioacchino Pantoni, Claudio Sabbatini, Il Sole 24 ORE - La Settimana Fiscale, 31.05.2013, n. 21

Fabbricati da demolire e riqualificazione: fondando le proprie ragioni sui concetti esposti nella R.M. 22.10.2008, n. 395/E, l'Agenzia delle Entrate ha sollevato numerose contestazioni ai contribuenti che hanno ceduto fabbricati che, successivamente, sono stati abbattuti dall'acquirente, il quale ha realizzato dei nuovi edifici.
Secondo l'Amministrazione finanziaria, l'operazione in oggetto (compravendita di un complesso immobiliare costituito da fabbricati strumentali con annesse aree urbane) va riqualificata come compravendita di area edificabile.
Invero, la R.M. 395/E/2008 analizza un caso particolare, che esamineremo nel prosieguo, i cui principi sono stati estesamente applicati per riqualificare, ai fini fiscali, numerose compravendite immobiliari.
Come si avrà modo di commentare, detti principi non sono applicabili per analogia a casi differenti da quello esaminato nel citato documento di prassi.
In questa direzione si sta muovendo la giurisprudenza di merito, le cui pronunce segnano un passo importante per far luce sull'intricata questione della natura dei fabbricati destinati ad essere demoliti.

R.m. 395/e/2008 - cessione di fabbricati rientranti in un pdr: in detto documento l'Agenzia delle Entrate ha espresso un proprio parere in relazione alla disciplina applicabile alla cessione di fabbricati che rientrano in un Piano di recupero (Pdr).
E' stato in particolare sottoposto all'Amministrazione finanziaria il seguente quesito interpretativo: una persona fisica, proprietaria da più di cinque anni di due immobili, ha ceduto i medesimi ad un costruttore, che prevede di realizzare sull'area un intervento edilizio. Tali beni immobili, infatti, insistono (insieme ad altri, di proprietà altrui) su un'area oggetto di un Pdr, regolarmente approvato dal Comune competente. In tale situazione, il contribuente ha chiesto all'Amministrazione di sapere se i beni immobili di cui è proprietario, al momento del realizzo di un maggior valore (rispetto al costo di acquisto) derivante dalla cessione all'impresa costruttrice, siano idonei a determinare l'emersione di una plusvalenza tassabile ai sensi dell'art. 67, co. 1, D.P.R. 22.12.1986, n. 917.
L'Agenzia delle Entrate ha sottolineato, in risposta al contribuente, che è essenziale esaminare la natura dell'immobile (fabbricato o terreno) oggetto di compravendita, per determinare la disciplina applicabile.
Nel caso di specie, il fatto che i fabbricati oggetto di cessione fossero compresi in un'area oggetto di un Pdr, "*(...) fa sì che oggetto della compravendita non possano essere più considerati i fabbricati, oramai privi di effettivo valore economico, ma, diversamente, l'area su cui gli stessi insistono, riqualificata in relazione alla potenzialità edificatorie in corso di definizione*".

L'interpretazione dell'Amministrazione finanziaria, quindi, trasforma l'oggetto della compravendita da cessione di fabbricato, che per possesso ultraquinquennale - in capo alle sole persone fisiche non esercitanti attività d'impresa, arte o professione - sarebbe operazione esclusa dal reddito, a cessione di terreno edificabile, comunque sempre tassabile.

Cessione di terreni e fabbricati - altra prassi: con un precedente intervento di prassi (R.M. 24.7.2007, n. 181/E), l'Agenzia delle Entrate, esprimendosi proprio in relazione alle imposte dirette, ha affermato che il trasferimento interessa un'area destinata laddove questa fosse edificata *ex novo*.
Diversamente, "*se la cessione, invece, avesse avuto ad oggetto dei fabbricati, la plusvalenza non si sarebbe realizzata*", essendo trascorso il periodo quinquennale di possesso.
Quindi, si ammette esplicitamente che un'area da edificare *ex novo* è qualificabile, ai fini delle imposte dirette, come terreno, mentre se esiste una costruzione, si tratta di cessione di fabbricato.
Con riferimento alla problematica sollevata dalla R.M. 395/E/2008, il 16.2.2011 è stata presentata un'interrogazione parlamentare (n. 5-04214) con la quale è stato chiesto "*(...) di chiarire il corretto trattamento tributario da applicare alle plusvalenze derivanti dalla cessione di fabbricati inseriti in un'area soggetta ad un piano di recupero già approvato dal Comune*" alla luce del fatto che "*la risoluzione dell'Agenzia delle entrate n. 395/E del 22 ottobre 2008 ha considerato oggetto della cessione non i singoli fabbricati bensì l'area edificabile mentre con specifico riguardo al trattamento ai fini IVA della cessione di un immobile strumentale, la medesima Agenzia in risposta ad un quesito formulato nell'ambito della manifestazione "Telefisco 2011" del 26 gennaio 2011 ha precisato che occorre fare riferimento, ai fini dell'applicazione dell'imposta, alla natura del bene ceduto*", cioè ai fabbricati. Rispondendo all'interrogazione parlamentare:

- è stato effettuato un distinguo, quantomeno opinabile, (1) tra il trattamento ai fini delle imposte dirette e quello ai fini dell'Iva del caso concreto descritto nella R.M. 395/E/2008; (2)
- è stato confermato che l'interpretazione fornita nella R.M. 395/E/2008 è applicabile soltanto al caso concreto - specifico e circoscritto - in essa descritto, ossia l'inserimento del fabbricato in un Pdr. Secondo la risposta fornita nell'occasione, "*posto che in tale particolare caso, ai fini dell'imposizione diretta assume rilevanza la destinazione del bene da parte dell'acquirente e che la stessa non può che avere carattere speculativo, la plusvalenza conseguita dalla cessione di tali fabbricati deve essere in ogni caso sottoposta a tassazione in base al disposto dell'articolo 67, comma 1, lettera b), del TUIR*".

Data l'assoluta incertezza dell'ambito applicativo della prassi ministeriale citata, successivamente è stata presentata un'altra interrogazione parlamentare (Interrogazione - Camera dei Deputati - 4.5.2011, n. 5-04701) per chiedere nuovi chiarimenti in merito alla soluzione interpretativa elaborata dall'Amministrazione finanziaria con la R.M. 395/E/2008: in linea con quanto indicato nella precedente interrogazione, è stato ribadito che i principi della R.M. 395/E/2008 valgono solo in presenza di un Pdr. Così la risposta: "*Nella particolare fattispecie oggetto dell'interpello, l'inserimento dei fabbricati in un piano di recupero, finalizzato alla redistribuzione dei volumi edificati, con incremento delle cubature esistenti, ha condotto a ritenere che, sostanzialmente, l'oggetto della compravendita non fossero i fabbricati stessi, privi ormai di un effettivo valore economico, bensì l'area, divenuta edificabile, sulla quale di fatto si concentrava il valore economico oggetto di scambio (...)*".
Nel caso in cui manchi un vero e proprio provvedimento amministrativo che imponga l'obbligo di demolizione (quale è l'approvazione del Pdr), l'interrogazione parlamentare rinvia a quanto stabilito tra le parti nell'atto di compravendita.
Nonostante le chiare affermazioni circa l'ambito specifico del principio espresso dalla R.M. 395/E/2008 (inserimento degli edifici in un Pdr già approvato dal Comune), negli ultimi anni l'Agenzia delle Entrate ha riqualificato diversi atti di compravendita di fabbricati, sulla scorta del fatto che il cessionario ha successivamente demolito gli stessi per ricostruire edifici nuovi (il che dovrebbe dimostrare - secondo l'Amministrazione finanziaria - che le reali intenzioni delle parti era di compravendere un'area edificabile).

Chi scrive ritiene che la sola previsione di un'eventuale demolizione non possa essere un elemento determinante, in quanto non esiste nel nostro ordinamento tributario una previsione legale che imponga la tassazione sulla base delle intenzioni del contribuente (cessionario, potenzialmente non conosciute dal cedente).
Nel caso esaminato dalla R.M. 395/E/2008 la demolizione è l'obbligatoria conseguenza dell'attuazione dell'apposita convenzione stipulata con il Comune nell'ambito del programma previsto dal Pdr. La demolizione non era un'opzione da esercitare, ma in quel contesto era un preciso obbligo da attuare, con l'effetto che oggetto della cessione in quel caso non erano i fabbricati, "oramai privi di effettivo valore economico" (visto l'obbligo di demolizione), ma erano le volumetrie di cui era previsto il recupero in occasione del riassetto urbano che sarebbe conseguito all'esecuzione del Pdr e alla costruzione dei nuovi edifici.
Ancora: la stessa Agenzia delle Entrate, con la R.M. 28.1.2009, n. 23/E, ha affermato che il fabbricato al rustico non rappresenta un immobile se non ha raggiunto la copertura del tetto ai sensi dell'art. 2645-bis c.c., per cui esso deve intendersi, fino a quel momento, area edificabile. *A contrariis*, l'esistenza di un fabbricato ultimato, fintanto che non è demolito, non può essere negata e/o cancellata.
Un'altra interrogazione (a testimonianza delle perplessità che ha sollevato la R.M. 395/E/2008) presso la Camera dei Deputati del 7.10.2009 (n. 5-018811), ha confermato l'interpretazione fornita nella citata risoluzione, sottolineando la necessità dell'inserimento del fabbricato oggetto di compravendita nell'ambito di un Pdr e negando la possibilità di estendere l'applicazione del principio se non al caso esposto nella risoluzione medesima.
La C.M. 19.1.2007, n. 1/E, punto 7.4 ha stabilito che nel caso di acquisto di fabbricato da demolire (non per obbligo di legge derivante dall'inserimento del fabbricato in un Pdr, ma per mera scelta imprenditoriale, come nella maggioranza dei casi), ma comunque ancora atto all'uso, si tratta pur sempre di acquisto di fabbricato, e non di area, con l'effetto che il costo residuo non ammortizzabile è ammesso in deduzione a mente dell'art. 102, co. 4, D.P.R. 917/1986.
Infine, con la R.M. 23.3.2009, n. 72/E, la stessa Agenzia delle Entrate, per negare un'agevolazione ai fini delle imposte indirette, ha affermato che un immobile da abbattere si qualifica comunque come fabbricato.
In definitiva, le contrastanti interpretazioni fornite dall'Agenzia delle Entrate valgono da sole a togliere ogni valenza alle stesse tesi dell'Amministrazione finanziaria espresse nella R.M. 395/E/2008.

Giurisprudenza in tema: la "metamorfosi" fiscale concepita dalla prassi dell'Amministrazione finanziaria è stata oggetto di recenti interventi giurisprudenziali.
Si segnala che la Ctp di Milano, Sent. 22.12.2008, n. 377/3/2008, ha affermato che "*l'intervento di riqualificazione urbanistica in dipendenza di convenzione stipulata fra privato e Comune non rientra nella nozione di lottizzazione prevista dall'art. 67 (ex 81) del Tuir ostando alla tassazione dell'eventuale plusvalenza conseguita non solo il dato urbanistico ma anche il decorso del quinquennio (cespiti pervenuti per successione apertasi oltre il periodo fissato dalla norma)*".
Nel caso specifico non si trattava di terreno lottizzato, in quanto nessuna richiesta era stata presentata al Comune per la lottizzazione. Si trattava solo di cessione di immobili facenti parte di una zona soggetta a Piano regolatore, convenzionato con il Comune.
Il Collegio ha ribadito che l'operazione posta in essere riguardava un immobile inserito in un programma di intervento mirato a "*riqualificare il tessuto urbanistico edilizio, ambientale*", volto a valorizzare i fabbricati già esistenti e, quindi, non si era in presenza di una compravendita di un'area destinata a essere edificata *ex novo.* Poiché inoltre che i fabbricati risalivano ad una successione aperta nel 1966, per gli stessi non sussisteva plusvalenza. Quindi, in presenza di riqualificazione di un'area già costruita, nessun riferimento va fatto ad aree, ma a fabbricati.

Anche per la Ctp di Reggio Emilia, Sent. 6.12.2010, n. 191/4/2010, il fabbricato da demolire non si qualifica come terreno, diversamente da quanto sostiene l'Amministrazione finanziaria. I giudici di merito hanno stabilito che, ai fini dell'imposta di registro, la cessione di un fabbricato, demolito e poi ricostruito, non è cessione di area fabbricabile: pertanto, alla registrazione di tale atto deve essere applicata l'aliquota prevista per la cessione di un fabbricato (7%) e non di un'area fabbricabile (8%). (3)
I giudici hanno ricordato che, ai fini dell'imposta di registro, occorre aver riguardo all'intrinseca natura e agli effetti giuridici (e non economici) degli atti presentati alla registrazione. Inoltre, il fatto che i fabbricati siano stati successivamente abbattuti non cambia la natura dei beni oggetto del contratto: gli interventi successivi non "trasformano" l'immobile in area edificabile, proprio come - ragionando a contrario - la costruzione di un edificio su un'area edificabile compravenduta non qualifica quest'ultima come fabbricato. La sentenza conclude che nel caso di specie si tratta di un complesso di fabbricati con annessa area pertinenziale, ricordando che il diritto di proprietà di un edificio comprende civilisticamente la facoltà di abbatterli e di costruirli e che di tale *ius edificandi* si è tenuto conto nella stima effettuata per l'accatastamento al Catasto.
La Ctp di Ascoli Piceno, Sent. 4.9.2012, n. 202/2/12, avente ad oggetto la riqualificazione effettuata dall'Agenzia delle Entrate della compravendita di un fabbricato, ha accolto il ricorso del contribuente annullando l'avviso di accertamento emanato dall'Ufficio in quanto totalmente infondato.
Nel dettaglio, la citata Commissione tributaria ha avuto modo di affermare che "*(...) l'atto di compravendita, per l'immobile in argomento, è riferito ad un fabbricato e non ad un terreno con tutti i requisiti in regola da un punto di vista urbanistico, con i relativi dati catastali ben determinati e precisi ed una propria scheda catastale, corrispondente alla sua realtà effettiva, diversamente l'atto di compravendita sarebbe risultato nullo*". Inoltre, "*(...) va aggiunto che, in questo contesto, al momento della cessione il bene inequivocabilmente è un fabbricato (...) e la possibilità derivante dal permesso del Comune di Grottammare di costruire non risulta vincolante per il cessionario al momento dell'acquisto, in quanto il fabbricato non risulta inserito in un piano di recupero, per cui il soggetto acquirente è obbligato ad effettuare gli interventi edilizi sull'immobile acquistato in base allo schema di convenzione predisposto, e, pertanto, non può qualificarsi un atto ai fini del trattamento fiscale in capo al ricorrente venditore, sulla base delle decisioni che potrebbero o non potrebbero essere prese in futuro da un terzo, appunto l'acquirente (...). La commissione, quindi, non ritiene che possa essere variata, da parte dell'Ufficio, la natura di un immobile per un aspetto che appare semplicemente utilitaristico, né ritiene sostenibile considerare l'immobile compravenduto come fabbricato ai fini urbanistici, del diritto civile e delle imposte indirette e come terreno ai fini delle imposte dirette (...)*".
La Ctp di Ancona, Sez. 2, Sent. 28.11.2012, n. 392/2/12, ha esaminato il caso di un'impresa che ha acquistato un immobile (fabbricato più area) adibito a centro commerciale. I giudici non hanno avuto dubbi nel precisare che "*nella fattispecie la ricorrente risulta avere posto in essere una mera compravendita di un complesso immobiliare, adibito a supermercato, composto da fabbricati regolarmente iscritti al catasto urbano*". Il Collegio ritiene, infatti, che il caso oggetto del presente contenzioso non possa essere trattato alla stregua di quanto indicato nella R.M. 395/E/2008, in quanto le fattispecie sono del tutto differenti: il compendio immobiliare acquistato dalla ricorrente non risultava inserito in un Pdr, "*cosicché la sua demolizione non rappresentava l'unica e obbligatoria conseguenza già prevista in un programma amministrativo, come nel caso contemplato dalla suddetta risoluzione*". (4)

Ai fini Iva, la Corte di Giustizia Ue, Sent. 12.7.2012, in causa C-326/11, ha esaminato il trattamento fiscale della cessione di un fabbricato parzialmente abbattuto dal cedente prima della vendita e successivamente ricostruito dal cessionario. La cessione era avvenuta in corso di trasformazione del fabbricato vecchio in uno nuovo: il venditore aveva eseguito lavori di demolizione parziale, mentre l'acquirente si era fatto carico di terminare l'abbattimento del vecchio edificio e dei lavori di costruzione, eseguiti successivamente alla cessione. Secondo la Corte europea, la cessione in esame deve considerarsi esente da Iva, avendo per oggetto un fabbricato esistente (e non un'area edificabile ovvero un edificio nuovo, che avrebbero richiesto l'applicazione dell'Iva). (5)

_____

(1) *Secondo il Consiglio nazionale del Notariato, Studio 21.9.2012, n. 24-2012/T,* "la tesi ad oggi sostenuta che equipara la cessione di un fabbricato che sarà demolito dall'acquirente a cessione di area solo ai fini delle imposte dirette, mentre ai fini delle imposte indirette si tratterebbe, invece, di una cessione di fabbricato appare alquanto opinabile. Infatti, una cessione realizzata attraverso un unico atto, non può essere considerata cessione di area ai fini delle imposte dirette e invece cessione di fabbricato ai fini delle imposte indirette considerato che ai fini del rogito notarile è richiesta la regolarità edilizia, i dati catastali e non ci sarà un certificato di destinazione urbanistica"*.*

(2) *Ai fini Iva è stato esaminato il caso della cessione di un fabbricato strumentale dismesso da demolire. Sul punto, la C.M. 21.6.2011, n. 28/E, punto 1.2 afferma chiaramente che il regime di tassazione ai fini Iva è strettamente correlato alla natura oggettiva del bene ceduto, vale a dire allo stato di fatto e di diritto dello stesso all'atto della cessione, prescindendo quindi dalla destinazione del bene da parte dell'acquirente:* "il regime di tassazione ai fini Iva è strettamente correlato alla natura oggettiva del bene ceduto, vale a dire allo stato di fatto e di diritto dello stesso all'atto della cessione, prescindendo quindi dalla destinazione del bene da parte dell'acquirente. Tanto premesso, riguardo la fattispecie prospettata, si esprime l'avviso che la stessa debba essere trattata alla stregua di una cessione di "immobile strumentale" (...)"*.*

(3) *La vicenda riguarda la cessione di un fabbricato la cui richiesta di demolizione era stata presentata dai venditori. L'Agenzia delle Entrate aveva riqualificato l'atto come compravendita di area edificabile e notificato alle parti un accertamento per liquidare la maggiore imposta. La parte venditrice aveva presentato ricorso e l'Agenzia delle Entrate, con apposite memorie, aveva chiesto che venisse dichiarata la cessazione della materia da contendere avendo, nel frattempo, l'acquirente provveduto a pagare la pretesa tributaria. I venditori, al fine di evitare che si formasse un giudicato esterno - che avrebbe potuto impedire successivamente di contestare un eventuale accertamento valevole ai fini delle imposte dirette (Cass., Sezioni Unite, Sent. 13916/2006) - hanno insistito affinché la Commissione giudicante si pronunciasse nel merito, senza limitarsi all'annullamento dell'atto (Cass., 13868/2010).*

(4) *Nel caso esaminato dalla Commissione anconetana, i giudici si esprimono anche in ordine all'abuso del diritto, sollevato nelle controdeduzioni presentate dall'Agenzia delle Entrate. Tenendo conto dei principi espressi dalla costante giurisprudenza di legittimità, anche a Sezioni Unite (*ex multis*, Cass., Sent. 23.12.2008, n 30055), nella sentenza si afferma che* "l'acquisto del complesso immobiliare, la successiva demolizione e ricostruzione sono il risultato di scelte economiche che dipendono dalle decisioni dell'imprenditore e l'Amministrazione finanziaria non può stravolgere la natura dei fatti, interpretando in modo diverso il negozio giuridico compiuto, al solo scopo di perseguire un gettito fiscale"*. Insomma, tacciare di comportamento elusivo-abusivo quella che si sostanzia in una normale scelta imprenditoriale - la cui libertà discende non solo dal codice civile, ma addirittura dalla Costituzione italiana e dal Trattato europeo - determina da parte dell'Amministrazione finanziaria un "abuso" del principio dell'abuso del diritto.*

(5) *Le conclusioni cui giunge questa sentenza non contraddicono quelle espresse con la precedente pronuncia della Corte di Giustizia Ue, Sent. 19.11.2009, in causa c-461/08, con la quale è stato chiarito che la cessione di fabbricato parzialmente demolito al posto del quale venga eretta una costruzione configura un'operazione imponibile Iva, trattandosi di un'unica operazione comprensiva della cessione del terreno e della demolizione del fabbricato. In merito occorre chiarire che nella causa che ha dato luogo alla Sent. C-461/08 il venditore, pur avendo ceduto un terreno edificato, si era espressamente impegnato nei confronti del compratore ad assicurare la demolizione del fabbricato. In tal modo, la Corte ha potuto constatare che la cessione verteva in realtà su un terreno pronto ad essere edificato.*

Le procedure standardizzate per la valutazione dei rischi aziendali

In sintesi
Le procedure standardizzate, approvate dalla Commissione consultiva il 16 maggio 2012, sono state pubblicate in Gazzetta Ufficiale il 6 dicembre 2012 ed entrano in vigore definitivamente in vigore il 1^ giugno 2013. L'utilizzo delle procedure standardizzate, obbligatorio per le imprese fino a 10 dipendenti, è anche ammesso, in via facoltativa, per le aziende che occupano fino a 50 lavoratori. Scopo della procedura è di indicare il modello di riferimento cui uniformarsi per la valutazione dei rischi e per il suo aggiornamento, al fine di individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione ed elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza.

Pierpaolo Masciocchi, http://www.sistema24ambientesicurezza.ilsole24ore.com/

Come noto, l'art. 29, comma 5, del D.Lgs 81/08 dispone che i datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori possano effettuare la valutazione dei rischi attraverso un'autocertificazione. Detta possibilità è ammessa sino al 31 maggio 2013. Oltre a tale data, le medesime imprese possono, in alternativa:

- Uniformarsi alle procedure standardizzate di valutazione dei rischi
- Procedere alla stesura del documento di valutazione dei rischi nelle forme ordinarie

A) Campo di applicazione
La procedura si applica alle imprese che occupano fino a 10 lavoratori (art. 29 comma 5, D.Lgs. 81/08 s.m.i.) ma può essere utilizzata anche dalle imprese fino a 50 lavoratori (art.29 comma 6 del D.Lgs. 81/08 s.m.i., con i limiti di cui al comma 7), come sintetizzato nel seguente schema riepilogativo:

SI APPLICA A		Esclusioni
Aziende fino a 10 lavoratori (art. 29 comma 5)	La legislazione a tale riguardo prevede per le aziende fino a 10 lavoratori di assolvere all'obbligo di effettuare la valutazione dei rischi, sulla base delle procedure standardizzate qui descritte.	Sono escluse da tale disposizione le aziende che, per particolare condizione di rischio o dimensione, sono chiamate ad effettuare la valutazione dei rischi, ai sensi dell'art.28. ovvero le aziende di cui all'articolo 31, comma 6, lettere: - aziende industriali a rischio rilevante di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 17 agosto 1999, 334, e successive modificazioni; - centrali termoelettriche; - impianti ed installazioni nucleari di cui agli articoli 7, 28 e 33 del decreto legislativo17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni; - aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni;

	SI PUO' APPLICARE	Esclusioni
Aziende fino a 50 lavoratori (art.29 comma 6)	La legislazione a tale riguardo concede alle aziende fino a 50 lavoratori di effettuare la valutazione dei rischi, sulla base delle procedure standardizzate qui descritte. Tali aziende, in caso di non utilizzo di tale opportunità, devono procedere alla redazione del documento di valutazione dei rischi, ai sensi dell'art.28.	Sono escluse da tale disposizione le aziende che per particolare condizione di rischio o dimensione sono chiamate ad effettuare la valutazione dei rischi, ai sensi dell'art. 28: - aziende di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a, b, c, d) (indicate sopra); - aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi chimici, biologici, da atmosfere esplosive, cancerogeni, mutageni, connessi alla esposizione all'amianto (art.29 comma 7)

B) Compiti e responsabilità

Effettuare la valutazione sulla base della procedura standardizzata è responsabilità del datore di lavoro che coinvolgerà i soggetti riportati nello schema seguente, in conformità a quanto previsto dal Titolo I, Capo III del D.Lgs. 81/08 s.m.i. e in relazione all'attività e alla struttura dell'azienda.

COMPITI	RESPONSABILITÁ	SOGGETTI COINVOLTI
Valutazione dei rischi Indicazione delle misure di prevenzione e protezione Programma d'attuazione Elaborazione e aggiornamento del Documento	Datore di lavoro	- Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP): artt.31, 33 e 34 D.Lgs. 81/08 s.m.i. - Medico competente (ove previsto): artt.25 e 41 D.Lgs. 81/08 s.m.i. - Rappresentante Lavoratori per la Sicurezza(RLS)/ Rappresentante Lavoratori per la Sicurezza Territoriale (RLST): artt. 18, 28, 29 e 50, D.Lgs. 81/08 s.m.i. - Lavoratori: art. 15 comma 1 lett. r) D.Lgs. 81/08 s.m.i. - eventuali altre persone esterne all'azienda in possesso di specifiche conoscenze professionali (art. 31 comma 3 D.Lgs. 81/08 s.m.i.) Ove il datore le ritenga pertinenti potrà tener conto delle eventuali segnalazioni provenienti dai dirigenti, preposti e lavoratori
Attuazione e Gestione del programma	Datore di lavoro	- Medico competente (ove previsto): artt.25 e 41 D.Lgs. 81/08 s.m.i. - RLS/RLST: artt. 18, 28, 29 e 50, D.Lgs. 81/08 s.m.i. - Dirigenti: art.18, D.Lgs. 81/08 s.m.i. - Preposti: art.19, D.Lgs. 81/08 s.m.i. - Lavoratori: art.20, D.Lgs. 81/08 s.m.i.

Verifica dell'attuazione del programma	Datore di lavoro	- Medico competente (ove previsto): artt.25 e 41 D.Lgs. 81/08 s.m.i. - RLS/RLST: artt. 18, 28, 29 e 50, D.Lgs. 81/08 s.m.i. - Dirigenti: art.18, D.Lgs. 81/08 s.m.i. - Preposti: art.19, D.Lgs. 81/08 s.m.i. - Lavoratori: art.20, D.Lgs. 81/08 s.m.i.

C) Istruzioni operative

Il Datore di lavoro in collaborazione con il RSPP (se diverso dal Datore di lavoro) e il Medico competente, ove previsto (art.41 D.Lgs. 81/08 s.m.i.), effettuerà la valutazione dei rischi aziendali e la compilazione del documento, previa consultazione del RLS/RLST, tenendo conto di tutte le informazioni in suo possesso ed eventualmente di quelle derivanti da segnalazioni dei lavoratori, secondo i passi di seguito riportati**:**

- descrizione dell'azienda, del ciclo lavorativo e delle mansioni
- identificazione dei pericoli presenti in azienda
- valutazione dei rischi associati ai pericoli identificati e individuazione delle misure di prevenzione e protezione attuate
- definizione del programma di miglioramento dei livelli di salute e sicurezza

La valutazione dei rischi, essendo un processo dinamico, deve essere riesaminata qualora intervengano cambiamenti significativi, ai fini della salute e sicurezza, nel processo produttivo, nell'organizzazione del lavoro, in relazione al grado di evoluzione della tecnica, oppure a seguito di incidenti, infortuni e risultanze della sorveglianza sanitaria. Si ricorda che i **principi generali** che devono guidare il Datore di lavoro nella scelta delle misure di riduzione e controllo dei rischi sono contenuti nel D.Lgs. 81/08 s.m.i. all'art. 15 e sono così sintetizzabili:

- l'eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione alla fonte in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;
- la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza (criterio di completezza della valutazione);
- il rispetto dei principi ergonomici nell'organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature;
- la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale
- il controllo sanitario dei lavoratori (sorveglianza sanitaria);
- l'informazione, la formazione e l'addestramento adeguati per i lavoratori;
- la partecipazione e consultazione dei lavoratori e dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato;
- l'uso di segnali di avvertimento e di sicurezza (segnaletica di salute e sicurezza);
- la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti;
- la programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute sicurezza.

C.1 - <u>1° Passo</u> : Descrizione dell'azienda, del ciclo lavorativo/attività e delle mansioni
DESCRIZIONE GENERALE DELL'AZIENDA
Inserire (Cfr. **MODULO 1.1)** i seguenti dati identificativi dell'azienda:

Dati aziendali
- Ragione sociale
- Attività economica
- Codice ATECO 2007 (facoltativo)
- Nominativo del Titolare/Legale Rappresentante
- Indirizzo della sede legale
- Indirizzo del sito/i produttivo/i (esclusi i cantieri temporanei e mobili – Titolo IV D.Lgs.81/08 s.m.i.)

Sistema di prevenzione e protezione aziendale
- Nominativo del Datore di lavoro (Indicare se il datore di lavoro svolge i compiti del SPP)
- Nominativi del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi se diverso dal datore di lavoro
- Nominativi ASPP (ove nominati)
- Nominativi addetti al Servizio di Pronto Soccorso,
- Nominativi addetti al Servizio di Antincendio ed Evacuazione
- Nominativo del Medico Competente (ove nominato)
- Nominativo del RLS/RLST
- Evidenziare le figure esterne al Servizio di prevenzione e protezione (dirigenti e/o preposti ove presenti), ai sensi dell'art.2 comma 1 lettere d) ed e), e allegare eventualmente l'organigramma aziendale nel quale sono indicati ruoli e mansioni specifiche.

DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI AZIENDALI ED IDENTIFICAZIONE DELLE MANSIONI
Si potrà utilizzare il **MODULO 1.2** inserendo le seguenti informazioni nei campi e nelle colonne corrispondenti**:**

"Ciclo lavorativo/Attività"
Indicazione di ciascun ciclo lavorativo/attività.
- *Se in azienda sono presenti più cicli lavorativi, si potrà utilizzare un modulo per ogni ciclo lavorativo*

- colonna 1 - "**Fasi"**
  Individuazione delle fasi che compongono il ciclo lavorativo
- colonna 2 - "**Descrizione Fasi"**
  Descrizione sintetica di ciascuna fase
- colonna 3 - "**Area/Reparto /Luogo di lavoro"**
  Indicazione dell'ambiente o degli ambienti, sia al chiuso che all'aperto, o del reparto in cui si svolge la fase
- colonna 4 - "**Attrezzature di lavoro: macchine, apparecchi, utensili, ed impianti"**
  Elencazione delle eventuali attrezzature utilizzate in ciascuna fase
- colonna 5- **"Materie prime, semilavorati e sostanze impiegati e prodotti. Scarti di lavorazione"**
  Elencazione di quelle relative a ciascuna fase
- colonna 6 **- "Mansioni/postazioni" (1)**
  Individuazione di quelle coinvolte in ciascuna fase

L'esame delle fasi che compongono il ciclo/attività deve essere completo, includendo anche quelle di manutenzione, ordinaria e straordinaria, riparazione, pulizia, arresto e riattivazione, cambio di lavorazioni, ecc. È importante evidenziare, ove presenti, situazioni lavorative quali ad esempio: lavoro notturno, lavoro in solitario in condizioni critiche (nella colonna **Descrizione Fasi)**; attività effettuate all'interno di aziende in qualità di appaltatore, attività svolte in ambienti confinati, lavori in quota (nella colonna **Ambiente/Reparto)**, ecc. È utile allegare al Modulo, ove presente, la planimetria degli ambienti di lavoro e dei locali di servizio con la disposizione delle attrezzature (lay-out).

C.2 - <u>2° Passo:</u> Individuazione dei pericoli presenti in azienda

Dopo aver descritto l'attività aziendale, si devono individuare i pericoli presenti.
Questi sono legati alle caratteristiche degli ambienti di lavoro, delle attrezzature di lavoro, dei materiali; agli agenti fisici, chimici o biologici presenti; al ciclo lavorativo, a tutte le attività svolte (comprese quelle di manutenzione, ordinaria e straordinaria, riparazione, pulizia, arresto e riattivazione, cambio di lavorazioni, ecc.); a fattori correlati all'organizzazione del lavoro adottata; alla formazione, informazione e addestramento necessari e, in generale, a qualunque altro fattore potenzialmente dannoso per la salute e la sicurezza dei lavoratori. Si tenga presente che il datore di lavoro è tenuto ad effettuare, ogni qualvolta sia possibile, le lavorazioni pericolose o insalubri in luoghi separati allo scopo di non esporvi senza necessità i lavoratori addetti ad altre lavorazioni (D.Lgs. 81/08 s.m.i., Allegato IV punto 2.1.4).
Per individuare i pericoli si utilizzerà il **MODULO 2**, che dovrà essere barrato nelle caselle delle colonne 3 e 4.
Il modulo contiene:

- colonna 1 - "Famiglia di pericoli";
- colonna 2 - "Pericoli";
- colonne 3 e 4 - Devono essere contrassegnate per indicare la presenza o l'assenza del pericolo in azienda, in coerenza con quanto descritto nel modulo 1.2;
- colonna 5 - "Riferimenti legislativi", con il richiamo al D.Lgs. 81/08 s.m.i. e ad altre principali fonti legislative di riferimento;
- colonna 6 - "Esempi di incidenti e di criticità" per ogni pericolo elencato.

Ulteriori pericoli identificati dal datore di lavoro, non elencati in colonna 2, dovranno essere riportati nella riga "Altro", posta in calce alla tabella. Al fine di una più facile gestione del documento, qualora compilato su formato elettronico, si consiglia di riportare solo i pericoli presenti. Potranno essere utilizzati uno o più **MODULO 2** in relazione al ciclo lavorativo/attività.
In riferimento ai cantieri temporanei e mobili si specifica che non si applicano le disposizioni del Titolo II ma quelle contenute nel Titolo IV e relativi allegati del D.Lgs. 81/08 s.m.i..

C.3 - <u>3° Passo:</u> Valutazione dei rischi associati ai pericoli individuati e identificazione delle misure attuate

Per ciascun pericolo individuato nel **MODULO 2**, si deve accertare che i requisiti previsti dalla legislazione vigente siano soddisfatti (se del caso, anche avvalendosi delle norme tecniche), verificando che siano attuate tutte le misure tecniche, organizzative, procedurali, DPI, di informazione, formazione e addestramento, di sorveglianza sanitaria (ove prevista) necessarie a garantire la salute e sicurezza dei lavoratori. Nella valutazione si terrà conto delle condizioni che possono determinare una specifica esposizione ai rischi, tra cui anche quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, nonché quelli connessi alle differenze di genere (considerando le problematiche al maschile e al femminile), all'età (considerando non solo i giovani lavoratori, ma le fasce di età avanzata, quali gli *over* 50), alla provenienza da altri Paesi e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale (art. 28, c. 1, del D.Lgs. 81/08 s.m.i.). Qualora si verifichi che per alcuni pericoli non siano state attuate le misure previste dalla legislazione di cui sopra, necessarie a garantire la salute e sicurezza dei lavoratori, si dovrà provvedere con interventi immediati.

Il **MODULO 3** consente di documentare sinteticamente la valutazione dei rischi, l'individuazione delle misure di prevenzione e protezione attuate e il programma di miglioramento.
Si può scegliere, secondo la modalità che si riterrà più adatta alle caratteristiche dell'azienda, se effettuare la valutazione del rischio e la conseguente compilazione del **MODULO 3** a partire dall'Area/Reparto /Luogo di lavoro o dalle mansioni/postazioni o dai pericoli individuati.
Il modulo è suddiviso in due sezioni: "Valutazione dei rischi e misure attuate" e "Programma di miglioramento".
La prima sezione è composta dalle seguenti colonne:

- colonna 1 - "Area/reparto/luogo di lavoro"
- colonna 2 - "Mansione/Postazione"
- colonna 3 - "Pericoli che determinano rischi per la salute e sicurezza "
- colonna 4 - "Eventuali strumenti di supporto"
- colonna 5 - "Misure attuate"

La seconda sezione è composta dalle seguenti colonne:

- colonna 6 - "Misure di miglioramento da adottare e tipologie di misure preventive/protettive"
- colonna 7 - "Incaricati della realizzazione"
- colonna 8 - "Data di attuazione delle misure di miglioramento"

Il **MODULO 3** deve riportare in modo coerente le aree/reparti/luoghi di lavoro (colonna 1), le corrispondenti mansioni/postazioni (colonna 2) individuati nel MODULO 1.2 ed i pericoli correlati **(**colonna 3) individuati nel **MODULO 2**. Per quanto riguarda le attrezzature di lavoro dovranno essere indicate le singole tipologie di attrezzature già identificate nel proprio ciclo lavorativo/attività. Ai fini di una più efficiente gestione delle misure di prevenzione e protezione di ciascun lavoratore, è possibile inserire (in colonna 2) una codifica specifica per ciascuna mansione identificata svolta in azienda dai lavoratori. Il codice potrà essere utile per collegare il nominativo dei lavoratori operanti in azienda alle mansioni svolte. La valutazione dei rischi sarà effettuata per tutti i pericoli individuati, utilizzando le metodiche ed i criteri ritenuti più adeguati alle situazioni lavorative aziendali, tenendo conto dei principi generali di tutela previsti dall'art. 15 del D.Lgs. 81/08 s.m.i. Laddove la legislazione fornisce indicazioni specifiche sulle modalità di valutazione (ad es. rischi fisici, chimici, biologici, incendio, videoterminali, movimentazione manuale dei carichi, stress lavoro-correlato ecc.) si adotteranno le modalità indicate dalla legislazione stessa, avvalendosi anche delle informazioni contenute in banche dati istituzionali nazionali ed internazionali. In assenza di indicazioni legislative specifiche sulle modalità di valutazione, si utilizzeranno criteri basati sull'esperienza e conoscenza delle effettive condizioni lavorative dell'azienda e, ove disponibili, su strumenti di supporto, su dati desumibili da registro infortuni, profili di rischio, indici infortunistici, dinamiche infortunistiche, liste di controllo, norme tecniche, istruzioni di uso e manutenzione, ecc.. Sulla base dei risultati della valutazione dei rischi, verranno definite per tipo ed entità le misure di prevenzione e protezione adeguate. Gli strumenti informativi di supporto in generale, ove utilizzati nel processo valutativo, verranno indicati nel **MODULO 3** (colonna 4). In relazione al pericolo specifico individuato (colonna 3) e ai relativi strumenti di supporto (colonna 4), le misure di prevenzione e protezione attuate (scelte, tra quelle tecniche, organizzative, procedurali, DPI, di informazione, formazione e addestramento, di sorveglianza sanitaria, ove prevista) verranno indicate in colonna 5.

C.4 - <u>4° Passo</u>: Definizione del programma di miglioramento
Le misure ritenute opportune per il miglioramento della tutela della salute e sicurezza dei lavoratori dovranno essere indicate nella colonna 6. Completano il modulo i dati relativi all'incaricato/i della realizzazione (che può essere lo stesso datore di lavoro), delle misure di miglioramento (colonna 7) e la data di attuazione delle stesse (colonna 8). Per programma di miglioramento si intende il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza

(fra le quali ad esempio il controllo delle misure di sicurezza attuate per verificarne lo stato di efficienza e di funzionalità). Da un punto di vista metodologico, ai fini della gestione dei rischi, è utile suddividere le misure di prevenzione e protezione previste per il piano di miglioramento, tra quelle tecniche, procedurali, organizzative, dispositivi di protezione individuali, formazione, informazione e addestramento, sorveglianza sanitaria. Qualora il datore di lavoro lo ritenga opportuno ai fini di una migliore descrizione del processo di valutazione del rischio seguito e della gestione della attuazione delle misure di prevenzione e protezione, la modulistica indicata nei passi precedenti può essere ampliata con informazioni riportate in colonne aggiuntive.

-----

(1) Ad ogni "Mansione" deve essere possibile associare, anche attraverso documentazione esterna al DVR standardizzato disponibile presso la sede legale (p.es.: uno specifico allegato, Libro Unico del Lavoro, contratto di lavoro o altro), il nominativo dei lavoratori operanti in azienda anche al fine di poter ottemperare agli obblighi di legge relativi a: Valutazione dei rischi, anche connessi a "stato di gravidanza, differenza di genere, età, provenienza da altri paesi e specifica tipologia contrattuale" (art. 28, c. 1, del D.Lgs. 81/08); Informazione, Formazione ed Addestramento (artt. 36 e 37 del D.L.gs 81/08); Sorveglianza Sanitaria, qualora ne ricorra l'obbligo (art. 41 del D.L.gs 81/08); uso di specifiche attrezzature di lavoro (art. 71 del D.L.gs 81/08); uso dei Dispositivi di Protezione Individuali, eventualmente messi a disposizione dei lavoratori (art. 77 del D.L.gs 81/08).

Con le procedure standardizzate nuovi concetti alla base del DVR

Il 31maggio 2013 entrerà in vigore il D.I. 30 novembre 2013 sulle procedure standardizzate per la valutazione dei rischi. Per la prima volta il DVR potrà essere compilato sulla base di indicazioni pratiche e modelli applicativi forniti dal legislatore stesso. Molti datori di lavoro si cimenteranno per la prima volta con concetti e procedure introdotti findal1994,altri potranno avere occasione di fare il punto sulla sicurezza aziendale. La modulistica e le istruzioni per la compilazione semplificata del documento contengono nuovi concetti e procedure operative che fanno finalmente chiarezza sul processo logico per realizzare prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro. La novità più interessante è il primo modulo tecnico da compilare, impostato, non sulla "valutazione dei rischi", come poteva essere previsto, ma sulla «individuazione dei pericoli presenti in azienda».

Eginardo Baron, Il Sole 24 ORE - Ambiente & Sicurezza, 28.05.2013 , n. 10

VDR - PROCEDURE STANDARDIZZATE - INDIVIDUAZIONE PERICOLI - DOCUMENTO
Da tempo è stata severamente criticata l'espressione "valutazione dei rischi" collocata dal legislatore al primo posto degli obblighi del datore di lavoro, osservando che, fra l'altro, sarebbe stato più opportuno far precedere, almeno per correttezza logica, l'attività di valutazione da una attività di individuazione dei rischi o, ancora meglio, di individuazione dei pericoli [1]. E' stato anche analizzato il significato fuorviante dell'espressione che ha indotto a commettere altri errori come, per esempio, la "valutazione del rischio in termini probabilistici", che compare sulla maggior parte dei documenti di valutazione dei rischi quando, invece, appare chiaro dalla lettura del testo di legge e non sarà mai sufficiente ripeterlo che nessun obbligo è correlato al valore di rischio che deriva dal calcolo delle probabilità e, tanto meno, può essere correlato al valore del rischio calcolato attraverso numeri ripresi da tabelle indicanti valutazioni soggettive dell'entità del danno e della probabilità dell'evento. Il 30 novembre 2012, con decreto interministeriale, è stato recepito il documento contenente le procedure standardizzate per la valutazione dei rischi approvato dalla Commissione consultiva permanente. Il documento è composto di una prima parte con le generalità e le istruzioni operative delle procedure e una seconda parte con cinque modelli da compilare. I cinque modelli comprendono un frontespizio e quattro moduli; di questi i primi due moduli, modulo 1.1. e modulo 1.2, devono essere compilati con la parte descrittiva dell'azienda mentre il terzo modulo, contrassegnato con modulo 2, rappresenta per il datore di lavoro il primo impegno tecnico, ovvero il nucleo operativo, applicativo e standardizzato delle procedure di semplificazione.
Nel modulo 2, "*Individuazione dei pericoli presenti in azienda*", non è possibile riscontrare in nessuna sua parte alcuna traccia, nemmeno nel corrispondente capitolo delle istruzioni operative (4.2. - 2° passo), dell'espressione "valutazione del rischio".
Questo termine ricompare nel modulo 3 e nelle relative istruzioni operative; nel documento approvato dalla Commissione consultiva non compare alcun metodo per la quantificazione o per il calcolo del rischio, né tantomeno è proposta, come strumento di valutazione, l'espressione "rischio = probabilità dell'evento x entità del danno".
Nella *tabella 1* è presentato lo schema del documento approvato dalla Commissione consultiva il 16 maggio 2012. Come è possibile ricavare dalla *tabella 1*, nel documento si torna a usare il termine "valutazione del rischio" solo dopo le parti successive e quelle riservate all'individuazione dei rischi, in particolare, nel paragrafo delle "*Istruzioni operative - passo 3*" e nel modulo 3.

Tuttavia, anche in questo paragrafo, scorrendo il testo, l'inutilità del termine appare evidente perché le azioni dovute, indicate dalle istruzioni operative, sono:
- l'accertamento che per ogni pericolo individuato siano soddisfatti i requisiti previsti dalla normativa;
- l'intervento immediato per i pericoli per i quali è stata fatta la verifica ma non siano state attuate le misure previste dalla legislazione.
In sostanza, il relatore del testo, da una parte, ha ricollocato nel titolo, fra l'azione iniziale, individuazione del pericolo, e l'azione finale, identificazione della misura di sicurezza, la valutazione del rischio come se questa fosse l'azione necessaria nel passaggio dall'una all'altra; in un secondo momento, invece, nelle istruzioni per l'applicazione pratica, ha invitato il datore di lavoro semplicemente a confrontarsi con i requisiti previsti dalla normativa e le misure previste dalla legislazione.
Insomma, il testo delle istruzioni operative non solo ha confermato ogni estraneità di una valutazione del rischio nel processo logico dell'attuazione delle misure di sicurezza ma ha dato la netta sensazione che solo la tradizione e lo stesso testo normativo in vigore hanno impedito alla Commissione consultiva di abbandonare del tutto questo termine. Dunque, esiste una coincidenza fra i giudizi negativi espressi sul termine "valutazione del rischio" e la rinnovata impostazione del documento recepito con decreto interministeriale.
Questo appare di buon auspicio e induce a continuare il percorso critico con buona possibilità di liberare le norme della prevenzione infortuni e dell'igiene sul lavoro da questa "valutazione del rischio" che ha spiazzato fin dal principio i datori di lavoro, addotto a infiniti errori i consulenti e coinvolto molti professionisti, pur in buona fede, in esercitazioni matematiche del tutto inutili alla sicurezza sul lavoro.
Per proseguire lungo la strada appena tracciata occorre procedere, in via preliminare, a due operazioni:
- formalizzare in due fasi fondamentali il percorso aziendale nel campo della sicurezza del lavoro;
- spingere fino in fondo, in questo stesso campo, l'analisi dei termini "pericolo" e "rischio", correggendo anche quella eseguita dalla Commissione sicurezza degli ingegneri della Provincia di Roma.

Tabella 1
Schema delle procedure standardizzate allegate al D.L. 30 novembre 2012
Procedura standardizzata per la valutazione dei rischi
1. Scopo
2. Campo di applicazione
3. Compiti e responsabilità
4. Istruzioni operative per la compilazione dei moduli

Istruzioni operative per la compilazione dei moduli	
passo n. 1	Descrizione dell'azienda, del ciclo lavorativo, delle attività e delle mansioni
passo n. 2	*Individuazione dei pericoli presenti in azienda*
passo n. 3	Valutazione dei rischi associati ai pericoli individuati e identificazione delle misure di prevenzione e protezione attuate
passo n. 4	Definizione del programma di miglioramento

Modulistica per la redazione del documento di valutazione dei rischi
Modulo n. 1.1 (passo n. 1) *Descrizione generale dell'azienda*
Modulo n. 1.2 (passo n. 1) *Lavorazioni aziendali e mansioni*
Modulo n. 2 (passo n. 2) *Individuazione dei pericoli presenti in azienda*
Modulo n. 3 (passo n. 3 e passo n. 4) Valutazione rischi, misure di prevenzione e protezione attuate, programma di miglioramento

Le due fasi della sicurezza sul lavoro

Il percorso del datore di lavoro nel campo della sicurezza del lavoro (si veda la *tabella 2*), tracciato prima dal D.Lgs. n. 626/1994 e ripreso quasi integralmente dal D.Lgs. n. 81/2008, è composto essenzialmente di due fasi:

- raggiungimento del livello di sicurezza garantito dall'adempimento delle norme di legge;
- l'attuazione delle misure ritenute opportune per il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza.

La prima fase deve essere conclusa nei tempi reali della produzione aziendale, l'altra nei tempi a venire.

Entrambe le fasi devono essere formalizzate in un documento contenente, da una parte, per usare il nuovo linguaggio delle procedure standardizzate, l'individuazione dei pericoli presenti in azienda e l'indicazione delle misure di prevenzione e protezione attuate e, dall'altra, il programma di miglioramento.

Tabella 2			
Il percorso aziendale verso la sicurezza sul lavoro			
Fasi	**Azioni**	**Tempi**	**Documento**
Prima fase	Individuazione dei pericoli	Immediati	DVR
	Confronto con le norme di legge		
	Individuazione delle misure di sicurezza soddisfacenti alle norme di legge		
Seconda fase	Redazione del programma di miglioramento	Immediati	DVR
	Attuazione del programma di miglioramento	Futuri	Adeguamento del DVR

Pericolo e rischio nell'ambiente di lavoro
Nella prima fase del percorso della sicurezza del lavoro, l'adempimento a norma di legge, i termini pericolo e rischio possono essere considerati sinonimi perché non esiste la possibilità di concepire il pericolo in senso astratto, come è possibile, invece, per esempio, in molti altri settori dell'attività umana.
Nelle situazioni di vita può accadere spesso di considerare un'attività "pericolosa" (sciare, saltare dai ponti con un elastico, spostarsi in bicicletta nelle strade di una metropoli ecc.), ma finché questa attività non è praticata l'idea di pericolo ha un valore astratto.
Al contrario, l'individuazione di un pericolo presente in azienda, in una lavorazione o in un ambiente reca con sé l'assunto che l'attività sia svolta da lavoratori o che nell'ambiente siano presenti lavoratori; in altre parole, l'individuazione del pericolo in un'azienda è, per definizione, sempre associata alla possibilità reale e contingente di un danno e, quindi, a un rischio di infortunio o di malattia professionale.
L'approfondimento
Questa piattaforma concettuale e il testo del documento contenente le procedure standardizzate ha permesso di iniziare il ragionamento attraverso il quale sarà possibile abbandonare l'espressione valutazione del rischio nella prima fase descritta e lasciarla solo per la seconda fase.
Occorre prendere in esame il paragrafo 4.3, istruzioni operative, "*3° Passo - Valutazione dei rischi associati ai pericoli individuati e identificazione delle misure individuate*". L'espressione "valutazione del rischio" è ancora contenuta nel titolo ma, come sarà possibile verificare, la sua presenza non avrà nulla a che fare con le procedure contenute nel paragrafo 4.3.

Queste hanno prescritto che per ciascun pericolo individuato devono essere soddisfatti i requisiti previsti dalla legislazione vigente e dalle norme tecniche o che si deve provvedere con interventi immediati qualora si verifichi che per alcuni pericoli non siano state attuate le misure previste.
Nelle istruzioni non è stato riscontrato nessun cenno sul significato del termine valutazione anche se questo ricompare per ricordare di tenere conto delle lavoratrici in stato di gravidanza, delle differenze di genere, dell'età, della provenienza dei lavoratori.
Né compare alcun metodo per effettuarla; la valutazione è reintrodotta nel percorso standardizzato della sicurezza sul lavoro come se fra la prima azione, l'individuazione dei pericoli, e l'ultima, l'identificazione delle misure effettuate, vi sia un'azione intermedia di sintesi dalla quale è generata e concretizzata la misura di sicurezza attuata.
In realtà questa azione generatrice (professionale, tecnica, sperimentale) deve sicuramente esistere come fase di mediazione ma non è certo basata sulle caratteristiche del danno che il lavoratore potrebbe subire. Nessuna stima, grossolanamente approssimata o scientificamente determinata, dell'entità e della probabilità del danno, influisce sulla seconda azione del datore di lavoro.
Fra l'individuazione del pericolo e l'attuazione delle misura di sicurezza c'è solo il confronto con i testi legislativi, o le norme tecniche alle quali rimandano le disposizioni, e l'accertamento che questi siano rispettati, provvedendo con interventi immediati qualora si verifichi che per alcuni pericoli non siano state attuate le misure previste. Fra le due azioni non intercorre alcuna attività di valutazione.
Questo vale anche nel caso di presenza di pericoli derivanti da agenti nocivi, dove fra le due azioni descritte può essere individuata una fase di mediazione costituita dalla eventuale misura strumentale dell'agente nocivo.
Infatti, sarebbe improprio definire questa come un'attività di valutazione perché qualsiasi rilievo strumentale ha una propria oggettività che è scevra, per definizione, di ogni valutazione; la misura è registrata e confrontata con i limiti definiti dalla legge. Anche nel caso delle lavoratrici in stato di gravidanza il confronto con le prescrizioni dettate dagli artt. dal 7 al 13, D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, non ha lasciato alcuno spazio alla valutazione, salvo casi particolari non previsti dalla normativa nei quali è possibile immaginare che il medico competente, per maggior precauzione, prescriva il trasferimento della lavoratrice in stato di gravidanza da una mansione a un'altra.
Allo stesso modo, per una gru a torre condotta da un gruista obeso o in età avanzata, sarà il buon senso a decidere di far effettuare la manovra da terra tramite un radiocomando piuttosto che dalla cabina posta a trenta metri di altezza. Infine, sarà il *test* di comprensione della lingua italiana ad accertare il livello di integrazione del lavoratore straniero in Italia.
Questa prima parte del lavoro è stata chiusa con due tabelle che hanno indicato, a titolo di esempio, le due fasi e la sequenza delle azioni del datore di lavoro al fine di eseguire in sicurezza la lavorazione (taglio del legname di carpenteria).
Le tabelle sono precedute da una tabella preliminare che riguarda solo la seconda fase dei pericoli derivanti, rispettivamente, degli impianti elettrici e da quelli causati dalle manomissioni delle attrezzature da parte dei lavoratori (si veda la *tabella 3*);

Tabella 3			
Pericoli generali inerenti all'impianto elettrico e al mantenimento delle attrezzature			
Pericoli e normativa di riferimento	**Confronto con la normativa**	**Obbligo riscontrato**	**Misura di prevenzione o Documentazione**
Impianto elettrico	Titolo III, art. 81, comma 1	I materiali, i macchinari e le apparecchiature, nonché le installazioni e gli impianti elettrici ed elettronici devono essere progettati, realizzati e costruiti a regola d'arte.	Abilitazione dell'istallatore
	D.M. 22 gennaio 2008, n. 37		Dichiarazione di conformità
			Manutenzione ordinaria
			Verifiche periodiche
Manomissione dei dispositivi di sicurezza	Titolo I, art. 18, comma 1, lettera *g)*	Richiedere l'osservanza delle disposizioni aziendali	Richiami scritti

Quest'ultimo è particolarmente presente nella sega circolare a disco, forse l'attrezzatura in assoluto più frequentemente e pesantemente manomessa nei cantieri (si vedano le *tabelle 4* e *5*).

Tabella 4	
Pericoli e misure di sicurezza per la sega circolare a disco da cantiere	
1. Individuazione dei pericoli	
Ambiente di lavoro	Cantiere temporaneo o mobile
fase di lavorazione del cantiere	Cemento armato
Sottofase	Taglio del legname di carpenteria
Modalità Operativa Scelta (Taglio con attrezzature manuale; taglio con attrezzatura elettrica)	Taglio con macchina elettrica automatica (Sega circolare a disco da cantiere)

Pericoli individuati	Contatti elettrici diretti e indiretti
	Offesa alle mani
	Ipoacusia

Tabella 5			
Misure di sicurezza della sega circolare a disco da cantiere			
2. Attuazione delle misura di sicurezza			
Pericoli e normativa di riferimento	**Confronto con la normativa**	**Obbligo riscontrato**	**Misura di prevenzione o Documentazione**
Contatti elettrici diretti indiretti e Offesa alle mani	Art. 70, comma 1, e D.Lgs. n. 17/2010 recepimento della direttiva 2006/42/CE	Mettere a disposizione dei lavoratori sega circolare a disco conforme alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle Direttive comunitarie di prodotto	Marchio CE
			Dichiarazione di conformità
			Istruzioni di uso e manutenzione
Titolo III Attrezzature	Art. 71, comma 6	Informare, formare e addestrare adeguatamente i lavoratori incaricati	Verbale delle sedute
	Art. 71, comma 4, lettera*a)*, punto 2	Idonea manutenzione	Registro di controllo
Ipoacusia	Art. 190	Valutare l'esposizione dei lavoratori al rumore durante il lavoro	Relazione di misura dei livelli di rumore
		Mettere a disposizione DPI	Verbali di consegna

Titolo VIII, Capo II,*"Rumore"*	Art. 191, comma 1	Informare e formare	Verbali della seduta
		Controllo sanitario	Giudizio per iscritto del medico competente

Dalle azioni evidenziate nelle *tabelle 4* e *5* appare evidente che non ha alcun senso chiedere al datore di lavoro di valutare il rischio; nella serie di prescrizioni dettate dalla norma non c'è nulla da valutare perché, individuato il pericolo, il livello minimo per eliminarlo o ridurlo al minimo possibile è rappresentato dall'adempimento delle prescrizioni contenute nel testo normativo e nei decreti di recepimento delle direttive comunitarie e questi non si cura non é dell'entità del danno né del valore della probabilità che lo stesso possa accadere.
Non c'è spazio per la valutazione, per la discrezionalità o per la cosiddetta valutazione del rischio; il percorso del datore di lavoro, dall'individuazione del pericolo alla realizzazione del ciclo di misure di sicurezza, avanza su un binario obbligato tracciato dalla legge.
Nella prima e fondamentale fase del processo di prevenzione degli infortuni e di igiene sul lavoro il compito del datore di lavoro è l'individuazione dei pericoli, la consultazione delle norme e l'adempimento delle prescrizioni dettate dalle stesse norme relativamente ai pericoli individuati.
Sui prossimi numeri di *Ambiente&Sicurezza* saranno analizzati i settori della sicurezza del lavoro nei quali può avere senso una effettiva valutazione del rischio.
Occorre ribadire che, tuttavia, la valutazione che, volta per volta, sarà fatta sarà sempre di tipo approssimato, poco più che soggettiva, molto lontana, insomma, dalla matematica attuariale, utilizzata soprattutto nella teoria e nella tecnica delle assicurazioni.

_____

[1] Per un approfondimento si veda, di Milena Galli, Maria Pane, Massimo Cerri, Marco Conti ed Eginardo Baron, Dal rischio alla valutazione un percorso semplificato per individuare le misure, *in*Ambiente&Sicurezza *n. 1/2012, pag. 53; occorre anticipare che la differenziazione fra i termini rischio e pericolo sarà superata nel corso dell'approfondimento.*

Casi pratici

L'Esperto risponde

Appalti

VERIFICHE EX ART. 38 - TEMPI EMISSIONE DURC

D. *Nell'ambito delle verifiche dei requisiti di cui all'art. 38 del D.Lgs. 163/06 e smi, è prassi della S.A. procedere, telematicamente, alla richiesta del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) per mezzo dello "Sportello Unico Previdenziale". Dato che non tutte le sedi INPS/INAIL hanno gli stessi tempi di risposta, si domanda: 1) Quanto tempo occorre attendere per ricevere la risposta di tali Enti? 2) In caso di risposta negativa, ossia di DURC IRREGOLARE, pervenuta dopo 5 mesi dalla richiesta, occorre risolvere l'eventuale contratto stipulato o è possibile procedere a sanatoria chiedendo all'operatore economico la regolarizzazione delle eventuali pendenze?*

R. I tempi di attesa sono di 30 giorni e, nel caso in cui decorra il termine di trenta giorni (calcolati dalla data di rilascio del Codice Identificativo Pratica (CIP), al netto dell'eventuale periodo di sospensione) senza pronuncia da parte degli Istituti previdenziali, si forma, relativamente alla regolarità nei confronti di questi ultimi, il cosiddetto silenzio assenso (si veda sul punto la Circolare INAIL n. 22/2011, oltre alle FAQ pubblicate sul portale dell'AVCP). Nel caso in cui da indagini contributive emergano delle violazioni gravi, le stazioni appaltanti, rimettendosi a quanto certificato dagli enti previdenziali competenti, senza possibilità di sindacarne il contenuto, dispongono l'esclusione del concorrente dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture o la revoca dell'aggiudicazione ove già dichiarata. Per cui l'effetto di un DURC irregolare non permette la regolarizzazione, purché lo stesso accerti violazioni gravi e definitivamente accertate. Sono definitivamente accertate le violazioni per le quali sia ormai spirato il termine per impugnare o che, oggetto di impugnazione, non hanno trovato accoglimento in sede giudiziaria (Consiglio Stato, sezione VI, 16 settembre 2011, n. 5194). Quanto alla gravità dell'accertamento, posto che sul punto si sono registrati opinioni ancora non del tutto consolidate, allo stato, si ritiene che un accertamento non è grave se rilevi: a) uno scostamento "inferiore o pari al 5% tra le somme dovute e quelle versate con riferimento a ciascun periodo di paga o di contribuzione"; b) o, comunque, "uno scostamento inferiore ad Euro 100,00", fermo restando un obbligo di pagamento di tali importi entro 30 giorni dal rilascio del DURC. I suddetti parametri devono essere utilizzati dalle stazioni appaltanti in via cumulativa, secondo anche quanto specificato dalla Circolare del Ministero del Lavoro n. 5/2008.
(Giuseppe Rusconi, Il Sole 24 ORE - Sistema24 Appalti risponde, 21.05.2013)

COMMISSIONI DI GARA

D. *La composizione delle commissioni di gara è disciplinata dagli artt. 84 e 106 del Codice dei C.tti., l'Ente dove lavoro è un Ente Militare con personale civile, ma con carenza di Funzionari. In virtù di questo volevo chiedere il ruolo di Presidente può essere rivestito da Ufficiali equiparati ai funzionari con carica apicale. Inoltre, per le gare di importi sotto soglia cioè fino a 200.000,00 €, il ruolo di presidente può essere rivestito da un qualunque Funzionario?*

R. Dal tenore del quesito emerge che lo stesso riguardi soprattutto l'ambito dei servizi e forniture. Inoltre, trattandosi di ambito militare, occorrerebbe capire, in relazione allo specifico affidamento, se è in che termini sono applicabili le disposizioni ordinarie del codice dei contratti. A tal proposito

segnalo che recentemente è stato pubblicato il DPR del 13 marzo 2013, n. 49 (in G.U. n. 110 del 13 maggio 2013 - in vigore dal 28 maggio 2013), recante "Regolamento per la disciplina delle attività del Ministero della difesa in materia di lavori, servizi e forniture militari, a norma dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208, recante attuazione della direttiva 2009/81/CE. Fatte queste premesse, sotto il profilo generale, un primo riferimento normativo è sicuramente costituito dall'art. 84 comma 3 del D. lgs. 163/2006, secondo cui "La commissione è presieduta di norma da un dirigente della stazione appaltante e, in caso di mancanza in organico, da un funzionario della stazione appaltante incaricato di funzioni apicali, nominato dall'organo competente". Per cui, posto quanto osservato in premessa, pare possa darsi una risposta positiva alla prima parte del quesito. Dal combinato disposto poi dell'art. 121 comma 1 e 124 del D. lgs. 163/2006 emerge che le norme relative alla commissione si applicano anche agli affidamenti sotto soglia.
(Giuseppe Rusconi, Il Sole 24 ORE - Sistema24 Appalti risponde, 22.05.2013)

Edilizia e urbanistica

SCIA PER LA REALIZZAZIONE DI UN PASSO CARRABILE

D. *Un mio cliente ha realizzato un passo carrabile senza alcun titolo abilitante, il Comune giustamente gli ha bloccato i lavori, chiedendogli il titolo abilitante. Il mio cliente si è rivolto a me dove io prontamente ho provveduto al ripristino dello stato dei luoghi e chiedendo un verbale di costatazione per detto ripristino al responsabile dell'ufficio tecnico accompagnato dalla polizia municipale. Successivamente ho presentato una SCIA al comune e per la realizzare di un passo carrabile. Il comune dopo due giorni con una comunicazione del servizio tecnico ha applicato una sanzione amministrativa pecuniaria di € 516,00 cosi come previsto dal DPR 380/2001 art. 37, mi chiedevo se detta sanzione è legittima in quanto come detto innanzi io avevo provveduto al ripristino dello stato dei luoghi.*

R. Il primo comma dell'articolo 37 (Interventi eseguiti in assenza o in difformità dalla denuncia di inizio attività e accertamento di conformità) del d.p.r. 380/2001 prevede che "La realizzazione di interventi edilizi di cui all'articolo 22, commi 1 e 2, in assenza della o in difformità dalla denuncia di inizio attività comporta la sanzione pecuniaria pari al doppio dell'aumento del valore venale dell'immobile conseguente alla realizzazione degli interventi stessi e comunque in misura non inferiore a 516 euro". Il successivo comma 5 prevede che la denuncia di inizio di attività spontaneamente effettuata quando l'intervento è in corso di esecuzione, comporta il pagamento, a titolo di sanzione, della somma di 516 euro. La norma sembra sanzionare l'accertata realizzazione di un intervento in assenza del prescritto titolo abilitativo e, di regola, non comporta l'obbligo di ripristino dei luoghi ma l'applicazione di una sola sanzione pecuniaria. Nel caso di specie, ed ad una prima analisi, sembra corretta la sanzione pecuniaria applicata dal Comune, poiché l'ente si è limitato ad applicare il minimo edittale. Al contrario, ove la struttura non fosse stata ripristinata, la sanzione pecuniaria sarebbe stata pari al doppio dell'aumento del valore venale dell'immobile.
(Giuseppe Rusconi, Il Sole 24 ORE - Sistema24 Edilizia risponde, 31.05.2013)

SANZIONI E PERMESSO DI COSTRUIRE GRATUITO

D. *La realizzazione delle sole fondazioni di una cantina vinicola, parzialmente difformi dal permesso di costruire rilasciato a titolo gratuito in zona agricola a imprenditore agricolo a titolo principale, comporta comunque una sanzione calcolata sull'importo del costo delle opere difformi ai sensi dell'art. 36 del D.P.R. 380/2001, anche se nella fattispecie, al momento della richiesta e del conseguente rilascio del permesso di costruire in sanatoria, non era configurabile alcuna volumetria e nessun aumento del carico urbanistico? In caso contrario come si calcola la sanzione? È plausibile e legittimo l'applicazione del minimo previsto all'art. 37 di € 516,00?*

R. L'articolo 36 comma 2 del d.p.r. 380/2001 in materia di pagamento dell'oblazione in seguito al positivo esito dell'accertamento di conformità prevede che "Il rilascio del permesso in sanatoria è subordinato al pagamento, a titolo di oblazione, del contributo di costruzione in misura doppia, ovvero, in caso di gratuità a norma di legge, in misura pari a quella prevista dall'articolo 16. Nell'ipotesi di intervento realizzato in parziale difformità, l'oblazione è calcolata con riferimento alla parte di opera difforme dal permesso". Pertanto, nel caso di specie l'oblazione sarà determinata solo in riferimento alla parte di opera difforme. Trattandosi di permesso di costruire a titolo gratuito la sanzione deve essere calcolata secondo quanto prevista dall'articolo 16 del medesimo d.p.r. 380/2001 e quindi commisurato all'incidenza degli oneri di urbanizzazione nonché al costo di costruzione, secondo una determinazione che dovrà essere fatta dal comune competente. Non si ritiene applicabile la sanzione prevista dall'articolo 37 poiché riguarda la diversa ipotesi di interventi eseguiti in assenza o in difformità dalla denuncia di inizio attività, mentre nel caso descritto nel quesito era previsto il rilascio del permesso di costruire. Infine, si precisa come l'articolo 34 (Interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire) comma 2-ter, in tema di variazioni essenziali rispetto al permesso di costruire ha precisato che "Ai fini dell'applicazione del presente articolo, non si ha parziale difformità del titolo abilitativo in presenza di violazioni di altezza, distacchi, cubatura o superficie coperta che non eccedano per singola unità immobiliare il 2 per cento delle misure progettuali".
(Giuseppe Rusconi, Il Sole 24 ORE - Sistema24 Edilizia risponde, 30.05.2013)

SCIA PER LA REALIZZAZIONE DI UN PASSO CARRABILE

D. *Un mio cliente ha realizzato un passo carrabile senza alcun titolo abilitante, il Comune giustamente gli ha bloccato i lavori, chiedendogli il titolo abilitante. Il mio cliente si è rivolto a me dove io prontamente ho provveduto al ripristino dello stato dei luoghi e chiedendo un verbale di costatazione per detto ripristino al responsabile dell'ufficio tecnico accompagnato dalla polizia municipale. Successivamente ho presentato una SCIA al comune, per la realizzare di un passo carrabile. Il comune dopo due giorni con una comunicazione del servizio tecnico ha applicato una sanzione amministrativa pecuniaria di € 516,00 cosi come previsto dal DPR 380/2001 art. 37, mi chiedevo se detta sanzione è legittima in quanto come detto innanzi io avevo provveduto al ripristino dello stato dei luoghi*

R. Il primo comma dell'articolo 37 (Interventi eseguiti in assenza o in difformità dalla denuncia di inizio attività e accertamento di conformità) del d.p.r. 380/2001 prevede che "La realizzazione di interventi edilizi di cui all'articolo 22, commi 1 e 2, in assenza della o in difformità dalla denuncia di inizio attività comporta la sanzione pecuniaria pari al doppio dell'aumento del valore venale dell'immobile conseguente alla realizzazione degli interventi stessi e comunque in misura non inferiore a 516 euro". Il successivo comma 5 prevede che la denuncia di inizio di attività spontaneamente effettuata quando l'intervento è in corso di esecuzione, comporta il pagamento, a titolo di sanzione, della somma di 516 euro. La norma sembra sanzionare l'accertata realizzazione di un intervento in assenza del prescritto titolo abilitativo e, di regola, non comporta l'obbligo di

ripristino dei luoghi ma l'applicazione di una sola sanzione pecuniaria. Nel caso di specie, ed ad una prima analisi, sembra corretta la sanzione pecuniaria applicata dal Comune, poiché l'ente si è limitato ad applicare il minimo edittale. Al contrario, ove la struttura non fosse stata ripristinata, la sanzione pecuniaria sarebbe stata pari al doppio dell'aumento del valore venale dell'immobile.
(Rusconi Giuseppe, Il Sole 24 ORE - Sistema24 Edilizia risponde, 29.05.2013)

ART. 20, COMMA 6, DPR 380/01

D. *Si chiede se la notifica prevista dall'art. 20, comma 6,dpr 380/01, deve essere effettuata direttamente dal s.u.e., che quindi deve avere al suo interno un addetto con espressa-funzione di messo-notificatore, però così si crea una duplicazione di funzioni all'interno dell'ente che ha già un addetto-alle-notifiche? oppure il s.u.e può inviare all'ufficio-notifiche l'atto e quest'ultimo effettuerà la notifica?*

R. L'articolo 20 comma 6 del d.p.r. 380/2001 (T.U. in materia edilizia), prevede che "Il provvedimento finale, che lo sportello unico provvede a notificare all'interessato, è adottato dal dirigente o dal responsabile dell'ufficio, entro il termine di trenta giorni dalla proposta di cui al comma 3". Dalla lettura della norma non si evince alcun elemento tale da far ritenere che lo sportello unico debba avere al proprio interno un addetto con espressa funzione di messo-notificatore, e quindi, nel silenzio della legge si ritiene che le notifiche possano essere effettuate dall'ufficio notifiche dell'ente. Ciò che rileva, al di là del soggetto che materialmente compie la notifica, è che siano rispettate le competenze previste nel citato articolo e che quindi, il provvedimento sia adottato e firmato dal dirigente o dal responsabile dell'ufficio.
(Giuseppe Rusconi, Il Sole 24 ORE - Sistema24 PA Risponde, 29.05.2013)

Sicurezza ed igiene del lavoro

SICUREZZA CANTIERI

D. *Al fine dell'obbligatorietà della nomina del coordinatore, il lavoratore autonomo deve esser considerato "impresa esecutrice"? Pertanto nei cantieri dove è previsto che operino una sola impresa con dipendenti oltre ad uno o più lavoratori autonomi si deve provvedere alla nomina del coordinatore?*

R. Dalla lettura del quesito sembra che la domanda riguardi la necessità di procedere, o meno, alla nomina del coordinatore per l'esecuzione dei lavori in un cantiere privato. Ai sensi dell'articolo 90 comma 4 del d.lgs. 81/2008 la nomina del coordinatore per l'esecuzione dei lavori è obbligatoria "Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente o il responsabile dei lavori, prima dell'affidamento dei lavori, designa il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98". In merito alla possibilità di assimilare il lavoratore autonomo all'impresa esecutrice, tutt'ora si registrano pareri contrastanti, anche se, applicando letteralmente il contenuto della previsione citata, non dovrebbe sussistere un obbligo legale di nominare il coordinatore, essendoci una sola impresa esecutrice. Tuttavia si precisa che la contemporanea presenza di più soggetti, rende opportuna la nomina di questa figura, poiché nel caso di eventuali infortuni, le responsabilità del mancato coordinamento potrebbero ricadere anche in capo al committente che non ha adottato tutte le opportune cautele per evitare infortuni sul cantiere. Ed infatti in un cantiere edile dove operavano contemporaneamente due lavoratori autonomi è stato precisato come "Con tranquillante uniformità questa Corte ha affermato che l'obbligo di prevenzione si estende agli incidenti che derivino da negligenza, imprudenza e imperizia dell'infortunato, essendo esclusa, la responsabilità del datore di

lavoro e, in generale, del destinatario dell'obbligo, solo in presenza di comportamenti che presentino i caratteri dell'eccezionalità, dell'abnormità, dell'esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo, alle direttive organizzative ricevute e alla comune prudenza. Ed è significativo che in ogni caso, nell'ipotesi di infortunio sul lavoro originato dall'assenza o dall'inidoneità delle misure di prevenzione, nessuna efficacia causale venga attribuita al comportamento del lavoratore infortunato, che abbia dato occasione all'evento, quando questo sia da ricondurre, comunque, alla mancanza o insufficienza di quelle cautele che, se adottate, sarebbero valse a neutralizzare proprio il rischio di siffatto comportamento (confr. Cass. pen. n. 31303 del 2004 cit.). Sul punto la motivazione della sentenza impugnata è più che congrua nel rilevare che dall'inadempimento relativo all'omessa nomina del coordinatore per l'esecuzione dei lavori sono derivate conseguenze particolarmente gravi, strettamente legate da nesso di causalità con l'infortunio occorso al Br.. Se, infatti, il piano di sicurezza fosse stato effettivamente predisposto e la nomina del coordinatore per l'esecuzione dei lavori correttamente e validamente effettuata, ne sarebbe derivata in concreto una precisa organizzazione degli interventi facenti capo alle varie ditte incaricate delle opere da eseguire ed una vigilanza sul coordinamento di tali interventi, come specificamente previsto dal Decreto Legislativo n. 494 del 1996 articolo 5" (Corte di Cassazione Sezione 4 Penale, sentenza 16.01.2009, n. 1770). Pertanto, non essendo del tutto chiara la previsione normativa, e considerato che la presenza di più lavoratori autonomi fa sorgere problematiche di sicurezza analoghe a quelle che si avrebbero nel caso in cui vi siano più "imprese", si ritiene che anche in questa ipotesi sia opportuna la nomina di questa figura anche al fine di evitare che dal mancato coordinamento possano derivare infortuni, la cui responsabilità potrebbe ricadrebbe sul committente.
(Giuseppe Rusconi, Il Sole 24 ORE - Sistema24 Edilizia risponde, 30.05.2013)

IDONEITÀ ALLA MANSIONE

D. *Un'azienda ha assunto un dipendente il 1 marzo. In data 15 marzo il dipendente ha effettuato la visita medica. Il 27 marzo lo stesso dipendente si è licenziato. L'azienda ha ritirato dal medico competente tutta la documentazione inerente la visita, in data 10 maggio, quando il dipendente non era più presente in azienda. L'azienda deve conservare la cartella sanitaria per 10 anni? Deve comunque consegnare all'ex dipendente gli esiti della visita e farsi firmare il giudizio di idoneità alla mansione, come solitamente viene fatto?*

R. *A norma dell'articolo 2, comma 1, lett. e) l'originale della cartella sanitaria e di rischio va conservata da parte del datore di lavoro, nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 sul tema della tutela della privacy, per almeno dieci anni, salvo il diverso termine previsto da altre disposizioni speciali del D.Lgs 81/08. Si fa presente, per rispondere alla seconda domanda posta nel quesito, che gli esiti della visita medica sono allegati alla cartella sanitaria e di rischio (Cfr. articolo 25, comma 1, lettera c), del D.Lgs 81/08) e, quindi, saranno consegnati al lavoratore unitamente alla cartella stessa. Si evidenzia, infine, che la firma per presa visione del lavoratore sulla cartella sanitaria e di rischio e, parimenti, sul relativo giudizio scritto di idoneità alla mansione specifica emesso dallo stesso medico, previa visita, risultano previste dalla vigente normativa (Cfr. All. 3A del D.Lgs.81/08).*
(Pierpaolo Masciocchi, Il Sole 24 ORE - Sistema 24 Ambiente e Sicurezza risponde, 21.05.2013)

Economia, fisco, agevolazioni e incentivi

IL PROFESSIONISTA RECUPERA L'ECCEDENZA D'IMPOSTA

D. *Una professionista, in regime dei minimi, ha compilato il modello Unico 2012 per il periodo d'imposta 2011 risultando a credito nel modello CM al rigo RX14 di un importo che ha riportato a credito da utilizzare in compensazione nell'anno 2013. Nel nuovo quadro LM del modello 2013, però, non sembra ci sia un rigo dove si possa indicare un' «eccedenza d'imposta risultante dalla precedente dichiarazione» e quindi azzerare l'imposta dovuta nell'anno 2012.*

R. Il nuovo quadro LM di Unico persone fisiche 2013 (regime di vantaggio) è strutturato in modo diverso dal precedente quadro CM (regime dei minimi), in quanto ricorrono pur sempre considerevoli differenziazioni fra i due regimi impositivi, nonostante i molti elementi di identificazione (circolare 17/E/2012). Tanto premesso, il credito maturato ed esposto in Unico 2012 al rigo RX14, va trascritto alla colonna 2 del rigo RN35 (Eccedenze d'imposta risultante dalla precedente dichiarazione) di Unico persone fisiche 2013 per il conseguente utilizzo nel contesto di quest'ultimo modello.
(Alfredo Calvano, Il Sole 24 ORE - L'Esperto Risponde, 27.05.2013)

LIMITE DI 96.000 EURO PER CASA E PERTINENZA

D. *Ho un fabbricato composto da due appartamenti (senza nessun garage e cantina). Sto provvedendo alla loro ristrutturazione e nel frattempo ho fatto costruire ex-novo delle autorimesse (categoria C/6) di pertinenza dei due appartamenti (i lavori finiscono a metà giugno 2013).Posso detrarmi sia il costo della ristrutturazione dell'appartamento (massimo 96.000 euro) che il costo di costuzione del garage? O devo considerare il tutto come unico lotto e detrarmi al massimo 96.000 euro (appartamento più garage)?*

R. Il limite massimo cui commisurare la detrazione è di 96.000 euro con riferimento a ciascuna delle due abitazioni e non autonomamente anche per i due box (anche se gli stessi risultano pertinenziali alle due abitazioni). Con la risoluzione 181/E del 29 aprile 2008, l'agenzia delle Entrate ha precisato le modalità di calcolo delle spese sostenute ai fini del 36%-50% (articolo 16 bis Tuir 917/1986 e articolo 11 del decreto legge 83/2012, convertito in legge 134/2012), in caso di interventi di recupero riguardanti sia l'abitazione, sia le pertinenze, come nel caso di specie. Alle stesse conclusioni si giunge nell'ipotesi di contestuale recupero di abitazione e realizzazione ex novo di box pertinenziali, come nel caso di specie. In particolare, confermando quanto già espresso con le risoluzioni 124/E e 167/E del 2007, l' Amministrazione finanziaria ha ribadito che, per gli interventi di recupero eseguiti contemporaneamente sull'abitazione e sulle pertinenze, anche se accatastate separatamente, si applica il limite unitario di 48.000/96.000 euro, senza poter computare un autonomo limite per gli interventi relativi alle pertinenze. In particolare, con la citata risoluzione 124/E/2007, l'agenzia delle Entrate ha da subito chiarito che, in virtù di quanto stabilito dall'articolo 35, comma 35-quater, della legge 248/2006, a partire dal 1° ottobre 2006, il limite di spesa per interventi effettuati contestualmente su abitazioni e pertinenze opera per «unità abitativa e sue pertinenze unitariamente considerate». Tale principio è stato successivamente ribadito nella risoluzione 167/E/2007 con riferimento ad interventi effettuati nel corso del 2007 su abitazioni e unità pertinenziali alle stesse, per i quali, quindi, il limite di spesa dei 48.000 euro deve essere unitariamente considerato, non rilevando la circostanza che si tratti di "unità immobiliari" distinte. Da ultimo, la risoluzione 181/E/2008 ha confermato in via definitiva il suddetto orientamento. Pertanto, il limite cui commisurare la detrazione è pari a 96.000 euro per ciascuna delle due abitazioni e relativa pertinenza (96.000 euro per due complessivamente per le quattro unità immobiliari: due abitazioni e due box).
(Marco Zandonà, Il Sole 24 ORE - L'Esperto Risponde, 27.05.2013)

IMU, NEL 730 VA INDICATO L'INTERO IMPORTO

D. *Nel quadro B del modello 730/2013, nella colonna 10 (Imu dovuta per il 2012) va indicato l'intero importo (Comune più Stato) o la sola quota relativa al Comune?*

R. Poiché le colonne 10 del quadro B del modello 730/2013 e del quadro RB del modello Unico– PF 2013 richiedono l'indicazione dell' Imu "dovuta per il 2012", il contribuente deve riportare l'importo dell'imposta dovuta (acconto e saldo) sia al Comune, sia allo Stato, in relazione alla percentuale di possesso degli immobili. In buona sostanza, va indicato l'intero importo dovuto al Comune e allo Stato, anche se non effettivamente corrisposto o erroneamente corrisposto.
(Antonio Piccolo, Il Sole 24 ORE - L'Esperto Risponde, 27.05.2013)

NON SI RIPORTA L'IMPOSTA INFERIORE ALLA DETRAZIONE

D. *Vorrei sapere se al punto 10 del quadro B del modello 730 (Imu dovuta per il 2012) si deve indicare il valore calcolato prima di eventuali detrazioni, oppure quello al netto delle stesse, ed eventualmente se deve essere ripartito tra immobili e pertinenze. Ad esempio, nel caso di Imu dovuta, 150 euro; detrazione, 200 euro; Imu pagata, zero: cosa devo scrivere?*

R. Per " Imu dovuta per il 2012" deve intendersi il debito di imposta (acconto e saldo) da corrispondere per ogni unità immobiliare urbana indicata nel rigo, quindi l'imposta al netto di eventuali detrazioni per ciascun fabbricato (abitazione principale, pertinenza) riportato in ogni rigo. Nel caso in cui l'imposta lorda sia inferiore alla detrazione, come riportato nel quesito, il contribuente non deve indicare nella colonna 10 alcun importo.
(Antonio Piccolo, Il Sole 24 ORE - L'Esperto Risponde, 27.05.2013)

IL CONDOMINO PUÒ PAGARE DIRETTAMENTE L'IMPRESA

D. *In riferimento ai lavori condominiali e ai pagamenti anticipati e diretti da parte del singolo condomino alla ditta costruttrice entro il 30 giugno 2013, per ottenere l'agevolazione del 50% si chiede:1) l'amministratore poi rilascerà ricevuta al condomino anche per le somme anticipate dal condomino stesso?2) Oppure il condomino deve seguire una procedura autonoma, che non mi risulta si possa fare per i lavori condominiali?3) Infine, nel bonifico, che cosa bisogna indicare per non invalidare la richiesta di detrazioni fiscali in caso di pagamento anticipato e diretto da parte del condomino alla ditta costruttrice?*

R. La prassi per i lavori condominiali è che le spese siano pagate dall'amministratore e non dai singoli condomini. Tuttavia, nessun impedimento al fatto che alcuni condomini provvedano a pagare direttamente e interamente la propria quota per fruire pienamente della detrazione del 50% scadente il prossimo 30 giugno 2013 (articolo 16 bis del Tuir 917/1986 e articolo 11 Dl 83/2012, convertito in legge 134/2012). In tal caso, nella delibera assembleare dovrebbe essere precisato che alcuni condomini pagano direttamente le spese condominiali, indicando la propria quota di tabella millesimale di proprietà delle parti comuni. Poi l'amministratore, nel riparto tra i condomini, riporterà la quota detraibile da ciascuno e indicherà che una quota parte è stata pagata direttamente da alcuni condomini, in modo che per ciascuno dei condomini venga rispettata la quota di tabella millesimale della proprietà delle parti comuni. In sostanza, l'amministratore potrà indicare quale quota di spese è pagata direttamente dai condomini e quale tramite l'amministratore. Nel bonifico del singolo condomino dovrà indicarsi: il codice fiscale del contribuente, la partita Iva della dita appaltatrice e la causale di versamento: articolo 16 bis del Tuir 917/1986.
(Marco Zandonà, Il Sole 24 ORE - L'Esperto Risponde, 27.05.2013)

CRITERIO DI CASSA PER I REDDITI LONDINESI

D. Un mio cliente, residente in Italia, lavora a Londra da giugno 2011. Nel secondo semestre 2011, è stato soggetto a doppia tassazione, avendo pagato contributi sia in Italia che in Inghilterra. La dichiarazione dei redditi inglese è stata resa disponibile solo a dicembre 2012 (a causa del fatto che la chiusura dell'anno fiscale inglese è stata ad aprile 2012). Vorrei sapere come si può fare per recuperare il credito maturato nei confronti del fisco italiano e come il reddito percepito in Inghilterra deve essere riportato nella dichiarazione dei redditi italiana per i redditi 2012 (visto che a causa del disallineamento citato non è stato possibile dichiarare tale reddito nella dichiarazione per il 2011). Vorrei sapere inoltre se, in quanto tuttora residente in Italia, il mio cliente dovrà dichiarare i redditi inglesi percepiti nel 2012 nella dichiarazione italiana pur non avendo percepito redditi in Italia. Riporto infine la sussistenza di un deposito in un conto corrente inglese superiore ai 10.000 euro.

R. In premessa, è opportuno precisare che se il lavoratore resta comunque domiciliato o residente in Italia per la maggior parte del periodo d'imposta, lo stesso sarà considerato allo stesso tempo ivi fiscalmente residente, ai sensi dell'articolo 2 del Tuir. In base al successivo articolo 3, pertanto, la tassazione in Italia si applicherà su tutti i redditi posseduti nel 2012, inclusi quelli all'estero, indipendentemente dalla circostanza che il contribuente non possegga altri redditi in Italia. Va però ricordato che nelle ipotesi di doppia residenza, in Italia e nel Regno Unito, il contribuente potrebbe invocare la disposizione prevista dall'articolo 4 della convenzione contro le doppie imposizioni in vigore tra i due Stati, in base alla quale prevale la residenza nello Stato in cui risultano integrati una serie di requisiti, indicati in una scala gerarchica nello stesso articolo 4. Ciò premesso, ai fini della tassazione del reddito estero in Italia, si ritiene che questa debba essere calcolata sulla base del reddito percepito nell'anno solare, secondo un criterio "di cassa". Con riferimento al credito per le imposte già versate all'estero sul medesimo reddito, va osservato che ai sensi del comma 4, articolo 165 del Tuir, la detrazione per il calcolo delle imposte pagate all'estero «deve essere calcolata nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta cui appartiene il reddito prodotto all'estero al quale si riferisce l'imposta, a condizione che il pagamento a titolo definitivo avvenga prima della sua presentazione». In caso contrario, è necessario procedere a una nuova liquidazione dell'imposta (tenendo conto anche dell'eventuale maggior reddito estero) e la detrazione si opera dall'imposta dovuta per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione nella quale è stata richiesta. Lo stesso criterio temporale, per anno "solare", va applicato con riferimento alla compilazione del modulo RW, indicando dunque le disponibilità sul c/c estero al termine dell'anno solare nonché i trasferimenti effettuati nel corso dello stesso anno.
(Fabrizio Cancelliere, Il Sole 24 ORE - L'Esperto Risponde, 27.05.2013)

LA SCHEDA INFORMATIVA INVIATA A NOME DI ALTRI

D. *Mia moglie e suo fratello, nell'aprile scorso, hanno sostituito finestre e infissi in una unità immobiliare di cui sono proprietari indivisi. Il costo è stato fatturato e pagato per il 50% da ciascuno. La scheda, allegato F, è stata trasmessa all'Enea da mia moglie, a suo nome, con l'indicazione dei dati totali dell'intervento (superfici, costo, eccetera) e con annotato « Si» al punto 8 (richiesta anche per conto di altri).Noto ora che le informazioni da riportare sul 730 e le relative istruzioni non consentiranno, sulla dichiarazione del fratello, di collegare la spesa da lui sostenuta con l'allegato F trasmesso da mia moglie (come invece era possibile, per esempio, con la preventiva comunicazione al Centro operativo di Pescara).Chiedo se va bene così come è stato fatto, oppure se sia necessario provvedere a qualche modifica o integrazione dell'allegato F e se sì, come si debba fare.*

R. La procedura adottata è corretta. Ai fini del 55%% (articolo 4 del decreto legge 201/2011 convertito in legge 214/2011; articolo 11, Dl 83/2012, convertito in legge 134/2012 e guida al 55% su www.agenziaentrate.it), per fruire della detrazione è necessario inviare all' Enea, entro 90

giorni dal collaudo (fine lavori), la scheda informativa relativa agli interventi realizzati, redatta secondo lo schema riportato nell'allegato E del decreto attuativo del 19 febbraio 2007, come modificato dal decreto 7 aprile 2008, o allegato F, se l'intervento riguarda la sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari o l'installazione di pannelli solari. La scheda descrittiva dell'intervento di cui all'allegato F può essere compilata anche dall'utente finale. La scheda deve contenere: i dati identificativi del soggetto che ha sostenuto le spese e dell'edificio su cui i lavori sono stati eseguiti, la tipologia di intervento eseguito e il risparmio di energia che ne è conseguito, nonché il relativo costo, specificando l'importo per le spese professionali, e quello utilizzato per il calcolo della detrazione. Il contribuente può rettificare, anche dopo la scadenza del termine previsto per l'invio, eventuali errori commessi nella compilazione della scheda informativa. Si possono correggere, per esempio, errori materiali sui dati anagrafici del contribuente e dei beneficiari della detrazione, i dati identificativi dell'immobile oggetto di intervento, gli importi di spesa indicati in misura non corrispondente a quella effettiva. In ogni caso, la comunicazione in rettifica della precedente deve essere inviata entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale la spesa può essere portata in detrazione. Non è necessario rettificare la scheda informativa quando è stato indicato un nominativo diverso da quello dell'intestatario del bonifico o della fattura, o non è stato segnalato che possono aver diritto alla detrazione più contribuenti (nel caso di specie è stato specificato che la scheda è stata presentata anche a nome di altri). In questi casi, infatti, è sufficiente che il contribuente che intende avvalersi della detrazione dimostri di essere in possesso dei documenti che attestano il sostenimento dell'onere e la misura in cui tale onere è stato effettivamente sostenuto. Pertanto, in caso di richiesta di chiarimenti, il fratello che ha concorso alle spese potrà esibire tutta la documentazione probatoria delle spese sostenute, senza necessità di rettifica e integrazione. In sede di dichiarazione dei redditi, invece, non dovrà essere indicato nulla di specifico per evidenziare che la scheda informativa è stata inviata dall'altro contribuente che ha concorso alla spesa.
(Marco Zandonà, Il Sole 24 ORE - L'Esperto Risponde, 27.05.2013)

IMMOBILI NON LOCATI ED ESONERO DAL 730

D. *L'articolo 8, comma 1, Dlgs 23/11, ha stabilito il principio di sostituzione tra Imu e Irpef (e addizionali) per i redditi fondiari per gli immobili non locati (tipicamente, abitazione principale, sue pertinenze, immobili a disposizione, in comodato, sfitti). La circolare 5/E del 2013 ha chiarito che tali redditi fondiari non concorrono a formare il reddito complessivo, ma il loro ammontare deve essere indicato al rigo RN 50 di unico Pf 2013 e "potrà" assumere rilievo nell'ambito delle prestazioni previdenziali e assistenziali. A prescindere dalle incertezze insite nel verbo "potrà" e trascurando le conseguenze di un eventuale rimborso, per chi si appresta agli adempimenti dichiarativi, i dubbi sono:*
a) il contribuente che possiede solo redditi fondiari di cui sopra, deve comunque presentare la dichiarazione?
b) Se l'ammontare di tali redditi supera i fatidici 2.841 euro l'anno e, nel 2011 il contribuente era fiscalmente non a carico, nel 2012 è da considerarsi a carico?

R. In merito al primo quesito, la richiamata circolare 5/E/2013, al paragrafo 3, in funzione dell'effetto sostitutivo dell'Irpef e addizionali derivante dall'introduzione dell'Imu, ha espressamente esonerato dalla presentazione della dichiarazione – Unico/730 - il contribuente che abbia la titolarità soltanto di redditi fondiari derivanti da immobili non locati, quale che sia la consistenza del loro valore. Egli, ricorrendo questa circostanza, assumerà, inevitabilmente, sempre la qualificazione di familiare fiscalmente a carico (secondo quesito), mancando un reddito complessivo di riferimento, ordinariamente richiesto dalla norma, cui commisurare il previsto limite di 2.841 euro per essere considerato tale. A questo proposito si evidenzia, infatti, che nella legislazione istitutiva dell'Imu non è presente una deroga al principio di irrilevanza dei redditi esenti o soggetti ad imposta sostitutiva, come, invece, avviene, ad esempio, nella normativa che disciplina i redditi sottoposti a cedolare secca, oppure al regime di vantaggio.
(Alfredo Calvano, Il Sole 24 ORE - L'Esperto Risponde, 27.05.2013)